Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di laurea magistrale in

Storia dal Medioevo all'Età Contemporanea

LM-84

Tesi di Laurea

Pazzia sotto processo: un caso di omicidio nel Veneto di primo Ottocento

Relatore
Ch. Prof. Claudio Povolo

Correlatore
Ch. Prof. Luca Rossetto

Laureando
Luca Munaretto
841960

Anno Accademico
2018 / 2019

INDICE

INTRODUZIONE 1

CAPITOLO 1 3

Paragrafo 1 – La codificazione nell'Impero asburgico 3

Paragrafo 2 – La procedura penale nel sistema inquisitorio 11

CAPITOLO 2 30

Paragrafo 1 – «Sopra omicidio in Maria Salin Ghirardello e Maddalena Zoccola di Breganze» 30

Paragrafo 2 – L'apertura dell'inquisizione speciale e le prime perizie mediche 40

Paragrafo 3 - L'appello al Tribunale Superiore di Venezia e la prosecuzione delle indagini 52

Paragrafo 4 – Nuovi dubbi, nuove indagini 58

Paragrafo 5 – La sentenza e il suo annullamento 63

Paragrafo 6 – Riflessioni in merito al processo 68

CAPITOLO 3 73

Paragrafo 1 – Il rapporto fra psichiatria e giustizia ad inizio '800 73

Paragrafo 2 – Eterogeneità dei pareri 78

Paragrafo 3 – Considerazioni sul caso psichiatrico Ghirardello in rapporto alle perizie del caso Rivièr 81

Paragrafo 4 – Una possibile soluzione 86

Paragrafo 5 – Spunti di riflessione per un possibile movente: la stregoneria 88

Paragrafo 6 – I luoghi del delitto 92

Paragrafo 7 – Conclusione 102

Appendice 104

1 – La famiglia Ghirardello all'epoca del delitto 104

2 – Le immagini del processo 105

3 – Le trascrizioni degli atti processuali 115

4 – Il libro Giornale 190

Bibliografia 198

Sitografia 201

Ringraziamenti 204

INTRODUZIONE

«Considerando la storia del Veneto nella prima metà dell'800, cosa vi viene in mente?»
Passarono svariati secondi, ma nessuno dei ragazzi attenti ad ascoltare e pronti a prendere appunti intervenne. Pensai allora che, forse perché impauriti dall'idea di sbagliare ed essere giudicati, fosse necessario incoraggiarli. Dissi allora: «potreste pensare a qualche evento, a qualche importante battaglia, dirmi una data o magari un personaggio importante che segnò le sorti di questo periodo. Qualche idea? Coraggio, non sono il vostro professore e non posso mettere voti». Dopo qualche altro momento di imbarazzo, una timida ma decisiva risposta proveniente dall'ultima fila di banchi aprì la strada per tutti i successivi interventi: «c'entra forse Napoleone?», «Esatto!» risposi; «se non sbaglio, c'era il Regno Lombardo-Veneto», un'altra voce provenne da uno dei banchi adiacenti alle due finestre che davano sulla strada, «brava, proprio così». Il chiacchiericcio tra un intervento e l'altro proseguì fino a quando non feci un'altra domanda, ancora più inaspettata: «a proposito di personaggi che vissero durante questi anni, avete mai sentito parlare di Gio. Batta. Ghirardello?» Calò il silenzio e i ragazzi seduti nelle prime file cercavano di non incrociare lo sguardo col mio per non essere chiamati a rispondere alla domanda. «Tranquilli» dissi poco dopo «è impossibile che lo sappiate. Gio. Batta. Ghirardello non era nessuno o, meglio, era un contadino. Ora vi racconterò la sua storia.»

Ho scelto di riportare un dialogo avvenuto ad un workshop che ho tenuto a degli studenti di liceo ai fini dell'orientamento universitario per introdurre il percorso che seguirà nei prossimi capitoli.
Quei ragazzi, come noi in passato, hanno incontrato a scuola alcuni grandi nomi, prominenti personaggi politici o militari, e grandi eventi, ma la Storia è fatta anche dalle persone comuni: entrare nella loro quotidianità ci consente di comprendere più a fondo la situazione politica, giuridica, sociale, culturale e antropologica di un determinato periodo.
Attraverso la ricostruzione del caso giudiziario che ha visto Gio. Batta. Ghirardello essere imputato del duplice omicidio commesso la sera del 18 giugno 1829 ai danni di Maria Salin e Maddalena Poletto, andremo ad analizzare le dinamiche giudiziarie avvenute, il rapporto tra queste ultime e l'istituzione medica coinvolta nella vicenda e accenneremo al contesto socio-culturale in cui si svolse il caso. Infatti il Ghirardello presentava alcuni atteggiamenti ritenuti anomali dai giudici e dai medici durante la sua detenzione e per questo fu messa in dubbio la sua salute mentale al punto da ricoverarlo nell'ospedale psichiatrico di S. Servolo a Venezia.

Mediante lo studio delle fonti approfondiremo temi quali, ad esempio, la conoscenza scientifica della malattia mentale in relazione all'epoca considerata, la responsabilità di azione della persona malata di mente, il rapporto indizio-prova e il movente. Questi aspetti sono stati considerati in relazione al contesto socio-culturale e comparati con altri casi simili e coevi noti in letteratura scientifica.

Attraverso la collezione di tali dati riusciremo così ad inserire il caso in un panorama più ampio. Più in dettaglio, nel primo capitolo andremo a delineare la situazione giuridica nell'Impero asburgico e la procedura penale nel sistema inquisitorio, nel secondo capitolo verrà descritto tutto il caso Ghirardello e nel terzo capitolo si tratterà il rapporto tra psichiatria e giustizia ad inizio Ottocento, confrontando la vicenda sia con altri processi coevi avvenuti nel Lombardo-Veneto, sia con il caso Pierre Rivière descritto da Michel Foucault, allo scopo di far emergere una possibile soluzione del caso anche alla luce delle conoscenze odierne.

CAPITOLO 1

Paragrafo 1 – La codificazione nell'Impero asburgico

Al fine di comprendere al meglio il contesto ideologico che portò alla redazione del Codice Penale Universale austriaco, è necessario prendere in considerazione quel pensiero illuminista che, a partire dal XVIII secolo, concepì il diritto come opera legislativa voluta da un'autorità statale.

Nell'anno 1753, attraverso la volontà dell'imperatrice Maria Teresa e la sua *Kompilationskommission*, si ebbe il primo tentativo di codificazione unificando la disciplina del diritto privato comune in un unico codice ordinato e razionale. Inizialmente limitato all'ambito del diritto civile, il *Codex Therasianus* presentò i caratteri tipici del pensiero illuminista: la repulsione dei meccanicismi a favore della massima concisione e limpidezza e la sussunzione dei *casus rariores* all'interno dei principi generali[1].

Attraverso la promulgazione della *Constitutio Criminalis Theresiana,* la successiva unificazione del diritto penale si ebbe nel 1770. Con lo scopo di introdurre progressivamente il rito austriaco nei propri possedimenti, degno di nota fu il tentativo dell'imperatrice di adottare una politica compromissoria applicando, in un primo momento, esclusivamente nei territori d'oltralpe l'ambito di attuazione della codificazione in materia penale. Il tentativo, però, si risolse in un fallimento: nonostante gli accesi dibattitti avvicendatisi negli anni e scaturiti dalla necessità di riordinare una normativa eterogenea, frutto del particolarismo giuridico europeo, il ceto forense si oppose fermamente a quella che ai loro occhi sembrava una forma di manovra atta ad indebolire la loro autonomia. Di fatto il Codice teresiano non solo fu applicato esclusivamente su territorio austriaco, ma fu anche utilizzato per breve tempo; la continua introduzione di novelle, infatti, scompaginarono la sua struttura e, di conseguenza, dovette essere totalmente ristrutturato[2].

Fu Giuseppe II, figlio di Teresa, ad ordinare la codificazione di un nuovo testo in materia di legislazione penale: *L'Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung*[3]. Il Codice fu caratterizzato dalla divisione fra delitti e trasgressioni di polizia, dalla iniziale mancanza di una sezione dedicata alla procedura[4] e, nonostante il mantenimento del divieto alla tortura, da un rigidissimo spirito di deterrenza. A tal proposito Cavanna scrive: «appariva il risultato di una

[1] K. Zweigert, H. Kötz, *introduzione al diritto comparato volume I*., Giuffrè, Milano, 1992, pp. 195 – 205.

[2] Novelle degne di nota furono quelle riguardanti l'abolizione della tortura e la riduzione dei casi riguardanti la pena di morte in favore dei lavori forzati. M. Zampedri, *Il processo penale austriaco nel regno lombardo veneto. Omicidio di Antonia Crovato (Vicenza 1845)*, Clony editing, Venezia, 2008, pp. 11 – 12.

[3] La legge generale sui delitti e la pena per gli stessi.

[4] A tal proposito vennero eseguiti due interventi legislativi: il primo, risalente all'anno 1787, disciplinò la procedura in materia di contravvenzioni, il secondo, dell'anno 1788, regolamentò le questioni di rito in caso di commissione di delitti. E. Dezza, *il divieto della difesa tecnica nell'Allgemeine Kriminalgerichtsordnung del 1788*, "Acta Histriae", 15·2007·1.

raffinata fantasia punitiva e di una fredda speculazione utilitaristica sulla efficacia, l'esemplarità e la funzione politico-sociale della pena»[5]; pene corporali, lavori forzati e la brutalità del regime carcerario non furono altro che, di fatto, una condanna a morte dilazionata nel tempo.

Importante e innovativa, figlia del pensiero illuminista, fu, invece, l'introduzione del principio di legalità. Tale principio espresse il divieto di punire un'azione che, nel momento in cui era stata commessa, non fosse prevista come reato dalla legge e con pene stabilite da essa. Servendosi delle parole di Beccaria, si può altrimenti affermare che: «[…] le sole leggi possono decretare le pene sui delitti e questa autorità non può risiedere che presso il legislatore che rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale»[6]. Secondo la dottrina del contratto sociale, «il giudice deve essere subordinato alla legge penale non potendo, egli, ricorrere a fonti extralegali, all'analogia, ai principi di diritto»[7] con il fine ultimo di evitare l'arbitraria limitazione della libertà e l'incertezza giuridica. Lo scopo ultimo dell'applicazione di tale principio fu strumentale e si concretizzò nel celebrare l'assolutismo regio: attraverso la limitazione della discrezionalità e del soggettivismo del giudice, non solo si assicurava la certezza della legge, ma soprattutto si riduceva e conteneva quel potere che la casta forense aveva ottenuto nel corso di alcuni secoli e che si contrappose al potere regio[8].

La struttura della Giuseppina, rigidamente inquisitoria, pose al centro delle funzioni processuali un unico soggetto: il giudice inquirente. Egli operava come giudice, come accusatore e come difensore dell'imputato. L'assenza dell'avvocato difensore fu dovuta all'identificazione del giudice con la figura di funzionario statale, sottoposto alla legge in base al principio di legalità.

Alla morte di Giuseppe II, il compito di proseguire l'opera di rinnovamento del Codice penale fu perseguito prima dal fratello Leopoldo, già granduca di Toscana, incoronato imperatore con il nome di Leopoldo II e, successivamente, dal nipote Francesco II. Entrambi si preoccuparono di eliminare i caratteri di deterrenza che avevano animato le edizioni precedenti: vennero abolite le bastonate in luogo pubblico, la marca infame[9], l'incatenamento e il trascinio dei battelli[10]. Se, in un primo momento, la pena di morte fu soppressa, Leopoldo II la reintrodusse per coloro che cospirassero contro l'ordine pubblico, contro il reato di alto tradimento, omicidio su mandato e latrocinio[11].

La commissione incaricata di proseguire i lavori di elaborazione del Codice decise di rispettare la bipartizione tra delitti e gravi trasgressioni di polizia che già la Giuseppina propose, ma, a

[5] A. Cavanna, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 44.
[6] Www.letteraturaitaliana.net, http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_7/t157.pdf, in data 20/06/2019.
[7] M. Zampedri, *Il processo penale… op. cit.* p. 13.
[8] S. Tschigg, "La formazione del Codice Penale Austriaco*"*, in *Codice Penale Universale austriaco (1803)*, a cura di S. Vinciguerra, Cedam, Padova, 1997, pp. LI-LXVII.
[9] Marchiatura a fuoco del condannato al fine di rendere riconoscibile la sua natura pericolosa.
[10] Particolare tipologia di lavori forzati ideata per far fronte alla mancanza di case di pena e di lavoro durante la reggenza di Giuseppe II.
[11] La restaurazione della pena capitale era dovuta a due particolari fattori: le grandi ripercussioni che la rivoluzione francese ebbe negli stati europei (si ricordino l'impedimento delle congiure giacobine a Vienna e in Ungheria fra gli anni 1794 e 1796) e la crisi economica prodotta dalle guerre nelle quali l'Austria fu ininterrottamente impegnata.

differenza di quest'ultima, avrebbe dovuto contenere sia gli aspetti di diritto sostanziale, sia quelli procedurali. La parte relativa alle contravvenzioni fu, infine, affidata a Joseph von Sonnenfels.

Nell'anno 1800 Francesco II, dopo aver sottoposto il progetto alle Commissioni provinciali, ne appose la patente sovrana e il 3 settembre 1803 l'imperatore promulgò il Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche[12], entrato in vigore nelle province tedesche il I gennaio 1804.

Le caratteristiche innovatrici che contraddistinsero il nuovo Codice furono sicuramente l'inserimento di una parte contenente le regole e i principi che regolavano l'illecito penale, disciplinando le tipologie di espressione e ciò che ne conseguiva a livello sanzionatorio (al fine di assicurare unicamente alla legge la causa formale dei delitti e delle contravvenzioni), e la presenza del principio di materialità, il quale sanciva l'assenza del reato in mancanza di una volontà criminosa che si materializzasse in un comportamento esterno[13]. Vale la pena di sottolineare che, come già nel precedente Codice, anche il principio di legalità fu riproposto in quanto annoverato fra quelle idee illuministe percepite come progressiste[14]. Sergio Vinciguerra, tuttavia, ridimensiona la portata innovatrice di tale principio sottolineando le implicazioni politiche sottese alla decisione di un suo inserimento: «Il sovrano accetta di autolimitare con la legge il proprio potere, ma l'autolimitazione è solo apparente. Infatti, egli è la fonte di produzione della legge penale, che può cambiare quando vuole e, non accettandone l'irretroattività, si riserva di rendere applicabile la nuova legge anche a fatti accaduti sotto la vigenza della legge che ha sostituito, sebbene per clemenza possa rendere retroattiva la legge più mite»[15].

Importante è sottolineare che il Codice imponeva che il soggetto incriminato dovesse rispondere solo del fatto che potesse essergli attribuito non solo materialmente, ma anche psicologicamente. Come previsto dal § 1 infatti «A costituire un delitto si richiede necessariamente la pravità d'intenzione […]»[16], il dolo era quindi necessario affinché potesse esistere un delitto: il reo doveva essere conscio dell'illiceità delle proprie azioni. In questo caso il concetto di pravità di intenzione

[12] *Strafgesetz über Verbrechen und schwere Polizeiübertretungen*.

[13] «Nessuno può essere costretto a render conto de'pensieri, o degl'interni suoi divisamenti, quando non ha intrapresa alcuna esterna cattiv'azione, e nulla ha ommesso di ciò, che le leggi prescrivono di fare». Parte I, capo I, § 8 del Codice Penale Universale austriaco coll'appendice delle più recenti norme generali (=CPUA). Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false in data 20/06/2019.

[14]: «Come delitto, e come grave trasgressione è trattato, e punito soltanto ciò, che nel presente Codice penale viene espressamente dichiarato *delitto, o grave trasgressione di polizia*». § IV dell'introduzione del CPUA, *Ibid*.

[15] S. Vinciguerra,"Idee liberali per irrobustire l'assolutismo politico: il codice penale austriaco del 1803*",* in *Codice Penale Universale austriaco (1803)*, a cura di Vinciguerra S., Cedam, Padova, 1997, p. XVI.

[16] Parte I, capo I, § 1 del CPUA, Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false in data 20/06/2019.

comprendeva sia l'aspetto intenzionale, sia quello eventuale. Nel dolo eventuale il fatto veniva accettato dal soggetto come conseguenza accessoria del proprio operato.
Concependo personale la responsabilità penale, il legislatore scelse di fondare il diritto penale sull'idea che l'individuo, nonostante l'influenza di fattori ambientali e psicologici, fosse consapevole di poter optare per un comportamento rispetto ad un altro e quindi presumere la libertà di autodeterminazione, allorché mancassero le motivazioni per escluderla. Pur non essendo presente il moderno concetto di imputabilità come capacità di intendere e di volere, non mancarono le ipotesi che esulavano la punibilità dell'imputato. Di fatto «l'imputabilità non rappresenta tanto la capacità dell'individuo alla pena, ma costituisce piuttosto il presupposto della capacità soggettiva alla colpevolezza»[17]. Come recita il §2 del Codice Penale Universale:

«quindi non sono da imputarsi a delitto le azioni, od omissioni,
a) quando chi n'è l'autore, è totalmente privo dell'uso della ragione;
b) quando il fatto è commesso fra alternative alienazioni di mente nel tempo, in cui dura l'alienazione, o
c) in istato di piena ubriachezza contratta senza il proponimento diretto al delitto, o in istato d'altro turbamento di sensi, in cui l'autore del fatto non sia consapevole della propria azione;
d) quando l'autore del fatto non ha ancora compito il decimoquarto anno della sua età;
e) quando il fatto è la conseguenza di una forza insuperabile;
f) quando vi concorre un tal errore, che non lascia luogo a riconoscere nell'azione un delitto;
g) quando il male è derivato dal caso, da negligenza, o dall'inscienza delle conseguenze dell'azione[18].

I motivi principali per cui la persona poteva non risultare responsabile dell'azione commessa erano riassumibili nei casi di alterazioni patologiche, come l'infermità mentale o l'effetto dell'alcol, e nel caso di minore età. Nel caso di ubriachezza, il Codice non tutelava l'imputato nell'ipotesi l'alterazione fosse stata provocata al fine di commettere il reato o come scusante. Nel caso di minore età, il Codice austriaco presupponeva la totale incapacità per presunta immaturità nei minori di dieci anni. Dai dieci ai quattordici anni, invece, il fanciullo poteva essere condannato da un

[17] M. Zampedri, *Il processo penale… op. cit.* p. 17 e F. Pallazzo, *Introduzione ai principi del diritto penale*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 53-61.
[18] Parte I, capo I, § 2 del CPUA. Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false in data 20/06/2019.

giorno a sei mesi a titolo di contravvenzione, venendo così esclusa la punibilità per il delitto[19]. Anche la causa di forza maggiore era annoverata come fattore di esclusione della responsabilità: doveva essersi però manifestato qualcosa che, in modo irrefrenabile e ineluttabile, avesse obbligato il soggetto a tenere quel determinato comportamento criminoso. La legittima difesa, invece, costituiva una circostanza che escludeva la pena e non una condizione di non punibilità. Nel Codice austriaco, infatti, uccidere qualcuno al fine di tutelare la propria vita, il proprio patrimonio e la propria libertà era considerato una scriminante[20].

Per quanto riguarda l'alterazione di mente, il Codice distingueva tra alterazione di mente permanente, che escludeva totalmente la capacità di intendere e di volere, e temporanea, che coinvolgeva l'imputato quando aveva commesso il reato. Lo stesso § 352 lettera c esigeva che l'imputato fosse «in istato di buon senno»[21] nel momento in cui confessava la trasgressione commessa; soltanto grazie a questo fattore la confessione poteva ritenersi prova legale.

Il Codice del 1803 non era l'unico che contemplava la non imputabilità della persona alienata, altri codici più o meno coevi dimostrano una sensibilità sempre più crescente per la tematica. L'articolo 64 del Codice Penale napoleonico (1810) affermava che «*Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister*»[22]. A questo articolo i successivi commentari inclusero ulteriori stati morbosi al concetto di alienazione: furore, follia intermittente, imbecillità, monomania furono alcuni di essi[23]. Altri codici preunitari che trattarono l'argomento sulla scia dei già citati furono: il Codice per lo Regno delle Due Sicilie (negli articoli 61 e 62)[24], il Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820, quello carloalbertino del 1839 e il Codice sardo del 1859[25] il quale, seppur integrato e modificato in alcune sue parti, rimase in vigore per il regno d'Italia fino

[19] Parte II, capo III, §§ 28-36 del CPUA. *Ibid.*
[20] Parte I, capo XVI, § del CPUA. *Ibid.*
[21] Parte II, capo IV, § 352 lettera c del CPUA. *Ibid.*
[22] Libro II, articolo 64, del Codice penale del 1810. Www. ledroitcriminel.fr, http://ledroitcriminel.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_penal_1810/code_penal_1810_1.htm, in data 20/06/2019.
[23] U. Fornari, *Trattato di psichiatria forense*, Utet, Milano, 1997, pp. 19-20.
[24] F. Canofari, *Comentario su la parte quarta del Codice per lo Regno delle Due Sicilie o sia su le leggi della procedura ne' giudizi penali*, fratelli Trani, Napoli, 1830. Google Libri, https://books.google.it/books?id=4RVDAAAAcAAJ&pg=PA200&dq=F.+Canofari,+Comentario+su+la+parte+quarta+del+Codice+per+lo+Regno+delle+Due+Sicilie+o+sia+su+le+leggi+della+procedura+ne%27+giudizi+penali,&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiEzJv4z_biAhVHaVAKHcfNCVkQ6AEILTAB#v=onepage&q=F.%20Canofari%2C%20Comentario%20su%20la%20parte%20quarta%20del%20Codice%20per%20lo%20Regno%20delle%20Due%20Sicilie%20o%20sia%20su%20le%20leggi%20della%20procedura%20ne'%20giudizi%20penali%2C&f=false, in data 20/06/2019 e F. Lauria, *Esposizione delle leggi penali del Regno delle Due Sicilie, Vol I,* Stamperia della Società Tipografica, Napoli, p. 265-270. Google Libri, https://books.google.it/books?id=QvBjzwbC-2wC&pg=PA557&dq=Esposizione+delle+leggi+penali+del+Regno+delle+Due+Sicilie&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiL4LPD0PbiAhUKI1AKHcOUC2UQ6AEIMTAC#v=onepage&q=Esposizione%20delle%20leggi%20penali%20del%20Regno%20delle%20Due%20Sicilie&f=false, in data 20/06/2019.
[25] M. Miletti, *La follia nel processo. Alienisti e procedura penale nell'Italia postunitaria*, *"Acta Histriae",* 15-2007-1, p. 323.

all'emanazione del Codice cosiddetto Zanardelli del 1889. Di quest'ultimo è importante segnalare il capo I del titolo II denominato "Dell'influenza dell'età e dello stato di mente del reo sulla applicazione e durata della pena" dove si esclude l'imputabilità nel caso il soggetto sia stato "in istato di assoluta imbecillità, di pazzia, o di morboso furore quando commise l'azione ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere" (art. 94) e la diminuzione della pena per l'ipotesi della semi-imputabilità (art. 95)[26].

Mettendo a confronto quanto prescritto dal Codice penale austriaco in merito all'alterazione di mente con quanto riportato nel codice napoleonico, si avverte per entrambi, ed in particolare nel primo, una concezione intellettualistica del concetto follia. Lo si evince, oltre che dal lessico utilizzato, anche da quanto riportato dal commentatore S. Jenull nel passo inerente al §2 del suo *Commentario sul codice e sulla processura criminale della monarchia austriaca.* In esso, pur riferendosi alla follia in termini di «disordine intellettuale», l'autore parla di «demenza parziale», puntualizzando che essa «non esclude l'impunibilità»[27]. Infine, a differenza del Codice francese, il quale si limitava a citare in maniera generica la *démence*, il Codice austriaco operava una chiara distinzione fra follia parziale e follia totale; una precisazione importante perché su di essa «la psichiatria nascente ha potuto costruire il suo primo edificio teorico»[28].

Inoltre, la tendenza alla generalizzazione dei termini e alla categorizzazione di elementi riferibili alle emozioni e ai sentimenti prese sempre più piede avendo assoluta fortuna nel corso del XIX secolo. Da quel momento termini come ira, collera, dolore, timore o risentimento vennero riassunti nei più vaghi "forza irresistibile" (Codice Napoleonico) o "forza insuperabile" (Codice Austriaco del 1803) ed inseriti «in tutte le codificazioni ottocentesche successive, suscitando, al contempo, critiche feroci»[29].

In conclusione, per quanto riguarda il comportamento che i giudici del lombardo-veneto dovevano mantenere nel caso l'imputato dimostrasse evidenti segni di alterazione di mente, il paragrafo 363 del Codice del 1803 ne esplicava la procedura: il Giudizio Criminale doveva necessariamente richiedere un consulto tecnico a due medici e due chirurghi, i quali erano tenuti ad esprimersi sulla veridicità o sulla simulazione dello stato di salute mentale dell'individuo. Nel caso i dottori evidenziassero un'impostura, i giudici dovevano, previa ammonizione, porre l'imputato a pane ed

[26] Titolo II, capo II, articoli 94-95 del Codice penale di S.M. il Re di Sardegna, pp. 43-44. Www.giustizia.it, https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Codice_penale_esteso_alla_Sicilia.pdf, in data 20/06/2019.

[27] S. Jenull, *Commentario sul codice e sulla processura criminale della monarchia austriaca, Volume I*, Milano, 1816, pp. 144-145, Google Libri, https://books.google.it/books?id=lruQiM53fH0C&printsec=frontcover&dq=commentario+sul+codice+e+sulla+processura+criminale+della+monarchia+austriaca&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiqgu-p3NXiAhWQZVAKHQe9BhYQ6AEINzAD#v=onepage&q=commentario%20sul%20codice%20e%20sulla%20processura%20criminale%20della%20monarchia%20austriaca&f=false, in data 20/06/2019.

[28] M. Galzigna, *la malattia morale alle origini della psichiatria moderna*, Marsilio, Venezia, 1989, pp. 258-259.

[29] E. Musumeci, *Emozioni, crimine, giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, Francesco Angeli, Milano, 2015, p. 44.

acqua e castigarlo con bastonate fino ad un massimo di trenta colpi. Se il carcerato avesse persistito nella simulazione, vi era l'obbligo di informare il tribunale d'istanza superiore del caso. Infine, nell'eventualità i medici constatassero che l'alterazione di mente fosse vera o non riuscissero con certezza a diagnosticare la malattia o tra loro fossero discordi nelle opinioni, vi era ugualmente l'obbligo di informare il tribunale di grado superiore inserendo nel rapporto tutte le annotazioni occorse al giudizio criminale e al carceriere nell'osservare il detenuto[30].

Si può notare come vi fosse una certa attenzione da parte del legislatore nel cercare di capire se effettivamente l'imputato fosse affetto da infermità mentale, elencando i metodi coercitivi necessari ad estorcere la verità in caso di simulazione. Interessante è constatare che, nei casi previsti dalla legge e in particolare nel caso di opinione discordante da parte dei periti, l'obbligo di informare il tribunale di grado superiore non escludeva ma sottendeva l'idea di approfondire gli accertamenti sullo stato mentale dell'imputato ricorrendo, eventualmente, di nuovo alle punizioni corporali.

Considerando la commisurazione giudiziale della pena, il Codice austriaco applicava il principio della discrezionalità vincolata: il principio di legalità e tassatività affidava alla legge la discrezionalità di imporre la specie e la misura della pena applicabile, limitando così qualsiasi arbitrio del giudice. Nel §15 è specificato che il giudice doveva necessariamente commisurare la pena al delitto commesso dal soggetto incriminato al fine di scongiurare la comparazione a fini sanzionatori di reati diversi. Il giudice era quindi tenuto ad individuare quei termini di valore o disvalore (circostanze aggravanti o mitiganti) utili a determinare la pena entro i termini temporali sanciti dalla legge[31]. Era sempre competenza del giudice valutare a sua discrezione il valore delle circostanze aggravanti o mitiganti nel caso si presentassero entrambe nello stesso caso[32].

Nel sistema asburgico, tra le funzioni attribuite alla pena, spiccava quella di prevenzione generale. Questa si discosta però dal significato attribuitogli dagli attuali sistemi penali: nel Codice del 1803, lo scopo ultimo della pena non è la rieducazione del soggetto (aspetto acquisito soltanto in un momento successivo) bensì impedire che vengano commessi delitti, ciò significava prevenire non tanto la lesione dei diritti soggettivi quanto l'astratta maestà della legge. In questo caso, lo strumento primario per garantire l'autorità della legge è la sanzione la cui funzione consiste nell'intimidazione al fine di scongiurare azioni criminali simili e così prevenire il reato. Ecco che la

[30] Parte I, capo VII,§ 363 del CPUA, Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 01/05/2019.
[31] Parte I, capo II, § 15 del CPUA. *Ibid.*
[32] Parte I, capo V, § 41 del CPUA. *Ibid.*

prevenzione si concretizza non tanto sull'intimidazione bensì attraverso pene esemplari come l'esposizione alla berlina[33].

Per quanto riguarda le pene ascrivibili alla categoria dei delitti, il Codice prevedeva due soluzioni: la pena di morte, eseguita con l'impiccagione[34], e la detenzione. La prima era prevista per i casi di alto tradimento[35], omicidio[36], incendio (nei casi in cui si provocava la morte di una persona o appiccato con il preciso intento di devastazione[37]) e la falsificazione di carte di pubblico credito[38]; la seconda veniva invece suddivisa in tre gradi secondo la differenza nel rigore: carcere semplice, duro e durissimo[39].

Nel primo grado di carcerazione, il detenuto era rinchiuso senza catene, gli era concesso di bere solo acqua e avere visite solo in presenza del custode carcerario in una lingua da quest'ultimo conosciuta[40].

Il carcere duro prevedeva che il detenuto avesse le catene ai piedi, gli era concesso cibo caldo, ma non la carne e non gli era permesso avere colloquio con persone che non avessero un'immediata relazione alla sua custodia. Il letto su cui riposava era composto da sole tavole di legno[41].

Il carcere durissimo, abolito nel 1833, prevedeva l'isolamento e l'incatenamento delle mani, dei piedi e del petto del condannato; i pasti concessi consistevano in pane e acqua e una pietanza calda ogni secondo giorno, esclusa la carne. Nessuna visita era concessa e, anche in questo caso, il giaciglio era fatto unicamente di tavole di legno[42].

Per tutti i detenuti, a seconda dei gradi di carcerazione, era previsto il lavoro forzato e solo per determinati delitti erano previste pene accessorie: lavoro pubblico, per i detenuti al carcere duro e durissimo di sesso maschile; esposizione alla berlina, previsto per le condanne superiori ai dieci anni e consistente nell'esposizione del condannato alla pubblica vista con un cartello indicante il delitto commesso e la sua condanna; colpi di bastone o verga (quest'ultime per le sole donne e i minori di diciotto anni), a discrezione del giudice secondo la gravità del delitto, della malizia del reo e della sua condizione fisica; digiuno, consistente nella somministrazione di pane e acqua ai soli detenuti del carcere semplice e duro; il bando, esclusivamente da applicarsi nei confronti di gente straniera allo scopo di allontanarli dalle province dell'impero. Per i delinquenti di indole

[33] Parte I, capo II, § 19 del CPUA. *Ibid.* e M. Zampedri, *Il processo penale… op. cit.* p. 20.
[34] Parte II, capo II, § 10 del CPUA. *Ibid.*
[35] Parte II, capo VII, § 53 del CPUA. *Ibid.*
[36] Parte II, capo XVI, § 120 del CPUA. *Ibid.*
[37] Parte II, capo XXI, § 148 del CPUA. *Ibid.*
[38] Parte II, capo XII, § 94 del CPUA. *Ibid.*
[39] Parte II, capo II, § 11 del CPUA. *Ibid.*
[40] Parte II, capo II, § 12 del CPUA. *Ibid.*
[41] Parte II, capo II, § 13 del CPUA. *Ibid.*
[42] Parte II, capo II, § 14 del CPUA. *Ibid.*

particolarmente pericolosa era prevista la marchiatura: l'impressione a fuoco della lettera R seguita dalla lettera iniziale della provincia dove fu pronunciata la sentenza[43].

Paragrafo 2 – La procedura penale nel sistema inquisitorio

Che cos'è il crimine? Lo storico americano Lawrence M. Friedman[44] sostiene che non esiste una risposta puntuale a tale quesito. Si potrebbe affermare che il crimine è un comportamento dannoso, un atteggiamento antisociale e, pertanto, biasimevole. Tuttavia è possibile ricondurre la definizione di crimine al contesto legale: ciò che rende criminale una condotta rispetto ad un'altra soggiace all'idea che tale comportamento sia "contro la legge". Il crimine, perciò, è un insieme di azioni proibite che però, per essere etichettate come azioni criminose, devono preventivamente essere state definite come tali da una specifica decisione sociale e politica.

Essendo il crimine un concetto legale, la legge, in un certo senso, "crea" i reati che punisce; questo porta a domandarsi cosa crei a sua volta il diritto penale. Dietro la legge, e sopra di essa, esiste la società: prima che la legge definisca cosa sia criminoso, la realtà sociale ha iniziato a considerare determinati comportamenti dannosi. In altre parole, è il contesto sociale che fornisce gli atti che poi la legge connota come crimini. La giustizia è tenuta ad essere imparziale in quanto è astratta, ciò implica che dietro ogni sentenza vi sia un più grande e potente giudizio imposto della società che reputa un determinato comportamento vietato e punibile. Tutto, quindi, è riconducibile allo stretto rapporto tra diritto e morale e, in ultima istanza, alla società[45].

Alla luce di quanto affermato da Friedman, è necessario ricordare che il Codice Penale Universale austriaco è frutto del contesto sociale in cui è stato prodotto e ad esso va sempre ricondotto.

Il processo austriaco possedeva un'impronta rigidamente inquisitoria e la sua procedura era descritta nella seconda sezione del Codice. Il giudice era considerato l'unico soggetto competente nel ricercare la verità e al quale si ascrivono tutte le funzioni processuali, mentre l'imputato veniva considerato depositario di una verità da ottenere, colpevole o innocente che sia[46]. Vigeva infatti il principio del *procedat judex ex officio*, secondo il quale il giudice era obbligato a ricercare il

[43] Parte II, capo II, §§ 17-22 del CPUA. *Ibid.*

[44] È necessario fare attenzione al fatto che Friedman parte dal presupposto di analizzare il concetto di crimine basandosi sull'ordinamento di common law nord americano.

[45] L. M. Friedman, *Crime and Punishment in American History*, Basic books, New York, 1993, pp. 3-4.

[46] O. Dominioni et al., *Procedura penale*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 128.

colpevole anche nel caso la vittima non procedesse alla denuncia. Egli provvedeva a verificare qualsiasi notizia di reato, non solo la denuncia, ma anche la vociferazione e la denuncia anonima purché credibile[47].

In primo grado era affidata al Giudizio Criminale la competenza in materia di delitti. Il paragrafo 213 recita: «La giurisdizione criminale consiste nell'ufficio di rintracciare i delitti, di scoprirne gli autori, e di procedere contro di loro in conformità delle leggi»[48] operando entro il proprio distretto. Inoltre, ai sensi dei paragrafi 336 e 337, il giudice era responsabile nell'interrogare l'imputato, i testimoni, nell'effettuare la visita giudiziale e nella raccolta di ogni tipologia di informazione e documento utile. Essendo poi la difesa dell'innocenza già uno dei doveri d'ufficio del Giudizio Criminale, l'imputato non poteva chiedere né di essere difeso da un avvocato, né che gli venissero comunicati gli indizi a suo carico o discarico. Il giudice aveva pieni poteri, nulla poteva frapporsi tra lui e la ricerca della verità e nessuno poteva informarsi in merito al processo, in quanto la procedura inquisitoria era assolutamente segreta. Solo durante il primo interrogatorio il giudice poteva decidere di fornire alcune informazioni sui capi d'imputazione e sulle prove a suo carico[49]. Dopo che si erano raccolti i necessari indizi legali[50] in merito alla responsabilità di un soggetto ad aver commesso un delitto, si procedeva alla carcerazione preventiva in quanto ritenuto presunto colpevole[51]. Da questo momento in poi era l'imputato a dover dimostrare la sua innocenza e non il giudice a dimostrare la sua colpevolezza[52].

Al termine del processo, una volta che la sentenza era stata pronunciata, esisteva un sistema di impugnazioni *ex officio* contemplate solo per determinati delitti, per le condanne superiori ai cinque anni e in caso di condanna inflitta ad un reo negativo. Di ciò si occupava il Tribunale Superiore d'Appello e, successivamente, il Tribunale Supremo di Giustizia per i casi di maggior rilievo.

---

[47] E. Dezza, "L'impossibile conciliazione", in *Codice Penale Universale austriaco (1803)*, a cura di S. Vinciguerra, Cedam, Padova, 1997 p. CLXVII.

[48] Parte II, capo I,§ 213 del CPUA, Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 20/06/2019.

[49] E. Dezza, *L'impossibile conciliazione*… op. cit. pp. CLXIV – CLXV.

[50] «Indizj legali sono quelle circostanze, che danno luogo a riconoscere una connession tale tra il delitto, ed una persona, che dietro una imparziale ponderazione si renda virisimile essersi dalla medesima commesso il delitto». Parte II, capo III, § 259 del CPUA. Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 20/06/2019.

[51] La carcerazione preventiva era concepita come anticipazione della condanna. Il § 306 contemplava la possibilità di mancata la carcerazione preventiva solo nei casi in cui la pena comminabile per un delitto fosse inferiore ad un anno e per quelle persone considerate di buona fama non sospettabili di fuga o d'intralciare alle attività giudiziale.

[52] Parte II, capo IV, § 293 CPUA. Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 20/06/2019.

Per quanto riguarda il ricorso, a differenza dell'impugnazione, era previsto nei soli casi in cui il tribunale d'appello si fosse già espresso riformando negativamente la sentenza di primo grado[53].
Soltanto l'imperatore, infine, poteva concedere la grazia per le condanne a morte[54].
La decisione finale si fondava esclusivamente su ciò che era stato acquisito dalle investigazioni e riportato nei verbali, la verità processuale era infatti contenuta in essi e soltanto sulla loro base il Giudizio Criminale poteva esprimersi sulla colpevolezza o sulla innocenza dell'imputato.
In merito al concetto di verità, il giurista Luigi Ferrajoli delinea in maniera chiara la distinzione fra verità fattuale e verità giuridica. In una dimensione processuale, il fatto, ripreso *ex post* dall'azione giudiziaria avviata dal giudice, è costituito da una proposizione giuridica suddivisa in due parti distinte: «l'una fattuale o di fatto, l'altra giuridica o di diritto». La prima prevede che qualcuno abbia realmente e colpevolmente commesso un determinato fatto (per esempio, ha colpevolmente cagionato ad una persona un ferita guarita nei mesi successivi); la seconda consiste invece nel denotare l'accaduto come reato tramite la legge (secondo il nostro codice penale, come "lesioni gravi"). Ambedue le proposizioni si definiranno "assertive", "empiriche" o "cognitive" nel senso che ne è predicabile la verità o la falsità (ossia, sono verificabili o falsificabili) sulla base dell'indagine empirica. Nel dettaglio, «la verità della prima è una verità fattuale in quanto sia accertabile la prova dell'accadimento del fatto e della sua imputazione al soggetto incriminato; la verità della seconda è una verità giuridica in quanto sia accertabile tramite l'interpretazione del significato degli enunciati normativi che qualificano il fatto come reato». L'una è risolvibile per via induttiva sulla base delle prove (*questio facti*), l'altra è risolubile per via deduttiva sulla base di quanto prescritto dalla legge (*questio iuris*).
L'analisi del concetto di verità processuale si dirime in quella dei concetti indicati di verità fattuale e di verità giuridica da cui può essere composto. Ferrajoli afferma che è necessario rilevare che la verità processuale, sia di fatto che di diritto, non può essere affermata sulla base di osservazioni dirette. La verità processuale fattuale è, infatti, una forma particolare di verità storica, non direttamente accessibile all'esperienza in quanto relativa a qualcosa di passato; la verità processuale giuridica riguarda «la qualificazione dei fatti storici accertati sulla base delle categorie fornite dal lessico giuridico ed elaborate tramite l'interpretazione del linguaggio legale». Il lavoro del giudice non consiste nell'esperire i fatti delittuosi, ma le loro prove, esperienze di eventi presenti pur se interpretabili come segni di eventi passati. La conclusione non potrà che essere esclusivamente un'ipotesi probabilistica «in ordine alla connessione causale tra il fatto assunto come provato e

[53] E. Dezza, *L'impossibile conciliazione*… op. cit. pp. CLXXII – CLXXIII.
[54] Parte II, capo XI, § 444 del CPUA. Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 20/06/2019.

l'insieme dei fatti addotti come probatori» e la sua verità non dimostrata come logicamente conseguente dalle premesse, ma solo «provata come probabile o ragionevolmente plausibile in accordo con uno o più principi d'induzione»[55].

Interessante, inoltre, quanto emerge a livello storiografico e antropologico dalla distinzione fra verità effettuale e verità processuale: il giudice raccoglie e trasmette dati nell'ambito di un contesto processuale munito di una propria verità (la quale può avvicinarsi più o meno alla verità effettuale) e, spesso, si trova nella situazione di sospendere il giudizio di fronte all'impossibilità di trovare un nesso tra i due tipi di verità. In merito a ciò, la documentazione austriaca è ricca di informazioni e dati che riconducono all'attività interpretativa svolta dai giudici e, di conseguenza, al loro profilo etnografico. Tale attività interpretativa trova un suo accostamento con il lavoro di ricerca effettuato dallo storico. Tra quest'ultimo e il giudice, pur essendo chiamati entrambi ad accertare i fatti, esiste però una sostanziale divergenza: a differenza dello storico, al giudice è attribuita la funzione di giudicare ed emettere una sentenza relativamente ad eventi che implicano responsabilità individuali. Tale divergenza è, di fatto, meno evidente se lo storico si confronta col giudice considerandolo come un informatore capace di trasmettergli dei dati rilevanti a livello quantitativo e qualitativo del passato rispetto alla società in cui opera[56].

Prima della vera e propria istruzione del processo, come previsto dal §238, era necessario che si procedesse sia con l'ispezione del luogo in cui era stato commesso il reato, sia con la verifica della persona offesa. Il fine era determinare il valore delle prove e per farlo, nel caso fosse stato necessario, il Giudizio Criminale poteva avvalersi dell'ausilio di due periti ed evitare così qualsiasi dubbio o ritardo[57].

Il passo successivo consisteva nell'audizione dei testimoni: tutti coloro che avevano informazioni a proposito del reato commesso o del suo autore e tutti coloro che avevano subito un danno da tale reato. I testimoni, prima di esporre le proprie generalità[58] e rispondere alle domande del giudice, dovevano prestare giuramento, nel caso avessero riferito o meno elementi interessanti al fine dell'investigazione[59]. Al termine dell'interrogatorio, se il testimone aveva delle precisazioni da fare, esse venivano aggiunte in calce al verbale, altrimenti l'atto veniva direttamente firmato in presenza di due testimoni e si procedeva affinché il teste giurasse sulla veridicità di quanto detto[60]. Nel caso

[55] L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, con prefazione di Norberto Bobbio,* Laterza, Roma-Bari, 1989, pp. 21, 26-27.
[56] C. Ginzburg, *Il giudice e lo storico*. *Considerazioni in margine al processo Sofri*, Einaudi, Torino, 2000, pp.66-67.
[57] Parte II, capo II, §§ 240, 241 del CPUA. *Ibid.*
[58] Parte II, capo II, § 250 del CPUA. *Ibid.*
[59] Parte II, capo II, § 254 del CPUA. *Ibid.*
[60] Parte II, capo II, § 256 del CPUA. *Ibid.*

quanto deposto fosse falso, si poteva essere condannati con il carcere da sei mesi ad un anno[61]. La falsa testimonianza era infatti considerata una truffa, soltanto la pravità d'intenzione garantiva l'impunibilità e si concretizzava nei casi in cui la deposizione fosse stata resa a causa di un fondato, immediato e grave pericolo di vita[62].

La persona era chiamata a discolparsi soltanto dopo che il giudice aveva accertato l'esistenza di una connessione tra il reato e il suo autore. Il giudice, per fare ciò, doveva necessariamente verificare tale esistenza rifacendosi al §262, il quale afferma:

«Indizj più vicini per la legale imputazione sorgono specialmente contro colui,

a) che si denuncia egli stesso alla magistratura, come autore del fatto;
b) che ha manifestata una veemente passione contro 1'offeso, e gli ha minacciato il male, che poi gli seguì;
c) che o avanti il fatto ha scoperta la sua intenzione di commetterlo, o dopo il fatto ha raccontato, o confessato d'averlo commesso;
d) che nel tempo, o nel luogo del commesso delitto fu veduto in un azione avente connessione coll'eseguimento del delitto stesso;
e) del quale si sono trovate lettere, od altri scritti di sua propria mano, che secondo il lor senso naturale danno a conoscere aver egli commesso il delitto;
f) che con false apparenze s'è studiato d'allontanare da sé il sospetto, o di farlo cadere su altri;
g) che ha cercati dei mezzi, ha ordinati, od acquistati degl'istromenti, che hanno un'immediata relazione coll'esecuzione del delitto
h) fra i cui effetti si sono trovati stromenti, che secondo la sua condizione ad altr'uso non potevangli servire, se non a commettere il delitto; ovvero
i) cose portanti visibilmente le tracce, od i segni del delitto, o
j) provenienti dal delitto medesimo;
k) che ha già altra volta commesso un delitto simile colle stesse circostanze particolari, che di nuovo concorrono nel delitto;
l) che dopo il fatto commesso, o la divulgazione del medesimo s'è tosto dato alla fuga, senza che apparisca altro motivo di fuggire;

[61]Il § 178 al punto a) prevedeva: «Se vien brigato l'ottenimento d'una falsa testimonianza che abbia ad essere deposta in giudizio; se una falsa testimonianza vien in giudizio offerta o deposta; se vien offerto in propria causa od effettivamente prestato un falso giuramento». Parte II, capo XXIV, § 178 del CPUA. *Ibid.*

[62] C. Povolo, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento*, Cierre, Verona, 2006, pp. 132-139.

m) col quale combina esattamente la descrizione d'un delinquente pubblicata coll'ordine d'arrestarlo»[63].

Questi sono tutti indizi legali definiti dal codice come "vicini". Erano contemplati però anche gli indizi legali "remoti" consistenti in tutto ciò che non era espresso dal codice, ma che rinviava ad una connessione tra reato e la persona. Un esempio di indizio legale remoto lo si trova espresso nel §270: «In generale un indizio qualunque acquista peso, come anche una congettura per sé debole diventa forte, allorché l'imputato è una persona di cattiva fama, da cui ben possa aspettarsi, che abbia commesso il delitto»[64]. Ecco che una semplice congettura, nel caso fosse stata fatta a carico di una persona di cattiva fama, diveniva un indizio sufficiente per ritenerla responsabile di un reato e, di conseguenza, per arrestarla e sottoporla ad inquisizione.

Successivamente si procedeva al costituto sommario, ossia il primo interrogatorio dell'imputato, dove il giudice[65], dopo aver provveduto ad ordinare la perquisizione e riportato nel protocollo una precisa descrizione dell'aspetto e degli indumenti del soggetto, procedeva a porgli domande a proposito delle generalità, dei precedenti penali e delle ragioni dell'arresto[66]. Ovviamente l'imputato era esortato dal giudice sulla necessità di fornire risposte veritiere e soprattutto sul non divagare con affermazioni riguardanti altri argomenti o rimanere in silenzio, la conseguenza sarebbe stata un peggioramento della sua condizione[67]. Essendo poi un sistema di tipo inquisitorio non garantista, non venivano specificati i motivi del suo arresto, presupponendo che l'imputato fosse consapevole dei fatti in base al principio di presunzione di reità[68]. La speranza del giudice era che l'imputato ammettesse il crimine commesso, la confessione infatti costituiva la prova legale per antonomasia e il paragrafo 399 ne descriveva le caratteristiche:

«La confessione però deve avere le seguenti proprietà:

a) che l'imputato l'abbia fatta nell'esame avanti giudizio criminale o l'abbia almeno avanti il medesimo confermata;

[63] Parte II, capo III, § 262 del CPUA. Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 09/05/2019.
[64] Parte II, capo III, § 262 del CPUA. *Ibid.*
[65] A coadiuvare le operazioni del giudice vi erano un cancelliere, con lo scopo di registrare nel protocollo quanto emerso dall'interrogatorio, e due assessori giurati, incaricati di controllare che la procedura e la stesura del protocollo fossero regolari. Al termine dell'interrogatorio, tutti i partecipanti alla seduta erano obbligati ad apporre la propria firma per convalidare il documento. Anche l'imputato era chiamato a firmare o apporre un simbolo di propria mano in calce ad ogni pagina del documento. Parte II, capo IV, §§ 288, 299 del CPUA. *Ibid.*
[66] Parte II, capo IV, § 290 del CPUA. *Ibid.*
[67] Parte II, capo IV, § 291 del CPUA. *Ibid.*
[68] Soltanto nel caso l'imputato ribadisse la sua ignoranza in merito al suo arresto ed il giudice lo ritenesse necessario, gli si poteva fornire qualche dettaglio in merito al reato. Parte II, capo IV, § 292 del CPUA. *Ibid.*

b) che l'abbia fatta mentre era perfettamente nel suo buon senno;
c) che l'abbia spiegata chiaramente e determinatamente e non con espressioni ambigue o con gesti;
d) che la confessione non consista in una nuda affermazione d'una proposta interrogazione, ma in un racconto dello stesso imputato;
e) ch'essa s'accordi colle informazioni già assunte sulle circostanze del delitto legale»[69].

Il codice, inoltre, prescriveva che quanto affermato dall'imputato doveva necessariamente convincere il Giudizio Criminale: non poteva essere una semplice o vaga affermazione, ma un racconto dettagliato contenente le motivazioni che lo avevano indotto a commettere il delitto e le modalità di esecuzione[70].

Invece, nel caso in cui l'imputato si pronunciasse innocente, era necessario che provasse di non essere stato l'autore del delitto smentendo efficacemente ogni indizio a suo carico[71].

In entrambe le soluzioni il giudice non poteva suggerire le risposte, castigare, minacciare o promettere qualcosa all'imputato[72].

A questo punto aveva inizio la fase d'investigazione generale preliminare (o inquisizione preliminare). In essa il giudice incaricato di seguire la vicenda delittuosa (denominato giudice relatore), dopo aver compiuto le ricerche sufficienti a «trasformare i fatti successi in una verità configurabile all'interno di un reato penalmente perseguibile»[73], riferiva quanto scoperto al Giudizio Criminale. L'atto che in questa sede veniva redatto era denominato *Referato* e consisteva in una relazione scritta letta dal giudice inquirente ai colleghi, durante una sessione. Essa si divideva in due parti: la relazione propriamente detta inerente al caso giudiziario da lui seguito, letta senza che egli potesse essere interrotto e dove, a lettura terminata, era lasciato spazio ai chiarimenti chiesti dai colleghi e dal presidente (compresa la eventuale lettura di ogni documento reputato necessario); e la votazione, ossia la lettura della proposta motivata di deliberazione da parte del relatore. Si distingue un *referato di preliminare investigazione* in cui il relatore, riassumendo i termini dei fatti oggetto delle indagini preliminari, esprime il proprio parere in merito alla natura del reato e ai sospetti gravanti sugli imputati, nonché sulla opportunità di formalizzare il processo, con l'apertura della vera e propria fase inquisitoria. Alla fine della quale, il relatore presenta al consesso il *referato di finale inquisizione*, il cui voto coincide con la proposta di sentenza.[74]

[69] Parte II, capo X, § 399 del CPUA. *Ibid.*
[70] Parte II, capo IV, § 281 del CPUA. *Ibid.*
[71] Parte II, capo X, § 397 del CPUA. *Ibid.*
[72] Tutto ciò serviva come garanzia alla persona chiamata in giudizio. Parte II, capo IV, § 300 del CPUA. *Ibid.*
[73] M. Zampedri, *Il processo penale austriaco… op. cit.,* p. 29
[74] C. Povolo, *La selva incantata… op. cit.,* p. 697.

Lo scopo, quindi, era votare in merito all'interruzione o alla prosecuzione del giudizio: nel caso si fosse ritenuto che il fatto non sussistesse o gli indizi non fossero sufficienti o congrui alla prosecuzione dell'istruttoria, si votava in favore del *Conchiuso di desistenza*; in caso contrario veniva emesso un decreto d'imputazione e si dava il via alla fase successiva denominata processo ordinario d'inquisizione (o inquisizione speciale)[75].

Due sono i momenti caratterizzanti questa fase: il Costituto ordinario e l'audizione dei testimoni.

Nel Costituto ordinario, l'imputato veniva nuovamente interrogato sulle sue generalità e su tutto ciò che era ritenuto utile al fine di disvelare il movente e tutti i dettagli relativi al delitto, ossia la verità fattuale. Il giudice, anche in questo caso assistito dalle medesime persone presenti nel Costituto sommario, era obbligato a porre domande chiare, inerenti al caso, a non raggirare l'imputato, a non utilizzare minacce e violenze, a non trarlo in inganno con indizi e prove fasulle e a non illuderlo con promesse di impunità nel caso confessasse[76]. Se la persona interrogata si fosse rifiutata di rispondere, il giudice poteva intervenire prima con un ammonimento e, in caso di reiterazione di tale atteggiamento, con il porlo a pane ed acqua e castigarlo con colpi di bastone[77]. Qualora ci fossero state risposte ritenute false o tali da rallentare o sviare le indagini, si ricorreva all'utilizzo delle bastonate e al digiuno per punire l'imputato.

L'interrogatorio, che poteva anche essere interrotto e ripreso in più giornate a discrezione del Giudizio Criminale, terminava con l'informare l'imputato che aveva a disposizione tre giorni di tempo per ricavare delle informazioni o prove a suo favore.

Per quanto riguarda i testimoni, il giudice relatore era tenuto ad interrogare tutte quelle persone che erano a conoscenza dei fatti riguardanti il delitto e che potevano testimoniare a favore o a sfavore dell'imputato. Nessuno poteva sottrarsi alla richiesta di presentarsi in tribunale, se non per impedimenti ritenuti dal giudice plausibili, negli altri casi veniva predisposta la convocazione coatta per mezzo della polizia e, a seconda della gravità, la deposizione forzata o la condanna ad un pagamento sotto forma di pena pecuniaria. Un'unica eccezione era contemplata dal Codice e riguardava i prossimi congiunti dell'imputato. Il paragrafo 377 affermava infatti che: «Se i parenti della persona imputata in linea ascendente, e discendente, i suoi fratelli, e le sue sorelle, ed i suoi primi cugini, o gli altri suoi parenti ancor più prossimi, il suo consorte, od i suoi affini in primo grado vogliano, o no, far testimonianza, dipende dal loro arbitrio. Questi possono bensì essere citati a fine di assumere al caso la lor deposizione; si devono però espressamente avvertire della libertà,

[75] *Ibid.*, p. 35

[76] Parte II, capo VII, § 353 del CPUA. Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 14/05/2019.

[77] Parte II, capo VII, § 363 del CPUA. *Ibid.*

che loro compete, di potersi esimere dall'esame e quest'avvertenza deve essere annotata al protocollo. Allora solamente non possono ricusare dal far testimonianza, quando si tratta del delitto di alto tradimento, e v'è in oltre una fondata speranza, che la lor deposizione possa aprir l'adito ad investigare più da vicino circostanze ancora ignote»[78].

Rispetto a quanto si riteneva in passato, dove i familiari erano considerati dei testimoni non attendibili e che fosse insito nelle loro deposizioni un pericolo di falsità della prova (causato dalla naturale propensione del testimone ad affermare il falso piuttosto che il vero, al fine di proteggere la persona cara), ora si dava spazio alla possibilità di decidere volontariamente se testimoniare o meno. Le conseguenze erano due: si tutelava il conflitto di coscienza del testimone, garantendo agli affetti un valore primario rispetto gli interessi della Giustizia, e si assicurava alla giustizia la possibilità di acquisire prove fondamentali per l'accertamento dei fatti. Di fatto, il pericolo della possibile poca genuinità della prova era contrastato dall'abilità del giudice di valutare discrezionalmente il contenuto della testimonianza[79].

Quanto affermato dal testimone, preventivamente obbligato a dire la verità e costretto a giurare su quanto detto, poteva essere il risultato di una conoscenza diretta o indiretta dei fatti. Nel primo caso il testimone doveva aver percepito personalmente quanto visto o sentito; nel secondo caso il testimone doveva aver appreso il fatto da provare da altri per iscritto, per voce o altro. Quest'ultima tipologia di testimonianza era facilmente accettata dal Codice nel caso fosse stato possibile risalire alla fonte da cui era stata appresa l'informazione, in caso contrario sarebbe stata la discrezionalità del giudice a determinarne il valore[80].

Infine, nel caso le deposizioni dei testimoni fossero contraddicenti, a tenore del paragrafo 381 il giudice poteva predisporre un confronto fra le persone. In esso si riassumevano le precedenti deposizioni, se ne chiedeva conferma e l'imputato era chiamato a pronunciarsi sull'opportunità di tali testimonianze. Il tutto, compresi gli atteggiamenti e le reazioni dei partecipanti al confronto, era opportunamente messo a verbale[81].

Ciò che emergeva sia dal Costituto ordinario, sia dall'audizione dei testimoni era accuratamente inserito nel protocollo. In esso venivano annotate non solo le domande poste dal giudice e le risposte ricevute (rispettivamente nella parte sinistra e destra di un foglio piegato in due)[82], ma anche le eventuali annotazioni in merito allo stato d'animo dell'interrogato. Quest'ultime, pur non

[78] Parte II, capo VIII, § 377 del CPUA. *Ibid.*
[79] G. M. Baccari, *La testimonianza del prossimo congiunto dell'imputato*, Cedam, Padova, 2003.
[80] M. Zampedri, *Il processo penale austriaco… op. cit.,* p. 32
[81] Parte II, capo VIII, § 381 del CPUA. Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 14/05/2019.
[82] Parte II, capo VII, § 359 del CPUA. *Ibid.*

costituendo prova legale, «congiunte però ad altre circostanze indicanti il fatto stesso, accrescono la verisimiglianza dell'imputazione»[83] suggerendo una qualche connessione tra l'imputato e il delitto.

Tutto ciò che veniva scritto e protocollato durante le fasi del processo doveva obbligatoriamente essere cronologicamente inserito nel libro giornale: un modulo accompagnatorio dell'incartamento processuale nel quale erano elencati in maniera progressiva tutti gli atti prodotti in istruttoria e con il quale il consesso giudiziario si rifaceva per orientarsi quando era chiamato ad esprimere la sentenza. Ecco che «sulle tracce di questo giornale si conservano nella stanza di ufficio in un fascicolo ben custodito tutte le lettere di requisizione[84], le risposte, i documenti, i protocolli, ed ogni altro atto riguardante il processo secondo l'ordine, col quale se ne fa di mano in mano l'unione»[85].

Oltre ad essere contenuto ciò che veniva prodotto dal tribunale provinciale, nel libro giornale poteva essere inserita o una nota o un precedente giornale provenienti dalla pretura che si era occupata di avviare le indagini[86].

Quanto descritto doveva garantire che, perfino a distanza di svariati anni, l'amministrazione giudiziaria fosse in grado di ricostruire nei dettagli le vicende giudiziarie di qualsiasi suddito delle province lombardo-venete.

Al termine del Costituto, il giudice, al fine di valutare se il fatto storico fosse contemplato dalla norma incriminatrice e quindi pronunciare la condanna, era tenuto a valutare se il reato poteva essere provato legalmente. Oltre alla confessione[87], le altre prove legali ritenute valide erano: le testimonianze fornite da almeno due individui di età superiore i diciotto anni[88], le dichiarazioni dei correi (necessariamente spontanee, concordanti, avvalorate da prove inequivocabili e confermabili

---

[83] Parte II, capo III, § 268 del CPUA. *Ibid.*

[84] Come specificato dal § 345 «Il giudizio criminale in tutto ciò, che concerne l'esercizio della sua giurisdizione, è autorizzato a corrispondere direttamente col mezzo di lettere requisitorie con ciascuna podestà politica, o giudiziaria. Queste sono obbligate a prestarsi in sussidio de'giudizi criminali; ad eseguire d'ufficio, per quanto è nelle loro facoltà, le requisizioni che ad esse pervengono; ed a dare colla maggior possibile sollecitudine riscontro dell'operato, od avviso degli ostacoli, che per avventura si fossero introntrati […]».Parte II, capo VI, § 345 del CPUA. *Ibid.*

[85] Parte II, capo VI, § 347 del CPUA. *Ibid.*

[86] Ciò si verificava quando la pretura, dopo aver aperto un fascicolo concernente una grave trasgressione di polizia, durante le indagini, constatava la presenza di quegli elementi configuranti un delitto. In questo caso era la pretura stessa ad inviare il fascicolo politico al tribunale provinciale competente. La pretura svolgeva un'attività di indagine preliminare che, su consenso del tribunale provinciale, poteva continuare a partecipare all'indagine. Questa istituzione infatti, insieme ai commissari distrettuali, costituiva il tramite principale tra stato e sudditi del Regno: i pretori operavano come guida di un distretto i cui limiti collimavano all'incirca con quelli del distretto politico-amministrativo; il commissario distrettuale operava anche come commissario di polizia. Da sottolineare poi che tutti i pretori e i loro subalterni erano di origine lombarda o veneta e che, man mano che si saliva nelle gerarchia giudiziaria, vi era una commistione fra giudici provenienti dalle due province citate e dal Tirolo meridionale (l'odierno Trentino). L. Rossetto, "Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo processuale nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto", in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di G. Chiodi e C. Povolo, Cierre, Verona, pp. 63,72 e M. Meriggi, "Le istituzioni nel Regno Lombardo-Veneto*",* in *il Veneto Austriaco 1814-1866*, a cura di P. Preto, Fondazione Cassamarca, Treviso, pp. 30-31

[87] Confronta nota 61

[88] Parte II, capo X, § 403 del CPUA. Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 14/05/2019.

da un confronto con l'accusato)[89], le attestazioni riguardanti operazioni d'ufficio aventi connessione col Giudizio Criminale o altra magistratura[90], i documenti pubblici (registri di nascite, matrimoni e morti)[91] e i risultati delle perizie[92].

Nel caso in cui le prove legali fossero assenti la condanna non si sarebbe potuta emettere. Sintomatici a tal proposito i dati relativi ai procedimenti penali esperiti dall'Imperial Regio Supremo Tribunale di Giustizia di Verona[93] fra gli anni 1827 e 1833: delle 33.278 persone inquisite, un terzo venne prosciolto per insufficienza di prove, furono sospese per difetto di prove legali 13.658 sentenze (circa il 41% dei verdetti emessi dal tribunale) e le assoluzioni con formula piena corrisposero a 1773 pronunce[94].

Essendo il valore della prova legale positiva molto forte nel Codice del 1803, verrebbe da pensare che la decisione del giudice fosse imbrigliata in un meccanicismo predeterminato che non lasciasse spazio alla sua discrezionalità. Secondo quanto prescritto dal legislatore, egli infatti non doveva essere un mediatore tra la norma astratta e la sua applicazione, bensì doveva rappresentare la legge stessa che attraverso lui veniva espressa. Il modo per contenere la discrezionalità del giudice si poggiava sul cosiddetto sistema di prove legali negative. Ecco come, il giurista Luigi Ferraioli lo descrive: «Le prove legali positive sono infatti quelle in presenza delle quali la legge prescrive al giudice di considerare provata l'ipotesi accusatoria anche se tale 'prova' contrasta con il suo convincimento; le prove legali negative sono invece quelle in assenza delle quali la legge prescrive al giudice di considerare non provata la medesima ipotesi anche se tale 'non prova' contrasta con il suo libero convincimento. Laddove le prove del primo tipo sono perciò sufficienti a giustificare l'accettazione della verità dell'ipotesi accusatoria, quelle del secondo sono invece solo necessarie al medesimo fine; e mentre la presenza delle prime rende obbligatoria la condanna, la presenza delle seconde semplicemente la consente fermo restando l'obbligo, in loro assenza, dell'assoluzione»[95].

Nonostante l'obbligo di motivare la sentenza esclusivamente in base alla legge, il giudice aveva un certo potere di "forzare" gli indizi, le prove e le confessioni testimoniali in modo da giungere ad una conclusione all'interno del rigido dettame del Codice. L'approfondita conoscenza di quest'ultimo, la capacità di muoversi all'interno delle pagine e l'attività intellettuale e creativa derivante dal

[89] Parte II, capo X, § 410 del CPUA. *Ibid.*

[90] «[…] L'attestazione però d'un solo impiegato del giudizio criminale sopra circostanze emerse durante l'inquisizione è considerata come ogni altra attestazione, eccettuato il caso del § 385». Parte II, capo X, § 405 del CPUA. *Ibid.*

[91] Da ciò era esclusa l'eventualità che chi era predisposto a rilasciare il documento potesse trarne beneficio, allontanare da sé un danno, trattandosi di persona coinvolta nell'inquisizione. Parte II, capo X, § 406 del CPUA. *Ibid.*

[92] Parte II, capo X, § 407 del CPUA. *Ibid.*

[93] Fino al 1848 il tribunale di Verona fu la corte di terza istanza per il Lombardo-Veneto qualificata come sede distaccata del Supremo Tribunale di Giustizia di Vienna. P. Rondini, "In dubbio pro reo? La prassi giudiziaria dell'arbitramento degli indizi nel Regno Lomabordo-Veneto*",* in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di G. Chiodi e C. Povolo, Cierre, Verona, p. 93.

[94] *Loc. cit.*

[95] L. Ferrajoli, *Diritto e ragione… Op. cit.,* p. 127.

lavoro di interpretazione della legge garantiva al giudice di superare la sua inflessibilità, lasciando adito all'arbitrio nel giudicare colpevole l'imputato. Analogamente, nel caso in cui il giudice non fosse convinto della colpevolezza, il margine di manovra e la possibilità di dichiarare sospeso il giudizio per assenza di indizi garantiva un'opportuna discrezionalità (in particolare dopo l'introduzione della sovrana patente del 1833 la quale aveva reso il sistema più flessibile). Ecco che il pesante controllo esercitato sul giudice dal testo legislativo era mitigato e bilanciato dalle sue interpretazioni e dal suo libero convincimento[96].

In merito a ciò, è utile citare due casi giudiziari avvenuti presso l'Imperial Regio Tribunale Provinciale di Vicenza e analizzati da Claudio Povolo nel libro *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento. Saggio di etnografia giudiziaria.* Nel caso intitolato *il giudice e il boscaiolo 1849* il giudice Fanzago, opponendosi al voto del giudice relatore Ruggieri, riesce ad ottenere la condanna di un imputato per grave ferimento individuando nella patente del 1833 gli indizi corretti:

«Non essendoci la prova per testimoni, perché il figlio dell'offeso non aveva compiuto il decimo ottavo anno d'età, in senso al paragrafo 409, la desumeva il votante dai concorrenti indizi, in senso alla sovrana patente 6 luglio 1833. Vi ravvisava uno stimolo al delitto procedente dai preventivi dissidi in causa del contrastato fondo, ravvalorato dalla fama ed indole dell'incolpato, in senso al paragrafo 6, onde due soli indizi sarebbero sufficienti ad esibire la prova di sua delinquenza.

Nullameno tre ne ravvisava concorrervi: il primo contemplato dal paragrafo secondo numero 6, ammettendo egli stesso di essersi trovato presente nel luogo e tempo del fatto e in azioni che si congiungono col delitto, mentre egli stesso confessa di aver gittato un sasso contro l'offeso, dopo il quale lo vide a cadere, non valendo che desso confessi tal circostanza più che questa rimanesse provata da altri testimoni, perché se la confessione vale per legge a prova della colpa, dee valere anche a prova d'un indizio, che in concorso ad altri fa la colpa risultare.

Un secondo indizio lo ritrovava nella diretta incolpazione dell'offeso, in senso al paragrafo 2 numero 4, mentre se forma indizio la corrispondenza dell'imputato coi connotati esibiti dall'offeso, a maggioranza di ragione dovrà aversi per indizio la diretta incolpazione desunta dal riconoscimento non dubbio dell'imputato medesimo per parte dell'offeso.

Un terzo indizio lo ravvisava nella deposizione del figlio dell'offeso, sostenuta al confronto ed avente più di anni quattordici, indizio tassativamente contemplato dal paragrafo 4 numero 2, non confondibile colla diretta accusa, perché dalla legge non confuso con essa e perché diversamente ne

[96] G. Chiodi, "Il fascino discreto del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto*",* in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto,* a cura di G. Chiodi e C. Povolo, Cierre, Verona, pp. 58-59.

avverrebbe l'assurdo che dove il testimonio avesse compiuta l'età d'anni dieciotto avrebbe formato colla deposizione dell'offeso la stessa prova giuridica, indipendentemente da altri indizi, e per non avere quella età non fosse considerata minimamente la di lui giurata deposizione, la quale per legge va quindi a costituire un indizio, se non la metà della prova»[97].

Sempre nello stesso caso e considerando la discrezionalità del giudice dinnanzi al codice, è chiarificatore lo scambio di opinioni fra il giudice Fanzago e il giudice Bertagnoni sulla possibilità di interpretare la diretta accusa dell'offeso come indizio separato dalla deposizione di testimonio in modo da poter essere considerato come elemento aggiuntivo. Il primo sosteneva una soluzione positiva, il secondo, invece, si opponeva:

«Anche il giudice sussidiario Bertagnoni riteneva raggiunta la prova di colpa in base alla sovrana patente 6 luglio 1833, ma non conveniva col consigliere Fanzago nel calcolare siccome due diversi indizi le deposizioni dell'offeso Giovan Battista Cornolò e del di lui figlio Antonio, mentre ambodue queste deposizioni (d'altronde non valevoli a stabilire la prova testimoniale) non si potevano applicare che all'indizio contemplato dal paragrafo 4 al numero 2, secondo il tenore letterale della legge, poiché diversamente lo stesso indizio figurerebbe per due contro il disposto della legge stessa.
Ravvisava per secondo indizio poi quello contemplato dal paragrafo 2 al numero 6, e sussidiati questi deu indizi dalla condizione del paragrafo 6 trovava raggiunta la prova, unendosi poi al voto degli altri consedenti per l'inflizione della pena a mesi sei di carcere, per cui avevasi la conclusione come sopra»[98].

Nel caso intitolato *Notti beriche* 1847 il Giudizio Criminale si trovò ad affrontare un caso di stupro violento, libidine contro natura e omicidio. Nella ricostruzione del fatto il giudice relatore Fanzago e i giudici Marchesini e Cassetti fecero valere l'idea di condannare i due imputati valendosi della loro confessione di essere stati con la vittima, della confessione stragiudiziale della violenza perpetrata da parte di uno di loro e della testimonianza di chi vide la donna essere trascinata violentemente. Ad opporsi a tale asserzione fu il giudice Galanti il quale, allo lo scopo di sospendere il giudizio, affermò che i due imputati non riuscirono ad avere alcun rapporto sessuale con la vittima in quanto ubriaca e, per tale motivo, l'avrebbero assassinata. Nonostante il Galanti addusse anche la prova della perizia medica per sostenere che la donna non era stata violentata, a maggioranza la corte decise di condannare i due imputati. Tale ragionamento si fondava su quella

[97] C. Povolo, *La selva incantata…* op. cit., pp. 565-567.
[98] *Loc. cit.*

prova indiziaria che alla base aveva sia la fuga degli imputati, sia la loro presenza nel luogo del delitto (nonostante non siano stati visti dai testimoni, ma inequivocabilmente inconfondibili date le circostanze). I due furono condannati a venti anni di carcere duro ed esposizione alla berlina per stupro violento e omicidio. L'accusa di libidine contro natura cadde, invece, in quanto la prova indiziaria addotta fu ritenuta non valida: alcuni indizi vennero contestati in quanto ritenuti inesistenti, altri non furono valutati come idonei ad essere associati ad un atto contro natura.[99]

Per quanto riguarda, infine, la sentenza, il capo XI ne descriveva sia la procedura attinente la deliberazione, sia l'aspetto formale della decisione. Prima di tutto, come previsto dal paragrafo 418, era necessario che si formasse un consesso obbligatoriamente composto da almeno tre giudici, due assessori giurati e un cancelliere[100]. Tale consesso era tenuto a basare la sua votazione su quanto letto nei protocolli (inseriti cronologicamente nel libro giornale), sul resoconto delle indagini e sulle conclusioni precedentemente scritte dal giudice relatore ed infine emettere la sentenza in tempi brevi (entro otto giorni dalla conclusione del procedimento ed entro trenta giorni dai casi di maggior rilievo)[101].

Se tutti i membri del consesso erano favorevoli a quanto riferito dal giudice relatore, la votazione si concludeva all'unanimità. Nel caso i voti risultassero essere pari, il parere del Presidente era determinante al fine della decisione. Se egli però esprimeva un voto che si discostava dalle opinioni precedenti, era obbligatorio procedere a nuova votazione. Il risultato di questa seconda votazione, nell'eventualità non fosse riuscita nuovamente a produrre una maggioranza, prevedeva l'applicazione dell'opinione più mite[102].

Dalla votazione si generava la sentenza nella quale «devon essere espressi i seguenti punti:

I. Il nome, e cognome dell'imputato non che il soprannome, se tra qualche banda di delinquenti, od in altro modo nella vita comune qualcuno ne avesse.

II. La denominazione dei delitti, che formano il soggetto della sentenza, e la distinzione, se consistano nel solo attentato, o se si tratti di correi, e di complici? La denominazione del delitto si esprime secondo l'espressioni ricevute dalla legge, con poche parole, senza estendersi alla descrizione del fatto, ma in maniera, che quando le varie specie contenute sotto l'idea generale d'un delitto sono già dalla legge stessa distinte, sian esse indicate colla particolar denominazione specificata dalla legge.

---

[99] *Ibid.* pp. 665-672.

[100] Parte II, capo XI, § 418 del CPUA. Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 14/05/2019.

[101] Parte II, capo XI, §§ 421, 423 del CPUA. *Ibid.*

[102] Parte II, capo XI, § 425 del CPUA. *Ibid.*

III. Il giorno in cui l'imputato fu per la prima volta esaminato dal giudizio criminale, il giorno, in cui fu chiusa l'inquisizione, ed il giorno della pronunciata sentenza.

IV. Il preciso tenore della sentenza, secondo il quale

a) l'imputato o vien dichiarato innocente, o vien sottoposto a pena, od è sospesa l'nquisizione;
b) è determinata, o riservata l'indennità, che pel delitto dovesse prestarsi dal condannato;
c) è ingiunta, ovvero rimessa la rifusione delle spese del giudizio criminale.»[103]

La sentenza poteva risolversi nei seguenti modi:

- con l'assoluzione dell'imputato, nel caso egli fosse riuscito a confutare gli indizi a suo carico e dimostrare la sua innocenza;
- con la sospensione del giudizio, nel caso le prove legali non fossero sufficienti a determinare la sua reità ma ci fossero in ogni caso buoni motivi per ritenerlo colpevole;
- con il riconoscimento di colpevolezza dell'imputato, caso in cui il Consesso, nel determinare la qualità e la quantità della pena, faceva riferimento al Codice e alla cornice edittale determinata dalla legge.

Una volta che la sentenza era stata emessa, il Codice asburgico contemplava un sistema di impugnazioni e ricorsi.

L'organo competente a ricevere l'impugnazione era il Superior Giudizio Criminale e, come descritto nei paragrafi 433 e 434 del Codice, si prospettava *ex officio* nel caso in cui l'imputato fosse stato giudicato per aver commesso o tentato di commettere i seguenti delitti: alto tradimento, sollevazione o ribellione, pubblica violenza, abuso d'ufficio, falsificazione di carte di pubblico credito o di monete, perturbazione della religione, omicidio, uccisione, duello, appiccato incendio, rapina, aiuto prestato a delinquenti e truffa (commessa però sotto le circostanze del §178 lettere a, b, d o nel caso la truffa superasse i mille fiorini)[104]. Per tutti i delitti non previsti da tali paragrafi, l'impugnazione era prevista: «a) quando la condanna è appoggiata al legale convincimento d'un reo negativo; b) quando la pena oltrepassa la durata di cinque anni; c) quando alla pena legale è aggiunto l'inasprimento della berlina, o del bando, o d) l'esacerbazione con colpi di bastone o di verghe»[105].

Il giudice era competente nel trattare sia gli aspetti formali, sia gli aspetti sostanziali del procedimento *a quo* ed era sottoposto agli stessi limiti e termini del giudice di primo grado. Veniva verificata allora la condotta processuale e l'esistenza di difetti che potessero far invalidare la prima

[103] Parte II, capo XI, § 426 del CPUA. *Ibid.*
[104] Parte II, capo XI, §§ 433-434 del CPUA. *Ibid.*
[105] Parte II, capo XI, § 436 del CPUA. *Ibid.*

sentenza. Nel caso si fossero riscontrati tali problemi, era necessario rinviare le carte al giudizio di primo grado corredate dalle osservazioni necessarie a modificare i difetti.
Per quanto riguarda il merito della causa, vi era la possibilità che la sentenza venisse confermata oppure riformata. In ogni caso, pur essendovi la possibilità di attenuare la sentenza (seppur con alcuni limiti), il suo inasprimento era consentito solo per i delitti previsti dai paragrafi 433 e 434.
Solo per i casi di alto tradimento, abuso della podestà d'ufficio e di falsificazione di carte di pubblico credito, era prevista un'ulteriore forma di impugnazione[106]. Il paragrafo 443 contemplava invece le altre tipologie di delitti impugnabili:

«Negli altri delitti allora soltanto il superior giudizio criminale subordina al tribunal supremo di giustizia la proferita sentenza,
a) quando è imposta la pena di morte o quella del carcere in vita;
b) quando la pena stabilita dal tribunal superiore eccede di cinque anni quella, che era stata determinata dal giudizio criminale;
c) quando il giudizio criminale giudica per la dimissione dell'imputato, ed il giudizio superiore lo condanna ad una pena;
d) quando il superior giudizio criminale reputa degno il delinquente d'una mitigazione di pena, ch'eccede i limiti delle facoltà ad esso attribuite»[107].

Infine, come ultima istanza, era prevista la possibilità che il sovrano concedesse la grazia per i delitti puniti con la pena di morte[108].
Per quanto riguarda il sistema dei ricorsi, a differenza delle impugnazioni, il codice stabiliva la loro assoluta facoltatività. Come previsto dal paragrafo 462, il ricorso poteva avere luogo contro due tipologia di sentenze: quelle per le quali non era prevista l'impugnazione (quindi immediatamente pubblicate ed eseguite) e quelle sentenze emesse dal tribunale superiore che prevedevano o un inasprimento della condanna o un'assoluzione rispetto alla sentenza del giudizio criminale. Escluso era invece il ricorso per le sentenze del supremo tribunale di giustizia.
Il paragrafo, poi, specificava il fondamento del ricorso affermando che a tale istituto si può intentare nel caso in cui il giudice avesse condannato l'imputato non considerando quelle prove che avrebbero portato ad un'assoluzione, o comunque ad una condanna meno severa[109].

[106] Parte II, capo XI, § 442 del CPUA. *Ibid.*
[107] Parte II, capo XI, § 443 del CPUA. *Ibid.*
[108] Parte II, capo XI, § 444 del CPUA. *Ibid.*
[109] Parte II, capo XII, § 462 del CPUA. *Ibid.*

Il paragrafo seguente descriveva invece le persone legittimate ad effettuare il ricorso: si tratta della persona sentenziata, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente, dal suo coniuge, dal suo tutore e dalla signoria per le persone ad essa sottoposte[110]. Questi soggetti, pur non potendo richiedere di visualizzare le carte processuali, potevano essere informati della motivazione della sentenza al fine di valutare se fossero esistenti le condizioni per ricorrere al giudice in seconda istanza[111]. Il ricorso doveva, quindi, essere presentato entro otto giorni dalla pubblicazione della sentenza presso la cancelleria del giudizio criminale e, in questo caso, si dava la possibilità al soggetto di farsi assistere da «un onest'uomo, ed instrutto» (onesto e istruito, non necessariamente un legale rappresentate)[112].

Il paragrafo 466 esplicitava inoltre che il giudizio criminale era tenuto ad inviare al tribunale di grado superiore tutti gli atti e una relazione sul motivo per il quale si ritenesse inappropriato il ricorso[113]. A questo punto il tribunale superiore aveva la possibilità di valutare se il soggetto ricorrente fosse innocente o se mitigare gli effetti della sua condanna. In nessun caso avrebbe potuto inasprire la sentenza appellata[114].

Per quanto riguarda l'esecuzione della sentenza, esistevano due tipologie di condanna: la pena capitale e il carcere.

La pena di morte veniva eseguita tre giorni dopo la lettura della sentenza tramite impiccagione. Il condannato, dopo avergli concesso la possibilità di raccomandarsi ad un sacerdote, veniva condotto al patibolo eretto dinnanzi la casa del giudizio criminale e gli veniva letta la sentenza. Al fine di prevenire qualsiasi atto simile, come monito, il corpo veniva lasciato esposto al pubblico fino al sopraggiungere della notte e, col medesimo scopo, veniva pubblicato e distribuito al popolo un breve estratto degli atti dell'inquisizione.

Per quanto riguarda la carcerazione, oltre a quanto detto in precedenza, il capo quinto del Codice elencava la tipologia di strutture e le necessità occorrenti alla detenzione. I luoghi predisposti a tale scopo si basavano sul grado della pena: per i delitti riguardanti l'alto tradimento e la falsificazione di carte di pubblico credito, il condannato sarebbe dovuto essere incarcerato presso una fortezza, le persone condannate al carcere duro per un periodo di tempo superiore ai dieci anni avrebbero dovuto scontare la pena in una prigione scelta dal superiore giudizio criminale, quelle invece condannate ad un periodo di tempo inferiore ai dieci anni avrebbero dovuto scontare la pena nel carcere provinciale in cui si era svolto il processo.

[110] Parte II, capo XII, § 463 del CPUA. *Ibid.*
[111] Parte II, capo XII, § 464 del CPUA. *Ibid.*
[112] Parte II, capo XII, § 465 del CPUA. *Ibid.*
[113] Parte II, capo XII, § 466 del CPUA. *Ibid.*
[114] Parte II, capo XII, § 467 del CPUA. *Ibid.*

In base al loro sesso e compatibilmente allo stato detentivo, i carcerati erano tenuti a svolgere dei lavori e occupazioni, purché da essi non ne derivasse un concreto pericolo di fuga o pericolo per la loro salute.
Della salute del detenuto effettivamente il codice prescriveva degli accorgimenti per quanto riguarda le celle, necessariamente pulite, areate, abbastanza spaziose, e la prontezza d'intervento medico da parte delle autorità in caso di malessere o in prossimità del parto.
Il capo quinto precisava poi i doveri che il carceriere doveva attendere: era obbligato a possedere un registro nel quale erano elencati tutti i detenuti sotto sua custodia e nel quale, per ogni individuo, era segnata la data dell'arresto, la magistratura che vi procedette, le generalità del carcerato, le cautele prescritte al fine di evitare possibili fughe, la sua condotta e la data della cessazione della sua custodia. Al carceriere era inoltre imposta la sorveglianza quotidiana dei locali carcerari, allo scopo di verificare che i detenuti non avessero tentato l'evasione, e l'obbligo di evitare qualsiasi tentativo di familiarizzazione con i carcerati.
Le guardie penitenziarie erano costrette dal codice a mantenere una condotta quantomeno decente e rispettosa nei confronti dei detenuti. La rigidezza su questo punto di vista si evince peraltro dai continui controlli a cui i carcerieri erano sottoposti: ciclicamente venivano interrogati e sottoposti a verifica al fine di scoraggiare qualsivoglia mancanza o trasgressione del codice. Sull'opportunità del lavoro dei secondini i detenuti erano interrogati e severe punizioni erano previste per chi era inosservante delle regole prescritte.
Nonostante quanto scritto nel codice, era ben risaputo anche all'epoca che le condizioni delle carceri erano ben lontane da quanto riportato. Un esempio particolarmente significativo è dato dalle carceri veneziane chiamate Piombi: il tetto delle celle, costituito da questo materiale, faceva in modo di creare ambienti gelidi durante l'inverno e roventi durante la stagione estiva. Ecco come, in passaggio del suo *Le mie prigioni*, Silvio Pellico descrisse un momento della sua detenzione:

«Fossero quelli stati i soli insetti che m'avessero visitato! Eravamo ancora in primavera, e già le zanzare si moltiplicavano, posso proprio dire, spaventosamente. L'inverno era stato di una straordinaria dolcezza, e, dopo pochi venti in marzo, seguì il caldo. È cosa indicibile, come s'infocò l'aria del covile ch'io abitava. Situato a pretto mezzogiorno, sotto un tetto di piombo, e colla finestra sul tetto di S. Marco, pure di piombo, il cui riverbero era tremendo, io soffocava. Io non avea mai avuto idea d'un calore sì opprimente. A tanto supplizio s'aggiungeano le zanzare in tal moltitudine, che per quanto io m'agitassi e ne struggessi io n'era coperto; il letto, il tavolino, la sedia, il suolo, le pareti, la volta, tutto n'era coperto, e l'ambiente ne conteneva infinite, sempre andanti e venienti per la finestra e facienti un ronzio infernale. Le punture di quegli animali sono dolorose, e quando se ne

riceve da mattina a sera e da sera a mattina, e si dee avere la perenne molestia di pensare a diminuirne il numero, si soffre veramente assai e di corpo e di spirito»[115]

Sono diversi i resoconti sulla condizione precaria delle carceri del Lombardo-Veneto, ma tutti riportano le condizioni di invivibilità e degrado delle persone carcerate: celle anguste condivise da numerosissime persone (anche a causa dell'utilizzo della detenzione preventiva), aria insalubre, spazi bui e sferzati da potenti correnti d'aria e persone malamente vestite, nutrite e seviziate dalle guardie. Tutto ciò contribuiva all'insorgenza di malattie epidemiche come la polmonite, il vaiolo, la scabbia, lo scorbuto che portavano alla morte quasi il 20%-30% dei carcerati[116].

[115] Www.carboneria.it, http://www.carboneria.it/Pellicoprigioni.htm in data 20/05/2019
[116] M. Zampedri, *Il processo penale… op. cit.* pp. 46-47

CAPITOLO 2

Paragrafo 1 – «Sopra omicidio in Maria Salin Ghirardello e Maddalena Zoccola di Breganze»

Tutto ebbe inizio il 18 giugno 1829. Quel giorno d'estate doveva essere stato relativamente tranquillo per gli abitanti delle contrade di Breganze, ricorreva la festa del Corpus Domini e la maggior parte delle persone era intenta a far visita alle case dei propri vicini o a passeggiare per le colline caratteristiche del paesaggio locale. Anche in una delle ultime abitazioni della Strada Comunale detta di Costa e di Bergama, oggi via Brogliati Contro, Maria Salin e la bambina da lei accolta, Angela[117], avevano ricevuto in visita una propria vicina, Maddalena Poletto detta Zoccola. La donna si presentò per chiedere del latte all'amica, ma l'ordinarietà di quella scena non sarebbe però durata a lungo, fu infatti bruscamente interrotta dall'ingresso improvviso di Gio. Batta. Ghirardello, nipote della Salin, che con un enorme coltello[118] si scagliò prima sulla zia, mozzandole quasi un braccio e infliggendole quei colpi fatali che l'avrebbero lasciata in fin di vita, e poi, non soddisfatto dell'arma in quanto non sufficientemente affilata, prese una mannaia e si avventò sulla Poletto. Maria, ancora cosciente nonostante le gravissime ferite ricevute alla testa e alle braccia, ebbe la forza di scappare e cercare aiuto, mentre il nipote si accaniva sull'amica. Allarmato dalle grida della donna, il Ghirardello fuggì, andandosi a rifugiare in un fienile poco distante dalla casa, non curandosi della piccola testimone Angela e abbandonando l'arma nei paraggi. La Salin intanto, dopo aver percorso poco più di cento metri sulla strada, si accasciò priva di sensi, venendo poco dopo soccorsa da alcuni passanti che avevano sentito le urla e si trovavano sulla via.

Le autorità, avvisate la mattina seguente dei fatti accaduti a Breganze, si misero immediatamente in moto per condurre le indagini e ascoltare i testimoni[119]. Fu costituita innanzitutto una pattuglia formata dal cursore criminale[120] di Breganze e da Giuseppe Balin, uno dei soccorritori della Salin che si premurò anche di denunciare il delitto, al fine di arrestare il Ghirardello.

---

[117] La bambina, che nel momento della deposizione aveva sei anni, proveniva dal monastero di S. Rocco di Vicenza, che dal 31 dicembre 1806 fu adibito a brefotrofio (*Casa Centrale degli Csposti*). R. Cevese ed E. Reato, *La chiesa e il monastero di San Rocco in Vicenza*, La serenissima, Vicenza, 1996, p. 27-34.

[118] Definito dagli inquirenti come "coltellaccio" e descritto come «uno di quei pesanti, larghi e taglienti ferri coi quali ad un colpo recidono i villici i più robusti rami». Asvi, *Tribunale austriaco, penale*. *1833*, busta *282. Referato e decreto per l'apertura d'inquisizione, VII, 7 luglio 1829.*

[119] «Il giudizio criminale è tenuto d'esercitare la sua giurisdizione al momento, che o scopre egli stesso, o gli viene a notizia col mezzo d'una vociferazione, d'una denuncia, od in altro qualunque modo d'essersi nel suo distretto commesso un delitto». Parte II, capo II, § 226 del CPUA. Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 22/05/2019.

[120] Agente comunale, con compiti di polizia. C. Povolo, *La selva incantata... op. cit.*, p.694.

Dopo una ricerca durata otto ore e, a detta del Balin, dopo aver visionato tutti i luoghi solitamente da lui frequentati, fu ritrovato verso le ore 14:00 presso un fienile non distante dal luogo del delitto e di proprietà dello zio materno Giovanni Maria Sperotto. Dall'interrogatorio dei partecipanti alla pattuglia risultò che il ricercato fu trovato completamente immerso nel fieno e che, una volta scoperto, non si scompose né tentò la fuga, ma anzi si mostrò sorpreso chiedendo dove lo stessero portando e sostenendo di non sapere nulla del ferimento mortale delle donne[121]. Il Balin soggiunse inoltre di conoscere bene il Ghirardello e che l'aveva sempre ritenuto una persona violenta e mai affetta da pazzia o altra malattia mentale.

L'arrestato venne condotto presso le carceri di Thiene in quanto vigente il principio di colpevolezza il quale prevedeva un largo uso della carcerazione preventiva che, nel codice penale, aveva poche eccezioni legate al tipo di reato e al ceto dell'imputato[122]

Durante il tragitto il Sartorello non proferì parola e, una volta giunto a destinazione, fu subito interrogato dal pretore.

Il verbale del costituto[123] sommario venne redatto come prescritto dal § 359 parte I sezione II del capo VII: su fogli piegati a due colonne con la domanda annotata sul lato sinistro e la risposta sul lato destro. L'intestazione riportava la data e l'ora di inizio e i nomi dei partecipanti con i loro rispettivi titoli[124]. Allo stesso modo in calce al documento erano scritti i dettagli sulla chiusura della sessione e le firme di tutti i partecipanti, compresa quella degli imputati o dei testimoni. Spesso, e questo è il caso, capitava che al posto della firma di questi ultimi vi fosse un croce recante a fianco la dicitura "si sottosegnò con croce" oppure "croce di (nome della persona)". Era un dettaglio importante, sintomo del livello di alfabetizzazione della popolazione. Infine, a fianco della sigla, vi

---

[121] Asvi, *Tribunale austriaco, penale. 1833*, busta *282, Esame di Giuseppe Balin, XIII, 22 giugno 1829*.

[122] «Se,

a) l'imputazione riguarda un delitto, che secondo la legge porterebbe con sé una pena non maggiore d'un anno; in oltre
b) l'imputato è una persona nota, non sospetta di fuga, e d'altronde di buona fama; e
c) dal rimaner in libertà non è a temersi, che si renda più difficile l'inquisizione vien risparmiato l'arresto dell'imputato e vien introdotto contro di lui il processo a piede libero. Egli però deve promettere al giudizio criminale di non assentarsi dal luogo del suo domicilio fino all'esito dell'affare e di non tenersi intanto nascosto».

Parte II, capo IV, § 306 del CPUA. Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 22/05/2019.

[123] Interrogatorio dell'imputato e il verbale che lo registra (il termine viene dalla formula rituale dei verbali della Santa Inquisizione). C. Povolo, *La selva incantata…* op. cit. p.694.

[124] «Ad ogni costituto devon essere assunti, oltre un cancelliere giurato, due uomini degni di fede, ed imparziali, come assessori, i quali, se non sono già prima giurati, debbon prestare il giuramento, ch' essi per potere far testimonianza della legittimità del protocollo invigileranno, perché sianvi regolarmente registrate le interrogazioni, e le risposte; e che fino alla pubblicazione della sentenza manterranno il segreto su tutto ciò, che per tal occasione sarà venuto a loro notizia». Parte II, capo II, § 288 del CPUA. Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 22/05/2019.

erano le firme degli assessori i quali certificavano che a vidimare fosse stato veramente il deponente.
Immediatamente successiva all'intestazione, come previsto dal paragrafo 285, era riportata la precisa descrizione della figura e degli indumenti dell'imputato:

«Sotto sicura scorta della pattuglia comunale di Breganze è stato tradotto un uomo di alta statura, di scarna corporatura, capelli castagno scuri; la faccia oblunga; fronte alta; sopracciglia e barba castagno chiari; occhi cilesti; naso regolare, bocca piccola, mento tondo; carnagione bruna; Vestito con camicia di canape, giacchetta di mezzalana color maron; gilet di cotone a righe nere rosse; pantaloni di stoppa a righe gialle, bianche, e turchini; stivallini della stessa qualità di pantaloni; scarpe di cuoio; capellino in felpa alquanto logoro»[125].

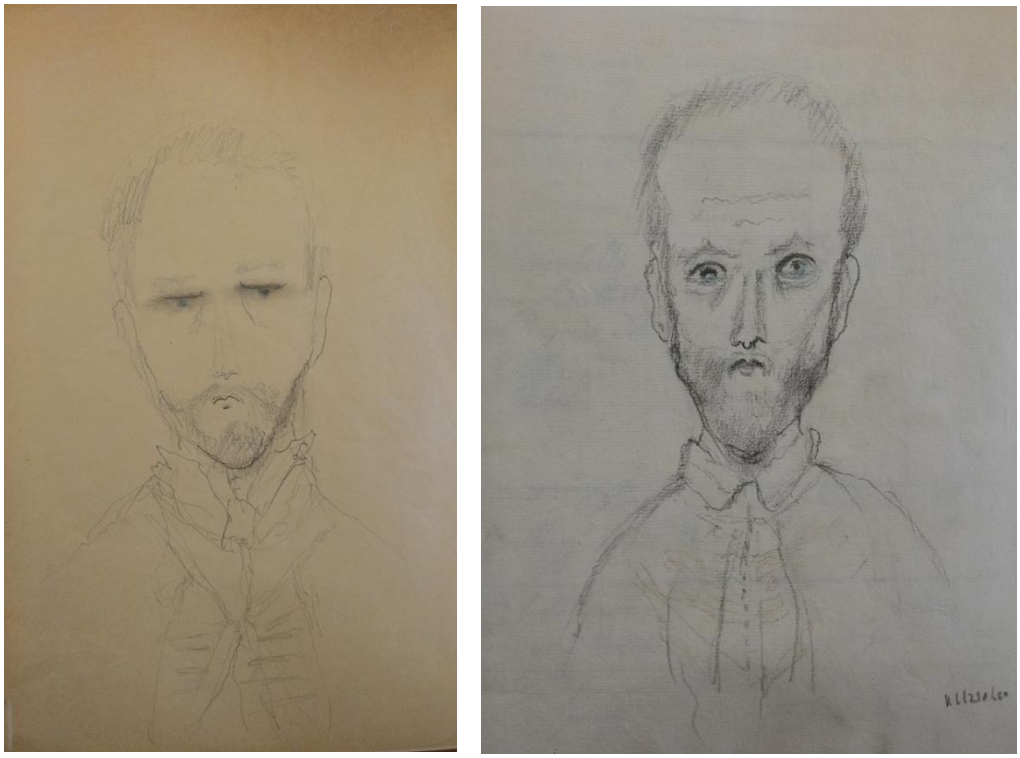

Ritratti di Gio. Batta Ghirardello

[125] Asvi, *Tribunale austriaco, penale. 1833,* busta *282„ Costituto sommario dell'imputato Gio. Batta. Ghirardello detto Sartorello, V, 19 giugno 1829.*

Il costituto ebbe quindi inizio con le generalità dell'imputato[126]:

«Sono Gio. Batta. Ghirardello; figlio degli ora defonti Gregorio Ghirardello e Catterina Sperotto; nato e domiciliato nella comune di Breganze; d'anni 33 circa; vedovo della fu Lucia Trevisan con una figlia; campagnolo; Cattolico di religione»[127].

A differenza degli interrogatori successivi, l'imputato non mostrò atteggiamenti particolari e non diede segni di smarrimento, risultò essere lucido di mente e rispondere coerentemente a tutte le domande poste dal giudice: ricordò di essere uscito di casa e di aver passato la notte nel fienile «a far un sonno» (evitando però di specificare il motivo di questa sua peculiare scelta), non specificò però dove fosse stato prima di rifugiarsi in quel luogo. Egli infatti asserì di essere stato «in un luogo, che non so come si dice», di essere stato prima a casa propria e poi essere stato per i fatti suoi (anche in questo caso, non specificando quale tipo di affari). Affermò di conoscere la Salin e la Poletto, di averle viste la sera prima, ma di non sapere cosa fosse successo a loro due e, soprattutto, giurò di non aver mai avuto motivo di volergli male e di ignorare il motivo dell'arresto. Il consesso giudiziale, solo in parte a conoscenza di tutte le dinamiche della vicenda, si riservò di porgere domande circostanziali, non indagando su determinati particolari che vennero approfonditi con gli interrogatori dei testimoni avvenuti nei giorni seguenti. Il più significativo di questi aspetti fu la diceria che si diffuse in paese a proposito del motivo per cui la moglie dell'imputato, tre giorni prima del delitto, morì: il giudice, venuto a sapere della voce che intendeva la donna morta per stregamento, chiese se il Ghirardello sapesse qualcosa a tal proposito. La risposta fu però perentoria: «non so nulla», per lui la donna morì «perché a Dio così piacque». Questo è un elemento molto interessante che, ad esclusione di pochissimi resoconti effettuati dai testimoni di Breganze, non verrà più approfondito e, di fatto, tralasciato sia dal giudice relatore del giudizio criminale di Vicenza, sia dal superiore appello di Venezia.

Degna di nota, poi, è l'attenzione che il pretore prestò ad alcune macchie di sangue presenti nella manica sinistra e nella parte anteriore della giacca: l'imputato, dopo essere stato invitato a dare spiegazioni, non si mostrò titubante nel rispondere che quello fu «il sangue che mi spicciò dal naso ier sera», lasciando così al giudice e agli assessori le sue uniche parole come prova della veridicità del fatto.

---

[126] «Dopo ciò vien interrogato del suo nome, e cognome; dell'età; del luogo di sua nascita; della sua religione; de parenti suoi; se sia conjugato? e in tal caso del conjuge, e de' figli; donde tragga la sua sussistenza? delle sue facoltà; del luogo dell'ultima sua dimora; se sia stato già altra volta carcerato? ed in fine della causa dell'attuale suo arresto». Parte II, capo II, § 290 del CPUA. Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 22/05/2019.

[127] Asvi, *Tribunale austriaco, penale. 1833,* busta *282,, Costituto sommario dell'imputato Gio. Batta. Ghirardello detto Sartorello, V, 19 giugno 1829.*

Infine, come prescritto dal paragrafo 257, prima della chiusura del verbale vennero annotati dei dettagli relativi all'atteggiamento tenuto dal Ghirardello nel momento in cui gli fu mostrata una delle armi del delitto[128]: «il Consesso Giudiziale ha rilevato che il costituito Gio. B. Ghirardello dimostrò un sangue freddo riflessivo, se nonché pare turbarsi e confondersi alla fattegli menzione del coltellaccio»[129]. Il pretore era tenuto a segnalare qualsiasi «agitazione di spirito, o manifeste commozioni d'animo» derivanti da una domanda o da una risposta, ciò infatti poteva suggerire un possibile collegamento implicito col fatto accaduto, in particolare nel caso l'imputato stesse mentendo o non ricordasse alcuni dettagli[130]. In questo caso il giudice, notando nell'inquisito un certo malessere al solo sentire menzionare l'arma, volle riportare il fatto non ritenendolo un atteggiamento naturale.

I successivi tre giorni dopo il costituto sommario si caratterizzarono dalla necessità di ascoltare i testimoni presenti la sera del delitto[131].

Furono innanzitutto verificate le condizioni di salute delle due donne colpite e compreso se potessero testimoniare. Entrambe resistettero qualche giorno prima di morire a causa delle ferite riportate: Maddalena, entrata in stato comatoso immediatamente dopo l'assalto, non ebbe modo di

---

[128]«Compilato così il protocollo, vien letto di i nuovo secondo l'intiero suo tenore agli assessori assunti al legale riconoscimento del fatto; nel caso che abbiano qualche cosa ad avvertirvi, ciò si aggiunge al protocollo, come un' osservazione, senza correggerne il testo. Finalmente tanto l'intiero protocollo, quanto ciascun unitovi documento dev' essere da tutti sottoscritto». Parte II, capo II, § 257 del CPUA. Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 22/05/2019.

[129] Asvi, *Tribunale austriaco, penale. 1833*, busta *282, Costituto sommario dell'imputato Gio. Batta. Ghirardello detto Sartorello, V, 19 giugno 1829.*

[130] «Se l'interrogato pel timore, o per l'abbattimento di spirito si perde di coraggio, lasciando traspirare, che la sua inquietudine provenga principalmente dall'intima coscienza del delitto, il giudizio con decente gravità insiste presso di lui allo scoprimento della verità. In questo caso; ed in generale se all'occasione d'una domanda, o d'una risposta si osserva nell' inquisito una particolare agitazione di spirito, o manifeste commozioni d'animo, se ne fa esatta annotazione al protocollo secondo le loro circostanze». Parte II, capo VII, § 362 del CPUA. Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 22/05/2019 e «Il linguaggio confuso ed interrotto, il cambiarsi di colore, il tremore, o il timore in qualunque modo dimostrato, il carattere fiero, la parentela, o famigliarità con delinquenti, ed altre simili circostanze soggette ad un ambigua interpretazione, ed a vaghe congetture, non costituiscono per sé indizj legali; congiunte però con altre circostanze indicanti il fatto stesso, accrescono la verisimiglianza dell'imputazione». Parte II, capo VII, § 362 del CPUA. *Ibid.*

[131] «La deposizione de' testimonj può costituire una prova legale, se vi concorrono i seguenti requisiti:

a) Debb' essere volontaria, non suggerita al testimonio mediante intelligenza, istigazione, contorcimento di parole corrompimento, rimunerazione, né con minacce, o violenza;
b) Deve contenere chiaramente, e determinatamente il fatto, o la circostanza, di cui va a confermar la verità, e
c) esser appoggiata alla scienza propria, e certa del testimonio, non a ciò, ch'ha sentito dire, né a congetture, verisimiglianze, od argomentazioni;
d) Dev'essere giurata;
e) Non devono le personali relazioni del testimonio, od il contenuto della sua deposizione lasciar luogo ad una dubbiezza, che, ponderata imparzialmente, ne scemi la credibilità;
f) Deve la deposizione esser concorde colle altre assunte informazioni almeno in modo, che nessuna contradizione apparisca nelle circostanze sostanziali». Parte II, capo X, § 403 del CPUA. *Ibid.*

testimoniare e spirò alle ore due del pomeriggio del 20 giugno 1829[132]. I medici incaricarti di eseguire l'autopsia[133], dr. Miotti e dr. Dalla Vecchia, affermarono che la causa della morte era da attribuire a due ferite riportate nel cranio: la prima «situata nella parte posteriore del parietale destro» e la seconda «situata nella parte anteriore del parietale sinistro», entrambe penetranti e della lunghezza di circa un pollice. I medici, inoltre, specificarono che l'arma utilizzata «sia stata non solo tagliente ma anche d'un peso rimarchevole» per provocare tali ferite[134].

Maria, invece, sopravvisse due giorni in più e fu abbastanza lucida da poter essere interrogata dal pretore di Thiene appositamente giunto a Breganze a tale scopo[135]. Le fu chiesto se sapeva cosa fosse successo la sera del 18 giugno, la «causa per cui attualmente si trovava a letto» e se era a conoscenza del fatto che il nipote fosse «stato mai preso da mania»[136]. Il pretore pose la domanda a proposito della salute mentale del Ghirardello in quanto informato dalla deputazione comunale di Breganze che, in base a quanto recepito durante la denuncia, aveva inteso il Ghirardello improvvisamente assalito da «mania furiosa» e per tale motivo spinto ad attaccare le donne. Quanto affermato dalla deputazione venne però smentito qualche giorno più tardi dal deputato politico di Breganze: nel protocollo destinato ad informare la pretura di Thiene sulla vicenda, egli affermò che quanto riportato a proposito dello stato mentale del nipote della Salin era unicamente frutto di alcune voci del paese nate per giustificare l'efferatezza del delitto. Il deputato politico aggiunse inoltre che dalle indagini il Ghirardello risultava essere già stato inquisito in passato, che in paese non godeva di buona fama e che, dalle interrogazioni dei testimoni, la pretura si sarebbe presto resa conto di quanto appena riferito.

Un avvertimento, quindi, inviato non solo per far chiarezza sullo stato di salute di Gio. Batta., ma soprattutto per informare la pretura di fare attenzione alle affermazioni di Gio. Batta. in quanto sarebbero potute essere mendaci e sicuramente non alterate da malattia mentale[137].

---

[132] Asvi, *Tribunale austriaco, penale*. *1833*, busta *282. Protocollo di sezione del cadavere della defunta Poletto. Idem di visita alla ferita Salin, XI, 7 luglio 1829.*

[133] «Ove secondo il presente Codice si richiede l'opera d'un perito, deve considerarsi come legalmente provato ciò, ch'egli nel modo prescritto attesta d'aver riscontrato». Parte II, capo X, § 407 del CPUA. Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 29/05/2019.

[134] «Specialmente nel caso, che sia stata ferita, lesa, o morta una persona, è necessario passare sollecitamente all' ispezione sulla persona offesa, o sul cadavere dell'estinta; descrivere il numero delle ferite, e la lor qualità; determinare, se, e quanto sia pericolosa ciascuna ferita, o lesione, o quale sia mortale? Indicare, in quant'è possibile, con qual istrumento siansi impresse le ferite, o lesioni, ovvero recata la morte? spiegar in oltre, se la morte sia stata una necessaria conseguenza del fatto, o se solamente sia provenuta da circostanze accidentali? ed annotar in fine i gradi della usata violenza, e della manifestata atrocità, in quanto ciò possa riconoscersi dalle tracce esistenti». Parte II, capo II, § 242 del CPUA, *Ibid.*

[135] Il paragrafo 375 prevedeva che: «[…] nel caso che il testimonio non possa comparire in giudizio per malattia o per altro motivo ben rilevante vien dal giudizio assunto nella sua abitazione.»

[136] *Ibid., Esame di Maria Salin Ghirardello, I, 25 giugno 1829.*

[137] *Ibid., Riscontro del delegato politico di Breganze, VIII, 20 giugno 1829.*

Tornando alla testimonianza della Salin, ella rispose lucidamente al pretore, riconoscendo il nipote come il suo aggressore, ma non seppe spiegare l'accaduto, confessò che tra lei e Gio. Batta. non c'erano mai stati né screzi, né liti e, anzi, che le doveva essere grato. La donna affermò infatti di essere convinta «dell'assidua assistenza che per 21 giorni ho prestato alla di lui moglie dalla quale non mi staccai che quando morì, locchè avvenne nello scorso mercoledì [17 giugno 1829][138]. Egli allora mostravasi riconoscente di tanta mia attenzione, e tale aveasi anco mostrato nel giorno dopo la sua morte sino a che giunse a tanto eccesso, del quale io non poteva temere»[139]. Riferì inoltre che non immaginava il motivo per il quale potesse essersi scagliato anche contro la Maddalena e giurò di non aver mai ritenuto pazzo il nipote, anzi, le sembrò più che cosciente durante l'attacco in quanto scelse premeditatamente di intervenire in un momento in cui il marito era uscito di casa. Due fatti però ci tenne a precisare. Prima di tutto affermò che tendenzialmente il nipote era mal disposto nei confronti della Poletto e che, ogni volta che doveva riferirsi a lei, utilizzava termini quali «porca» o «vacca». Di tale atteggiamento, però, non seppe dare spiegazione. Il secondo fatto, che la rese perplessa più del precedente e che sempre non riuscì a motivare, accadde all'incirca alle ore dodici del medesimo giorno in cui venne assalita: il nipote le chiese del latte, ma, non appena cominciò a berlo, lo rifiutò in quanto accortosi che qualcosa galleggiava sulla superficie della bevanda. La Salin riferì al pretore che probabilmente era caduto nel recipiente qualcosa dal tetto, ma il Ghirardello, intendendo fosse qualcos'altro, rispose alla zia: «Amia, te me le fatta». A tale commento la Salin non diede importanza, tanto da preoccuparsi più di porgere all'uomo un'altra pietanza (della casatella), in modo da rimediare e supplire all'inconveniente. Alla ricostruzione dell'accaduto venne aggiunto che il nipote, una volta cibatosi, uscì dalla casa scuotendo il capo, come in segno di dissenso, e non proferendo parola. Come da lei stessa ammesso, la donna non collegò il fatto con la violentissima reazione avvenuta la sera, non avrebbe potuto comunque farlo in quanto convinta di essere sempre stata in buoni rapporti col nipote[140]. Il verbale della deposizione si concluse con le seguenti parole: «La ingratitudine di quel scelerato di mio nipote non merita alcun riguardo ed io invoco la Giustizia perché venga punito, ed io risarcita»[141].

Maria Salin morì all'età di 45 anni, due giorni dopo la sua testimonianza a causa delle gravissime ferite al capo. Il resoconto dell'autopsia è chiaro e conferma, come nel caso della Poletto, l'utilizzo di due utensili da lavoro per imprimere i colpi fatali. Ecco come i medici dr. Miotti e dr. Dalla

[138] Il Ghirardello sposò Lucia Trevisan il giorno 15 febbraio 1827 nella parrocchia di Breganze. Dopo un matrimonio durato circa due anni, la donna morì all'età di 25 anni. Archivio parrocchiale di Breganze (=APB), *Registro canonico, matrimoni, 1820-1860.* E *Ibid., decessi, 1800-1840.*
Il medico condotto di Breganze, il dottor Francesco Miotti, ebbe in cura la donna e attribuì il decesso a malattia «putrido-verminosa». Asvi, *Tribunale austriaco, penale. 1833,* busta *282. Esame di Francesco Dr. Miotti medico chirurgo, XXIV, 10 dicembre 1829.*
[139] *Ibid., Esame di Maria Salin Ghirardello, I, 25 giugno 1829.*
[140] *Loc. cit.*
[141] *Loc. cit.*

Vecchia descrissero le lesioni: «Abbiamo osservato la prima ferita in forma di croce situata all'unione delle ossa parietali nell'occipitale dell'estensione per ogni lato di tre pollici, penetrante un pollice e mezzo circa nella sostanza cerebrale con frattura in parte dell'osso parietale destro, e con corruzione di circa la metà posteriore dell'emisfero destro del cervello e con qualche grumo sanguigno tra la dura madre e le ossa lese. La seconda ferita situata alla parte sinistra dell'occipitale posta trasversalmente lunga un pollice e penetrante per mezza linea nella sostanza dell'osso. La terza è situata alla parte destra dell'osso occipitale della lunghezza d'un pollice interessante soltanto gli integumenti». Continuano poi parlando delle armi utilizzate: «In quanto al corpo feritore esso dev'essere stato di forma tagliente e d'un rimarchevole peso, e appunto questa idea coincide colla forma del coltellaccio e del manarotto che ci furono posti sott'occhio nell'occasione della sezione del cadavere di Maddalena Poletto»[142].

Per quanto riguarda gli altri testimoni, furono chiamati a deporre coloro che la sera del 18 giugno avevano provveduto a soccorrere le donne in difficoltà. Tutti i testimoni assicurarono alla giustizia di aver avvertito dalle poche parole pronunciate dalle ferite il nome di Gio. Batta. Ghirardello come unico colpevole dell'assalto. Ecco come dalle loro deposizioni, ricche di particolari e di pathos, è possibile ricostruire ciò che accadde dopo la fuga del Sartorello dalla casa della Salin: nonostante le gravissime ferite, Maddalena Poletto riuscì a fuggire nel momento in cui l'uomo, non soddisfatto del suo precedente attacco, era tornato a ferire la propria zia. Appena uscita dalla casa, la Zoccola cominciò a gridare aiuto e a correre verso casa propria dove sapeva esserci la propria figlia e suo genero. Questi ultimi, allarmati dalle urla, andarono subito incontro alla donna che, coperta di sangue e ormai senza fiato, ebbe le ultime forze per rifugiarsi in casa e pronunciare queste poche parole: «Sartorello mi ha copà col Cortellazzo e el ga copà anca Maria Salin». La figlia della Poletto, durante il suo interrogatorio, disse che la madre appena rincasò cadde in un «profondo letargo e non diede più segni d'intendimento»[143]. Nel frattempo la Salin, dopo che il nipote era scappato (probabilmente perché allarmato dalle urla della Zoccola), ebbe le forze per rialzarsi e correre insieme ad Angela in cerca di aiuto. Erano circa le ore 20:00 e nella strada in cui la donna e la bambina fuggirono erano presenti poche persone: alcune di esse in procinto di tornare verso le proprie case, altre perché incuriosite dalle urla. Furono sette[144] le persone che videro e aiutarono la Salin la quale, dopo aver percorso un breve tratto di strada, priva di forze si era accasciata al suolo: alcuni andarono a recuperare delle bende per medicarla, altri la trasportarono nella casa più vicina, altri ancora restarono al suo fianco durante la notte.

[142] *Ibid., Ispezione al cadavere di Maria Salin, XV, 23 giugno 1829.*
[143] *Ibid., Id. di Maria Simonato, XIII, 22 giugno 1829 e Id. di Sante Cecchetto, XIII, 22 giugno 1829.*
[144] Giuseppe Balin, Stefano Mattarollo, Francesco Battistello, Francesco Munaretto, Nicolò Festaro, Domenico Nichele e Antonio Ghirardello.

Alcuni dettagli degni di nota furono aggiunti dallo zio di Gio. Batta. e marito della Salin, Antonio Ghirardello. Egli affermò di essere uscito di casa tre quarti d'ora prima dell'attacco del nipote, per portare una mucca da un suo conoscente, e, nel momento in cui stava per partire, notò il Ghirardello spiarlo dalla sua porta di casa, come se fosse «quasi in aguato». Disse inoltre che, non appena Gio. Batta. si accorse di essere stato visto da Antonio, si chiuse immediatamente la porta alle spalle, per non essere notato. Antonio, in quel momento, non ci fece caso, non vi diede importanza e soprattutto non si insospettì, in quanto non si sarebbe mai aspettato che il nipote potesse assalire la moglie, anche perché non ebbe mai motivo di ravvisare tra i due dei momenti di tensione e, soprattutto, non pensava potesse dimostrare segni di pazzia[145].

Curioso poi il particolare riferito da Angela, la quale da ormai quattro anni viveva nella casa della donna. Ella dichiarò che, nel momento in cui Gio. Batta. irruppe nella cucina dove si commise il misfatto, sentì da lui pronunciare le seguenti parole: «anime despicolè ed anime busarone»[146] prima di avventarsi sulla Salin. La bambina aggiunse che, nel momento in cui il Sartorello fuggì, lo notò fermarsi nella corte della casa per lavarsi i pantaloni, probabilmente per pulirli dalle le macchie di sangue. Anche lei, infine, affermò di non aver mai notato alcuno screzio fra i due[147].

Dalla testimonianza di Francesco Munaretto, affittuario della casa in cui venne trasportata la Salin dopo essere stata soccorsa, traspare chiaramente quale fosse il parere dei cittadini del paese nei confronti del Ghirardello: egli affermò che, pur non frequentandolo, era conosciuto come persona violenta, anche perché già in precedenza inquisito e incarcerato. Munaretto non aveva torto, Gio. Batta. fu arrestato ed inquisito «sopra titolo di grave ferimento» ai danni di Andrea e Antonio Carretta di Zugliano il giorno 13 settembre 1825 e condannato a sei mesi di carcere semplice[148]. Le sue frequentazioni, almeno in passato, non dovevano essere state sempre buone se lo si vede essere processato insieme ad altre nove persone, di età compresa tra i diciotto e i ventisette anni e parte delle quali a loro volta già precedentemente inquisite. In tale processo, poi, l'imputato sembrava godere di buona salute, nessun accenno era stato fatto in merito a malattie fisiche e mentali. Particolarmente interessante, infine, è constatare che ogni foglio componente i quattro costituti

[145] *Ibid., Esame dell'orfanella Angela_ Idem di Antonio Ghirardello, I, 23 giugno 1829.*

[146] Il significato del termine «despicolè» è incerto: potrebbe essere un'aggettivazione del verbo *despicar* («spiccare, dispiccare, staccare, svegliere o svellere»). Per quanto riguarda il termine «busarone», era «detto per agg. a Donna, e s'intende di pessimo costume, Mondanaccia; Puttanaccia». *Dizionario del dialetto veneziano*, https://books.google.it/books?id=y6c_AAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=dizionario+del+dialetto+veneziano&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiV3oiA_vLiAhWOJ1AKHWf9CVMQ6AEIKDAA#v=onepage&q=dizionario%20del%20dialetto%20veneziano&f=false, in data 18/06/2019 e *Dizionario vicentino e italiano*, https://books.google.it/books?id=14UCAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=dizionario+vicentino+italiano&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjH9pPvuMjiAhXCyKQKHd6HBQgQ6AEIKDAA#v=onepage&q=dizionario%20vicentino%20italiano&f=false, in data 18/06/2019.

[147] Asvi, *Tribunale austriaco, penale. 1833*, busta *282. Esame dell'orfanella Angela_ Idem di Antonio Ghirardello, I, 23 giugno 1829.*

[148] Asvi, *Tribunale austriaco, penale. 1826*, busta *115, Inquisizione tenutasi sopra titolo di grave ferimento in Andrea ed Antonio Carretta di Zugliano.*

presenti all'interno del fascicolo processuale erano stati siglati con la propria firma. Nel processo in esame, invece, l'imputato firmò costantemente con una croce e, durante il primo costituto, ammise di non siglare il verbale con la propria firma perché non sapeva scrivere[149]. La motivazione di tale comportamento può essere il frutto di una scelta pratica in quanto, non essendo alfabetizzato, l'apporre la propria firma in calce ad ogni foglio poteva essergli sembrato un procedimento lungo e tedioso e per questo evitabile.

In relazione alle dicerie circolanti a Breganze, Stefano Mattarollo disse di non sapere il motivo di tale attacco, ma confessò di aver sentito che durante la malattia della moglie del Ghirardello, quest'ultimo si accorse della sparizione di alcuni oggetti da casa e incolpò di tali furti proprio la Salin. A tal proposito confessò anche di aver udito un discorso fatto dalla Salin e dalla Zoccola proprio la sera della morte dell'ammalata: sentì dire da Maria che non sarebbe andata alla veglia funebre in quanto sapeva che il nipote si era lamentato di tali sparizioni e non voleva essere coinvolta.

Da notare, poi, la confessione di Maddalena Ghirardello, moglie di Antonio Ghirardello e zia dell'imputato, in cui ella ammise di aver visto aggirarsi nei pressi della propria abitazione il nipote la sera in cui spirò sua moglie e, curiosa di capire il motivo per cui non fosse a vegliare sulla defunta, gli chiese perché fosse lì. Egli rispose «adesso lascemo là presto ghe ne vederemmo di belle»[150]. Maddalena giurò di aver sentito pronunciare quelle parole «con tanto buon senno e con molta serietà» e, sebbene non attribuì loro troppa importanza, durante l'interrogatorio le collegò all'intento malvagio del nipote[151].

Fu infine chiamato a testimoniare Giuseppe Balin il quale, oltre a descrivere il momento in cui venne catturato il Ghirardello, si soffermò sul motivo che lo portò a commettere tale gesto: disse che in paese circolavano delle voci secondo le quali Gio. Batta. aveva intenzione di uccidere la zia o perché ritenuta responsabile di alcuni furti avvenuti in casa propria durante la malattia della moglie, o perché «temesse d'esser stato da lei stregato con del latte». Il Balin, appena confessato ciò, ci tenne a precisare al pretore che lui si dissociava da tali dicerie e che non sapeva immaginare quale potesse essere il reale movente del delitto.

---

[149] Asvi, *Tribunale austriaco, penale. 1833,* busta *282, Costituto sommarissimo di G.B. Ghirardello, III, 25 giugno 1829.*

[150] *Ibid., Esame di Maddalena Ghirardello Sperotto, XIII, 22 giugno 1829*. La frase venne confermata sia da Giovanni Maria Sperotto (marito della donna) il quale, pur non essendo presente nel momento in cui venne pronunciata, affermò che la moglie gli riferì quanto accaduto; sia da Maria Todeschin (nuora della donna) presente anch'essa nel momento in cui il Ghirardello pronunciò la frase. *Ibid., Id. di Gio. Maria Sperotto, XIII, 22 giugno 1829 e Ibid., Id. di Maria Todeschin Sperotto, XIII, 22 giugno 1829.*

[151] *Ibid., Esame di Maddalena Ghirardello Sperotto, XIII, 22 giugno 1829.*

Il medesimo giorno in cui furono eseguiti gli ultimi interrogatori, 23 giugno 1829, venne notificato l'ordine di trasferimento del Ghirardello dalle carceri di Thiene a quelle di Vicenza e, due giorni dopo, il custode delle carceri di piazza confermò il suo arrivo in queste ultime[152].

Paragrafo 2 – L'apertura dell'inquisizione speciale e le prime perizie mediche

Il giorno 25 giugno 1829, facendo appello al § 215, il giudizio criminale prese in carico la denuncia numero 2687 provvedendo a nominare il consesso Bernardo Marchesini come giudice relatore[153]. Le carte, sino a questo momento nelle mani della pretura, confluirono al giudizio criminale dove il consesso Marchesini era pronto a ricomporre i tasselli di quel mosaico ancora troppo frammentario. Si apre così il faldone processuale conservato nel Fondo tribunale austriaco penale, anno 1829, nella busta contrassegnata con il numero 282 dall'Archivio di Stato di Vicenza:

Sopra

\+ Omicidio in

Maria Salin Ghirardello e
Maddalena Zoccola } Di Breganze

Avvenuto la sera del 18 giugno 1829

€

Gio Batta Ghirardello: arrestato

Pervenuto al Consesso Marchesini
li 25 giugno 1829

La busta si presenta composta da tre fascicoli: il primo, di dimensioni contenute, presenta al suo interno le indagini preliminari effettuate dalla pretura di Thiene; il secondo, più voluminoso, contiene il procedimento inquisitorio eseguito dall'Imperial Regio Tribunale Provinciale di

[152] *Ibid*., *Riferta carceraria, II, 25 giugno 1829.*
[153] «Il giudizio criminale esercita d'ufficio la sua giurisdizione. Le operazioni a questa appartenenti sono a preferenza accelerate. Anche tutte le altre magistrature prestano senza indugio assistenza ai giudizj criminali sulle loro requisizioni». Parte II, capo I, § 215 del CPUA. Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 29/05/2019.

Vicenza; il terzo, composto da pochi fogli, include alcuni protocolli provenienti dall'ospedale psichiatrico di S. Servolo di Venezia.

Il giorno stesso in cui il giudice Marchesini ricevette l'incarico, a garanzia dell'arrestato[154], predispose il costituto sommarissimo.[155]

A differenza dell'incipit del costituto di Thiene, si tralasciò la descrizione della fisionomia e del vestiario dell'imputato in quanto si ritenne sufficientemente esaustiva quella fatta in precedenza dalla pretura. Venne però precisato che il costituto nell'osservare attentamente l'arrestato non vi riscontrò «stravaganza veruna».

Anche in questo caso il detenuto rispose puntualmente a tutte le domande, non manifestò atteggiamenti particolari e, quando gli si chiese di confermare la sua deposizione tenuta nel precedente costituto, egli non indugiò nel riconoscere le sue parole.

Dopo le domande preliminari concernenti le generalità, gli venne chiesto se sapesse il motivo dell'arresto e, prontamente, rispose di non sapere nulla a tal proposito, giurò di non aver fatto male a nessuno, di avere la coscienza pulita e, quando il giudice chiese se fosse a conoscenza delle condizioni di salute della zia, rispose ancora di non saperne nulla. Alla precisazione del Marchesini nel far intendere all'imputato che per essere arrestato doveva per forza aver commesso qualcosa di negativo, ci tenne a specificare di non essere stato «con la mente a segno» e di non saper «niente delle cose di questo mondo»[156], in quanto dichiarò di aver perduto i sensi. Per la prima volta, sembra qui ammettere di aver avuto un vuoto di memoria che gli impedisce di ricordare gli eventi accorsi la sera del 18 giugno, un particolare omesso durante il costituto precedente e che, probabilmente, sembra essere pronunciato per tutelarsi dall'accusa. Da evidenziare però il fatto che l'imputato non ricordasse esclusivamente determinati momenti della giornata del 18 giugno, fu infatti più volte stimolato nel dar conto delle azioni tenute e, pur non entrando nei particolari, lo si vide descrivere l'intera routine di quel giorno. Inoltre, a tal proposito, è utile notare anche come fosse in grado di ricordare dettagli di fatti avvenuti diversi anni prima: nel momento in cui il consesso gli chiese se già in precedenza fosse stato inquisito, egli rispose positivamente, confermando non solo l'anno in cui avvenne il processo e il motivo della detenzione, ma anche il nome del giudice relatore che lo inquisì.

---

[154] Nonostante il sistema fosse fondato sul principio di reità, vi erano dei margini di garanzia: «Se nega d'esser reo del delitto, di cui è imputato, lo s'interroga, cosa deduca egli in prova della sua innocenza? In particolare, se possa provare, che, avuto riguardo al tempo, ed al luogo, in cui avvenne il fatto, non sia stato possibile che, l'abbia egli commesso». Parte II, capo IV, § 293 del CPUA. *Ibid.*

[155] Come «Nel costituto sommario il giudice non si fa carico di ponderare la qualità delle risposte date alle interrogazioni, né d'indagare, se sian esse conformi agl'indizj, che si hanno. Non gli è poi lecito di suggerire le risposte al costituito, di castigarlo, o minacciarlo, fargli promesse, od usare qualunque altro artifizio, comunque diretto a buon fine, per indurlo altre risposte diverse da quelle, ch'egli è disposto di dare spontaneamente». Parte II, capo IV, § 300 del CPUA. *Ibid.*

[156] Asvi, *Tribunale austriaco, penale. 1833,* busta *282, Costituto sommario dell'imputato Gio. Batta. Ghirardello detto Sartorello, V, 19 giugno 1829.*

Nella ricostruzione degli eventi della sera in cui avvenne il delitto, il Ghirardello non si soffermò nel raccontare il momento in cui si sarebbe dovuto trovare nella casa della zia per commettere il misfatto, egli infatti giurò di essere uscito dalla propria abitazione prima del tramonto, di aver girovagato senza più ricordare dove fosse stato e di aver passato la notte nel fienile di proprietà di suo zio Giovanni Maria Sperotto, senza però dare spiegazione di questa scelta[157].

Come nel costituto di Thiene, l'imputato giurò poi di non aver mai avuto nessuno screzio né con la Salin, né con la Poletto e che, anzi, era molto grato alla zia di essere stata accanto alla moglie per diversi giorni prima che morisse di malattia[158]. Dalla comparazione dei due interrogatori risultano, però, alcune incongruenze che, seppur minime, possono far supporre un comportamento mendace o alterato dalla perdita di memoria. Erano trascorsi pochi giorni tra una deposizione e l'altra, ma, nonostante ciò, i racconti sembrano non combaciare: nell'interrogatorio effettuato dal pretore, l'imputato ricordava di aver visto sia Maria che Maddalena aggirarsi nella contrada la sera del delitto, nel costituto sommarissimo, al contrario, affermò di non ricordare di aver visto la zia ed in particolare di essere stato a casa sua; ancora, nel costituto eseguito a Vicenza era riportato che il Ghirardello non ricordava il motivo per cui si trovasse nel fienile, mentre nel protocollo di Thiene venne trascritto che il Sartorello ammise di trovarsi «da un'ora incirca prima della scorsa notte» in quel luogo specificatamente per «fare un sonno»[159]; infine, se nel primo interrogatorio alla domanda riguardante il motivo della morte della moglie rispose «perché a Dio così piacque»[160], nel secondo costituto affermò che la causa era attribuibile a malattia ed in particolare a malattia «putrido verminosa»[161].

Diverso era, inoltre, il parere dell'imputato rispetto a quanto dichiarato dalla piccola Angela: il Ghirardello confessò al giudice relatore di non vedere la bambina da due giorni prima del suo arresto, quando invece lei, nella sua deposizione difronte al pretore di Thiene, disse di essere stata presente all'assalto e quindi di averlo visto la sera del 18 giugno (dato confermato dalla stessa Salin).

Un ulteriore dettaglio che non sfuggì agli inquirenti è l'atteggiamento che il detenuto tenne nel momento in cui gli vennero mostrate le armi utilizzate per ferire le donne: il coltellaccio e la mannaia. Il verbale riportò «che alla vista di questi strumenti, ammutolì l'arrestato per alcun poco,

[157] Il giudice chiese: «Spiegare quando, e perché se ne andasse nel fienile di suo zio» e la risposta fu: «Per quanto vi pensi, non so ricordarmi queste circostanze». Il Marchesini allora domandò: «Per quale ragione non andasse egli a passare la notte in propria casa» e il Ghirardello replicò dicendo: «Non lo so neppur io». *Ibid., Costituto sommarissimo di G.B. Ghirardello, III, 25 giugno 1829.*

[158] Gio. Batta. ricorda le parole del medico, dr. Miotti, in merito alla causa di morte della moglie: «Il Medico Miotti, che di essa ne fu alla cura, diceva che la malattia era putrido verminosa; ma io però non ne so niente». *Ibid., Costituto sommarissimo di G.B. Ghirardello, III, 25 giugno 1829.*

[159] *Ibid., Costituto sommario dell'imputato Gio. batta. Ghirardello detto Sartorello,* V, 19 giugno 1829.

[160] *Loc. cit.*

[161] *Loc. cit.*

ed eccitatolo a dire prontamente se e quali di questi strumenti egli conosca, come, e perché li conosca, non si ebbe da lui che la precedente risposta; ed essendogli state specialmente fatte rimarcare delle orme sanguigne tanto sul coltellaccio, quanto sul manico della manaja, pure da lui non si ottenne che tansidette risposte». Similmente il consesso volle trascrivere la reazione dell'imputato nel momento in cui gli furono fatti visionare gli indumenti macchiati di sangue: «Qui pure il Consesso rimarca, che il detenuto teneva gli occhi fissi sui vestiti che gli furono resi ostentabili, e nei quali vi si osservano qua e là rapprese delle tracce di sangue alquanto smarrite. A tal vista il detenuto tornò impallidire, e mostrando astrazione non seppe ulteriormente rispondere alla sopra fattagli interrogazione»[162]. Come precedentemente avvenuto durante il costituto sommario sostenuto a Thiene, quando il pretore mostrò all'imputato il coltellaccio con cui venne ferita la Salin, il Ghirardello sembrò essere evidentemente scosso dalla visione degli oggetti ostentati dal consesso, tanto da far insospettire il Marchesini il quale ritenne doveroso far trascrivere la reazione emotiva nel verbale.

Allo scopo di indagare tutti i possibili aspetti che avrebbero potuto portare alla configurazione di un movente, in particolare perché le voci sparse in paese lo ritenevano uno dei motivi che spinsero il Ghirardello ad attaccare le donne, il giudice relatore, prima di chiudere la seduta, volle approfondire la questione degli effetti mancati all'imputato durante la malattia della moglie. Il Sartorello rispose che effettivamente gli furono rubate varie cose, tra cui «camicie, vagliuoli, lenzuoli, calze ed altre cose ancora che non so sovvenire»[163], ma che non seppe a chi dare la colpa o su chi fissare i propri sospetti in quanto in quei giorni molte persone erano passate per casa.

Come precedentemente scritto, infine, il tema della stregoneria non venne affrontato in questa occasione: non si pose nessuna domanda in merito e nessuna risposta sembra ricollegarsi all'argomento. Probabilmente Marchesini si era già fatto un'idea in merito all'argomento, idea che sarebbe presto stata esposta nel primo referato successivo l'apertura dell'inquisizione speciale.

La sessione terminò ufficialmente alle ore quindici e trenta ed immediatamente fu chiamato il custode carcerario allo scopo di ordinargli di visitare giornalmente il carcerato, di parlare con lui e riferire ogni quindici giorni al consesso «se mai per avventura sortisse l'arrestato con delle espressioni che potessero dare a dubitare essere egli scemo di mente»[164]. Marchesini ritenne inoltre che, a causa della brutalità del delitto, dell'assenza di un movente e dell'ipotesi che a tale eccesso l'imputato fosse stato condotto «per effetto di improvviso assalto maniaco, o di stravagante

[162] *Ibid., Costituto sommarissimo di G.B. Ghirardello, III, 25 giugno 1829.*
[163] *Loc. cit*
[164] *Ibid., Ordine al custode carcerario, IV, 25 giugno 1829.*

fissazione»[165], fosse necessario disporre che il medico carcerario, Dr. Angelo de Marchi, osservasse attentamente il carcerato e riferisse il proprio parere in merito al suo stato di salute mentale.
Il motivo di così tanto scrupolo era chiaro: il movente di un crimine così efferato non era ancora stato individuato e il dubbio che potesse essere veramente malato di mente e che fosse stato portato a commettere il delitto in quanto affetto da qualche disturbo psichico collideva con le affermazioni e i fatti descritti sia dai testimoni, sia dal delegato politico di Breganze (i quali non lo credevano pazzo), con il suo atteggiamento durante i costituti e con la lucidità e la chiarezza con cui aveva risposto alle domande dei giudici. Gio. Batta. Ghirardello era effettivamente affetto da malattia mentale e quindi non perseguibile a norma di legge, o stava mentendo per sfuggire ad una pena certa e severa?[166]
Il caso doveva essere approfondito e Marchesini, di ciò consapevole, espose il suo parere positivo in merito all'apertura della speciale inquisizione nel referato di preliminare inquisizione redatto il giorno 7 luglio 1829. Ecco il suo pensiero contenuto nella sezione relativa alla votazione:

«Certo il fatto delle mortali ferite nelle sventurate Donne e certo ancora che per esse dovettero miseramente soccombere non v'è dubbio che per le narrate cose non si veda nell'odierdo arrestato il loro carnefice se la Maria Salina e la Ghirardello Angela lo accusano direttamente e se indirettamente lo accusa la pubblica voce, la fuga dalla casa ed i sanguinolenti panni da lui indossati, e se il suo dire d'altronde né punto né poco lo giustifica.
Erasi elevata è vero alla prima conoscenza di questo eccidio una pietosa voce, che voleva vedere in questo carnefice un infelice spinto alla distruzione del suo simile da maniaco impulso, ma questa voce è a credersi piuttosto figlia della oltragiata natura, anziché della realtà, posciacché presto dileguandosi non lasciò in risultati del processo, che il desiderio di poterlo credere un infelice. Preferendosi quindi allo stato attuale degli atti quelli accidenti di Fatto, che ponno colorare di brutale delitto l'arrestato, ne attesa la infienza della Causa a delinquere potendosi pronunciare la vera qualifica del Delitto»[167].

Marchesini propose quindi: «Che confirmato l'arresto di Gio. Batta. Ghirardello in via Crim[e], sia in di lui confronto aperta la speciale Inquisizione contestandogli per ora il Fatto Risultare egli

[165] *Ibid., Ordine al medico carcerario, V, 26 giugno 1829.*
[166] «Ogni omicidio consumato è punito colla pena di morte tanto nell'immediato autore, come in quello, che lo ha in qualche modo ordinato, od ha prestato ajuto ad eseguirlo». Parte I, capo XVI, §119 del CPUA. Google libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false. In data 30/11/2018.
[167] Asvi, *Tribunale austriaco, penale. 1833,* busta *282. Referato e decreto per l'apertura d'inquisizione, VII, 7 luglio 1829.*

legalmente indiziato l'autore immediato della morte delle due Donne Maria Salin Ghirardello, e Maddalena Poletto Ved[a] Simonato detta Zoccola»[168].

Con la votazione a favore dell'apertura dell'inquisizione speciale si procedette col sottoporre l'arrestato ad un nuovo costituto[169]. Alle ore due del pomeriggio dello stesso giorno ebbe inizio la seduta avente lo scopo di informare l'imputato del decesso delle due donne[170]. Gli furono infatti poste solo due domande: gli fu chiesto, dopo previa lettura, se confermava quanto da lui detto nei precedenti costituti e, dopo la sua risposta affermativa seguita dalla comunicazione di essere inquisito in quanto legalmente indiziato quale autore del delitto, gli fu chiesto cosa ne pensava. Nonostante fosse la prima volta che la giustizia informava il Ghirardello della morte della zia e della sua amica, la risposta dell'inquisito fu la seguente: «Io nulla feci ad alcuno. Se quelle due donne morirono per riportate ferite, se le avranno impresse esse stesse reciprocamente, ovvero sarà stato qualche altro che cagionò la di loro morte. In ogni modo io nulla so di quanto la giustizia passa ora a contestarmi»[171].

Ghirardello non solo confessò di non sapere nulla a proposito del fatto, ma ipotizzò addirittura che le donne si fossero uccise a vicenda. Fu una risposta fredda, immediata e priva di trasporto emotivo per riferirsi a una persona a cui era affezionato, a quanto sostenuto da lui stesso, e a cui era stato riconoscente durante la malattia della moglie.

Da quel 7 luglio passarono circa sei mesi prima che il giudizio criminale sottoponesse a nuovo costituto l'imputato. In questo arco di tempo l'ordine di sorvegliare il detenuto affidato al custode e al medico carcerario venne scrupolosamente rispettato: ogni quindici giorni si presentarono di fronte al consesso per riferire sulla condotta e sullo stato di salute del Sartorello. Entrambi non riscontrarono nessuna stravaganza nel comportamento e nessuna malformazione nell'aspetto fisico, entrambi però constatarono che il Ghirardello sembrasse essere una persona di poche parole, concentrata, «come se afflitta da profonda malanconia»[172]. Il medico, dottor de Marchi, si mostrò però certo nell'affermare «che costui non fosse né fatuo, né stupido, né imbecille, ma bensì dotato di quel conveniente criterio di cui sono capaci i più rozzi villici», in sintesi che fosse cioè una

---

[168] Loc. *cit.*

[169] «Nel costituto sommario il giudice non si fa carico di ponderare la qualità delle risposte date alle interrogazioni, né d'indagare, se sian esse conformi agl'indizj, che si hanno. Non gli è poi lecito di suggerire le risposte al costituito, di castigarlo, o minacciarlo, fargli promesse, od usare qualunque altro artifizio, comunque diretto a buon fine, per indurlo altre risposte diverse da quelle, ch'egli è disposto di dare spontaneamente». Parte II, capo IV, § 300 del CPUA. Google libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false. In data 30/11/2018.

[170] «Se sostiene di non sapere la causa del suo arresto, gli si mette innanzi il delitto, di cui è imputato, cogl'indizj, che militano contro di lui solo però in quanto è immediatamente necessario, ch'egli venga in cognizione dell'imputazione». Parte II, capo IV, § 292 del CPUA. *Ibid.*

[171] Asvi, *Tribunale austriaco, penale. 1833*, busta *282, Costituto sommario di G.B. Ghirardello, VIII, 7 luglio 1829.*

[172] *Ibid., Comparsa del custode carcerario, IX, 10 luglio 1829.*

persona furba, aggiungendo poi che «mai ebbe egli a darmi veruna risposta per la quale avessi potuto concepire l'idea di un mentale disordine»[173]. Dello stesso parere fu il custode delle carceri di S. Biagio, il quale ebbe a che fare col Ghirardello per qualche giorno in quanto traferito in infermeria per una lieve costipazione. La degenza, che durò dal 27 luglio al 4 agosto 1829, sembrerebbe essere stata il preludio della grave malattia di scorbuto a cui andò incontro nei mesi e negli anni successivi.

Il giorno 2 dicembre 1829 si volle sottoporre l'inquisito a costituto articolato[174] e, per la prima volta, l'atteggiamento di Gio. Batta. cambiò. Come previsto dal protocollo, gli vennero letti i costituti passati, ma, a differenza delle volte precedenti, non lì riconobbe esordendo con «Mi! Mi! So niente»[175]. Fu quindi invitato a spiegare il motivo di tale risposta, ma da lui non si ottennero che poche parole accompagnate da un comportamento stravagante che mai prima d'ora aveva tenuto. Ecco come viene descritto: «si mise a grugnire, tenendo fissi gli occhi in terra, e dopo averlo più volte eccitato a rispondere, spiegandogli anche a voce il tenore degli esami, e facendogli rimarcare le più essenziali circostanze, il Consesso non poté ottenere risposta se non quella, mi, mi, so niente, sarà, non ricordo, e queste parole le articolava egli allargando la bocca, e facendo con un dito mostra che la lingua gli impedisse di parlare più chiaramente»[176]. Il consesso allora volle mostrare al detenuto i vestiti sporchi di sangue e le armi del delitto e, interrogato se avesse qualcosa da dire a proposito specificando che con esse ferì a morte le donne, non solo rispose di non sapere nulla, ma «anzi insistendo il Consesso perché egli rispondesse, incominciò allora a curvarsi col dorso, asserendo, come in via di astrazione, = urta, urta, ma el buco è troppo piccolo, e non ho potuto passare =». Fu richiesto cosa intendesse con queste espressioni ed egli rispose «sì, sì, non ho potuto passare»[177]. I giudici, spazientiti dal quell'atteggiamento, gli dissero di aver capito che quel comportamento era studiato appositamente per fingersi malato di mente e che i suoi precedenti esami smentivano quella pazzia che ora voleva far credere. Gli fu ricordata la gravità del reato e gli fu detto che i corpi del delitto, le deposizioni giurate della Salin e di Angela, la fuga e il nascondiglio in cui dopo il misfatto cercò rifugio, erano tutti elementi che lo accusavano come l'unico colpevole. Nonostante ciò, l'imputato continuò a dire di non sapere nulla.

Fu allora chiamato il medico carcerario Angelo de Marchi al quale, alla presenza del consesso, fu chiesto di esaminare l'imputato nell'aspetto fisico e morale. Ispezionato nel corpo, il medico non riscontrò alcun segno di pellagra e, soffermatosi a lungo a dialogare con lui, come riscontrato nei

[173] *Ibid., Comparsa del medico carcerario, XI, 29 luglio 1829.*
[174] A differenza dei precedenti costituti, l'imputato venne sottoposto ad un interrogatorio formale in cui gli si contestano tutte le differenze delle sue dichiarazioni con le testimonianze contrarie. C. Povolo, *La selva incantata…* op. cit., *p.694.*
[175] Asvi, *Tribunale austriaco, penale. 1833,* busta *282, Articolato di G. Batta Ghirardello, XXI, 10 dicembre 1829.*
[176] *Loc. cit.*
[177] *Loc. cit.*

mesi precedenti non lo trovò collaborativo riguardo agli argomenti aventi una stretta relazione col delitto da lui commesso, ma, al contrario, sufficientemente conscio nelle risposte che non riflettevano il misfatto. Il medico sostenne inoltre di intravedere nel suo fissare sempre in basso un modo per evitare lo sguardo dell'interlocutore nel momento dell'interrogatorio per paura che questo potesse ravvisare in lui qualcosa di compromettente e scoprire il suo intento di ingannare la giustizia. A fronte di tali argomenti e di quanto osservato nei mesi precedenti, il medico concluse la perizia dichiarando che il Ghirardello non fosse «altrimenti né fatuo, né pazzo, né imbecille, né stupido, ma pur troppo che cerchi di figurarsi tale»[178].

Marchesini, forte del parere del dottor de Marchi, intimò un'ultima volta all'imputato di rispondere correttamente alle domande postegli, in quanto ormai consapevole della falsità e della mendacia delle sue affermazioni, altrimenti sarebbe incorso in gravi punizioni quali il digiuno e le bastonate. Questo non bastò e il Ghirardello continuò a non rispondere. Circa due ore e mezza dall'inizio del costituto, dopo aver firmato con una croce il verbale, fu quindi rimandato in cella.

Gli inquirenti, volendo fugare ogni dubbio rispetto all'ipotetica pazzia e convenendo nella necessità di affiancare al parere del medico carcerario la perizia di altri medici, decisero di convocare sia il medico condotto di Breganze, dottor Francesco Miotti, sia una commissione composta da medici e da chirurghi, come dettato dal paragrafo 363 del codice penale universale austriaco[179].

Il dottor Miotti fu chiamato a testimoniare la mattina del 10 dicembre 1829, riferì di conoscere molto bene il Ghirardello e di aver avuto diversi rapporti con lui sin dal suo arrivo a Breganze avvenuto tre anni prima del delitto, quando gli fu affidata la condotta del comune di Breganze.

Col pretesto di capire se ebbe in cura la moglie di Ghirardello e quale fosse la causa della sua morte, Marchesini chiese al medico di riferire quale fosse stato il comportamento dell'imputato durante quel periodo. Miotti lo descrisse come una persona comune, che dimostrò grande affetto per la compagna e che, nei precedenti tre anni, non soffrì di alcuna malattia. Come le testimonianze degli abitanti di Breganze, ci tenne a precisare che lo conobbe come un «uomo sano e sanissimo di

---

[178] *Loc. cit.*

[179] «Se la risposta è data con una notabile alterazione di mente, il giudizio criminale fa visitare il carcerato da due medici, e due chirurghi, e si fa presentare in iscritto il loro parere: se l'apparente alterazione provenga da un vero accesso di malattia, o da simulazione? Se dichiarano la simulazione, il carcerato, premessa un'opportuna ammonizione, è posto a pane, ed acqua per tre giorni continui; indi dopo reiterata ammonizione è castigato con colpi di bastone di tre in tre giorni, cominciando con dieci colpi, ed accrescendo ogni volta il numero di cinque, finché si arrivi al numero di trenta. Se il carcerato persiste non ostante nella simulazione, s'indica il caso al superiore tribunale, unendogli tutti gli atti, e se ne attende la sua deliberazione. Dichiarando all'incontro i medici, e chirurghi esser vera l'alterazione di mente, o di non poter essi secondo il loro ufficio, e la loro coscienza proferir nulla di certo, od essendo tra loro discordi d'opinione, se ne fa egualmente rapporto circostanziato al tribunal superiore in attenzione delle sue istruzioni. In tale rapporto s'inseriscono le annotazioni, che fossero occorse al giudizio criminale stesso, ed al carceriere nell'osservar il carcerato». Parte I, capo VII, § 363 del CPUA. Google libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false. In data 13/11/2018.

mente, quanto qualunque altro. Mai né ravvisai, né so che in lui si ravvisasse il più piccolo segno di pazzia, di imbecillità, di stupidità, od altro»[180]. Gli fu chiesto poi quale fosse la fama del Sartorello e, allineandosi al parere del cursore criminale di Breganze e di Francesco Munaretto[181], affermò che a Breganze era conosciuto come un uomo piuttosto prepotente, con la fama di bullo e un portamento molto sostenuto.

Come ultimo quesito, gli fu domandato quale fosse, secondo lui, la causa che indusse il nipote della Salin a commettere il delitto ed anche in questo caso fu menzionata la stregoneria come movente. Il medico indicò al giudice le già citate voci di paese che vedevano il Ghirardello colpevole per vendetta nei confronti della zia che avrebbe stregato la moglie e così portato alla sua morte e, a conferma di tale ipotesi, ripropose il racconto della visita dell'imputato a Maddalena Ghirardello, avvenuta poco dopo la morte della consorte, riportando anche quanto da lui detto: «si me mogie se morta, ma vederì vedarì, amia, che ghe ne vedaremo de più belle».

Dopo circa un'ora, l'interrogatorio terminò. Il dottor Miotti era certo che nessuno in paese avrebbe considerato l'imputato né pazzo, né imbecille, né stupido[182].

La commissione medico-chirurgica fu convocata il 4 dicembre 1829 con il preciso intento di valutare se il detenuto fosse effettivamente «in istato di aberrazione mentale, o per effetto di mania, o per effetto di imbecillità, o per effetto di stupidità; ovvero se egli finga alcuna di queste imperfezioni per sottrarsi forse dal conto della Giustizia sui delitti di cui è egli accusato»[183] e le fu chiesto di presentare una relazione sulla perizia nei termini specificati dal giudice entro otto giorni. A tale scopo, non solo alla commissione fu dato il permesso di visitare l'imputato, ma le furono consegnati anche i protocolli dei precedenti costituti, il referato del 7 giugno e i verbali di quanto riferito dal carceriere e dal medico carcerario in merito al comportamento e alla salute del Ghirardello. Come previsto dal paragrafo 363, furono chiamati due medici e due chirurghi ad eseguire l'esame: Gio. Batta. Piccoli e Antonio Sandri, in qualità di medici, e Giovanni Rota e Paolo Menegotto in qualità di Chirurghi, tutti e quattro operanti nella provincia di Vicenza come medici sino, almeno, al 1842, anno in cui li si può trovare iscritti all'albo dei medici, chirurghi e farmacisti delle province imperiali[184].

---

[180] *Ibid., Esame di Francesco dr. Miotti medicochirurgo, 10 dicembre 1829.*

[181] Il primo affermò che «la sua fama certamente è cattiva e fu sempre temuto per uomo sommamente violento» il secondo invece disse di sapere che il Ghirardello avesse «fama di violento come tale essere stato altra volta detenuto». *Ibid., Esame del cursore criminale di Breganze, I, 19 giugno 1829 e Ibid., Esame di Francesco Munaretto, I, 29 giugno 1829.*

[182] *Ibid., Esame di Francesco dr. Miotti medicochirurgo, 10 dicembre 1829.*

[183] *Ibid., Protocollo di medica chirurgica commissione sullo stato mentale del Ghirardello, in base al disposto del § 363 del cod. penal, XXI, 4 dicembre 1829*

[184] *Almanacco per le provincie soggette all'Imperiale Regio Governo di Venezia per l'anno 1842,* Francesco Andreola Tipografo Imperiale, Venezia, pp. 541-542. Google Libri, https://books.google.it/books?id=P9QYAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=almanacco+per+le+provincie+soggette

Il giorno 12 dicembre i medici presentarono la loro relazione in cui descrissero il detenuto come una persona sana, non riscontrando nessun segno particolare sia prendendo in considerazione l'aspetto fisico che quello morale. I medici si riferirono a Gio. Batta. Ghirardello come ad un uomo «perfetto nella conformazione delle sue parti e sano nell'esercizio delle sue funzioni fisiche», non riscontrarono nessuna «abberrazione di simmetria» e non rinvennero «vestigi né di scabbia, né di pellagra, né di altra cutanea malattia influente simpaticamente sul sistema nervoso»[185]. I dottori, poi, soffermandosi a sottolineare l'esclusione di qualsiasi tipo di alterazione della memoria e confermando la sua indolenza nel rispondere alle domande strettamente inerenti al delitto, vollero riportare uno scambio di battute: «Interrogato su qualche sintomo morboso p. e. se provava battito alle tempie, ed avendo Egli risposto affermativamente lo abbiamo invitato ad indicare il vero sito in cui provava questo battito. Ed in tal maniera ci siamo assicurati di una qualche malizia nelle sue asserzioni, in quanto che il battito arterioso da lui accusato non potea realmente esistere, perché incompatibile collo stato di suoi polsi contemporaneamente esplorati ad ambi i capi, e colla ragione ch'Egli accusava come sede della pretesa molesta pulsazione»[186]. Insospettiti da questo fatto e sicuri della loro ricognizione, i medici non ebbero alcun dubbio nello stabilire il detenuto «né fatuo, né stupido, né altrimenti mentecatto, ma un furbo, che studia di evitare la confessione di alcuni fatti pregiudicando alla propria causa»[187].

Come da protocollo nel caso la commissione medica dichiarasse che l'imputato stesse simulando l'alterazione di mente, il giudice relatore provvide ad applicare i dettami dell'articolo 363 del Codice penale: nella speranza di estorcere una confessione forzata, posero il detenuto a pane ed acqua. Il digiuno, durato tre giorni, non sortì alcun effetto in quanto sia il carceriere, durante la sua quotidiana sorveglianza, sia i giudici, durante un nuovo costituto, non notarono cambiamenti nel suo atteggiamento, ma anzi confermarono ciò che già avevano notato nelle precedenti settimane: la sua reticenza nel parlare, il suo costante contegno quieto e taciturno e sempre con lo sguardo immobile in un unico punto[188].

Con la medesima speranza di indurlo a confessare, ci fu quindi il tentativo di sottoporlo alla punizione delle bastonate, in questo caso però il medico carcerario scongiurò tale esperimento in quanto il Ghirardello era, a suo avviso, troppo debole. A detta del dottor de Marchi, la costituzione del detenuto era molto deperita da quando fu incarcerato, era molto dimagrito e lo stesso suo

---

+all%27imperiale+regio+governo+di+venezia&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiet7KIx83iAhUVi8MKHbviA9cQ6AEIKDAA#v=snippet&q=Piccoli&f=false, in data 3/06/2019

[185] *Ibid., Rapporto della commissione medico chirurgica, XXI, 21 dicembre 1829.*

[186] *Loc. cit.*

[187] *Loc. cit.*

[188] *Ibid., Protocollo di dichiarazione del carceriere relativo all'aver posto a pane e acqua per tre giorni il detenuto Ghirardello, XXX, 7 gennaio 1830.*

atteggiamento melanconico non aiutava a migliorare le sue condizioni fisiche[189]. Per più volte nel corso dei mesi, i giudici tentarono di intraprendere questa via con lo scopo di indurre una confessione forzata, ma furono sempre fermati dal parere del medico carcerario: impossibile sottoporre a così dure pratiche il soggetto a causa della sua indisposizione fisica. A tal proposito, in data 21 giugno 1830, a un anno circa dall'omicidio, vennero infatti protocollati una dichiarazione del de Marchi concernente lo stato di salute dell'imputato e l'avviso ai giudici sull'avvenuto trasferimento nell'infermeria di S. Biagio, in quanto l'imputato aveva sviluppato dei principi di scorbuto, probabilmente già dopo il primo ricovero risalente al luglio precedente. A tal proposito è interessante notare come il medico carcerario determinasse l'impossibilità che lo scorbuto avesse avuto influenza sullo stato di salute mentale del Ghirardello: «Questa malattia non è né dipendente da aberazioni morali, né sulla stato morale può menomamente agire eccettoché per questa malattia non si riscaldasse la mente dell'ammalato, in pensando allo stato suo, oppure il che accade assai raramente, che non andasse a ferire il sistema nervoso, circostanza questa che allo stato attuale dell'ammalato non si può dubitare»[190].

Il giorno 19 novembre 1830 si presentò volontariamente davanti il consesso giudiziale l'ex detenuto Giovanni Barin dicendo di avere «delle informazioni interessanti relativamente a quel Gio Batta Ghirardello»[191]. Barin, che all'epoca della confessione aveva da poco scontato una pena per furto ed era stato rilasciato dallo stesso carcere in cui era detenuto il Ghirardello, disse di essere assolutamente certo che il Sartorello stesse fingendo di essere pazzo e che poteva riferire di alcuni fatti e momenti in cui era sicuramente presente con la mente. In particolare, il Barin fece riferimento ad una visita di una delle due sorelle di Gio. Batta.: disse di aver visto i due confabulare e scambiarsi un biglietto e, sapendo dell'atteggiamento che di solito il Ghirardello teneva e insospettito da questo fatto, volle approfondire cercando di scambiare alcune parole con lui, una volta che la sorella si congedò. Secondo quanto riportato nella deposizione del Barin, Gio. Batta. gli confidò che stava simulando la pazzia per evitare di essere condannato a morte, sapeva della confessione della zia ma sperava che altri due testimoni, Michele Rinaldi e Angela Santini, non parlassero e che fosse stato Antonio Marostica, un altro detenuto, a scrivere per conto del Ghirardello il biglietto, di cui però ignorava il contenuto[192]. Gli inquirenti presero atto di quanto detto dal Barin e, cercando di capire se stesse dicendo la verità sull'esistenza o meno dei due nuovi testimoni, lo inviarono a Breganze per parlare con la sorella dell'imputato al fine di scoprire le sorti

[189] *Ibid., Protocollo di dichiarazione del medico carcerario sull'assoggettare o meno il Ghirardello all'esperimento delle bastonate, XXXII, 10 gennaio 1830.*
[190] *Ibid., Protocollo di dichiarazione del medico carcerario sullo stato di malattia e di contegno del detenuto Ghirardello, XXXIV, 21 giugno 1830.*
[191] *Ibid., Protocollo di esame di Giovanni Barin in seguito a sua spontanea comparsa, XXXV, 19 novembre 1830.*
[192] *Loc. cit.*

dei due testimoni (tra l'altro, a detta del Barin, lo stesso Ghirardello aveva espresso la richiesta di un incontro tra lui e la sorella per capire cosa veramente i testimoni avessero detto) e incaricarono la pretura di Thiene e il commissario distrettuale di Marostica di identificarli e convocarli per essere ascoltati. Sebbene il Barin fosse tornato a riferire le informazioni ricevute dalla sorella sul silenzio dei testimoni, non avessero parlato, in data 21 dicembre 1830 e 8 gennaio 1831 vennero protocollate le risposte provenienti da Thiene e Marostica in merito alla loro reale esistenza: nonostante le ricerche, in entrambi i distretti non fu trovata traccia né di Michele Rinaldi, né di Angela Santini[193]. Il sospetto che il Barin stesse mentendo cominciò così a consolidarsi e tale dubbio fu avvalorato alcuni giorni dopo quando fu fatta pervenire al Marchesini la sua fedina penale. Il resoconto delle carte contenute nel fascicolo descrissero il Barin come una persona incline a commettere atti illegali e reati di diverso tipo, seppur non estremamente gravi. Nel corso degli anni venne infatti diverse volte processato e incarcerato per atti quali furto, trasgressione di precetto politico, contravvenzione boschiva e insulti[194].

Trascorsero intanto altri quattro mesi nei quali le indagini proseguirono non offrendo però al Marchesini le notizie da lui sperate: il custode del carcere di San Biagio assicurò di non aver ravvisato nessun miglioramento nel comportamento del Ghirardello, ma, al contrario, confermò di averlo visto mantenere lo stesso atteggiamento dei mesi precedenti[195]; il dr. de Marchi ribadì il suo parere sul convenire a non sottoporre l'imputato al castigo delle bastonate, in quanto ancora afflitto da scorbuto e, di conseguenza, troppo debole. Dichiarò inoltre l'impossibilità di una sua completa guarigione, nel caso la sua detenzione fosse continuata in quelle carceri[196]. Nonostante i precedenti pareri del medico a proposito dello stato di salute fisica del detenuto e l'ammessa consapevolezza delle precarie condizioni delle celle, gli avvertimenti del de Marchi rimasero inascoltati ancora per molto tempo, permettendo così un progressivo e costante peggioramento della malattia che affliggeva l'imputato; le preture di Thiene e di Marostica, precedentemente interpellate al fine di indagare sull'esistenza dei due presunti testimoni Rinaldi e Santini, affermarono di non essere riuscite a rintracciarli[197]; il commissario distrettuale di Marostica informò poi di essere venuto a conoscenza che i genitori del Sartorello in passato fossero affetti da «qualche mania» e che lui stesso, dieci anni prima, avesse sofferto di «qualche debolezza di mente» rimanendo «stupido» per circa 3 mesi. Prima e dopo tale periodo riferì che Gio. Batta. non mostrò segni di pazzia, senonché

[193] *Ibid., Nota della pretura di Thiene che ritorna imminenti ordini di assegnazione, XLIII, 21 dicembre 1830 e Ibid., Nota del commissariato distrettuale di Marostica, XLV, 8 gennaio 1831.*
[194] *Ibid., Fedine politiche e criminali sul conto del Giovanni Barin, XLVIII, 20 gennaio 1831.*
[195] *Ibid., Protocollo di dichiarazione del custode alle carceri criminali di San Biagio, XLI, 18 dicembre 1830.*
[196] *Ibid., Protocollo di dichiarazione del medico carcerario sull'assoggezione o meno di Ghirardello all'esperimento del bastone, XLII, 19 dicembre 1830.*
[197] *Ibid., Nota della pretura di Thiene che ritorna imminenti ordini di assegnazione, XLIII, 21 dicembre 1830* e *Ibid., Nota del commissariato distrettuale di Marostica, XLV, 8 gennaio 1831*

uno «spirito concentrato, melanconico e non inclinato a vivere in compagnia»[198]; infine, il costituto del 20 gennaio 1831, nonostante gli avvertimenti e le ammonizioni del Marchesini, condusse ancora una volta a quel lapidario «mi so gnente».

Il Giudice Relatore, nonostante la verità fosse ancora sfuggente e i dubbi in merito alla sanità mentale dell'imputato non ancora del tutto sfatati, decise che era arrivato il momento di rendere consapevoli gli altri giudici delle indagini finora svolte.

Paragrafo 3 - L'appello al Tribunale Superiore di Venezia e la prosecuzione delle indagini

Il giorno 29 marzo 1831 venne redatto dal consigliere Marchesini un referato nel quale erano ripercorse tutte le tappe del processo e le ipotesi da lui formulate per risalire al motivo che portò il Ghirardello a ferire mortalmente le donne. Di fatto, essendoci ancora troppi dubbi che impedivano la conclusione del caso, quella non fu altro che la via ufficiale per chiedere consiglio al Tribunale Superiore d'Appello di Venezia su come procedere: l'idea che potesse essere stato portato ad uccidere le donne a causa di un «assalto di furiosa mania», che avesse commesso il delitto perché mosso dal dolore causato dalla perdita della moglie che tanto amava e l'ipotesi che l'attacco fosse spinto dalla volontà di vendicarsi del temuto stregamento operato dalla zia ai danni della moglie erano ritenute tutte frutto di dicerie e per questo non provabili e, per giunta, non tali da commettere il reato. Queste supposizioni, inoltre, «che agli occhi della legge facevano costui un infelice anziché un Colpevole» confliggevano con l'atteggiamento e le dichiarazioni dell'imputato dei primi interrogatori, nei quali lo si vide concepire idee e fornire risposte quantomeno sensate, con la notizia che già precedentemente era stato inquisito, dichiarato colpevole e incline alla violenza, con le perizie dei medici che lo credevano un furbo anziché un pazzo[199]. Alcuni elementi però non tornavano: com'era possibile che il Ghirardello, nonostante i pareri dei dottori, i numerosi mesi trascorsi in carcere, le continue ammonizioni dei giudici e la grave malattia di scorbuto che da tempo lo perseguitava, non si fosse convinto a desistere nell'interpretare la parte del finto pazzo e quindi a confessare? Com'era possibile che per più di un anno fosse riuscito a fingere un comportamento ritenuto inusuale, nonostante le giornaliere visite del carceriere, del medico

[198] *Ibid., Nota del commissariato distrettuale di Marostica, XXVII, 27 dicembre 1829*
[199] *Ibid., Referato e consulta, XLIX, 29 marzo 1831.*

carcerario e lo sguardo degli altri detenuti? A dispetto dei suoi precedenti penali, doveva qualificarsi come vera la confessione volontaria del Barin?

Per quanto riguarda la mancanza del movente, diversi furono i ragionamenti a tal proposito: si pensò che il Ghirardello fosse indolente con la zia in quanto, durante la malattia della moglie, gli mancò della biancheria, ma oltre ad essere ritenuta una causa sproporzionata, Gio.Batta stesso «la escluse in modo sincero» e, d'altronde, questa nulla sembra avere a che fare con l'uccisione della Zoccola. Si pensò poi che egli fosse determinato ad uccidere anche questa donna perché presente all'atto e quindi potenziale testimone contro lui, ma, se questo fosse stato il movente, avrebbe ucciso anche la piccola Angela. Infine, se avesse premeditato il delitto, non avrebbe scelto né quel giorno, né quell'ora poiché nei giorni festivi e in quelle ore gli abitanti della zona erano a passeggio per le contrade e, conoscendo bene la zia e sapendo che suo marito era uscito, avrebbe potuto cercare un altro momento più opportuno per eseguire il misfatto[200].

Il Marchesini, riferendosi all'imputato, «Secondando il tenore del § 363, ed in vista all'esternato parere del Medico alle Carceri, e della Commissione Medico Chirurgica lo si avrebbe dovuto assoggettare al castigo del bastone perché dichiarato infingardo, ma nullameno il Trib^e in riflesso alla niuna Causa per un si atroce Delitto, in riflesso alle prime voci che lo volevano maniaco, le quali non erano del tutto infondate, ed in riflesso anche al parere del Medico Carcerario che non riteneva potersi applicare il castigo del bastone senza grave pregiudizio al fisico dell'inquisito, e visto mancare ogni ulteriore pratica, e tentativo dal canto di questo Trib^e, si assoggettano alla Sapienza dell'Ecc^o Trib^e gli atti congiuntamente al Coltellaccio ed alla Manaja strumenti di morte, e frattanto starà il Trib^e in aspettazione di ciò, che Cod^o Ecc^o Trib^e sarà per deliberare sul destino di questo Inquisito»[201].

Il Marchesini seguì i dettami del paragrafo 363 il quale prescriveva che, se il carcerato avesse persistito «non ostante nella simulazione», vi era il dovere del giudice di indicare «il caso al superior tribunale unendogli tutti gli atti»[202] e di attendere la sua deliberazione.

Dopo circa un mese, fu ricevuta la risposta di Venezia. I giudici del tribunale d'appello si mostrarono concordi sulla maliziosità dell'imputato e sostennero il parere della commissione medico-chirurgica. Affermarono però che, per un reato così grave, non poteva non esistere un movente, che i medici che avevano effettuato la perizia non avevano tenuto conto delle condizioni

[200] *Loc. cit.*
[201] *Loc. cit.*
[202] Parte I, capo VII, § 363 del CPUA, Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 01/05/2019.

di salute dell'imputato prima del misfatto e che era plausibile che anche «l'uomo il più assennato diviene furente ad un tratto, e rimane poi stupido per la scossa ricevuta».

Dichiararono quindi che non si potesse stabilire con assoluta certezza che l'imputato stesse fingendo. Si decretò quindi all'unanimità di svolgere le seguenti operazioni: capire meglio il rapporto tenuto dal Ghirardello e dal Barin, facendo particolare attenzione agli aspetti relativi alla conoscenza del Rinaldi e della Santini; incaricare il commissario distrettuale di Marostica di approfondire ulteriormente le ricerche sui due testimoni non ancora interrogati e di fornire maggiori informazioni riguardanti lo stato di salute mentale dell'imputato prima dell'omicidio; convocare nuovamente la commissione medico-chirurgica istruendola con i nuovi dati recuperati, ovvero le condizioni mentali dei genitori e del detenuto prima dell'accaduto, la malattia di scorbuto sofferta, la sua condotta in carcere, il parere del medico carcerario, con l'obiettivo di scoprire se simulasse o meno la pazzia; dichiarare, con l'ausilio dei medici, se l'imputato potesse essere sottoposto ai colpi di bastone; interrogare nuovamente il detenuto, sia sui fatti relativi al delitto, sia su altri temi non inerenti ad esso e, infine, farlo sorvegliare dal medico carcerario e dal carceriere[203].

Il Marchesini mise al più presto in pratica gli ordini ricevuti, contattando subito il commissario distrettuale di Marostica e avvisando il carceriere e il medico carcerario. Da Marostica non giunsero buone notizie per quanto riguarda i due testimoni Rinaldi e Santini: in nessuno dei distretti di Thiene, Schiavon, Nove, Sandrigo, Pozzo, Mure, Fara, Asiago, Conco e Crosara furono trovate informazioni a loro riguardo. Il commissario, inoltre, allegò alla sua nota alcuni dati riguardanti la famiglia e lo stato di salute del Ghirardello: riportò che gli era stato riferito che il padre non soffrì di alcuna malattia mentale, che la madre morì di pellagra e che da ragazzo l'imputato soffrì per circa tre mesi di «debolezza di mente» e per ciò rimase «ottuso e un po' stupido». Di più non seppe dire a tal proposito ma, su consiglio del deputato politico di Breganze, fece interrogare il dottor Sacardi, medico condotto di Breganze quando Gio. Batta. era ragazzo, e i fratelli Marco e Francesco Munaretto, persone sicuramente più informate sul conto del Ghiraredello[204].

Per quanto riguarda i resoconti del medico carcerario e del carceriere, i protocolli inerenti ai dialoghi intrattenuti tra loro e il Marchesini rimasero invariati nel contenuto, riproponendo tutto ciò che fu detto e osservato nei mesi precedenti. A distanza di quattro mesi dall'ultima deposizione, entrambi riferirono che il comportamento e l'atteggiamento del detenuto non erano mutati e che continuava a mostrarsi non incline al dialogo né con loro, né con i detenuti fidati che il carceriere

[203] *Archivio di stato di Venezia (ASVE), Tribunale di appello generale 1815-1871, Protocolli di consiglio, registro 234, 3 maggio 1831.*

[204] Asvi, Tribunale austriaco, penale. 1833, busta 282, *Nota del commissario di Marostica che accompagna; rapporto del deputato politico di Breganze; nota del commissario di Thiene; rapporto dell'agente commissario di Schiavon; rapporto del Deputato Politico di Nove; Rapporto del Deputato Politico di Sandrigo; idem di quello di Pozzo; idem di quello di Mure; idem di quello di Fara,* LV, 12 giugno 1831.

gli mise a fianco. Il Barin, a tal proposito, sembrerebbe essere stato quindi l'unico a testimoniare diversamente e lo stesso responsabile delle carceri, a conferma di un possibile suo atteggiamento menzognero, confessò di non fidarsi di lui[205]. Fu poi proprio il medico carcerario a comunicare per primo al Marchesini che i suoi dubbi riguardo alla presunta simulazione di pazzia stavano per essere dissipati. Ricordò al giudice che erano ormai due anni che Gio. Batta. era sottoposto alla sua sorveglianza giornaliera, durante la quale aveva cercato di farlo parlare degli argomenti più disparati, ma che sempre non ebbe risposta se non qualche balbettio[206]. Il ragionamento del medico era semplice: difficilmente una persona, più volte controllata, avrebbe potuto fingersi pazza per così tanto tempo. Lo stesso consesso ebbe modo di osservare e rendersi conto direttamente della condotta del Ghirardello nel costituto del 13 maggio 1831: nonostante le ripetute domande, gli ammonimenti e gli avvertimenti, lo trovarono come assente con gli occhi fissi alla finestra senza mai rispondere[207].

Seguendo ancora l'ordine del Tribunale Superiore d'Appello, Marchesini convocò i fratelli Munaretto e il dottor Sacardi al fine di indagare sul passato dell'imputato.

Marco e Francesco Munaretto, entrambi buoni amici e frequentatori giornalieri del Sartorello negli ultimi anni, riferirono di come dieci anni prima circolasse la voce che Gio. Batta. avesse sofferto di «debolezza di mente» per un certo periodo di tempo. Entrambi però non seppero spiegare la causa di queste «alterazioni mentali», in quanto non ebbero rapporti diretti con lui in quel periodo e non seppero se l'agguato alle donne fosse collegato alle medesime crisi[208]. Ecco come Marco, che dalla deposizione appariva la persona con cui il Sartorello aveva avuto un legame più profondo, descriveva l'amico e il suo atteggiamento: «Per tutto quel tempo in cui ebbi a conoscerlo, mai mi diede egli il più piccolo motivo per crederlo debole di mente. Anzi voglio far presente che lo conobbi sempre di una mente serena, capace di condursi benissimo da se stesso e bravo per il proprio interesse, aggiungendo che in qualche mio bisogno io non correva ad altri per consiglio che al Girardello, come altresì egli veniva da me. Questo è quanto io potei rimarcare di propria mia scienza. Devo però soggiungere, che quando questo individuo, lasciando la primiera sua abitazione, ne prese un'altra in qualche distanza dalla mia, si rallentò del pari la nostra relazione reciproca, lo vedeva meno di frequente, e fu allora che sentii come la di lui mente soffrisse delle alterazioni, e fosse divenuto quasi stupido. Io però non ebbi mai occasione di conoscerlo per tale, ma devo far presente che per il detto della gente quando il Girardello andava soggetto a queste narrate alterazioni, non sortiva mai di casa, e si stava sempre a letto, conoscendo forse di non essere

[205] *Ibid., Protocollo di dichiarazione del carceriere, LII, 13 maggio 1831*
[206] *Ibid., Idem del medico carceriere, LVIII, 15 giugno 1831.*
[207] *Ibid., Costituto dell'inquisito Ghirardello, LIV, 13 maggio 1831.*
[208] *Ibid., Esame di Marco Munaretto; idem di Francesco Munaretto; idem del medico Francesco Sacardi, LXI, 1 luglio 1831.*

presente a se stesso»[209]. Marco aggiunse poi un altro dettaglio in merito al tema della stregoneria: alla domanda se sapesse cosa avesse causato la presunta alterazione di mente, egli rispose che, secondo la gente «imbevuta ancora di certi pregiudizi, si voleva che il Girardello avesse la mente alterata per effetto di uno stregamento». Egli raccontò di quando un certo sacerdote di Sarcedo, del quale non ricordava il nome, fu chiamato appositamente per farlo esorcizzare e soltanto dopo la sua benedizione «risanò perfettamente». Munaretto, come anche gli altri testimoni che menzionarono la stregoneria, disse che non credeva a queste dicerie e che non era in grado di rammentare né chi gli avesse detto tali parole, né chi fosse stato a stregarlo[210].

La testimonianza di Francesco non si discostava di molto da quanto dichiarato dal fratello: anche lui confermò di aver conosciuto Gio. Batta. come una persona sana di mente, ma che a Breganze si «diceva che il Girardello pareva istupidito» e che avesse ucciso la Salin «perché egli riteneva che la sua zia avesse stregata la di lui moglie, e gli avesse portati via non so quali suoi effetti». Imputando sempre la colpa ad uno stregamento, Francesco affermò infine che la madre di Gio. Batta. morì «per effetto di uno stregamento»[211].

Fu chiamato poi a deporre il medico dr. Francesco Sacardi il quale, prima di andare ad esercitare la sua professione nei pressi di Malo, conosceva molto bene il Sartorello in quanto per diciassette anni fu il medico di casa Ghirardello. Egli riferì di aver riscontrato nel giovane Gio. Batta. una «fisionomia concentrata e meditabonda che non è a dire il vero il carattere proprio dei villici, ma stravaganze di mente mai gliene osservai». Il Marchesini, volendo sapere dal medico più dettagli ed informazioni, chiese di approfondire quel racconto da lui appena accennato specificando, in particolare, a quei presunti tre mesi in cui l'imputato soffrì di «debolezza di mente». Sacardi ricordò quindi un aneddoto avvenuto diversi anni prima, quando Gio. Batta. era «negli anni così detti della crescita»: uno dei giorni in cui visitava la casa di Giovanni Maria Sperotto, zio dell'imputato, gli venne chiesto di trovare una cura per guarire quella debolezza di mente che tormentava Gio. Batta. e lo rendeva «sempre concentrato». Il medico allora disse di aver visitato il ragazzo e interloquito con lui più volte senza mai riscontrare un'alterazione di mente, bensì di averlo trovato un «uomo di freddo temperamento, tranquillo, e pensante».

Marchesini, prima di terminare l'interrogatorio, pose un'ultima domanda inerente alla salute mentale dei genitori del detenuto. Il dottore ammise di ricordare solo vagamente il padre, rammentò, invece, la madre da lui più volte curata perché affetta da pellagra. Sul suo conto disse che morì effettivamente pazza, «ma non di pazzia gentilizia, anzi per pazzia prodotta da

[209] *Loc. cit.*
[210] *Loc. cit.*
[211] *Loc. cit.*

pellagra»[212]. Per il Marchesini furono importanti queste ultime parole in quanto Sacardi dissipò il dubbio relativo a quell'ipotesi proiettata dai giudici del tribunale d'appello di Venezia concernente l'ereditarietà della malattia.

Dal giorno dell'esame dei Munaretto e del medico Sacardi, 1 luglio 1831, trascorsero altri cinque mesi prima che l'indagine si arricchisse di nuovi sviluppi. In questo periodo di tempo, oltre ai consueti e immutati resoconti degli incaricati a sorvegliare il detenuto, venne tentato un nuovo costituto articolato, in seguito al suggerimento del presidente del tribunale, Luigi Bizzozero. Egli infatti, durante una visita alle carceri eseguita qualche giorno prima, notò il Ghirardello «meno concentrato» e più incline a rispondere ad alcune domande, seppur generiche. Marchesini, ricevuto l'avviso del suo superiore, alle ore undici della mattina del giorno 5 novembre 1831 si presentò assieme agli assessori giurati presso la cella numero 3. Nel protocollo è descritto cosa videro e cosa chiesero i presenti appena varcarono la porta: notarono subito che l'imputato era «sdraiato nel letto sotto le coltri e così coperto anche sulla testa che solo per un pertugio guardava fuori eccome col solito guardare fissamente quella finestra che gli sta al fianco destro». Come precedentemente notato da Bizzozero, il consesso trovò il Ghirardello incline a rispondere ad alcune domande, ma, non appena furono accennati gli argomenti riguardanti il delitto, non proferì parola[213].

Dalla descrizione fornita si può evincere come il comportamento e il contegno del Sartorello fossero totalmente mutati rispetto ai primi giorni di carcere: l'avvento dei sintomi descritti dal medico carcerario e dal carceriere nel corso degli anni fecero in modo di interrompere qualsiasi tipo di interazione tra lui e gli inquirenti, da tempo tutte le domande inerenti al delitto erano risposte; il peggioramento della malattia di scorbuto lo aveva talmente debilitato da non poterlo più convocare in tribunale (ora era il giudice a doversi recare nella cella per interrogarlo) e, soprattutto, da non poterlo indurre a confessione forzata tramite punizioni fisiche.

Il giudice Marchesini, conscio della precaria attuale condizione del Ghirardello e forte delle nuove rivelazioni fornite dal dottor Sacardi, convocò nuovamente la commissione medico-chirurgica che nel giorno 7 dicembre 1831 fu edotta con le informazioni ottenute e con il parere del medico carcerario, il quale fu invitato ufficialmente a far parte di essa. Nella nuova perizia, i dottori fecero riferimento a quanto appreso: il temperamento melanconico, la taciturnità «non naturale ai villici della sua età», la debolezza di mente sofferta in gioventù dal detenuto riguardo al suo passato, e l'insorgere di sintomi catatonici come l'apatia, l'indifferenza al digiuno, al caldo e al freddo e la non curanza provata nei confronti di qualsiasi persona e cosa, circostanze testimoniate dal medico de Marchi, dal carceriere e dagli altri detenuti nel corso degli ultimi mesi. Grazie a tali dati e alla visita da loro praticata al carcerato nell'infermeria di S. Biagio, dopo circa due anni dalla prima

[212] *Loc. cit.*
[213] *Ibid., Costituto del Ghirardello con interno avviso presidenziale,* LXXI, 5 novembre 1831.

perizia, il giudizio dei medici cambiò: risolsero il quesito riguardante lo stato mentale del Ghirardello dubitativamente in quanto non ebbero abbastanza indizi per ritenerlo assolutamente alienato ma, allo stesso tempo, non poterono definirlo a tutti gli effetti sano di mente. Fu questo stato di abituale melanconia, di «apatia morale», e di totale indifferenza a far credere alla commissione che il Ghirardello fosse probabilmente ricaduto in quello stato di debolezza mentale già provato in giovinezza. Per ultimo, i medici conclusero che il detenuto non potesse essere sottoposto ad inasprimento di legge in quanto «ancora convalescente da grave malattia scorbutica»[214].

A questo punto, la situazione era mutata: il parere della commissione medico-chirurgica, che durante la prima fase del processo sembrava essere il fattore determinante per confermare la malizia dell'imputato, venne meno in favore di un nuovo dubitativo giudizio dei medici.

Paragrafo 4 – Nuovi dubbi, nuove indagini

Marchesini, col pretesto di aver esaurito le indicazioni fornitegli dal tribunale di Venezia, con l'insorgenza di ulteriori dubbi conseguentemente alla nuova perizia della commissione medico-chirurgica e, soprattutto, non essendo ancora riuscito a configurare un possibile movente del delitto, concluse di informare nuovamente il consiglio di giudici composto dai colleghi Fostini, Cavazzani, Borgo e dal presidente del tribunale Bizzozero. Nel referato redatto il 31 dicembre 1831 vennero riassunti gli eventi intercorsi tra questo e il precedente referato e ci si rassegnò nel riconoscere di aver fatto tutto il possibile per risolvere il caso. Ecco come il Marchesini si espresse nella sezione del protocollo dedicata alla votazione: «Voto di rassegnare gli Atti all'Ecc^{o} Sup^{e} Trib^{e} d'Appello nella circostanza che in potere della Prima Istanza non istanno ulteriori operazioni da intraprendersi, esaurite essendosi tutte le presunzioni comandate dai §^{i} 363- e 364»[215]. Come lui, anche gli altri consiglieri convennero nel chiedere ausilio al tribunale veneziano e il giorno 9 febbraio 1832 venne protocollata ed inserita nel Giornale la risposta di quest'ultimo.

Interessante ora è analizzare non soltanto cosa i giudici del superiore appello prescrissero al tribunale di Vicenza, ma soprattutto a quale scopo. A tal fine è utile visionare il protocollo di

[214] *Ibid., Protocollo di comparsa volontaria della medica chirurgica commissione che presenta rapporto circostanziato, LXXVII, 10 dicembre 1831.*
[215] *Ibid., Consulta all'eccelso appello,* LXXIX, 31 dicembre 1831.

consiglio[216] numero 243 e datato 7 febbraio 1832: all'unanimità i giudici decretarono che, nonostante le numerosissime investigazioni suggerissero che nient'altro era possibile fare per stabilire se l'imputato fosse veramente pazzo, le indagini dovevano necessariamente proseguire in quanto era ancora plausibile l'idea che il Ghirardello stesse mentendo. Se ciò fosse stato vero, infatti, era necessario punire la persona che aveva commesso un delitto così efferato non solo per il caso in sé, ma anche per il fatto che ciò sarebbe servito da monito a tutti coloro che avrebbero pensato di utilizzare questo stratagemma per sfuggire alla giustizia. Il pretesto di continuare le indagini sembra quindi soggiacere anche all'idea di un mantenimento e gestione dell'ordine generale.

Per quanto riguarda le operazioni da intraprendere, i giudici del tribunale di Venezia stabilirono che le indagini dovessero concentrarsi più sulla figura del Barin. Si ordinò infatti di interrogarlo nuovamente facendo chiarezza su quella dichiarata confessione stragiudiziale avuta col Ghiradello, la quale, se da sola non era considerabile prova sufficiente della colpevolezza dell'imputato, avrebbe potuto far emergere la sua malizia e quindi procedere contro di esso a termini di legge. Si ordinò poi di capire il motivo della sua spontanea confessione: nonostante l'inaffidabilità suggerita dai precedenti penali, perché avrebbe dovuto mentire difronte ai giudici nel momento in cui aveva da poco scontato la sua pena? Non era infine sufficiente stabilire come falsa la deposizione del Barin basandosi solo sul fatto di aver indagato sull'esistenza o meno del Rinaldi e della Santini, si ordinò altresì di indagare sul colloquio avuto dal Ghirardello con la propria sorella davanti alla bocchetta del carcere, sul biglietto del detenuto Marostica che dovrebbe esserle stato consegnato e sulla visita che il Barin ebbe con la sorella del Ghiraredello a Breganze. Se queste indagini avessero confermato la prima dichiarazione del Barin, allora si sarebbe potuto interrogare il Ghirardello con la speranza di sortire qualche nuovo effetto nel suo atteggiamento.

Una volta eseguite queste indicazioni, venne ordinato al tribunale di Vicenza di deliberare in merito alle sorti del Ghirardello e del Barin avendo cura di specificare il proprio parere a proposito di eventuali ulteriori misure da prendersi ogni qualvolta fosse deciso ad interpellare il Tribunale Superiore D'Appello. [217]

[216] Relazioni manoscritte dei dibattiti avvenuti tra i giudici facenti parte il Tribunale superiore d'Appello di Venezia e inerenti le cause a lui rimesse dai tribunali di prima istanza. L'importanza dell'analisi di tali atti risiede nella possibilità di ascoltare la voce diretta dei magistrati la quale, non essendo più filtrata dal ragionamento giuridico, è potenzialmente in grado di svelare sentimenti latenti sull'amministrazione della giustizia penale di cui fanno parte. E. Biasiolo, *la Corte d'Appello di Venezia nel 1848-49. Il codice penale. I giudici. La rivoluzione*, https://www.unive.it/media/allegato/dipartimenti/studi_storici/Annali%202007/08/biasiolo.pdf, in data 5/06/2019.

[217] *ASVE, Tribunale di appello generale 1815-1871, Protocolli di consiglio, registro 243, 7 febbraio 1832.*

I nove mesi che separano il secondo referato dal successivo ed ultimo referato di finale inquisizione furono caratterizzati dall'esame del detenuto Marostica, delle sorelle dell'imputato, del carceriere, del Barin e dal peggioramento della malattia di scorbuto del Ghirardello.

Agostino Marostica, chiamato a deporre il 9 febbraio 1832, confessò di aver conosciuto il Sartorello durante un suo ricovero nell'infermeria del carcere di S. Biagio, ma negò sin da subito di aver avuto alcun rapporto con lui e di aver scritto qualcosa per Gio. Batta., lo definì pazzo e incomprensibile nel linguaggio in quanto, le rare volte che comunicava, lo faceva mugugnando. Gli si fece presente allora che contro le sue parole esisteva la confessione del Barin e, una volta lettogli il protocollo in cui era scritta, gli si chiese cosa ne pensasse. Antonio affermò che tutto ciò che gli venne letto era falso, che il Barin era un «birbante» e «scelerato» e che, se la giustizia lo avesse voluto, sarebbe stato disponibile a confrontarsi con lui per dirimere la questione[218]. A confermare la sua versione fu il custode delle carceri di S. Biagio, il quale per diverso tempo, a causa dei lunghi ricoveri, ebbe modo di sorvegliare attentamente l'imputato. Egli affermò con sicurezza che il Marostica non scrisse alcun biglietto, in quanto le sue spie glielo avrebbero fatto certamente notare. Aggiunse poi che la sorella venne a fargli visita tre o quattro volte e che gli riferì esclusivamente di aneddoti riguardanti la famiglia, come ad esempio la piccola figlia di Gio. Batta. Il custode giurò di non aver mai visto il Ghirardello rispondere, ma egli si limitava a guardarla e ad accennare un sorriso. In merito al suo comportamento, volle segnalare che era stupito nel vederlo costantemente sdraiato a letto, con gli occhi fissi alla finestra, insensibile ad ogni stimolo. Ecco come lo descrisse: «Il Ghirardello si contiene sempre nel modo stesso, vale a dire = egli mai non parla con alcuno, egli tiene sempre la faccia rivolta alla grande finestra che gli sta di fianco, egli non domanda mai cibo, e se a lui se ne porge il riceve e lo mangia senza dire parola e senza far moto di aggradimento. Per lo più sta sdraiato nel letto, e quello che mi fa meraviglia è che nella passata estate quando caldissimo era il carcere stesso lo vidi in letto con sopra le coperte e vestito degli abiti, e qualche volta poi si traeva colla sola camicia dal letto e stava seduto sulla sponda del letto, e che nei giorni freddi dell'inverno alcune volte mi toccò vederlo tratto dal letto essendo sulla sponda colla sola camicia indosso senza dar segno che il freddo lo molestasse. Cercai più volte di farlo parlare domandandogli cose indifferenti ma egli, o non mi guardava, o se pure fissava gli occhi sopra di me teneva sempre così fissi ed immobili come se fosse uomo di stucco. Qualche volta insisteva perché egli almeno mi dicesse se il cibo che gli porgeva era buono o diversamente, e qualche volta a forza di insistere borbottava una qualche parola non più lunga certamente di due sillabe, ma le borbottava tra i denti e in modo che né a me né agli altri detenuti era possibile intendere cosa egli significasse».

[218] *Asvi, Tribunale austriaco, penale. 1833, busta 282, Esame del condannato Agostino Marostica, LXXXI, 9 febbraio 1832.*

Il custode delle carceri di S. Biagio disse poi che fu una sua idea affiancare il Barin al Ghirardello come spia, ma ci tenne altresì a qualificarlo come «furbazzo» nel momento in cui lo scoprì uscire dal carcere e chiedere udienza ai giudici per riferire quei dettagli falsi, a lui infatti non comunicò mai nulla a proposito del Sartorello, si sarebbe altrimenti sicuramente reso conto se quest'ultimo avesse parlato o avesse ricevuto qualcosa di scritto.

Che fosse una persona poco affidabile probabilmente i giudici ebbero modo di constatarlo il 19 giugno 1832, giorno in cui il Barin fu convocato per rispondere della sua precedente testimonianza. Egli confessò di ricordare di essersi presentato volontariamente di fronte al consesso, di aver fatto i nomi dei testimoni, ma, alla richiesta del Marchesini di ripetere i loro nomi, disse di non rammentarli. Gli venne poi detto che il detenuto Marostica non scrisse alcun biglietto e che era pronto a confrontarsi faccia a faccia con lui per chiarire la questione. Il Barin, però, rifiutò l'incontro perché, a suo dire, se gli avesse parlato sarebbe stato considerato una spia dagli altri detenuti e temeva una loro ripercussione, visto che nel frattempo era stato incarcerato per una nuova pena. Nonostante i tentativi del Marchesini, il Barin non cambiò idea, rimanendo convinto della finzione attuata dal Ghirardello per sfuggire alla pena[219].

Di fatto, sebbene il confronto col Barin fu visto come la parte più importante di questa fase del processo, neppure in questa occasione i giudici riuscirono ottenere alcuna informazione che potesse aiutarli nella risoluzione del caso. A tal proposito, nemmeno la convocazione delle sorelle del Ghirardello andò a buon fine: Marianna e Angela, convocate per essere interrogate sulle vicende riguardanti il fratello, rifiutarono di essere esaminate appellandosi al diritto[220] di astenersi al parlare in quanto dirette familiari dell'imputato[221].

In merito alla salute fisica dell'imputato, nel mese di maggio la malattia scorbutica peggiorò a tal punto che, a detta del medico carcerario, gli costò quasi la vita[222]. Gio. Batta. non risanò mai del tutto da quella malattia che lo affliggeva ormai da anni e il dottore era consapevole che, nell'ambiente precario e insalubre del carcere, non sarebbe mai guarito del tutto: «Lo stato fisiologico di questo Carcerato progredisce a migliorare. Egli però a mio sentimento non potrà ottenere fino a tanto che si trova in carcere una perfetta sanità del corpo, anzi posso piuttosto dubitare che il lungo carcere faccia risolvere la malattia allo stato di insanabilità, e quindi a morte immatura. Quello che si potrebbe tentare con speranza di guarigione sarebbe il poter a lui ridonare

[219] *Ibid., Esame dell'arrestato Giovanni Barin detto Capiton, CI, 19 giugno 1832.*
[220] Parte II, capo VIII, § 377 del CPUA, Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 14/05/2019.
[221] *Ibid., Marianna Ghirardello sorella dell'inquisito si rifiuta dell'esame; Angela Ghirardello sorella dell'inquisito si rifiuta dell'esame, LXXXV, 25 febbraio 1832.*
[222] *Ibid., Esame del medico carcerario dr. Angelo de Marchi, LXXXXVII, 10 maggio 1832.*

la libertà, e conseguentemente l'aria nativa, od almeno l'aria libera e le di lui abitudini»[223]. La soluzione migliore sarebbe stata la scarcerazione, ma il dottor de Marchi sapeva dell'impossibilità che ciò potesse essere attuato. Un compromesso lo si trovò nell'ipotesi fornita da Marchesini: trasferire il Ghirardello nell'ospedale psichiatrico di S. Servolo[224] a Venezia, «Se mai egli creda che la custodia di questo accusato la si potesse affidare alla casa dei Pazzi detta di S. Servilio in Venezia, con speranza di poter col tempo perfettamente risanare della Fisica indisposizione»[225]. Ecco come il medico replicò alla proposta del giudice: «Questa sarebbe a mio parere la misura più opportuna da prendersi sull'arrestato, quando non gli si possa ridare l'intera libertà come dissi superiormente. In quel luogo salubre e ventilato coll'aiuto degli esperti potrà forse l'arrestato facilmente ricuperare anche per intiero la perduta sanità, e colla sanità del corpo potrà anche ricuperare quella della mente, nel caso tra loro vi sia una relazione»[226].

Essendo impossibile concedere al Ghirardello la libertà dopo gli atroci atti che commise, il medico rispose che la proposta del giudice fosse la soluzione migliore: un ricovero nell'ospedale psichiatrico nell'isola di San Servolo dove il detenuto, tramite l'assistenza di professionisti e il contatto con l'aria salubre del mare, avrebbe potuto recuperare la sanità fisica e, di conseguenza, anche quella mentale. Dopo circa tre anni dalla comparsa dei primi sintomi catatonici, fu concepita l'idea di un trasferimento in una struttura più consona allo stato di salute del detenuto. L'ipotesi, prima di concretizzarsi, doveva però passare al vaglio sia dei giudici del tribunale di Vicenza, sia dei giudici del Tribunale Superiore d'Appello di Venezia.

---

[223] Archivio di Stato di Vicenza (=Asvi), *Tribunale austriaco, penale. 1833*, busta *282*. *Esame del medico carcerario Angelo de Marchi, CVII, 4 settembre 1832*.

[224] Già dalla fine del XVIII secolo, insieme alla sua funzione di ospedale militare, l'isola fu adibita a ricovero di persone considerate folli con l'intendo di allontanare e isolare dalla comunità comportamenti incompatibili con le regole sociali. Dal 1809 l'ospedale militare fu trasferito in città nel soppresso convento di S. Giovanni e Paolo. S. Servolo venne da quel momento considerato il manicomio di tutte le province venete, del Tirolo e della Dalmazia e venne caratterizzato da una precisa classificazione dei degenti: maniaci, imbecilli e dementi.
http://museomanicomio.servizimetropolitani.ve.it,http://museomanicomio.servizimetropolitani.ve.it/wp-content/uploads/sites/9/2016/03/Gli-Ospedali-di-S.-Servolo.pdf, in data 23/10/2018.

[225] Asvi, *Tribunale austriaco, penale. 1833*, busta *282*. *Esame del medico carcerario Angelo de Marchi, CVII, 4 settembre 1832*.

[226] *Ibid., Esame del Medico Carcerario Angelo de Marchi, CVII, 4 settembre 1832.*

Paragrafo 5 – La sentenza e il suo annullamento

Il primo passo fu fatto il 19 ottobre 1832, giorno in cui fu redatto il referato di finale inquisizione. Marchesini, dopo anni di indagini, fu tenuto a pronunciarsi sulle sorti dell'imputato, senza però conoscere il movente di questo duplice omicidio.
Ecco qual è il ragionamento che lo portò a proporre la sentenza:

«Ora però che la Inquisizione è portata al suo termine, e che il tribunale è per legge posto alla necessità di qualificare il delitto, mi accade di osservare: che comunque sotto la fatal'ombra del mistero se ne stia anche di presente la causa a delinquere, che è maisempre la più sicura fiaccola al cui lume si scorgono, e quindi si spiegano le umane tendenze; pure quell'entrar taciturno, ed armato nella casa della zia, quel dar mano di subito al ferro micidiale che il feroce nipote aveva seco recato in giorno cotanto santo, e festivo quale era quello del Corpus Domini, e nel quale di conseguenza non è di leggersi giustificabile la detenzione di tal arma destinata agli usi dell'agricoltura; quel colpir sulla testa e mortalmente; e quel macellare dippoi anche la compagna fosse coll'immaginato pravo divisamento di distruggere il più valido testimone congiuntamente al riflesso di essere costui penetrato in tal casa quando già sapeva che lo Zio era assente, tutto questo importa, che si debba in oggi vedere nel caso fatale di quelle immolate vittime il preconcepito disegno, la feroce risoluzione, e quindi i caratteri più marcati del delitto di omicidio.
Propongo di conseguenza, che si debba primieramente qualificare l'Accusa qual Delitto di omicidio.
Questo delitto lo si addebitò all'odierno arrestato G. Batta. Ghirardello e perché contro lui stava la voce della agonizzante zia, quella della giovinetta Angela spettatrice incapace di dar soccorso onde impedire l'atroce misfatto, la pubblica voce, la fuga, e le vesti insanguinate.
Tutti questi così eminenti indizi pesano ancora col pieno loro valore sul caso dell'arrestato, ma dessi comunque apportino un morale convincimento di sua colpa, pure al rigor della prova che la legge desidera si presentano ancora insufficienti stante la già narrata tenera età della testimone Angela.
Devesi quindi per legge, ora che ne è chiuso il Processo pronunciare un dubitativo Giudizio a tenore del § 428, che è ciò che io propongo»[227].

Il giudice relatore si espresse poi riguardo alla possibilità di far ricoverare il detenuto nell'ospedale di S. Servolo. Secondo lui, rimettere in libertà il Ghirardello era troppo pericoloso, sia che lo si considerasse pazzo, sia che lo si considerasse sano di mente; era necessario ricoverarlo fintanto che

[227] Asvi, Tribunale austriaco, penale. 1833, busta 282, *Referato finale*, CXII, 19 ottobre 1832.

non fosse risanato da quel presunto stato di pazzia e, solo a quel punto, lo si sarebbe potuto assoggettare nuovamente all'accusa secondo il dettame del paragrafo 472 lettera a del codice penale:

«Prima che si possa riassumere un'inquisizione, stata sospesa per insufficienza di prove, è d'uopo, che sia posto fuori d'ogni dubbietà,

a) che le nuove circostanze, o prove emerse non fossero note nella precedente inquisizione, o non si fossero allora potute mettere abbastanza in chiaro;

b) ch'esse sussistano effettivamente;

c) che i nuovi mezzi di prova siano di tal rilievo, che lascino luogo a prevedere con fondamento, che possano dietro l'opportuna inquisizione, se non per sé soli, almeno uniti con quelli già raccolti nella precedente, aver forza di determinare l'imputato alla confessione, o di convincerlo legalmente»[228].

Il giudice relatore spese infine alcune parole per il Barin. Disse che, nonostante si potesse ritenere falso tutto ciò che disse, in particolare l'invenzione dei testimoni Rinaldi e Santini e la presunta finzione del Ghirardello nello stato di pazzia, non esistevano sufficienti prove legali per accusarlo di truffa per falsa deposizione[229]. Infatti, quanto detto nella deposizione del custode alle carceri e del detenuto Marostica, le uniche testimonianze contro il Barin, può essere stato inventato per difendere i propri interessi ed evitare di incorrere ad una censura, nel primo caso, e nell'accusa di prestato aiuto, nel secondo[230].

Il consesso giudiziale, dopo aver preso in considerazione le parole del Marchesini, votò perché si procedesse unicamente alla sospensione del processo per difetto di prove legali senza però esprimersi in merito al suo trasferimento nel manicomio di S. Servolo. La posizione dei giudici di Vicenza era chiara: Gio. Batta. Ghirardello doveva essere scarcerato.

Come da procedura, furono inviati gli atti al Superiore Appello di Venezia il quale, credendo ancora incerta l'ipotesi che l'imputato fosse veramente malato di mente e ravvisando nella decisione del tribunale vicentino una conclusione prematura, ordinò a maggioranza dei voti di convocare nuovamente la commissione medico-chirurgica con lo scopo di esprimersi sulle condizioni di salute fisica e mentale del detenuto, di determinare se stesse simulando o meno la pazzia, di capire se la

[228] Parte II, capo XIV, § 472 del CPUA, Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 14/05/2019

[229] «I casi, ne' quali la truffa per la qualità del fatto diventa già delitto, sono:
a) Se vien brigato l'ottenimento d'una falsa testimonianza che abbia ad essere deposta in giudizio; se una falsa testimonianza vien in giudizio offerta, o deposta; se vien offerto in propria causa, od effettivamente prestato un falso giuramento; […]». Parte I, capo XXIV, § 178 del CPUA, *Ibid.*

[230] *Asvi, Tribunale austriaco, penale. 1833, busta 282, Referato finale, CXII, 19 ottobre 1832.*

malattia fisica da lui sofferta fosse in qualche modo collegata a quella mentale e di specificare se esistesse la possibilità di sottoporre l'imputato al castigo del bastone[231].

Come ordinato, la commissione fu convocata il giorno 21 gennaio 1833. Essa si attenne sostanzialmente alla sua precedente deposizione: fu dubbiosa nel definire il Ghirardello un pazzo ma, nello stesso tempo, non poté essere certa nel determinarlo sano di mente; affermò che in quel momento l'imputato si trovava nello stato di convalescenza «per malattia scorbutica»; confermò l'ipotesi di un possibile trasferimento all'ospedale di S. Servolo in quanto «il Carcere lo dovevano essi risguardare come una causa conservativa, e riproduttiva del male, quando all'incontrario l'aria libera combinata coi movimenti del corpo e con un trattamento migliore dovevano essi risguardarla come l'unico mezzo d'una possibile guarigione»; disse che, nel caso fosse completamente risanato, lo si sarebbe potuto sottoporre alle bastonate[232].

Dall'analisi del protocollo è interessante notare come il parere del medico carcerario de Marchi, ancora una volta chiamato a far parte dell'equipe di medici, sembri essere mutato rispetto alle sue precedenti asserzioni: nel protocollo fu infatti riportato che il perito credeva che la malattia mentale «era piuttosto simulata che reale», mentre, nelle precedenti deposizioni, pur essendo sempre dubbioso in proposito, si mostrò incline a credere che il Ghirardello fosse veramente pazzo, tanto da sostenere senza indugio l'ipotesi del Marchesini in merito al suo trasferimento nell'isola di S. Servolo.

In conclusione, dalla perizia solo una cosa sembra essere certa: i medici, nonostante gli anni trascorsi ad osservarlo, i numerosi esami, i pareri e le perizie, non riuscirono a stabilire con certezza se Gio. Batta. Ghirardello simulasse o fosse veramente affetto da malattia mentale.

Risolto l'ordine comandato dal tribunale di Venezia e non avendo altro da aggiungere, Marchesini ribadì quanto scritto nel referato del 19 ottobre 1832 e sottopose nuovamente le sue deduzioni ai colleghi del consesso. A quanto pare, l'iter sembra ripetersi: ancora una volta i colleghi del giudice relatore ritennero di confermare quanto espresso nella sentenza del 19 ottobre 1832, vale a dire confermare la sospensione del processo per difetto di prove legali, ma non provvedere al ricovero di Ghirardello in manicomio.

Gli atti, seguendo ancora una volta la procedura, furono allora inviati un'ultima volta al Tribunale Superiore d'Appello. È interessante notare che i giudici veneziani conclusero di annullare la sentenza e la deliberazione del tribunale berico, optando per confermare le disposizioni del giudice relatore di Vicenza in merito al ricovero del Ghirardello nell'ospedale psichiatrico di Venezia «sino all'evenienza di nuove emergenze in seguito all'esperimento curativo».

Il ragionamento che portò il relatore veneziano a proporre tale provvedimento fu il seguente:

[231] *Ibid., Decreto appellatorio, CXIV, 19 gennaio 1833.*
[232] *Ibid.*, Protocollo eretto in comparsa della commissione medico chirurgica, CXVI, 21 gennaio 1833.

«Ritenuto dal relatore, che la commissione medico-chirurgica persiste nel dubitare se sia reale o simulata la pazzia, da cui si mostra affetto il Ghirardello;
ritenuto che la stessa commissione qualifica il Ghirardello anche attualmente in stato di convalescenza per malattia scorbutica, nel quale stato essa ha già dichiarato nei precedenti protocolli non potersi il Ghirardello medesimo assoggettare agli esperimenti di legge per riconoscere se sia simulata o vera la pazzia,
ritenuto che pel giudizio della commissione medica il carcere deve riguardarsi come una causa non solo confermativa, ma ben anco riproduttiva del male, e che al contrario può inguardarsi come unico mezzo di passibile guarigione un trattamento diverso nell'isola di S. Servilio in Venezia,
Ritenuto che qualora si riesca ad ottenere la perfetta guarigione del Ghirardello, non si dubita dalla commissione suddetta di poterlo per la sua fisica costituzione assoggettare al rigoroso esperimento di legge per riconoscere se fu simulata o vera la pazzia;
osservando che sino a tanto che sussiste il dubbio, se fu reale o simulata la pazzia, non può proferirsi sentenza riguardo al Ghirardello, perché la Sentenza qualunque non può proferirsi se non è completa in ogni parte la procedura, e la procedura contro il Ghirardello non sarebbe nello stato attuale completa nella parte difensiva, mentre nulla ha detto a sua difesa il Ghirardello medesimo, e si dubita se egli di libera sua volontà, e con determinato proposito abbia rinunciato alla difesa naturale di ogni uomo minacciando di perdere la vita.
Fatto quindi riflesso che separando la reale malattia fisica dall'apparente malattia morale, conviene non trascurare ogni mezzo di togliere quella per giungere nei modi legali a scoprire se sia reale anco la seconda;
Osservando che il mezzo opportuno onde togliere la malattia si presenta quello del trasporlo del Ghirardello nell'Isola di S. Servilio, ove coll'uso dei convenienti rimedi per la possibile guarigione dalla malattia fisica, si combina la sicura custodia di lui pel caso che cessata quella possa esperimentarsi se sussista la malattia morale;
Osservando che essendo incerto l'esito per parere della Commissione medica anche di questo esperimento pel ricupero del lui essere fisico, od in ogni caso indeterminata l'epoca del ristabilimento, non conviene lasciar più oltre pendente questo processo che figura da quattro anni nelle Tabelle Criminali.
Osservato che può combinare ogni riguardo una deliberazione che ordini la riposizione degli atti in archivio sino all'evenienza dei nuovi lumi, i quali in tal caso saranno quelli che perverranno dalla Direzione dell'Ospitale di S. Servilio sullo stato fisico e morale del Ghirardello»[233].

[233] *ASVE, Tribunale di appello generale 1815-1871, Protocolli di consiglio, registro 255, 28 febbraio 1833.*

Si dispose quindi di assicurarsi che l'imputato guarisse, per quanto possibile, dalla malattia di scorbuto, di sorvegliarlo attentamente e di riconsegnarlo al tribunale di Vicenza una volta risanato al fine di riaprire il processo. Tra i giudici di Venezia che parteciparono alla seduta, solo il consigliere Rosnati si oppose a tale decisione, convenendo nel non credere alla relazione fra scorbuto e malattia mentale. Egli infatti asserì che il Sartorello, nonostante la presunta pazzia, rispondesse regolarmente alle domande poste e per questo si doveva insistere nell'interrogarlo in quanto sicuramente stava simulando. Propose infine che, nel caso la votazione avesse propeso per il trasferimento dell'imputato nell'ospedale psichiatrico, il processo non si sospendesse, ma proseguisse «ritenendo che le misure che ora si vogliono prendere ulteriormente, non [siano] che una prosecuzione di atti processuali»[234].

L'epilogo della vicenda è tragico: gli esigui documenti rinvenuti nell'archivio dell'ospedale veneziano attestano il trasferimento e l'avvenuto ricovero del Ghirardello nel giorno 3 maggio 1833. A sole tre settimane dal suo arrivo, senza lasciare il tempo ai medici di redigere alcun documento in merito alla valutazione della sua salute, il «detenuto Ghirardello Gio. Batta. di Breganze, d'anni 33, del fu Gregorio, e Caterina Sperotto, passò da questa a miglior vita il giovedì 27. Magg.^{o} a.c. da Enteritide»[235].

L'enterite[236], un'infiammazione dell'intestino tenue contratta sicuramente durante la detenzione e causata da un batterio o da un virus, pose quindi fine alla vita di Gio. Batta. Ghirardello. Una morte anonima, comune, una delle tante morti che affliggevano le carceri del Lombardo-Veneto.

Per anni il giudice Marchesini cercò di concepire quale fosse il movente che portò l'imputato ad uccidere le donne e, per anni, provò a capire se effettivamente fosse affetto da malattia mentale. Nulla però era riuscito a configurare una verità che portasse a decretare Gio. Batta. Ghirardello colpevole di omicidio. Esisteva però qualcosa d'altro? Qualcosa che né i giudici, né i medici avevano contemplato?

---

[234] *Loc. cit.*

[235] Archivio dell'ospedale psichiatrico di S. Servolo, certificati di morte anno 1833

[236] Per comprendere quali fossero gli studi relativi all'enterite nell'epoca in cui morì Ghirardello si veda : G. C. Romano, *Enteritide con volvolo. Memoria del dottor Giuseppe Ciani Romano*, Pietro Aureli tipografo-libraio, Roma, 1832, pp. 12-16. https://books.google.it/books?id=bK3-GW91p2sC&pg=PA12&dq=,+Enteritide+con+volvolo&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwieoOrn2_biAhXBnFwKHYW8B74Q6AEIKjAA#v=onepage&q=%2C%20Enteritide%20con%20volvolo&f=false in data 20/06/2019

Paragrafo 6 – Riflessioni in merito al processo

Nel sistema inquisitorio preso in considerazione, le prove venivano raccolte e valutate dal consesso giudicante, in base al principio del cumulo delle funzioni processuali (accusatore, difensore e giudice). Inoltre, come precedentemente visto, in questa tipologia di processo il valore della prova legale era preponderante e costituiva la condizione indispensabile e sufficiente per dichiarare reo un imputato. A questa tipologia di sistema procedurale, infine, il legislatore associò in maniera innovativa il principio del bilanciamento delle prove e un sistema di prove negative. La valutazione delle prove, dunque, non era operata singolarmente, esse infatti venivano considerate come aspetti di un insieme fattuale derivante dal complesso di tutto ciò che era emerso nel corso del procedimento.

Considerata la differenza tra prova e indizio, è possibile valutare il contenuto delle carte processuali riassunte nel paragrafo precedente e apprezzare più a fondo le funzioni che caratterizzarono il ruolo del giudice relatore e il valore della conclusione presa dal giudizio criminale e, successivamente, dall'eccelso appello.

Innanzitutto Marchesini, nella verificazione giuridica, constatò che un atto oggettivamente realizzatosi, la morte di Maria Salin e di Maddalena Poletto, poteva essere ricondotto all'interno di un crimine penalmente riconosciuto: l'omicidio. A tale conclusione giunse dopo aver ricostruito la verità fattuale, vale a dire attraverso la collezione di prove testimoniali, come la confessione giurata della Salin e della piccola Angela. Esse infatti erano presenti nel momento in cui avvenne l'assalto (in particola la prima era una delle due vittime) ed entrambe, pochi giorni dopo il delitto, accusarono il Ghirardello dinnanzi al pretore di Thiene. A ciò si andavano ad associare una serie di ulteriori prove indiziarie quali il rinvenimento delle macchie di sangue nei vestiti dell'imputato, la fuga messa in atto dopo il ferimento delle donne, il parere degli abitanti di Breganze, il fatto che fosse entrato nella cucina della zia di soppiatto ed armato con degli attrezzi da lavoro in un giorno festivo («nel quale di conseguenza non è di leggersi giustificabile la detenzione di tal arma destinata agli usi dell'Agricoltura»[237]), che avesse scelto un momento per agire in cui non era presente il marito della Salin e che avesse deciso di uccidere anche la Zoccola con lo scopo di eliminare una possibile testimone.

[237] Asvi, Tribunale austriaco, penale. 1833, busta 282, *Referato finale, CXII*, 19 ottobre 1832.

Constatato ciò, il giudice Marchesini rese noto al consesso giudicante che gli elementi nelle mani del giudizio criminale non erano però sufficienti per accusare l'imputato. Prima di ogni altra cosa, Marchesini sottolineò la mancanza di un movente che spinse il Ghirardello ad uccidere le donne: per anni infatti la *regina probationum*, ossia la confessione spontanea, cercò di essere carpita, ma, a causa della precoce comparsa dei sintomi catatonici e dello scorbuto, non poté mai essere ottenuta. Già dopo circa sei mesi di carcere (periodo di tempo in cui furono eseguiti solamente il costituto sommarissimo e sommario), la malattia mentale, combinatamente alla malattia fisica, aveva cominciato a manifestarsi facendo sprofondare il Ghirardello in quel silenzio che contraddistinse la totalità degli interrogatori e, più in generale, tutti gli anni di carcere. Non potendo più conversare con l'imputato e cercare quindi di estrapolare una confessione, si tentò di indurlo forzatamente a parlare facendo appello al § 363 ed, in particolare, alla possibilità di utilizzare il digiuno e le bastonate a tale scopo. Anche questa scelta, però, non condusse a risultati positivi: il digiuno non sortì alcun effetto e il medico addetto alle carceri sconsigliò di intraprendere la via delle percosse, in quanto la malattia di scorbuto lo aveva talmente debilitato da non poter sostenere alcuna prova fisica. Tale condizione di malessere fu permanente e durò sino alla fine della sua detenzione impedendo al Marchesini di sfruttare l'opzione delle pene corporali.

Gli stessi interventi dei medici, attraverso le loro perizie, avrebbero potuto avere valore di prova legale, però il parere che gli esperti ebbero sul conto della malattia mentale dell'imputato fu incerto e dubbioso, così non poté essere utilizzato come prova utile. I dottori, infatti, si espressero affermando di non avere «indizi positivi per dichiarare il Ghirardello assolutamente alienato», tuttavia aggiunsero «in scienza e coscienza non possiamo stabilirlo assolutamente sano di mente»[238].

Altro elemento che andò a confliggere con l'idea del giudice relatore fu la minore età della giovane Angela: la sua testimonianza, pur avendo avuto il carattere che la qualificherebbe come idonea (in quanto effettuata *de visu*), non poté essere presa in considerazione in quanto fatta da una persona non ancora maggiorenne. Venne così a mancare la regola *juris* in base alla quale la testimonianza assumeva valore di prova legale se effettuata concordatamente e di propria scienza da due persone di età superiore ai diciotto anni.

Per quanto riguarda infine gli indizi collezionati dal Marchesini, è utile affidarsi alle parole di Ferrajoli: «la probabilità o forza induttiva delle prove riguarda l'attendibilità o credibilità soggettiva della fonte o del mezzo di prova: la sincerità, la spontaneità, il disinteresse e più in generale l'affidabilità delle testimonianze, delle confessioni, dei confronti e delle ricognizioni di persona; il carattere non apocrifo dei documenti; la fondatezza delle perizie; l'accuratezza delle ispezioni e

[238] Asvi, Tribunale austriaco, penale. 1833, busta 282, *Protocollo di comparsa volontaria della medica chirurgica commissione che presenta rapporto circostanziato,* LXXVII, 10 dicembre 1831.

degli esperimenti giudiziali; l'autenticità o non contraffazione delle tracce e dei reperti. La probabilità o forza induttiva degli indizi riguarda invece la loro rilevanza o gravità oggettiva, cioè la loro idoneità a generare spiegazioni plausibili o verosimili dell'intero materiale probatorio. Ci possono essere prove attendibili di indizi tenui o magari irrilevanti, e prove inattendibili o scarsamente credibili di indizi gravi e rilevanti. Nel primo caso l'indizio è certo ma debole, nel secondo è incerto anche se forte e magari decisivo. Un dato probatorio, conseguentemente, può essere confutato o contestando la rilevanza degli indizi indottine o screditando l'attendibilità delle prove da cui è indotto»[239].

Seguendo il ragionamento di Ferrajoli, potremmo quindi dire che gli indizi considerati dal giudice relatore erano certi ma deboli, non sufficienti in ogni caso a sostenere un dato probatorio necessario e a convalidare il ragionamento che attribuiva al Ghirardello la colpa dell'omicidio delle due donne.

L'impianto accusatorio prospettato dal giudice relatore non bastava e lui stesso se ne rese conto quando affermò che «tutti questi così eminenti indizi pesano ancora col pieno loro valore sul caso dell'arrestato, ma dessi comunque apportino un morale convincimento di sua Colpa, pure al rigor della prova che la legge desidera si presentano ancora insufficienti stante la già narrata tenera età della Testimone Angela».

Infine, a causa della mancanza di prove legali, in questo caso non poté intervenire neppure il libero convincimento del giudice. Come infatti sostenuto dai criminalisti dalla scuola classica italiana «se è vero che nessuna prova legalmente predeterminata può essere considerata da sola sufficiente a garantire la verità della conclusione in contrasto con il libero convincimento del giudice, neppure il libero convincimento può essere a tal fine da solo sufficiente, essendo necessario che sia accompagnato da qualche prova legalmente predeterminata»[240].

Il giudice relatore si trovò quindi nella situazione di proporre la sospensione del processo per insufficienza di prove legali a tenore del § 428, il quale affermava: «Se dagli atti d'inquisizione non risulta alcuna prova legale d'esser il delitto stato commesso dall'imputato, ma vi sono però dei fondamenti per ritener ciò verisimile, la sentenza vien concepita in questi termini: si dichiara sospesa inquisizione per difetto di prove legali»[241].

Pur non conoscendo il dibattito avvenuto fra i giudici componenti il consesso in merito alla proposta del giudice relatore[242], sappiamo che per due volte il tribunale di Vicenza si oppose al parere del consigliere Marchesini (sentenza 19 ottobre 1832 e deliberazione 29 gennaio 1833). Di

[239] L. Ferrajoli, *Diritto e ragione…* op. cit. pp. 110-111.
[240] *Ibid.* p. 127.
[241] Parte II, capo XI, § 428 del CPUA, Google Libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 14/05/2019.
[242] Gli atti inerenti ai protocolli di consiglio relativi al tribunale di Vicenza non si sono potuti reperire.

questo avviso non fu però il consesso del tribunale d'appello di Venezia il quale, a maggioranza, prescrisse di annullare la sentenza e la deliberazione e di doversi «riporre gli atti all'archivio sino all'evenienza di nuove emergenze in seguito all'esperimento curativo»[243], ossia il ricovero presso l'ospedale psichiatrico di S. Servolo. I motivi di tale decisione potrebbero essere i seguenti: il persistere delle malattia di scorbuto, ritenuto insieme alle precarie condizioni del carcere causa principale dell'alterazione di mente, e della malattia mentale, la quale indusse il dubbio nei confronti della sanità di mente dell'imputato (causa principale dell'impasse a cui magistrati e medici andarono incontro nei precedenti quattro anni); il difetto che sembrava presentare la procedura della sentenza nella parte relativa alla difesa dell'imputato, in quanto non si poté appurare se non produsse giustificazioni a suo carico per «libera sua volontà, e con determinato proposito [avesse] rinunciato alla difesa naturale di ogni uomo minacciando di perdere la vita»[244].

Nel corso degli anni, il proposito del superiore appello è stato sempre quello di approfondire le indagini cercando di risolvere il dubbio sulla sanità mentale dell'imputato. Dopo le numerose indagini infruttuose, l'unica soluzione possibile prospettata fu quella del ricovero manicomiale grazie al quale, plausibilmente, l'imputato sarebbe potuto guarire dalla malattia di scorbuto.

Il ricovero si pose come una soluzione transitoria e non definitiva, voluta non solo o, meglio, non tanto per garantire la salute dell'imputato, bensì per assicurarsi una guarigione tale da poter permettere al tribunale di primo grado di ricominciare le indagini.

La soluzione quindi si allineava sostanzialmente con le precedenti sue deliberazioni: seppur con metodi e tempistiche non quantificabili a priori, nell'eventualità che il Ghirardello risanasse «dallo scorbuto, od altra fisica malattia che avesse, o gli sopravenisse», il processo sarebbe potuto proseguire.

La pragmatica speranza covata dai giudici che l'imputato guarisse si basava su una ragione più profonda e di sicurezza generale: era assolutamente necessario assicurarsi che Gio. Batta. Ghirardello non stesse cercando di simulare un'alterazione di mente per sfuggire alla pena capitale; seguendo il ragionamento del giudice relatore veneziano, «fatto altresì riflesso che utilissimo sarebbe anco per l'esempio altrui di smascherare se fosse possibile la finzione, ond'altri non usasse così facilmente di un simile mezzo»[245], ovvero se ciò fosse successo, avrebbe potuto creare un precedente a cui ispirarsi e prendere ad esempio. I magistrati erano consapevoli di questa pericolosa possibilità e le scelte che operarono erano volte proprio a scongiurare tale eventualità assicurandosi di salvare l'autorità e l'integrità del sistema giudiziario. Il recente avvento della scienza psichiatrica

[243] Asvi, Tribunale austriaco, penale. 1833, busta 282, *Decreto appellatorio (Non sul giornale)*, 28 febbraio 1833.
[244] *Asve, Tribunale di appello generale 1815-1871, Protocolli di consiglio, registro 255, 28 febbraio 1833.*
[245] *Asve, Tribunale di appello generale 1815-1871, Protocolli di consiglio, registro 243, 7 febbraio 1832*

nei tribunali aveva infatti già dato modo di mettere d'accordo sia giudici che medici sull'incombenza del pericolo della simulazione per sfuggire alla pena di morte.

Ecco che, se il Ghirardello non fosse morto dopo poco tempo dal suo arrivo a S. Servolo e se fosse guarito dallo scorbuto, sarebbe stato di certo riconsegnato nelle mani del giudizio criminale di Vicenza per essere nuovamente inquisito.

A riprova della concreta volontà dei giudici veneziani di arrivare alla soluzione dell'annoso enigma, può essere menzionata la proposta alternativa paventata dal consigliere Rosnati e riportata nella sezione dedicata al voto del protocollo di consiglio del 28 febbraio 1833. Egli infatti riteneva che, nel caso fosse stata approvata la soluzione del relatore, si dovesse contemplare l'internamento in manicomio come una naturale prosecuzione delle indagini, senza dover depositare gli atti in archivio. Una soluzione più diretta quindi, ma non dissimile nella sostanza.

CAPITOLO 3

Paragrafo 1 – Il rapporto fra psichiatria e giustizia ad inizio ‘800

Senza alcun dubbio la scienza psichiatrica ha radici molto antiche che si sviluppano dal sapere greco e romano. Già in quell’epoca erano riconosciute diverse tipologie di malattie mentali, tutte però considerabili come frutto di «definizioni intellettualistiche della follia» e per le quali non era prevista terapia. A tal proposito, come nei casi dei filosofi della scuola aristotelica, esisteva per giunta una concezione “positiva” della follia che si concretizzava nell’ipotesi di una stretta relazione «tra le affezioni atrabiliari e le attitudini creative»[246].

Nel Medioevo la follia era considerata come frutto di una possessione demoniaca, ancora inserita nella contrapposizione fra bene e male come caratteristica intrinseca dell’essere umano. Il folle era la rappresentazione della dissolutezza, era posto ai margini della società, ma mai escluso da essa, era visto come il detentore di un sapere impenetrabile, trascendente e la sua figura era associata al sapere: «il folle, nella sua innocente grullaggine, possiede questo sapere così inaccessibile e così temibile. Mentre l’uomo di ragione e di saggezza non ne percepisce che degli aspetti frammentari, e perciò tanto inquietanti, il folle lo porta tutto intero in una sfera intatta: questa palla di cristallo, che per tutti è vuota, è piena ai suoi occhi di un sapere invisibile»[247].

Una concezione non dissimile permase successivamente, tra il Quattrocento e il Seicento: l’avvento della razionalità moderna non comportò comunque l’inizio di un atteggiamento tollerante verso queste persone, ma, anzi, condusse al loro isolamento e allontanamento dalla società in quanto considerate pericolose[248]. Di fatto, i folli presero il posto dei lebbrosi reietti dell’epoca precedente e i lebbrosari, a fine Rinascimento, divennero i nuovi ospedali e le nuove carceri appositamente riutilizzati per loro. La follia non fu più vista come una forma di possessione soprannaturale, bensì come un errore e il folle venne considerato come una persona che si ingannava volontariamente, «nel diciassettesimo e nel diciottesimo secolo, non è tanto vittima di un’illusione, di un’allucinazione dei sensi, o di un movimento del suo spirito. Egli non è “ingannato”; “s’inganna”»[249].

---

[246] M. Galzigna, *Crimine e coscienza. Nascita della psichiatria forensse,* p. 246, http://www.psychiatryonline.it/sites/default/files/Risorse/morale8.pdf, in data 6/6/2019
[247] M. Foucault, *Storia della follia in età classica*, Rizzoli, Milano, 2018, pp. 82-83
[248] *Ibid.*, p. 18 e M. Galzigna, *la malattia morale… op. cit.* p. 248
[249] M. Foucault, *Storia della follia… op. cit.* p. 369.

L'evoluzione di tale pensiero e il delineamento della concezione della psichiatria come disciplina scientifica coincise con il periodo successivo alla Rivoluzione francese, quando anche il nuovo potere politico, derivante dal superamento dell'*Ancien Régime*, convenne nel prendere delle sostanziali misure in merito alla follia e alla gestione dei folli. In Francia il primo passo consistette nel provvedere a implementare delle nuove misure legislative, come il decreto del 27 marzo 1790, con il quale l'assemblea costituente abolì le *lettres de cachet*, privando il re della possibilità di porre sotto sequestro quelle persone che presentavano atteggiamenti "non conformi".

Ciò che spinse a mutare l'atteggiamento della società nei confronti delle persone considerate pazze fu dovuto ad un sensibile cambio di prospettiva: non si trattava più solo di garantire un controllo sociale attraverso una loro scrupolosa sorveglianza, ma, con l'avvento della nuova società borghese, con la sua logica contrattuale e la valorizzazione dell'individuo come elemento essenziale della ricchezza delle nazioni, si era sviluppata l'idea di un'assistenza medica atta anche ad un recupero della persona malata allo scopo di un possibile reinserimento nel tessuto sociale.

Esisteva anche un'altra angolazione dalla quale si può osservare la questione: il pazzo rappresentava ciò che non era razionale, un'eccezione alla regola, e per questo lo stato moderno doveva necessariamente provvedere ad un suo controllo particolare, specializzandosi in queste forme di devianza.

È a partire dalla fine del XIII secolo, momento in cui si avviava la medicalizzazione della follia, che si procedette alla creazione di istituti speciali: se prima i folli non erano considerati persone che necessitavano di cure, erano tenuti in casa oppure internati in istituti di carità e spesso i sintomi erano associati alla magia o al diavolo, con l'avvento dei manicomi prese progressivamente sempre più credito la prospettiva di utilizzare per loro luoghi che fossero anche spazi medici e terapeutici, oltre ad avere la funzione di disciplinare e «reintrodurre i reclusi nel circuito della normalità»[250].

Agli inizi del XIX secolo, la privazione della libertà di un folle o alienato non era percepita come espressione arbitraria di un rapporto di potere (giustificabile dall'esigenza di controllo sociale), bensì come atto umanitario, come preoccupazione medica e come atto socialmente utile. Il fine ultimo del suo ricovero era, infatti, la restituzione della sua dignità e la difesa dell'ordine pubblico[251]. In questi luoghi gli specialisti, gli alientisti, si formavano e applicavano il loro sapere sui pazienti con lo scopo di restituire loro la ragione e, per fare ciò, era reputato necessario sia comprendere il male attraverso l'osservazione diretta, sia attraverso un comportamento che potesse ridare dignità al paziente. Il medico doveva essere una guida morale, come un padre avrebbe fatto con i propri figli.

[250] R. Castel, *L'ordine psichiatrico: l'epoca d'oro dell'alienismo*, Feltrinelli, Milano, 1980, p. 69
[251] M. Galzigna, *Crimine e coscienza…* op. cit. p. 249.

Questa carica di umanità e di ottimismo tipico dell'epoca illuminista è stata portata dai pionieri della psichiatria, in particolare Philippe Pinel (1745-1826), Jean-Étienne Dominique Esquirol (1772-1840) ed Étienne-Jean Georget (1795-1828). La convinzione che fosse necessario e indispensabile dialogare con il malato, guidarlo nei comportamenti, dare un ordine alla sua vita in modo da restituire un equilibrio psichico faceva parte di quel trattamento morale che da parte loro era considerato primario. Questa importanza data alla soggettività veniva riflessa anche nelle perizie psichiatriche: pur considerando ancora le caratteristiche fisiche del malato, largo spazio era dedicato alla sua personalità, ai suoi trascorsi e al contesto in cui viveva.

Passo fondamentale della scienza psichiatrica in questa fase consistette nella critica da parte degli alienisti del concetto di "follia totale": la prospettiva intrapresa fu infatti quella di identificare le patologie relative a diversi settori non ancora presi in considerazione. Si iniziò allora a parlare di follia morale, di delirio parziale e di monomania. Ecco come Esquirol definiva la monomania nel suo trattato intitolato *Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-legal*: «*La monomanie et la lypémanie sont des affections cérébrales chroniques, sans fièvre, caractérisées par une lésion partielle de l'intelligence, des affeclions ou de la volonté. Tantôt le désordre intellectuel est concentré sur un seul objet ou sur une série d'objets circonscrits*»[252].

Si contemplava quindi la possibilità che la capacità d'intendere rimanesse intatta e che la malattia si manifestasse in rapporto ad un oggetto particolare.

Questa idea che razionalità e follia potessero convivere in uno stesso individuo destabilizzò progressivamente tutto ciò che si dava per certo in merito alla follia: poteva la follia essere curata se questa era "intrinseca alla ragione"? O forse proprio per questo si poteva sperare in una guarigione?

Il quesito più importante però venne posto sul piano penale: la persona affetta da monomania che commetteva un reato, era imputabile? Per stabilirlo era necessario capire quali fossero le sue intenzioni e quale fosse il suo stato psichico nel momento in cui aveva compiuto il delitto e, per fare in modo che si ottenessero tali informazioni, era stata programmata una stretta collaborazione fra giustizia e psichiatria al fine di non sottrarre alla legge persone effettivamente colpevoli o di incriminare dei pazzi che, in base alla legislazione dell'epoca, non erano imputabili. «Si tratta

[252] «La monomania e la lipemania sono delle affezioni cerebrali croniche senza febbre, caratterizzate da una lesione parziale dell'intelligenza, degli affetti o della volontà. Talvolta il disordine intellettuale è concentrato su di un solo oggetto o su di una serie di oggetti circoscritti». E. Esquirol, *Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-legal*, Tome *I*, Bruxelles, p. 332, https://books.google.it/books?id=tOSW0p2MVL4C&printsec=frontcover&dq=Des+maladies+mentales,+consid%C3%A9r%C3%A9es+sous+les+rapports+m%C3%A9dicaux,+hygi%C3%A9nique+et+m%C3%A9dico-l%C3%A9gal&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjE2_2Om9XiAhXxiIsKHQwVD-8Q6AEIMzAB#v=onepage&q=Des%20maladies%20mentales%2C%20consid%C3%A9r%C3%A9es%20sous%20les%20rapports%20m%C3%A9dicaux%2C%20hygi%C3%A9nique%20et%20m%C3%A9dico-l%C3%A9gal&f=false, in data 06/09/2019.

insomma di rendere a ciascuno quel che gli è dovuto, i pazzi agli psichiatri e i criminali ai giudici»[253].

«Nel momento stesso in cui si costituisce come nuova disciplina, l'alienistica affronta dunque l'antico problema del rapporto tra crimine e follia»[254].

Considerando il tema della perizia medico-legale, nei casi in cui l'imputato veniva ipotizzato folle, due fattori concorsero ad aumentare il valore del momento peritale: il primo consisteva nella nascita dell'istituzione manicomiale e la costituzione della psichiatria come scienza medica indipendente; il secondo si configurò nel momento in cui il malato fu inquadrato all'interno dei codici penali.

All'inizio del XIX secolo avvenne un mutamento in merito alla valutazione degli atti criminali: vennero sostanzialmente prese in considerazione le intenzioni piuttosto che il fatto in se, il focus divenne il criminale anziché il crimine[255]. Il passaggio successivo, frutto di tale innovazione, consistette nell'attribuire l'imputabilità di un reato solo alla persona che in quel momento era nel pieno possesso della propria salute psichica. Questo fu il particolare che segnò l'ingresso della psichiatria nelle aule dei tribunali. Il problema riguardante il disvelamento della verità non si incentrava più sulla triade "conoscenza dell'infrazione – del responsabile – della legge", ora la prospettiva era cambiata, erano diverse le domande che dovevano essere poste: non più «il fatto è accertato ed è delittuoso? Chi ne è l'autore? Quale legge sanziona tale infrazione?» [256], bensì «come determinare il processo causale che l'ha prodotto [il reato]? Dove è, nello stesso autore, la sua origine? Istinto, inconscio, eredità, ambiente? Quale sarà la misura più appropriata da prendere? Come prevedere l'evoluzione del soggetto? In qual modo verrà più sicuramente corretto?» [257] un insieme, quindi, di «giudizi di valore, diagnostici, prognostici, normativi concernenti l'individuo criminale ha preso posto nell'armatura del giudizio penale»[258].

La psichiatria forense aveva quindi il compito di descrivere attraverso una perizia lo stato di salute psichica dell'imputato e quali erano le sue condizioni al momento del reato col fine di stabilire se dovesse essere condannato o se invece dovesse essere accolto in un ospedale psichiatrico.

Come anticipato nel capitolo 1, l'articolo 64 del Codice penale napoleonico utilizzando il termine generico *démence* per definire la follia non specificava se il legislatore avesse voluto comprendere al suo interno anche quelle malattie mentali che presentavano nell'individuo momenti di lucidità o che non presentavano il delirio ("follia ragionante"), oppure considerasse solo i casi di "follia totale" secondo la definizione classica di follia. Su tale punto medici e magistrati entrarono in

[253] R. Castel, *L'ordine psichiatrico…*op. cit., p. 131.
[254] M. Galzigna, *Crimine e coscienza…* op. cit. p. 250.
[255] M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione,* Einaudi, Torino, 2015, p. 22.
[256] *Loc. cit.*
[257] *Loc. cit.*
[258] *Loc. cit.*

disaccordo: gli psichiatri erano convinti che tutti gli individui affetti da delirio parziale, mania senza delirio, follia morale o monomania non dovevano essere giudicati; i giudici, invece, credevano che tali individui, in relazione a un determinato oggetto, non riuscissero totalmente a controllarsi e potessero produrre dei ragionamenti non completamente razionali. Ciò si rifletteva nelle sentenze: il parere dei magistrati risultò spesso preponderante nell'indecisione se sospendere o meno un procedimento penale nei confronti di una persona considerata monomane. D'altro canto gli psichiatri chiamati a valutare lo stato di salute mentale dell'imputato, consapevoli di tali problemi, erano attenti a non sbilanciarsi effettivamente a favore di una patologizzazione dei comportamenti criminali[259]. Lo stesso Georget fu attento a questa tematica, sottolineando l'impossibilità di classificare tutti i crimini come atti di follia e affidare i malati, e sollo quelli, alle cure di specialisti[260].

Di fronte a questa resistenza dei giudici, gli alienisti riuscirono a fare ben poco, soprattutto per il fatto che la scienza alienistica ebbe accesso nel Foro solo nella fase istruttoria e non nel dibattimento finale, memento in cui sarebbe stata molto più influente sul verdetto[261].

Sul piano pratico concernente la simulazione, la psichiatria e la giustizia si trovarono invece in sintonia. Nei riguardi della "follia ragionante" anche il medico poteva riscontrare delle difficoltà nel riconoscere se un determinato comportamento era dovuto alla follia o al tentativo di mascherare un atto compiuto consapevolmente. L'istituzione del manicomio, inoltre, percepita come alternativa al carcere, fece in modo di offrire ai detenuti una possibile scappatoia alla pena capitale, nel caso fossero stati considerati pazzi. L'accertamento che l'imputato non simulasse la pazzia fu sin da subito un problema concreto nei confronti del quale entrambe le istituzioni fecero fronte comune, attuando delle misure di controllo al fine di scongiurare una diagnosi errata. Quindi l'imputato doveva essere sorvegliato, studiato, interrogato (anche attraverso un sistema di tranelli logici) e il suo comportamento comparato con casi già noti di follia criminale al fine di smascherare l'eventuale simulazione.

In ogni caso, è necessario tenere conto che l'accesso della psichiatria nel Foro faceva parte di un processo più generale di riforma del sistema giudiziario legato alla costituzione dello Stato moderno democratico, il cui fulcro era rappresentato da quello che Rousseau definiva contratto sociale, ossia la volontaria cessazione da parte di ogni individuo di uno Stato della propria individualità e libertà in favore del bene comune e della pacifica convivenza.

In tale contesto la giustizia era considerata il cardine necessario per il funzionamento della nuova macchina statale e la psichiatria forense era intesa come una componente di essa. Se da un lato

[259] M. Galzigna, *la malattia morale… op. cit.* p. 256
[260] E. J. Georget, *Il crimine e la colpa. Discussione medico legale sulla follia*, Mimesis, Milano, 2008, p. XVII-XVIII.
[261] M. Galzigna, *la malattia morale… op. cit.* p. 253

affiorava la personalità, la storia e l'individualità delle persone, dall'altro, coloro che non avevano rispettato i patti e si erano posti in antitesi allo Stato, divenendo un pericolo per esso, dovevano essere segregati per garantire alla società civile di costituirsi come un corpo unito e solidale. Ecco che, indistintamente, il carcere e il manicomio divennero lo strumento per attuarlo.

Paragrafo 2 – Eterogeneità dei pareri

Vengono ora presentati alcuni casi coevi al processo istruito contro Gio. Batta. Ghirardello avvenuti nel Lombardo-Veneto, con l'intento di porre particolare attenzione ai diversi pareri dei magistrati nei confronti delle persone considerate affette da follia in rapporto e dei reati da loro commessi.
Nel 1823, a Milano, venne istruito un processo contro un uomo imputato di aver ucciso un'altra persona per gelosia e il consigliere Vincenzo Raicich. In una relazione concernente il sentimento che aveva condotto all'omicidio, egli affermò: «se non si può dire che l'eccesso d'una tale passione tolga affatto l'uso della ragione, la offusca almeno notabilmente nella ponderazione dell'attrocità del delitto, e delle funeste conseguenze di esso»[262]. Dalle parole utilizzate dal giudice, come anche dal contenuto e dal tenore dei termini utilizzati nei successivi protocolli («furioso impeto di gelosia», «trasporto straordinario», «malinconia») , si può comprendere come si credeva che un eccesso di passione potesse avere «qualche sinistra influenza sullo stato di mente». Sembra qui non essere stata fatta una reale distinzione fra eccesso di passioni ed effettivo disturbo mentale; l'analisi dunque sembra confusa e «disorganico è il quadro analitico che ne emerge»[263].
Come detto, il ricorso alle scienze psichiatriche entro il processo penale coincise con il periodo da noi considerato, ma, dalle sentenze e dalle relazioni dei giudici, sembra che ciò sia avvenuto lentamente e, soprattutto, progressivamente. Ne sono una prova sia la diffusa refrattarietà dei giudici verso le perizie dei medici, sia le loro esitazioni nei confronti dei casi in cui la capacità di intendere e di volere degli imputati sembravano dubbie.
In un processo per omicidio risalente al 1829, il tribunale di Bergamo si trovò ad affrontare alcune dinamiche insolite in quanto pareva essere stato compiuto senza un reale motivo. Fu richiesta dai giudici una perizia sullo stato di salute mentale dell'imputato e l'esame fu eseguito dal medico e dal chirurgo addetti al carcere del Tribunale. Entrambi non riconobbero la presenza di «mania né

[262] Archivio di Stato di Milano (=ASMi), Senato del Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia (=SLV), busta 48, fascicolo VI, 48-2, Relazione 8 aprile 1823 citato in F. Brunet, *Pena di morte e grazia sovrana nel Regno Lombardo-Veneto (1816-1848)*, tesi di dottorato, Università di Innsbruck, 2013.
[263] F. Brunet, *Pena di morte…* op.cit. p. 142.

furiosa né melanconica» e neppure forme patologiche di pellagra e scorbuto (le quali possono indurre confusione mentale, demenza)[264]. Secondo i medici «il lieve grado di aberazione mentale, nonché la perdita della memoria evidentemente riconosciuti negli intervalli delle osservazioni» sarebbero stati «il prodotto dell'azione del patema d'animo deprimente cagionato dal terrore spaventevole dell'infausto avvenire che gli sovrasta», ossia la pena di morte. I giudici, scartata l'ipotesi di una seconda perizia e di un possibile ausilio da parte della facoltà medica di Pavia, risolsero di giudicare l'imputato colpevole condannandolo a morte. Il condannato, alla fine, fu però risparmiato: grazie l'intervento da parte del Senato, la pena capitale fu commutata in pena detentiva[265]. Nonostante l'opinione dei periti non fosse vincolante e sufficiente nel dirimere la questione sull'infermità mentale dell'imputato, è interessante notare come il parere del giudice relatore Castellani e del correlatore D'agostini tendesse a riconoscere, almeno in parte, la presenza di una «leggera aberrazione»: il primo infatti affermò che dagli esisti dei tre gradi del processo sarebbe stata deducibile «una qualche debolezza di mente, se non per escludere la capacità del dolo, almeno per scemarne l'intensità»; il secondo riconobbe che tale alterazione di mente avrebbe potuto «influire a diminuir nel pubblico l'effetto salutare della punizione, e dell'esempio, che pur la Legge ha in mira nel segnare la pena dell'ultimo supplizio».

A questo punto sorge spontaneo chiedersi quale fosse il grado di sviluppo della psichiatria e dei medici generici e chirurghi chiamati ad eseguire le perizie nella prima metà del XIX secolo. Secondo Elisabeth Dietrich-Daum ed Elena Taddei, assai pochi erano i medici versati nella cura delle malattie mentali e, nella maggior parte dei casi, dovevano confidare quasi esclusivamente sullo studio e sull'esperienza personale. Un numero assai esiguo di medici considerati specialisti, comunque, lavorava nelle cliniche universitarie o nei manicomi. L'interessamento nei riguardi della disciplina, l'aumento delle tesi di laurea sulle malattie psichiche e, di conseguenza, una costante diffusione della professionalizzazione furono quindi passi che si fecero gradualmente, a partire in particolare dagli anni quaranta dell'Ottocento nei territori afferenti all'impero austriaco[266].

---

[264] In particolare, i sintomi legati alla pellagra (avitaminosi dovuta a un deficit di vitamina PP) si possono dividere in sintomi cutanei, disturbi digestivi e disturbi psichici. Questi ultimi sono rappresentati da cefalee, vertigini, insonnia, ansia, che possono portare ad un quadro di demenza totale di tipo maniaco-depressivo. Per quanto concerne lo scorbuto, invece, la carenza totale di acido ascorbico causa invecchiamento precoce e degenerazione delle cellule alla base di arteriosclerosi, cancro e demenza, in quanto viene a mancare l'effetto antiossidante che protegge il nostro corpo dall'azione dei residui del metabolismo noti come radicali liberi. R. Valente e M. G. Malesani, *Dizionario medico Larousse*, Saie, Torino, 1984, pp. 636 e www.Lescienze.it, http://download.kataweb.it/mediaweb/pdf/espresso/scienze/2019/05/30/174202809-b911e787-f23b-4d99-a3f1-7c6b369c5f30.pdf, in data 18/06/2019.

[265] F. Brunet, *Pena di morte…* op.cit. p. 142.

[266] E. Dietrich-Daum, E. Taddei, Curare – segregare – amministrare. L'assistenza e la gestione dei "mentecatti" in un contado del Tirolo: l'esempio del medico generico Franz von Ottenthal (1818- 1899) di Campo Tures, «Geschichte und Region / Storia e regione», XVII (2008), 2, p. 88. https://storiaeregione.eu/attachment/get/up_202_14688365660363.pdf, in data 20/06/2019

In un primo momento non sempre i medici furono in grado di stabilire la presenza di disturbi, di accertarne l'origine e di imporre la propria opinione ai magistrati. A tal proposito diffusi furono i casi in cui malattie neurologiche o infettive, come ad esempio la tubercolosi e l'epilessia, erano credute direttamente responsabili di alterazioni o scompensi mentali e, perciò, atte a diminuire la responsabilità penale di chi ne era soggetto. Esemplare il processo istruito presso il tribunale di Brescia nel 1823 contro un giovane accusato di aver ucciso una donna dalla quale era stato rifiutato. Il ragazzo, affetto da tisi polmonare, fu fatto esaminare da alcuni medici in quanto la malattia era creduta dar luogo a «sconcerti della mente» e, di conseguenza, potesse giustificare le azioni del ragazzo[267].

Altro esempio è il caso di stupro e omicidio di una bambina di cinque anni avvenuto a Roverbella nell'anno 1831. Il tribunale di Mantova trattò il caso come un delitto mosso da sospetta alterazione di mente in quanto si era supposto che l'imputato avesse inavvertitamente ucciso la piccola cadendo su di lei con un coltello mentre era in preda ad un attacco epilettico. Con questa ipotesi si commise l'errore di suggerire all'imputato una linea difensiva che, per quanto inverosimile e contraddetta dai fatti (tra cui il già testimoniato molesto interessamento verso le bambine di giovanissima età), egli avrebbe mantenuto per tutto il corso del processo. Nonostante le perizie di tre medici, chiamati appositamente per esaminare il detenuto, smentivano qualsiasi presenza di malattia epilettica, le carte processuali descrissero l'imputato come un uomo «d'umore tetro, facilissimo ad alterarsi, ed in tale stato bestemmiatore in sommo grado, poco inclinato alla socialità, ed amante piuttosto di star solo, proclive alla libidine, ed a questo riguardo cacciatore più delle fanciulline che delle adulte, in causa dell'antipatica sua fisionomia, e presenza; che atteso simile carattere impetuoso, e le poche occasioni di saziar sue voglie brutali, è generalmente ritenuto capace in momenti di esaltazione di commettere [simili] azioni».

In base a quanto desunto, nonostante la gravità del delitto, il giudice relatore concluse quindi che «la sommamente trascurata educazione [dell'imputato], avvicinandosi persino all'idiotismo; il suo carattere cupo, amico della solitudine […] fanno credere qualche imperfezione almeno nelle sue facoltà intellettuali», dando così la possibilità all'imputato di essere degno della grazia sovrana[268].

In questo caso, nonostante la perizia dei medici sostenesse che l'imputato non fosse affetto da malattia epilettica e da alcuna altra malattia mentale, i giudici lo ritennero soggetto a qualche "imperfezione" a livello intellettuale, in quanto ulteriori elementi conducevano a ritenerlo tale. La perplessità data da alcune caratteristiche inusuali e particolari atteggiamenti dell'imputato (scarsissima educazione, capacità intellettuali poco sviluppate, carattere cupo e solitario), che si

[267] ASMi, SLV, b. 48, fasc. VI. 129-2, relazione 28 ottobre 1823. Citato in F. Brunet, *Pena di morte...* op. cit. p. 143
[268] ASMi, SLV, b. 54, fasc. VI. 93-2, relazione 23 luglio 1831. *Ibid.* p. 144

inserirono in una zona liminare e vaga tra salute e malattia, venne quindi risolta a favore del parere dei giudici, ossia a favore della cautela, del compromesso.

Paragrafo 3 – Considerazioni sul caso psichiatrico Ghirardello in rapporto alle perizie del caso Rivièr

Cercheremo ora di rispondere alle seguenti domande: come si inserisce nel contesto psichiatrico dell'epoca il caso da noi preso in considerazione? È stato fatto tutto il possibile per scoprire se l'imputato stesse mentendo? Riusciamo, con le conoscenze odierne, a dare un'interpretazione sullo stato di salute mentale di Gio. Batta. Ghirardello?

Con le codificazioni della prima metà del XIX secolo, cominciò a determinarsi il principio esplicato attraverso la metafora della porta girevole da Michel Foucault: «quando il patologico entra in scena, la criminalità, a termini di legge, deve uscirne»[269] o, detto in altri termini, alla pena può soggiacere solo una persona sana di mente.

Nel corso dell'Ottocento, quasi tutti gli stati occidentali promossero progressivamente norme e istituzioni rivolte alla gestione dei folli. Prime fra tutte furono: l'Inghilterra che, già con le esperienze del *Vagrancy act* del 1744 e nel 1786 con l'apertura presso l'asilo di Bedlam della sezione dedicata ad accogliere le persone che avessero commesso un delitto in stato di pazzia, gettò le basi per provvedere a misure di custodia rivolte ai prosciolti ritenuti *guilty but insane*; la Francia che, dopo l'avvento dell'articolo 64, promulgò nel 1838 una legge che predisponeva la reclusione nei manicomi sia di folli ritenuti pericolosi, sia dei prosciolti che avessero commesso un reato in stato di pazzia, come anche promosse nel 1876 l'apertura di una sezione speciale per alienati criminali ed epilettici presso la prigione centrale di Gaillon[270]. Genesi di questo risultato fu il movimento post-rivoluzionario e riformista a favore della liberazione dei folli dalle catene, il cui maggiore esponente fu Philippe Pinel (1745-1826) che operò la prima "rottura delle catene" nell'ospedale Bicêtre di Parigi nell'anno 1793. Pinel, nel suo *Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie*, espose per la prima volta un trattamento differente rispetto alle

[269] M. Foucault, *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, Feltrinelli Milano, 2004, p. 37.
[270] L. Michel, B. Brahmy, *Guide de la pratique psychiatrique en milieu pénitentiaire*, Paris, Heures de France, 2005, pp. 49-50.

teorie eziologiche dell'epoca: l'identificazione della causa dei disturbi mentali in eventi specifici, piuttosto che in patologie fisiche del cervello; il *traitement moral*, un approccio basato sulla costruzione di un rapporto col malato incentrato sul recupero delle capacità intellettive di cui era ancora dotato. È importante tenere a mente che, a questi trattamenti, erano associati anche metodi quali, ad esempio, docce fredde e l'utilizzo di camicie di forza. Foucault, nel suo Storia della follia nell'età classica, è molto attento a sottolineare questo aspetto definendo tali terapie come non meno autoritarie e brutalizzanti di quelle dei predecessori[271].

Anche per l'Italia, gli anni '70 del XIX secolo rappresentarono un momento decisivo per la storia della psichiatria nazionale: fu in particolare la scuola penale positiva che, ponendosi antiteticamente all'indirizzo mantenuto dalla scuola classica, perorò la causa a favore dell'istituzione dei nuovi manicomi criminali. Furono infatti giuristi, psichiatri e criminalisti votati a questa linea di pensiero a sottolineare come la presenza di persone alienate nelle carceri e la mancanza di luoghi appropriati atti alla loro gestione potesse arrecare un duplice danno: provocare disordine e scompigliare la disciplina degli istituti penitenziari e compromettere la salute stessa dei malati in quanto l'ambiente non era idoneo alla loro cura e alla loro disciplina[272]. Una legislazione chiara ed uniforme sul tema si ebbe però solo ad inizio XX secolo quando, nel 1904, fu approvata la "legge sui manicomi e gli alienati", la cosiddetta legge Giolitti[273].

In questo panorama, il processo inquisitorio istruito contro Gio. Batta. Ghirardello, che ricordiamo essere avvenuto a cavallo degli anni '20 e '30 del XIX secolo a Vicenza, si inseriva in un momento di passaggio in cui la scienza psichiatrica stava entrando nel Foro con cautela, come si è detto, ma in aumento costante.

Analizzando il contenuto delle perizie mediche prodotte, se da un lato la presenza di svariati termini quali melanconia, mania stupida, mania furente e malenconica, apatia morale, fatuità, stupidità, mentecattaggine e debolezza di mente testimonia un qualche tipo di conoscenza tale da permettere ai dottori di esprimere un parere in merito alla salute mentale dell'imputato, dall'altro lato dimostra un certo grado di confusione sull'effettivo riconoscimento della patologia. A tal proposito, nel lessico impiegato, si può notare l'assenza del concetto di monomania; ciò suggerisce che i medici erano ancorati a idee e teorie meno moderne relativamente alla follia e che non fossero aggiornati sulle nuove scoperte della scienza psichiatrica in relazione ad essa. D'altra parte non poteva essere altrimenti: «non era ancora scoppiata la polemica sulla monomania, che comincerà ad infuriare in Francia a partire dagli anni venti»[274]. Oltre a ciò, il fatto che i medici non avessero confrontato il

[271] M. Foucault, *Storia della follia…*op.cit. p. 693
[272] C. Lombroso, *L'uomo delinquente*, quinta edizione - 1897, Bompiani, Milano, 2013, p. 1797.
[273] R. Canosa, *Storia del manicomio in Italia dall'Unità ad oggi*, Milano, Feltrinelli, 1979, p. 100
[274] M. Galzigna, *La malattia morale…* op. cit. p. 258.

caso analizzato con altri casi simili suggerisce un tipo di approccio più conservativo che all'avanguardia.

Tali aspetti erano probabilmente dovuti non solo alla precocità dell'accaduto rispetto alla diffusione del sapere, ma anche, e di conseguenza, alle figure professionali chiamate ad eseguire la perizia, non alienisti ma bensì medici condotti operanti nella provincia di Vicenza. Perché allora i giudici Vicentini e Veneziani non optarono per interpellare specialisti o non chiesero il parere di altri medici, interpellando magari professori universitari provenienti dal vicino ateneo patavino? È stato testimoniato infatti che il rapporto «tra scienza (consulenza scientifica) e diritto (la prassi processuale penale) sono di forte e totale conferma del panorama» padovano già alla fine del Settecento: «un rapporto saldo e costante»[275]. Probabilmente la risposta risiede nel fatto che la conoscenza e lo sviluppo di idee in merito alla psichiatria dovevano ancora diffondersi e penetrare del tutto nella mentalità sia dei medici che dei giudici dell'epoca. A questo si ricollega lo scetticismo dei magistrati nei confronti di un possibile internamento in un ospedale psichiatrico e, più in generale, del recente ingresso di questa scienza nell'ambito giuridico e dell'idea stessa di "follia parziale". La disparità tra il contenuto della prima e seconda perizia, fatto che destabilizzò l'intero processo, molto probabilmente non aiutò a mettere in buona luce le teorie esposte e, per giunta, anche se i medici avessero affermato sin da subito che il Ghirardello fosse stato un monomane omicida, i giudici sarebbero comunque stati diffidenti, facendo come minimo proseguire le indagini.

È interessante notare poi come, relativamente al campo peritale, il caso Ghirardello non si distanzi dal caso Rivière analizzato dallo storico Michel Foucault. Pierre Rivière, contadino francese abitante nella regione del Calvados, nel giugno del 1835, all'età di vent'anni, uccise la madre, la sorella diciottenne e il fratello di sette anni. Durante il processo istruito contro di lui furono richieste tre perizie, le quali, come nel caso delle prime due su Ghirardello, furono tra loro contrastanti e non riuscirono a provare totalmente la reale malattia mentale dell'imputato. Il medico Bouchard, che redasse la prima perizia, dichiarò di non aver «notato in lui alcun segno di alienazione mentale», pur vedendo nell'imputato un aspetto cupo, un carattere taciturno e scontroso e pur considerando i pregressi drammi famigliari (uno specialista, riscontrando i medesimi sintomi indicati da Bouchard, avrebbe potuto affermare che Rivière era affetto da qualche disturbo psichico)[276] . Anche nel caso Ghirardello la prima perizia lo riconobbe sano di mente, pur ammettendo «che il suo temperamento

[275] G. Buganza, *Scienza e giustizia. La cultura scientifica europea e la giustizia penale del Rettore di Padova (1727-1799)*, tesi di dottorato, Università degli studi di Messina, 2008, p. 511

[276] *Io Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello... Un caso di parricidio nel XIX secolo*, a cura di Michel Foucault, Einaudi, Torino, 1978, pp. 277-281.

esclude affatto la mania stupida e ammetterebbe invece quella furente o melanconica»[277]. La seconda perizia del caso Rivière fu eseguita dallo specialista Vastel, il quale ritenne che l'imputato fosse affetto da una follia totale e delirante ravvisandone le cause nell'ereditarietà, nel suo carattere (che denota sin da giovanissimo delle stranezze) e, infine, nelle vicende familiari. Questa teoria però non riuscì a convincere i giudici, i quali intuirono che Vastel avesse amplificato la portata di ogni piccolo fatto al fine di sostenere la propria tesi. Ad esempio, egli prese in considerazione la vicenda dei cavoli nell'orto che Rivière avrebbe spaccato con un bastone quando era fanciullo, interpretando questo gesto come un segno premonitore di quel furore che si sarebbe poi sfogato sui familiari. Rivière stesso però affermò che quello era semplicemente un modo per divertirsi da solo e non è difficile credere che fosse davvero un semplice gioco da bambini. Inoltre c'è da tenere conto che, come detto poco fa a proposito del caso Ghirardello, il medico non fece alcun riferimento al concetto di monomania, sintomo, anche in questo caso, che Vastel non fosse aggiornato sulle più recenti teorie in merito alla follia. Ecco cosa dice Robert Castel a proposito della formazione del medico: «la base epistemiologica dell'interpretazione di Vastel rimane una concezione della follia che copre il XVIII secolo ed i primi anni del XIX (Georget la esprime ancora nel 1820 facendo del delirio il sintomo necessario della malattia mentale). La posizione relativamente marginale di Vastel nell'istituzione psichiatrica potrebbe rendere conto di questo ritardo. Dal punto di vista della sua formazione in primo luogo, come la maggior parte dei provinciali dell'epoca, egli ha terminato i suoi studi di medicina a Parigi. Ma, subito dopo la tesi, ritorna a Caen. Non ha dunque frequentato la scuola della Salpêtrière dove, attraverso l'attenzione portata al comportamento ed alla perturbazione di facoltà diverse dall'intendimento, si elabora intorno ad Esquirol un rinnovamento della concezione della follia che imporrà il suo marchio a tutto il XIX secolo. […] Vestel è dunque una sorta di semispecialista come gli alienisti che, fino a Pinel incluso, non consacravano che una parte della loro attività alla medicina mentale. Posto alla periferia dell'area di propagazione della scienza nuova, e egli ne condivide la strategia. Ma non rappresenta il centro del potere e del sapere psichiatrici»[278].

Questo fa sorgere una domanda spontanea: se nella Francia del 1835 uno psichiatra non era aggiornato sulle ultime teorie scientifiche, come potevano esserlo dei medici di base operanti nella provincia di Vicenza nel 1829?

L'ultima perizia inerente al caso Rivière fu sottoscritta da eminenti specialisti quali Esquirol, Orfila, Marc, Pariset, Rostan, Mitivié e Lauret e redatta dopo la condanna alla pena capitale per ottenere la grazia del re. Il modo in cui intervennero fu anomalo: essi non operarono nessuna visita al

[277] Asvi, Tribunale austriaco, penale. 1833, busta 282, *Rapporto della commissione medica chirurgica, XXVI, 21 dicembre 1829.*

[278] M. Foucault, *Io Pierre Rivière…* op. cit. pp. 284-285.

detenuto, visionarono documenti di seconda mano e riassunsero i medesimi elementi collezionati dal dottor Vastel per dimostrare la pazzia dell'imputato. I medici «si concentrarono di trarne i principali elementi suscettibili di accreditare la tesi della follia e di presentarli in un ordine chiaro e coerente»[279] e ciò lo fecero in maniera sintetica, pacata e prudente, senza approfondire i punti più controversi. Nella perizia si fece un solo accenno alla monomania raffrontando il comportamento di Rivière con quello di altri casi di monomani, ma non si cercò di dimostrare attraverso delle spiegazioni scientifiche che egli era affetto da tale malattia. In questo caso l'importante non furono le dimostrazioni scientifiche ma semplicemente sottrarre al patibolo l'uomo e salvare, almeno in parte, l'autorità medica in questo campo[280]. La vicenda si concluse con l'accettazione della domanda di grazia: Pierre Rivière dovette quindi scontare la sua pena in carcere dove, però, nell'ottobre del 1840 si suicidò.

Anche in questo caso sorgono dei quesiti con i quali, di conseguenza, è possibile fare dei parallelismi con il caso Ghirardello. Ci si può chiedere se la grazia offerta a Rivière possa essere considerata una sconfitta per la psichiatria forense; effettivamente, se così non fosse, l'imputato avrebbe dovuto trascorrere la fine dei suoi giorni in un ospedale psichiatrico. Bisogna considerare però che il caso ha avuto diversi momenti che hanno giocato a sfavore delle sorti di Rivière, primi fra tutti la confusione creata dai diversi parerei dei medici coinvolti e l'assenza di una legislazione precisa atta a definire lo statuto del pazzo criminale (raggiunta, in parte, solo nel 1838).

Anche per il caso Ghirardello i pareri contrastanti delle perizie crearono perplessità e indecisione, tanto da prolungare il processo per la durata inusuale di quattro anni; il deficit normativo anche in questo caso non fece contemplare un suo possibile trasferimento in un ospedale psichiatrico, almeno dopo la seconda perizia che definì plausibile la malattia. Se il suo trasferimento a S. Servolo fosse avvenuto nel dicembre del 1831 (mese in cui fu prodotta la seconda perizia) anziché nel maggio del 1833 (data in cui fu registrato il suo ingresso in manicomio), ciò avrebbe potuto portare a due conseguenze: sicuramente un miglioramento delle condizioni di salute fisica, in quanto lo scorbuto all'epoca non era ancora peggiorato (ricordiamo che nel maggio del 1832 il medico carcerario de Marchi attestò un aggravamento tale di detta malattia da portarlo quasi alla morte[281]), e, nel caso veramente avesse fino a quel momento finto di essere malato di mente, la struttura manicomiale sarebbe servita come «spediente per ismascherare la simulazione di coloro che s'infingono folli»[282].

---

[279] *Ibid.*, p. 285
[280] *Ibid.* pp. 285-292
[281] Asvi, Tribunale austriaco, penale. 1833, busta 282, *Esame del medico carcerario dr. Angelo de Marchi , LXXXXVII, 10 maggio 1832.*
[282] L. Ferrarese, *Questioni medico-legali intorno alle diverse specie di follie*, Napoli, 1843, p. 100. https://books.google.it/books?id=yGDXBX_756QC&pg=PA89&dq=luigi+ferrarese+questioni+medico+legali&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwi5qd29v-ziAhWR66QKHR2IApIQ6AEILTAB#v=onepage&q=spediente%20per%20ismascherare&f=false, in data 16/06/2019.

A differenza di Rivière, invece, Ghirardello fu trasferito in un manicomio, il motivo però, come abbiamo visto nel capitolo precedente, non era dovuto a un reale interessamento della salute dell'imputato, bensì allo scopo pragmatico di farlo guarire per dopo processarlo nuovamente. Nelle stesse parole contenute nel protocollo di consiglio del 28 febbraio 1833 è ben chiaro il motivo di questo trasferimento: «riconsegnarlo a cod. Tribunale nel caso che perfettamente risani dallo scorbuto, od altra fisica malattia che avesse, o sopravvenisse»[283]. Il ricovero doveva servire all'unico scopo di guarirlo nel fisico, la malattia mentale era messa in secondo piano in quanto non certificata.

Si può affermare quindi che la psichiatria ha giocato un ruolo utilitaristico nel momento in cui altre opzioni valide erano venute meno. I giudici, scoraggiati dalle perizie inconcludenti, dalla tediosa durata del processo e dall'assenza del movente, optarono per l'unica possibilità rimasta, una sorta di compromesso necessario, ma pur sempre concepito come qualcosa di cautelativo, transitorio e non definitivo: il manicomio.

Paragrafo 4 – Una possibile soluzione[284]

Con l'ausilio del materiale collezionato e discusso nei capitoli precedenti e delle conoscenze attuali, possiamo provare a capire se Gio. Batta. Ghirardello fosse realmente affetto da una malattia mentale o stesse simulando una pazzia al fine di evitare la pena capitale.

Assodato che l'omicidio sia stato effettivamente commesso da lui, le ipotesi sono due:

1) l'imputato, una volta arrestato, simulò in un primo momento una forma di pazzia, sperando in questo modo di essere liberato, come era avvenuto quattro anni prima quando era stato processato per "grave ferimento". L'esperienza del carcere poteva essergli servita per capire che, se i giudici non avessero avuto prove sufficienti, la probabilità di essere assolto sarebbe stata alta. Durante la detenzione, però, si ammalò presentando sintomi riconducibili a una forma di patologia mentale.
2) Ghirardello poteva essere stato affetto da una malattia mentale sin dal principio, la quale si era manifestata di modestissima entità durante la giovinezza, in forma di lieve o lievissimo disturbo schizoide di personalità (dato ipotizzabile grazie alla descrizione fatta dal dottor

[283] *Asve, Tribunale di appello generale 1815-1871, Protocolli di consiglio, registro 255, 28 febbraio 1833.*

[284] Ringrazio il prof. Antonio Pinto, specializzato in Psichiatria e in Psicoterapia cognitivo-comportamentale, e il dott. Manrico Ferrari, specializzato in Chirurgia generale, in Chirurgia sperimentale, microchirurgia e membro della *International Society of History*, per i preziosi consigli.

Sacardi, medico della famiglia Ghirardello negli anni in cui l'imputato era adolescente[285]). Tale disturbo non gli impedì di lavorare, avere interazioni sociali, sposarsi con Lucia Trevisan e avere due figli, Gregorio e Caterina.

Ma poi intervennero due episodi fortemente traumatici: nel mese di marzo dell'anno 1829, a soli quindici giorni dalla sua nascita, il figlio primogenito Gregorio morì per «corruzione lattea»[286]; il 16 giugno 1829, due giorni prima il delitto, anche la moglie però per «malattia putrido verminosa» o «febbre gastrica nervosa»[287]. Questi eventi verosimilmente generarono un disturbo da stress post-traumatico che fece peggiorare la preesistente debole organizzazione schizoide di personalità, fino a indurre uno "scompenso psicotico" in forma di delirio persecutorio schizo-paranoide, ben rilevato dall'episodio in cui Ghirardello, sospettoso, rifiuta il latte offerto dalla zia, che la sera stessa avrebbe ucciso.

Un episodio schizoparanoide, anche solo transitorio, può indurre un comportamento omicida e, anche seppur eccezionalmente, un comportamento difensivo poco organizzato basato su scuse improvvisate come "non ricordo", "non so", "dormivo", "ho perso i sensi".

Durante la prolungata detenzione, con la situazione precaria dovuta alle condizioni del carcere, con la consapevolezza di aver perso ogni cosa (il figlio, la moglie, la libertà), con l'insorgenza dello scorbuto, può esservi stato un ulteriore peggioramento del disturbo schizoparanoide e la comparsa dei sintomi catatonici, che rientrano sempre nello spettro schizofrenico.

Inoltre, il comportamento mantenuto dall'imputato dopo il delitto può suggerire ulteriori informazioni. Ghirardello sembra aver agito d'impeto, usò prima il suo coltello per ferire a morte la zia e poi la mannaia trovata nella cucina per colpire la Poletto; se avesse veramente pensato di operare una vendetta premeditata, è plausibile pensare che avrebbe scelto sin da subito quale arma sarebbe stata congeniale ed efficiente per commettere l'omicidio. Inoltre, una volta capito che era il momento di allontanarsi dalla scena del crimine, scappò in maniera rocambolesca, lasciando l'arma a poca distanza dalla casa[288] e, spostandosi di

[285] Asvi, Tribunale austriaco, penale. 1833, busta 282, Esame di Marco Munaretto; idem di Francesco Munaretto; idem del medico Francesco Sacardi, LXI, 1 luglio 1831.

[286] APB, *Registro parrocchiale, decessi, 1800-1840.*

[287] Il riferimento a «malattia putrido verminosa» lo fece il medico di Breganze, dottor Francesco Miotti, durante l'interrogatorio del 10 dicembre 1829; «febbre gastrica nervosa» viene invece riportata come causa di morte nel registro parrocchiale riguardante i decessi avvenuti nell'anno 1829. Asvi, Tribunale austriaco, penale. 1833, busta 282, Esame di Francesco dr. Miotti medico chirurgo, XXIV, 10 dicembre 1829 e APB, *Registro parrocchiale, decessi, 1800-1840.*

[288] Antonio Ghirardello, presentandosi presso la pretura di Thiene il giorno 14 ottobre 1829, confessò di aver trovato nell'orto di casa (in cui avvenne il delitto) il coltellaccio col quale il nipote assalì le donne. Probabilmente il Ghirardello, volendo sbarazzarsi il più velocemente possibile dell'arma con cui ferì le donne, lasciò il coltello tra le frasche nell'orto adiacente la casa. Asvi, Tribunale austriaco, penale. 1833, busta 282, *Nota della pretura di Thiene con; La deputazione di Breganze presenta un coltellaccio; esame di Antonio Ghirardello; idem di Maria Speroto*, XVII, 20 ottobre 1829.

qualche centinaia di metri, andò a dormire in un fienile. Come il precedente, anche questo non è un comportamento sensato che possa far seguito a un omicidio mosso da vendetta.

Infine, il fatto che, quando ancora parlava, Gio. Batta. rispondesse agli interrogatori in maniera vaga e inconcludente in merito al delitto e in modo più consono a domande di carattere generale (una delle prove addotte nella prima perizia per affermare che l'imputato stesse mentendo) rappresenta un atto poco accorto per simulare una malattia mentale, mentre può essere un'iniziale chiara manifestazione di apatia, indifferenza e disinteresse che furono evidenziati successivamente come sintomi di pazzia e che indussero in dubbio i medici.

In conclusione, il comportamento non organizzato caratterizzato da segni schizoparanoidi, impulsività, disorganizzazione, passività e successiva comparsa di sintomi catatonici fanno pensare a un'azione delittuosa sostenuta da un disturbo mentale più che a un maldestro tentativo di simulazione.

Il punto centrale resta la motivazione dell'assalto del Ghirardello alle due donne. Perché avrebbe voluto uccidere la propria zia, donna a lui cara e che assistette per decine di giorni la moglie prima che morisse? Perché voler uccidere Maddalena Poletto, la quale, per caso si trovava presso la casa della Salin? Perché non uccidere anche Angela allora, presente anch'ella nella cucina in cui avvenne il delitto?

Paragrafo 5 – Spunti di riflessione per un possibile movente: la stregoneria[289]

Per rispondere alle domande poste nel paragrafo precedente e configurare così un possibile movente che spinse Gio. Batta. Ghirardello a commettere il "fatale ferimento", è necessario prendere in considerazione la componente culturale e, in particolare, alcuni precisi elementi della cultura popolare contadina ancora vivi nella Breganze di inizio '800.

Questo aspetto emerge dai costituti e dagli interrogatori trascritti con precisione dai funzionari della pretura di Thiene e del tribunale di Vicenza. In essi emergono elementi quali i costumi, la socialità e le percezioni della gente chiamata a deporre: la loro quotidianità, con notizie riguardanti il loro vestiario e l'aspetto fisico (si veda, ad esempio, la descrizione dell'imputato contenuta nel costituto

[289] La volontà di questo paragrafo è tratteggiare un quadro all'interno del quale poter trovare un possibile movente al delitto. Sarebbe auspicabile approfondire le questioni trattate con ulteriori ricerche.

di Thiene); l'alimentazione, i lavori svolti, i luoghi frequentati abitualmente (chiese, osterie, etc.), le feste; le abitudini e le consuetudini più o meno lecite degli attori coinvolti nella vicenda e i pareri del resto della comunità in merito ad esse; la rappresentazione dello spazio e del tempo di chi è chiamato a deporre; il diffusissimo utilizzo dei soprannomi per identificare le persone (come Sartorello, nel caso di Ghirardello, e Zoccola, nel caso di Maddalena Poletto); infine l'uso del dialetto che, con qualche eccezione (come le imprecazioni), veniva trascritto nella maniera più comprensibile possibile.

Dalle deposizioni degli abitanti di Breganze, risulta essere più volte nominata la stregoneria, sia in relazione al movente del delitto, sia come causa della morte di alcuni componenti della famiglia Ghirardello.

Sono cinque le testimonianze che fanno riferimento a ciò, un terzo del totale delle deposizioni raccolte nei quattro anni in cui si svolse il processo:

1) Bortolo Crivellaro (l'agente che arrestò Ghirardello), interrogato il 19 giugno 1829, affermò che «nello scorso mercoledì [17 giugno 1829] fu sepolta Lucia Trevisan figlia di Francesco moglie dell'ora detenuto G.Batta. Ghirardello. Costui era con molto affetto attaccato alla di lui moglie e si dice che come ella morì di male maligno dubitasse egli che non fosse stata stregata non so se dalla Maria Salina o dalla Maddalena Simonato detta Zoccola»[290].
2) Giuseppe Balin, interrogato il 22 giugno 1829, riferì di aver sentito svariate «voci che si sparsero sulla causa che avesse potuto deteminarlo a tanto eccesso» e tra queste vi erano quelle che reputavano «che egli temesse d'esser stato da lei stregato con del latte». Appena riferito questo, però, precisò «di non sapere gli autori di tale ciarle, né di conoscere alcun migliore motivo»[291].
3) Marco Munaretto fu interrogato il giorno 1 luglio 1831; alla domanda del giudice in merito a cosa fosse dovuta l'alterazione di mente del Ghirardello, egli rispose: «Pel paese, e dalla gente ancora imbevuta di certi pregiudizi, si voleva che il Ghirardello avesse la mente alterata per effetto di uno stregamento. Dicevasi anzi che per questo fu fatto benedire da certo sacerdote di Sarcedo, che non so chi fosse, e che in forza di tale benedizione il Ghirardello risanò perfettamente. Io poi che non credo a questi stregamenti, non mi curai di saperne d'avvantaggio, né saprei ridire chi mi narrasse tali cose, né ad opera di chi lo si volesse stregato»[292].

[290] Asvi, Tribunale austriaco, penale. 1833, busta 282, *Esame del cursore criminale di Breganze*, VI, 19 giugno 1829.
[291] *Ibid. Esame di Giuseppe Balin, XIII,* 22 giugno 1829.
[292] *Ibid. Esame di Marco Munaretto; idem di Francesco Munaretto; idem del medico Francesco Sacardi,* LXI, 1 luglio 1831.

4) Francesco Munaretto, fratello di Marco, fu interrogato il medesimo giorno. Egli fece riferimento alla stregoneria nel momento in cui parlò del movente che spinse il Ghirardello ad uccidere le donne: «nel paese dicevasi, che costui si macchiasse di quel delitto, perché egli riteneva che la sua zia avesse stregata la di lui moglie». Francesco fu interrogato inoltre in merito alla salute di mente dei genitori dell'imputato al fine di rilevare se ci fosse stato qualche legame con la malattia di Ghirardello. Alla domanda egli rispose: «Li conobbi, ma né so, né intesi che essi soffrissero alterazioni di mente. Soltanto la madre del Ghirardello lo dicevasi ch'era morta per effetto di uno stregamento, ma io poi non so nulla»[293]
5) Francesco Miotti, medico condotto di Breganze all'epoca del delitto, fu interrogato il giorno 10 dicembre 1829. Anche a lui fu chiesto quale fosse il suo parere in merito a ciò che indusse il Ghirardello a commettere il delitto; egli rispose: «La voce comune disse, che quest'uomo temesse che la di lui zia Maria Salin avesse stregata la di lui moglie, e che per questo quest'ultima morisse». Invitato, poi, dal giudice sullo spiegare su quali dati fondassero tali voci, egli replicò: «Ho inteso dalla moglie di Gio. Maria Sperotto (che credo sia una parente del Ghirardello) che il dì dopo la morte della moglie del detto Ghirardello, essa donna si condoleva con lui per l'avvenuta disgrazia; ma che allora il Ghirardello le rispondesse = si me mogier se morta, ma vederì vederì, amia, che ghe ne vedaremo de più belle. = Da ciò si congettura in paese, che il Ghirardello male prevenuto contro sua zia Maria Salina, la credesse la strega della di lui moglie e perciò su questa supposizione l'abbia uccisa in vendetta; e che uccidesse poi anche la Zoccola per levarsi così un testimonio del suo delitto.

Dal tenore delle risposte si evince che all'inizio del XIX secolo la popolazione di Breganze, o almeno una sua parte, credeva nella stregoneria[294]; i testimoni infatti, pur riferendosi ad essa in

[293] *Loc.cit.*

[294] Interessante notare come nei resoconti delle tre visite pastorali operate nella diocesi di Vicenza tra gli anni 1810 e 1871 per quanto riguarda il vicariato di Breganze non venga riportato nessun dato a proposito di questo aspetto. La prima fu compiuta dal vescovo Giuseppe Maria Peruzzi (1746-1830), il quale visitò Breganze dal 3 al 6 ottobre 1819. Ecco quanto riportato nella sezione riguardante la vita religiosa e morale dei fedeli della parrocchia di S. Maria Assunta di Breganze: «nessuno scandalo di particolare rilievo, tranne il caso di tre coppie di sposi divise, ma intenzionate a riunirsi. Inconfessi 19».
La seconda visita pastorale avvenne nel 1834 e fu operata del vescovo Giuseppe Cappellari (1772-1860). L'Archivio della Curia Vescovile di Vicenza, però, conserva di questa visita pastorale solo un documento non relativo a Breganze.
La terza e ultima coinvolse il vicariato di Breganze dal 16 al 19 maggio 1865 e fu compiuta dal vescovo Giovanni Antonio Farina (1803-1888), il quale, riferendosi alla parrocchia di S. Maria Assunta, si soffermò nell'osservare che: «circa una dozzina [di fedeli] non si comunicarono a Pasqua; nessuno abitualmente profana le feste; quanto agli adulteri vi è "qualcheduno", mentre i coniugati che non coabitano sono tre; i vizi dominanti sono "bestemmia e disonestà e maldicenza».
Tra la prima e l'ultima visita pastorale, avvenute in un arco temporale di 46 anni (comprendente anche il delitto preso in considerazione), i vescovi non sembrano evidenziare alcun dato relazionabile in qualche modo alla superstizione e alla stregoneria. *La visita pastorale di Giuseppe Maria Peruzzi nella diocesi di Vicenza (1819-1825),* a cura di G. Mantese ed E. Reato, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1972, pp. 81-83 e *La visita pastorale di* Giovanni Antonio Farina *nella diocesi di Vicenza (1864-1871),* a cura di G. A. Cisotto, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1977, pp. 75-78.

maniera indiretta o "per sentito dire" e terminando spesso le affermazioni disconoscendo quelle che per loro erano solo dicerie (come se fossero un tabù), erano sia inclini ad affermare che un fatto oggettivo come la morte di alcune persone potesse essere spiegato con un evento veicolato dal magico (appunto uno stregamento), sia portati a contemplare la possibilità che una persona avesse potuto compiere un omicidio perché spinta dalla volontà di fermare qualcosa di soprannaturale e maligno. Un rifugiarsi condiviso, quindi, nel magico quando una spiegazione razionale e storica non era contemplata dal loro universo culturale.

Nel particolare, poi, dai cinque resoconti si capisce che nella comunità di Breganze circolava la voce che sia la madre che la moglie di Ghirardello fossero state stregate. A detta di Balin, inoltre, Lucia Trevisan sarebbe stata stregata probabilmente o dalla Salin o dalla Poletto e il latte che la zia avrebbe offerto al nipote Gio. Batta. lo avrebbe potuto stregare. Sembra esserci quindi un filo conduttore tra le morti di casa Ghirardello, filo che, se non fosse stato spezzato in tempo, sarebbe arrivato fino a lui tramite il maleficio voluto dalla zia e dall'amica.

Alla luce di quanto esposto nel paragrafo precedente, facendo riferimento anche all'aspetto della cultura popolare relativo alla stregoneria ancora vivo nella comunità presa in considerazione, è possibile immaginare che Gio. Batta Ghirardello, contadino nato e cresciuto a Breganze e, perciò, imbevuto di quella cultura, abbia ucciso le donne in quanto ritenute responsabili della morte della moglie. L'assalto avviene infatti dopo due eventi: i fatti fortemente scioccanti e generatori dello stress post-traumatico avvenuti uno di seguito all'altro, ossia la morte del figlio primogenito e la morte della moglie; lo "scompenso psicotico" che indusse il delirio persecutorio schizo-paranoide testimoniato dal rifiuto del latte in quanto considerato dal Ghirardello stregato. Egli infatti credeva che con quest'ultimo gesto sarebbe stato il prossimo componente della famiglia a morire, dopo la madre, il figlio e la moglie. Indotto quindi dal delirio, pensò di prevenire il fatto; doveva farlo velocemente, nella prima occasione utile che gli si fosse presentata. L'opportunità si verificò giovedì 18 giugno 1829, due giorni dopo la morte della moglie, poche ore dopo aver rifiutato il latte creduto stregato, quando sul tardo pomeriggio Maddalena si presentò nella casa della zia per chiedere proprio del latte, che costituisce un elemento ricorrente.

Il movente dell'omicidio può essere pertanto riconducibile all'idea di delirio derivante dal fatto di aver creduto la Salin e la Poletto complici nell'aver stregato la moglie. La Poletto, infatti, non fu uccisa con l'intento di sbarazzarsi di un potenziale testimone, ma perché considerata anch'ella una strega. Ciò spiegherebbe anche il fatto per cui Angela non fu colpita: l'obiettivo del Ghirardello era quello di uccidere entrambe le donne, se la vittima designata fosse stata solo la Salin, allora l'uomo avrebbe ucciso tutti i presenti, anche la bambina, in quanto testimoni.

Ci si può porre allora un'ultima domanda: perché il giudice relatore Marchesini, pur tenendo conto delle voci relative alla stregoneria, non diede loro importanza? Egli infatti risolse la questione nel referato del 29 marzo 1831 affermando che: «questa superstizione non si vide appoggiata che ad una vaga voce, ed al fatto di essersi nel giorno precedente rifiutato di bevere certa quantità di latte, che la Zia gli proponeva dicendole = amia te me le fatta allorché vide in quel latte una qualche bruttura, che evidentemente vi era caduta per entro»[295].

Molto probabilmente il giudice classificò la superstizione come "vaga voce", non potendo credere che il fattore soprannaturale fosse stato il catalizzatore dello "scompenso psicotico" che indusse il Ghirardello ad attaccare Maria Salin e Maddalena Poletto detta Zoccola.

Per tutto il corso del processo la soluzione era alla sua portata, ma non riuscì a vederla. Forse la risposta risiede nelle parole dello storico James Sharpe: «number of factors ran together to create the elite retreat from belief in witch-craft and magic over western and central Europe in the decades around 1700, but perhaps the most potent of them was straightforward snobbery. Among the lower orders, fear of the malefic witch, trust in the cunning man or woman, and a religious mentality imbued with the old Christianity of wonders and direct divine intervention in human affairs persisted throughout the nineteenth and into the twentieth century»[296].

Paragrafo 6 – I luoghi del delitto

Tramite l'analisi degli atti inerenti al sopralluogo effettuato il giorno 20 giugno 1829 dal pretore di Thiene presso la contrada di Breganze in cui avvenne il delitto, è possibile delineare e ricostruire la probabile posizione attuale della casa in cui Gio. Batta. Ghirardello assalì Maria Salin e Maddalena Poletto. Non essendo presente all'interno del fascicolo processuale una rappresentazione grafica dei luoghi in cui avvenne il misfatto, al fine di riprodurre una mappa in cui collocare l'edificio in cui avvenne il crimine è stato necessario comparare la descrizione riportata dal magistrato con altri elementi quali: i sommarioni[297], registri risalenti al periodo napoleonico; i registri catasto[298] e gli

[295] Asvi, Tribunale austriaco, penale. 1833, busta 282, *Referato e consulta, XLIX, 29 marzo 1831*.

[296] J. A. Sharpe, "Magic and witchcraft", in *A Companion to the Reformation World, R. Po-Chia Hsia*, 2006, p. 442, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470996737.ch26, in data 20/06/2019

[297] registri associati alle mappe catastali che costituiscono la chiave di lettura delle rispettive mappe, in quanto contengono: numero di particella (mappale), nome del possessore, toponimo, destinazione d'uso del terreno o fabbricato, superficie. Guida generale degli archivi di stato, http://www.maas.ccr.it/h3/h3.exe/aguida/d53716, in data 11/06/2019.

estratti catastali[299] del periodo austriaco; le mappe storiche e le mappe odierne rappresentanti il territorio di Breganze; le descrizioni contenute nei registri parrocchiali conservati presso l'archivio parrocchiale di Breganze; i sopralluoghi e le fotografie effettuati durante la ricerca.
Di seguito verranno descritti i procedimenti che hanno condotto ad identificare i luoghi connessi alla vicenda.
Ecco quanto riportato dal protocollo del giorno 20 giugno 1829 nella sezione inerente il sopralluogo effettuato dal pretore:

«La situazione in cui avvenne il tutto è denominata il monte Bergama, ossia Santa Lucia, distante non più d'un miglio dall'abitato di Breganze da cui mosse il Consesso Giudiziale; poche disperse case vi si riscontrano: in sulla vetta del medesimo, anzi in sull'incominciare dell'opposto pendio sta la casa della Maria Salin moglie di Antonio Ghirardello la quale Casa appare d'uno stesso fabbricato con quella abitata dall'imputato Gio Batta Ghirardello, e la cui complessiva superficie è di sei pertiche quadrate. Una cucina ed una camera sopraposta forma tutta l'abitazione di detto Ghirardello Gio Batta, e così quella del suo vicino Antonio Ghirardello; una piccola corticella è comune a tutti e due la quale è da ogni intorno circondata da siepe che si apre verso la strada comune.
Nel ritornare che si fece da quella casa per andare a quella di Francesco Munaretto si osservò diligentemente se alcuna traccia di sangue vi fosse ne alcuna se ne trovò e nemmeno colà dove si disse che trovata fosse la Salin. Niuna casa esiste dappresso a quella del Ghirardello e la prima che si ritrova è quella appunto ove giace la prenominata Salin [casa Munaretto]. Una strada più lunga percorse la ferita Maddalena Poletto vedova Simonato mentre giungendo alla propria percorse da circa cento e sessanta pertiche. Si fa però noto che per andare alla casa del Munaretto, ove giace la Salin, convien divergere di circa quattro pertiche dalla strada comune lungo la quale avvi appunto la Casa della predetta Simonato. È pur da notarsi che la situazione in cui fu detto essersi ritrovata la Salin è alla distanza di 60 sessanta pertiche dalla di lei abitazione, e propriamente sulla strada comune.
Prima d'arrivare alla casa di essa Simonato avvi quella di Francesco Zanettello che vi dista da circa tre pertiche.
Come si è rimarcato al protocollo d'esame della Salin, la casa del Munaretto è attigua a quella di Domenico Nichele.

[298] Sostanzialmente assimilabili ai sommarioni napoleonici dove però il nome del possessore è ricavabile dagli estratti catastali. *Ibid.*
[299] «Elenco delle particelle possedute da ogni singola ditta in ogni comune censuario». *Ibid.*

Finalmente la casa di Gio. Maria Sperotto è più dappresso in Breganze ed è distante un quarto di miglio circa dalla Casa dell'imputato Ghirardello. Prima però di giungere alla casa Sperotto avvi quella, a poca distanza, di Giuseppe Festaro.
Al di là della casa Sperotto avvi come sopra si disse il luogo serviente ad uso di cantina, da niuno abitato distante dalla predetta casa quaranta pertiche, dove fu colto l'imputato: esso luogo non ne ha alcun altro di vicino, e confina sulla strada comune che mette a Breganze»[300].

La relazione, pur non entrando nei dettagli, ci suggerisce alcune informazioni importanti: la posizione della casa dell'imputato e della vittima rispetto alla Chiesa di S. Maria Assunta nel centro di Breganze (presunto punto di partenza dal quale il pretore cominciò la sua rilevazione), la descrizione dell'abitazione stessa, l'approssimativa collocazione di alcune case nei pressi di quest'ultima e alcune misurazioni riportate in pertiche e miglia[301].
Da questi dati possiamo desumere che la casa in cui si è commesso il delitto fosse distante all'incirca due chilometri «dall'abitato di Breganze», ossia dalla chiesa di S. Maria Assunta. Viene precisato poi che l'abitazione è collocata «in sull'incominciare dell'opposto pendio» del monte S. Lucia, vale a dire sul versante nord della collina adiacente al centro del paese. Quest'ultima, all'epoca, è detta essere poco abitata e, nei pressi della casa del Ghirardello, vengono descritte poche case a una discreta distanza l'una dall'altra: l'abitazione di Francesco Munaretto (nella quale fu trasportata la Salin dopo essere stata soccorsa), a circa 200 metri dalla casa dell'imputato e a circa 120 metri dal luogo in cui si è accasciata la vittima dopo la fuga; l'abitazione di Maddalena Poletto, lontana pressappoco 320 metri dalla casa dell'amica Maria Salin e 6 metri da quella di Francesco Zanetello; la casa di Giovanni Maria Sperotto è situata vicino alla casa di Giuseppe Festaro, «più dappresso in Breganze ed è situata un quarto di miglio circa dalla casa dell'imputato Ghirardello» (poco meno di 500 metri); viene infine descritto il luogo in cui fu ritrovato l'imputato, distante approssimativamente 80 metri dalla casa dello zio di Ghirardello, Giuseppe Maria Sperotto.
Dalla trascrizione risulta evidente l'assenza del numero civico di tutte le abitazioni e del nome della «strada comune» sulla quale sembrano affacciarsi le case di Ghirardello, della Salin, di Munaretto (pur discostandosi di circa 8 metri da essa) e di Zanatello. Attraverso alcuni documenti conservati presso l'Archivio Parrocchiale di Breganze, è stato però possibile risalire al nome della contrada e, di conseguenza, al nome della via in cui si svolse la vicenda.

[300] Asvi, Tribunale austriaco, penale. 1833, busta 282, *Protocollo dei rilievi*, Pretura di Thiene, IX, 20 giugno 1829.
[301] Un miglio veneto corrispondeva a 1783,67 metri, mentre una pertica vicentina a 2,14 metri. A. Martini, *Manuale di metrologia, ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli*, Loecher, Torino, 1833, pp. 817,823, http://www.braidense.it/dire/martini/indice.htm, in data 20/06/2019.

Nel registro parrocchiale contenente i dati relativi ai matrimoni tenutisi a Breganze nell’anno 1827, risulta essere registrata l’unione fra Giambattista Ghirardello e Lucia Trevisan. Nella sezione dedicata alle «indicazioni degli sposi», Gio. Batta. risulta essere residente in «Contrà della Bergama»[302]. Ancora, nel registro parrocchiale relativo ai decessi avvenuti nell’anno 1829, sono riportate le morti di Maria Salin e di Maddalena Poletto entrambe residenti a «Breganze Contrà della Bergama»[303].

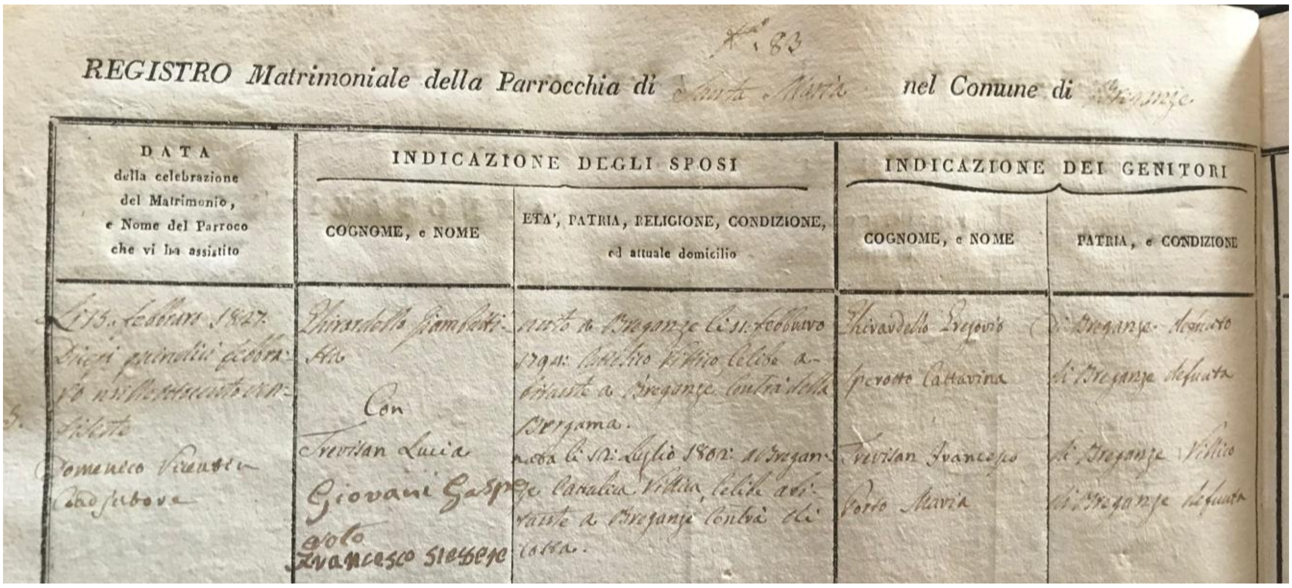
REGISTRO Matrimoniale della Parrocchia di ... nel Comune di ...

DATA della celebrazione del Matrimonio, e Nome del Parroco che vi ha assistito	INDICAZIONE DEGLI SPOSI		INDICAZIONE DEI GENITORI	
	COGNOME, e NOME	ETA', PATRIA, RELIGIONE, CONDIZIONE, ed attuale domicilio	COGNOME, e NOME	PATRIA, e CONDIZIONE

Dettaglio della pagina del registro parrocchiale inerente al matrimonio
tra Gio. Batta. Ghirardello e Lucia Trevisan celebrato l’anno 1827.

.

Dettaglio del registro parrocchiale inerente al decesso
di Maria Salin e Maddalena Poletto avvenuto l’anno 1829.

302 APB, *Registro parrocchiale, matrimoni, 1820-1860*
303 APB, *Registro parrocchiale, decessi, 1800-1840*

A questo punto, è stato utile confrontare i dati ricavati sia con le mappe risalenti al periodo considerato, sia con i registri catastali relativi al territorio in questione.

Le mappe prese in considerazione risalgono agli anni 1830, 1841 e 1905 e in tutte e tre, seppur con una minima differenza nella cartina più recente (*Borgama* invece di *Bergama*), è possibile vedere riportato il nome *Bergama* in corrispondenza dell'attuale via Brogliati Contro (all'epoca denominata *strada comunale detta di Costa e Bergama*) e, in maiuscolo, pressappoco in corrispondenza dell'attuale numero civico 50 della medesima via. Ora, se si confrontano i mappali catastali riportati nelle cartine con i sommarioni, i registri catasto e gli estratti catastali del periodo napoleonico e austriaco risultano i nomi dei possidenti delle proprietà della zona interessata. L'esito di questa ricerca ha condotto ad un solo nome: quello di Giovanni Maria Sperotto, in quanto risultava essere l'unico possidente tra le persone nominate[304]. La sua casa, contraddistinta dal numero 2763 nelle mappe del 1830 e 1841, risultava essere edificata tra l'attuale via Montello e via Monte Cimone.

A questo punto, conoscendo l'esatta posizione di casa Sperotto, sapendo che era situata circa 500 metri prima rispetto alla casa in cui avvenne il delitto, che la casa della vittima e del carnefice erano costituite da un unico fabbricato e affacciavano entambe sull'attuale via Brogliati Contro dopo il pendio nord di monte S. Lucia, vista anche, infine, l'indicazione del nome *Bergama* all'interno di tutte le mappe prese in considerazione, è possibile desumere che la posizione dell'abitazione in cui avvenne il ferimento che portò alla morte di Maria Salin e Maddalena Poletto fosse nel tratto finale dell'attuale via Brogliati Contro.

[304] Entrambe le volte in cui Sperotto è stato convocato per essere interrogato, alla domanda riguardante le generalità ammise di essere «possidente». Ghirardello, al contrario, durante il primo costituto confessa di non possedere nulla. Asvi, *Tribunale austriaco penale*. *1833*, busta *282, Esame di Gio. Maria Sperotto, V, 19 giugno 1829,* e *Ibid. Nota della pretura di Thiene con; La deputazione di Breganze presenta un coltellaccio; esame di Antonio Ghirardello; idem di Maria Speroto,* XVII, 20 ottobre 1829 e *Ibid. Costituto somarissimo di G.B. Ghirardello,* III, 25 giugno 1829.

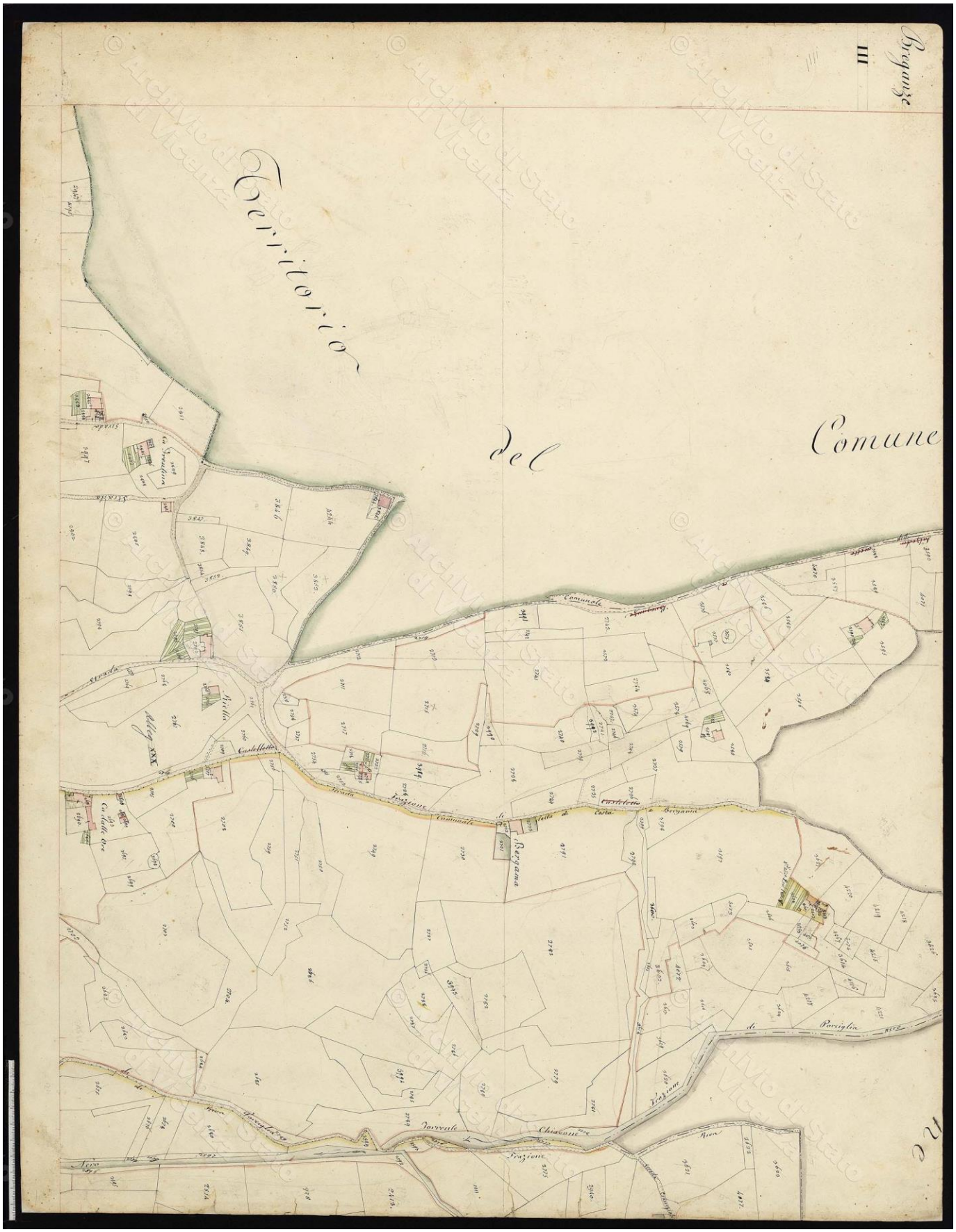

Breganze 1830, catasto austriaco. Al centro della mappa è ben visibile sia *via detta di Costa o Bergama*, attuale via Brogliati Contro, sia la presunta *Contrada Bergama*

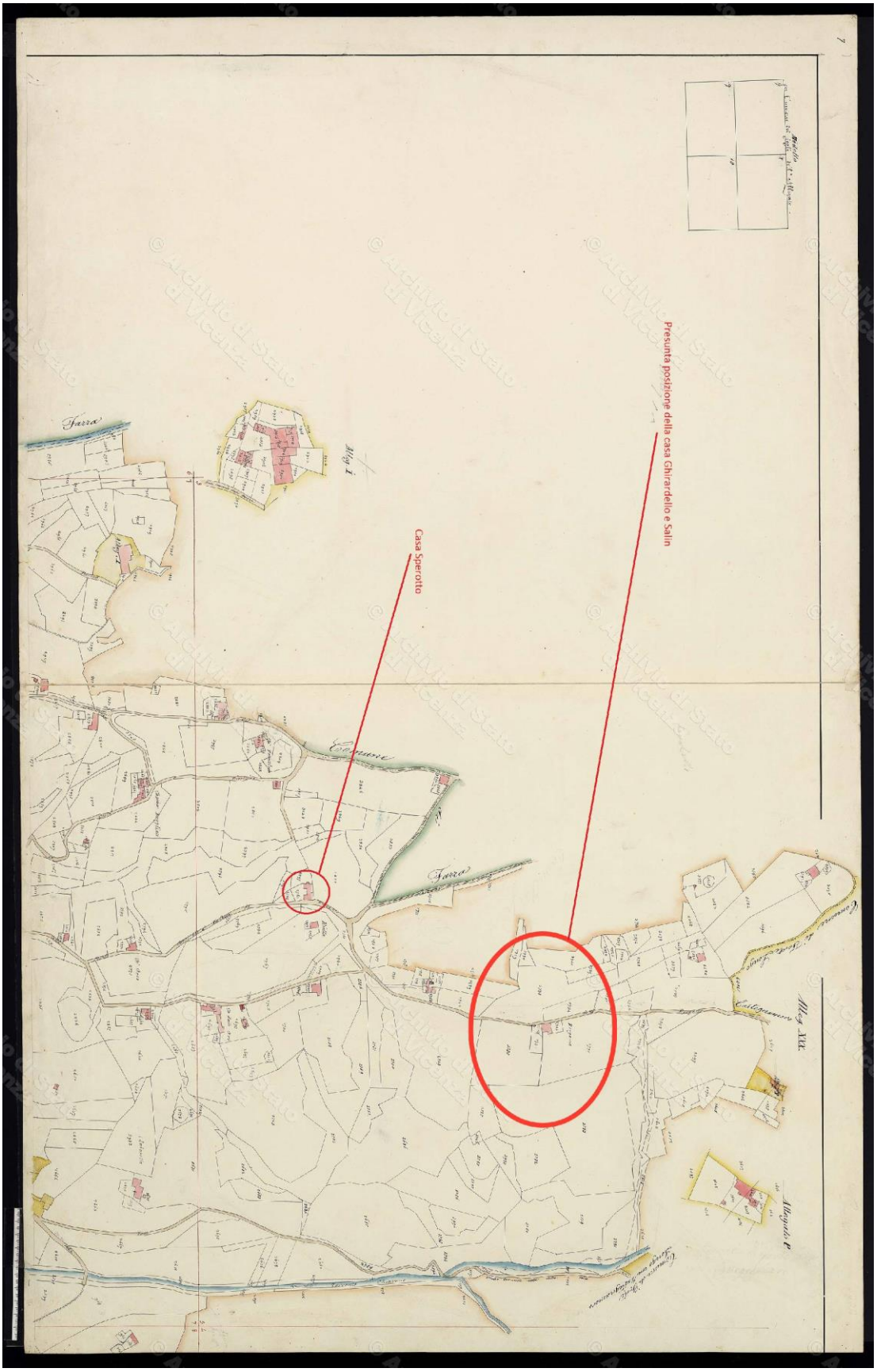

Breganze, 1841. Nella mappa è segnata la possibile posizione delle case delle persone descritte nel protocollo redatto durante il sopralluogo del pretore di Thiene ai luoghi del delitto.

Breganze, 1905. A differenza delle precedenti mappe, il nome *Bergama* è stato modificato in *Borgama*. Il nome della via rimane invece invariato.

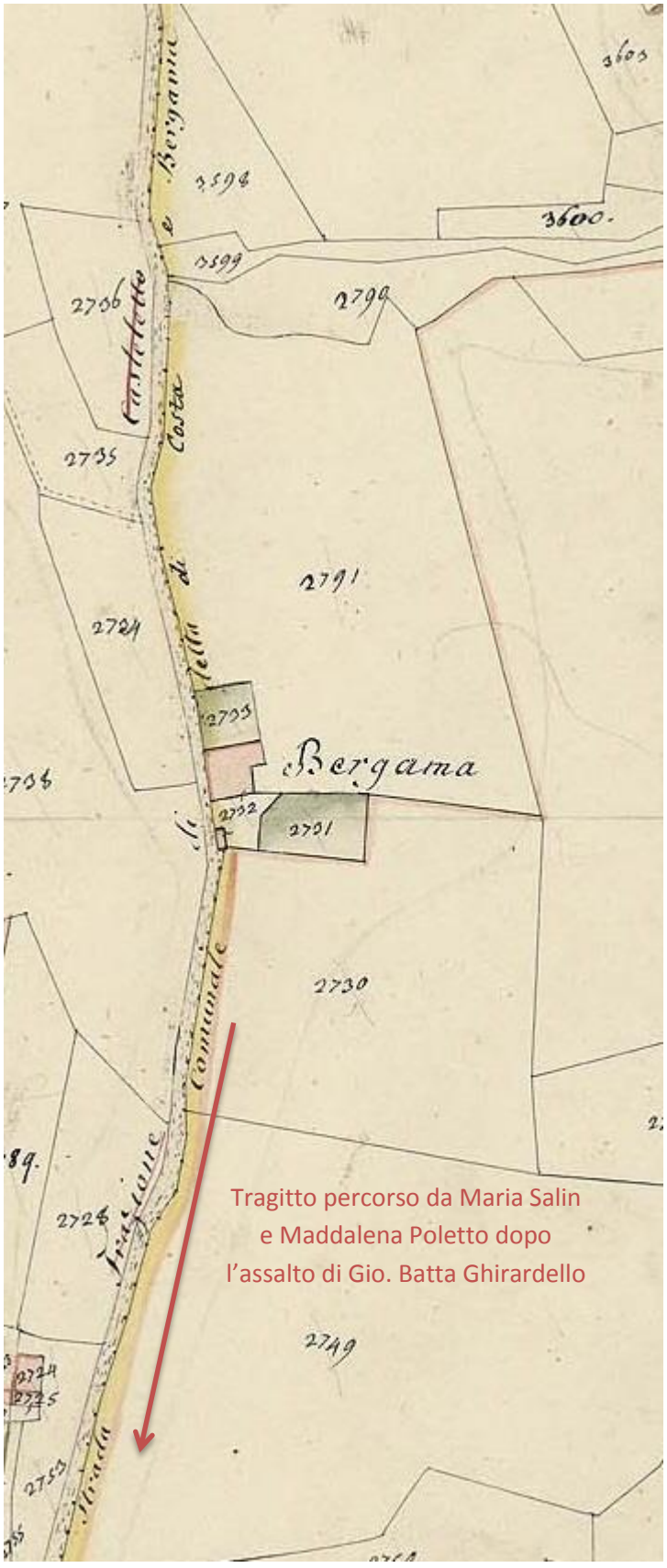

Breganze, 1830. Particolare raffigurante la *Strada Comunale detta di Costa e Bergama*, attuale via Brogliati Contro

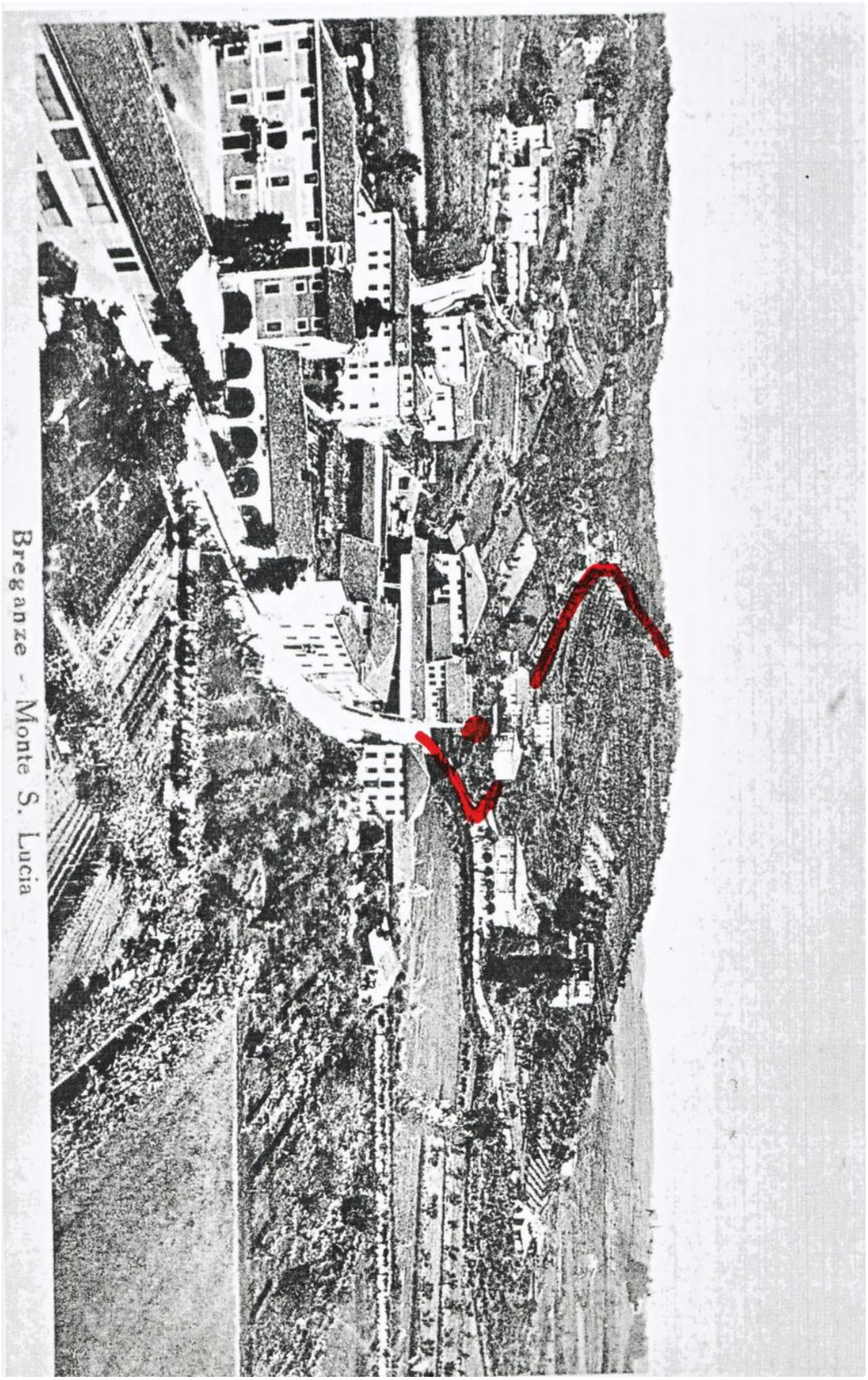

Veduta del monte S. Lucia dal campanile della chiesa di S. Maria Assunta di Breganze. La strada in primo piano è la *strada comunale detta di Costa e Bergama*, ossia l'attuale via Brogliati Contro.

Paragrafo 7 – Conclusione

Mediante l'analisi del caso processuale che coinvolse Gio. Batta. Ghirardello detto Sartorello, un contadino vissuto in provincia di Vicenza nella prima metà del XIX secolo, siamo riusciti a delineare un quadro più ampio relativo ad alcuni aspetti della giurisprudenza, della medicina e della cultura di primo Ottocento. Il fascicolo processuale è stato infatti un tramite, un susseguirsi di porte che hanno permesso di accedere sia a realtà microscopiche, sia a saperi di carattere macroscopico: partendo dallo sconvolgimento della quotidianità di Breganze e passando attraverso le strutture del processo inquisitorio austriaco, siamo arrivati, stanza dopo stanza, a scoprire quale fosse lo sviluppo della scienza psichiatrica europea ad inizio XIX secolo e quali fossero i rapporti che essa ebbe con l'istituzione giuridica.

Abbiamo quindi ripercorso la storia della codificazione nell'Impero asburgico, concentrandoci nel descrivere le caratteristiche principali del Codice penale austriaco del 1803. Approfondendo le dinamiche del procedimento penale nel sistema inquisitorio siamo così riusciti ad avere le conoscenze necessarie per leggere gli atti del processo istruito contro Gio. Batta Ghirardello e comprendere l'avvicendarsi delle decisioni che i giudici dei tribunali di Vicenza e Venezia presero in merito ad un caso complesso e inusuale. Per quattro anni infatti i magistrati furono nella situazione di non poter emettere una sentenza e questo fu dovuto sia alla mancata configurazione del movente che spinse l'imputato a commettere gli omicidi, sia al sopraggiunto dubbio sulla sua sanità di mente.

Sul tema della follia e del suo rapporto con la giustizia si è sviluppata la seconda parte della ricerca. Anche in questo caso l'approfondimento sullo stato dello sviluppo della scienza psichiatrica ad inizio XIX secolo è stato propedeutico per capire le dinamiche che vennero messe in atto durante il processo a Ghirardello. Dall'analisi sono emersi due aspetti peculiari: l'emergere e la diffusione dei nuovi saperi è avvenuta progressivamente a partire dagli anni Venti dell'Ottocento in Francia; l'ingresso di questa scienza nel Foro è avvenuto anch'esso gradualmente e in maniera non indolore, come si può riscontrare nei pareri dei giudici spesso restii ad accettare o a comprendere fino in fondo i consulti dei medici chiamati ad eseguire le perizie e l'innovativo concetto di monomania.

Tali questioni emergono anche dallo studio di altri processi coevi avvenuti nel Lombardo-Veneto e, in particolare, dal confronto nell'ambito peritale del caso Ghirardello con il caso Pierre Rivière analizzato da Michel Foucault. Diversi sono i punti in comune: la presenza di medici non specializzati o non abbastanza formati chiamati a dare un loro parere sullo stato di salute degli imputati, la redazione di più perizie contrastanti fra loro, la refrattarietà dei giudici nel trasferire l'imputato in un ospedale psichiatrico e l'assenza di una legislazione specifica che provvedesse ad

una rapida e certa risoluzione del caso. A differenza di Rivière, Ghirardello venne fatto trasferire in un ospedale psichiatrico, ma fu una decisione difficile, temporanea e contemplata solo come ultima possibilità di fronte all'incapacità di trovare una soluzione migliore.

Grazie a questo studio, abbiamo cercato di delineare una possibile soluzione ai quesiti rimasti irrisolti all'epoca: Ghirardello era veramente malato di mente o stava simulando una pazzia per sfuggire alla pena capitale? Qual era il movente che lo spinse ad uccidere le donne?

In merito al primo quesito, con l'aiuto dello psichiatra Antonio Pinto e del chirurgo Manrico Ferrari, possiamo concludere che l'alterazione di mente di Ghirardello sia una possibilità concreta, essendo riconducibile al delirio persecutorio schizo-paranoide.

Quanto al secondo quesito, l'analisi delle deposizioni degli abitanti di Breganze ha fatto emergere alcune credenze popolari relative alla stregoneria. Gio. Batta. Ghirardello, anche per effetto della malattia, probabilmente uccise le donne perché credeva che fossero le due streghe che portarono alla morte della moglie. La vendetta e la paura di essere la prossima vittima designata dalle donne, lo condussero a commettere il delitto.

Appendice

1 – La famiglia Ghirardello all'epoca del delitto

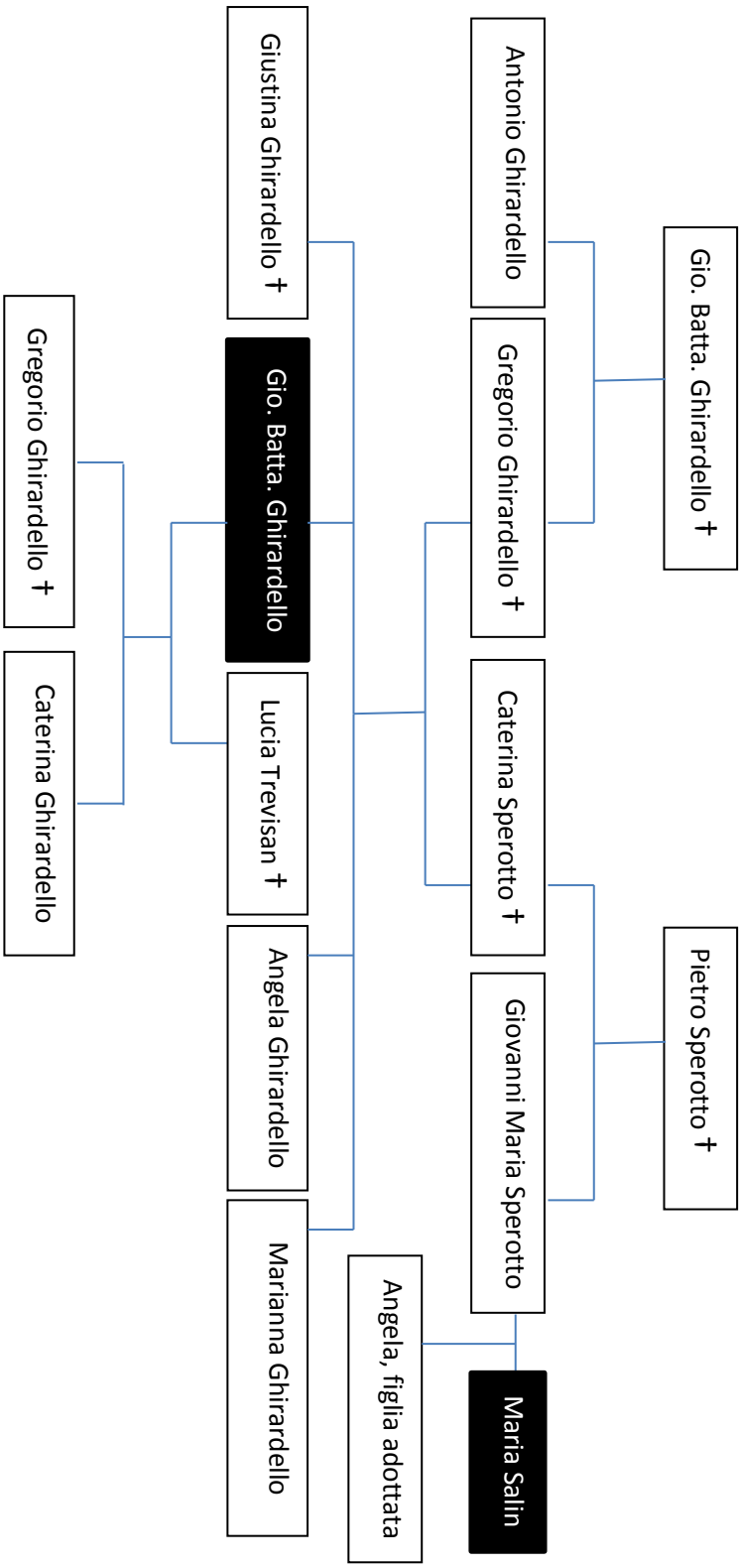

† Familiari già deceduti nel momento in cui venne compiuto il delitto.

2 – Le immagini del processo

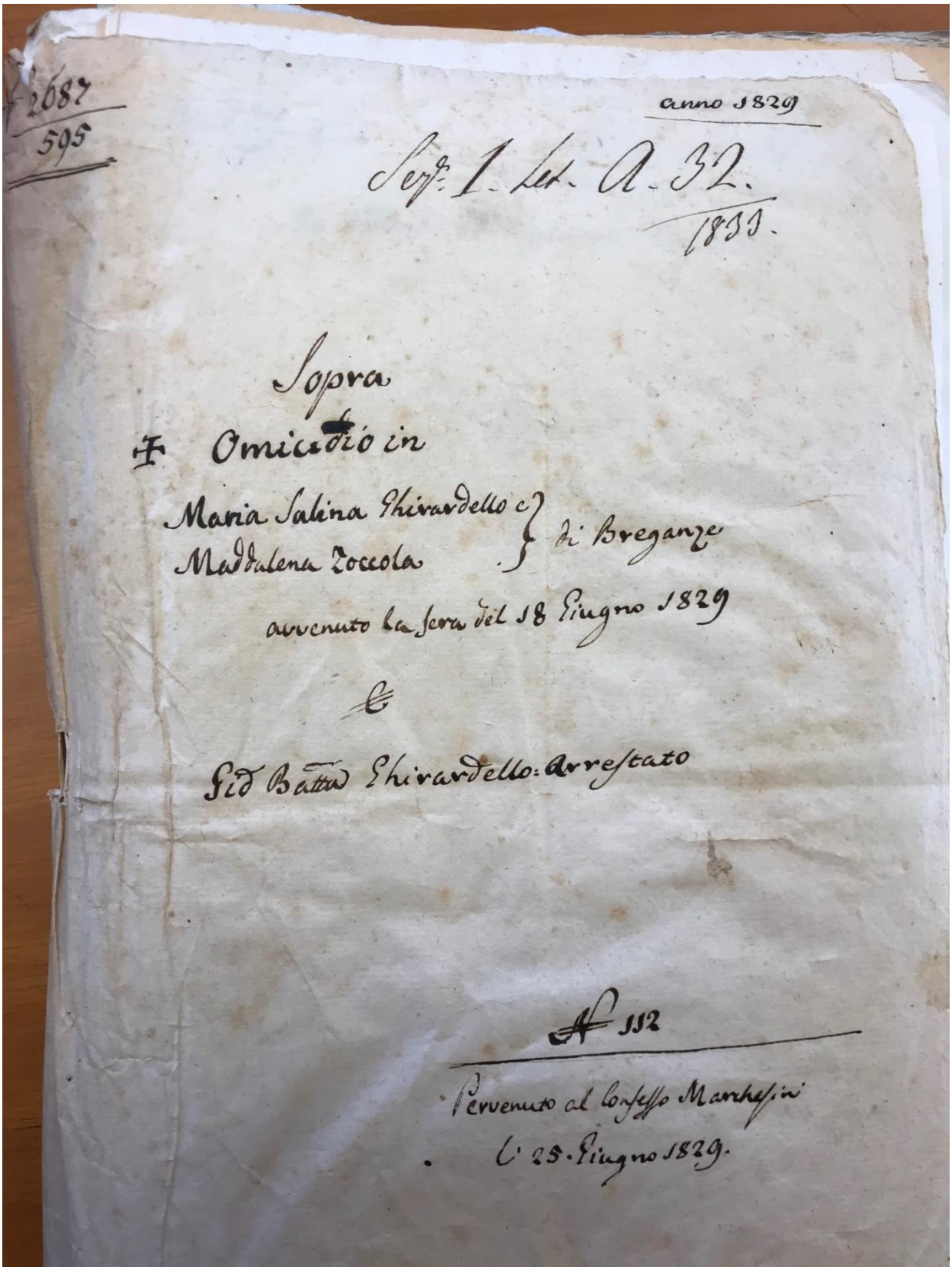

Frontespizio del faldone processuale istruito negli anni 1829-1833
e inerente il caso di omicidio avvenuto a Breganze ad opera di Gio. Batta. Ghirardello.

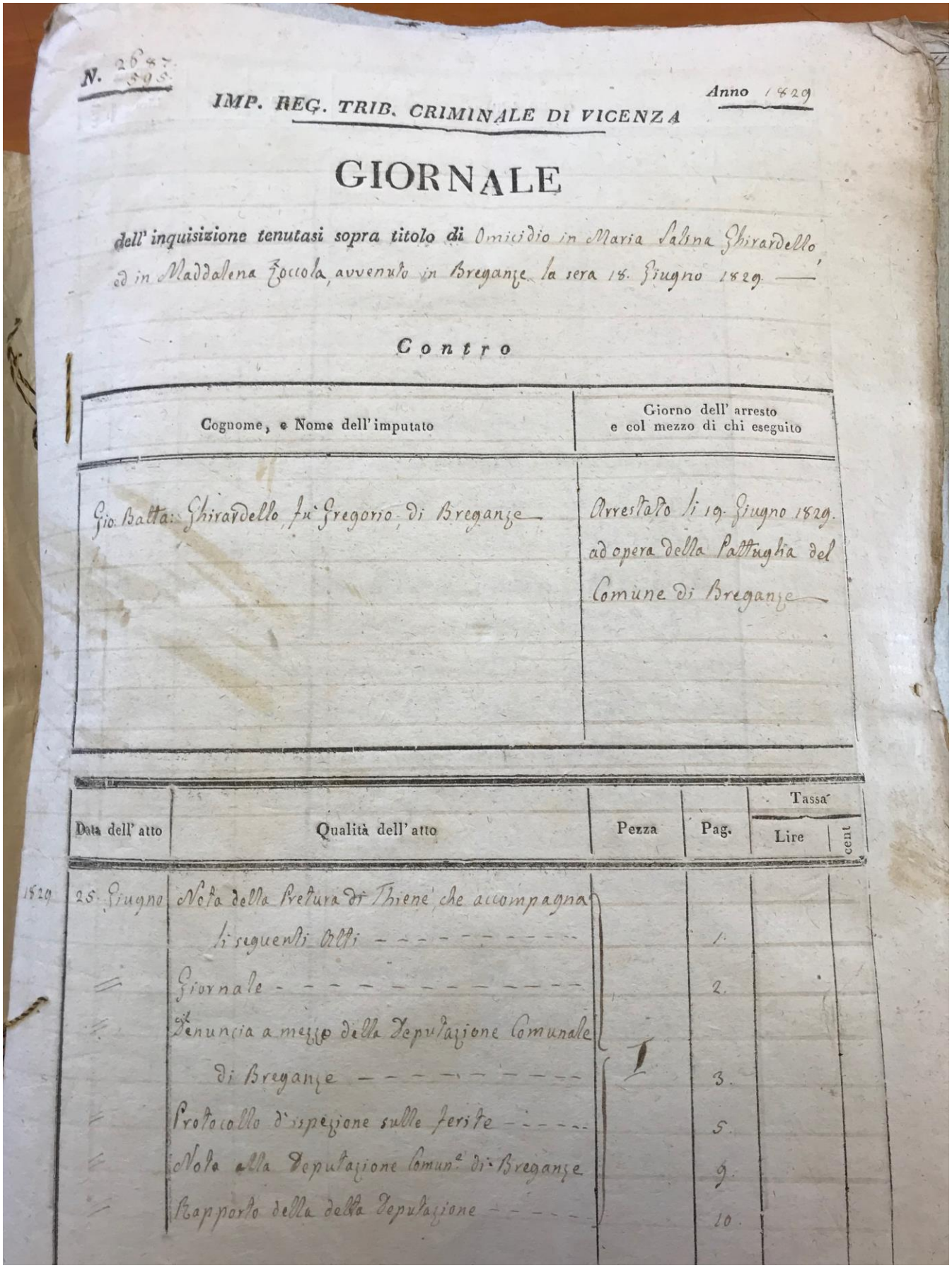

N. 2687. 505.

Anno 1829

IMP. REG. TRIB. CRIMINALE DI VICENZA

GIORNALE

dell' inquisizione tenutasi sopra titolo di Omicidio in Maria Sabina Ghirardello ed in Maddalena Zoccola, avvenuto in Breganze la sera 18. Giugno 1829.

Contro

Cognome, e Nome dell'imputato	Giorno dell' arresto e col mezzo di chi eseguito
Gio. Batta: Ghirardello fu Gregorio di Breganze	Arrestato li 19. Giugno 1829. ad opera della Pattuglia del Comune di Breganze

Data dell' atto	Qualità dell' atto	Pezza	Pag.	Tassa Lire	Tassa cent
1829 25. Giugno	Nota della Pretura di Thiene che accompagna li seguenti Atti	1	1.		
=	Giornale		2.		
=	Denuncia a mezzo della Deputazione Comunale di Breganze		3.		
=	Protocollo d'ispezione sulle ferite		5.		
=	Nota alla Deputazione Comun.e di Breganze		9.		
=	Rapporto della della Deputazione		10.		

Pagina iniziale del *Giornale* del processo Ghirardello
in cui sono analiticamente descritte tutte le fasi del processo istruito.

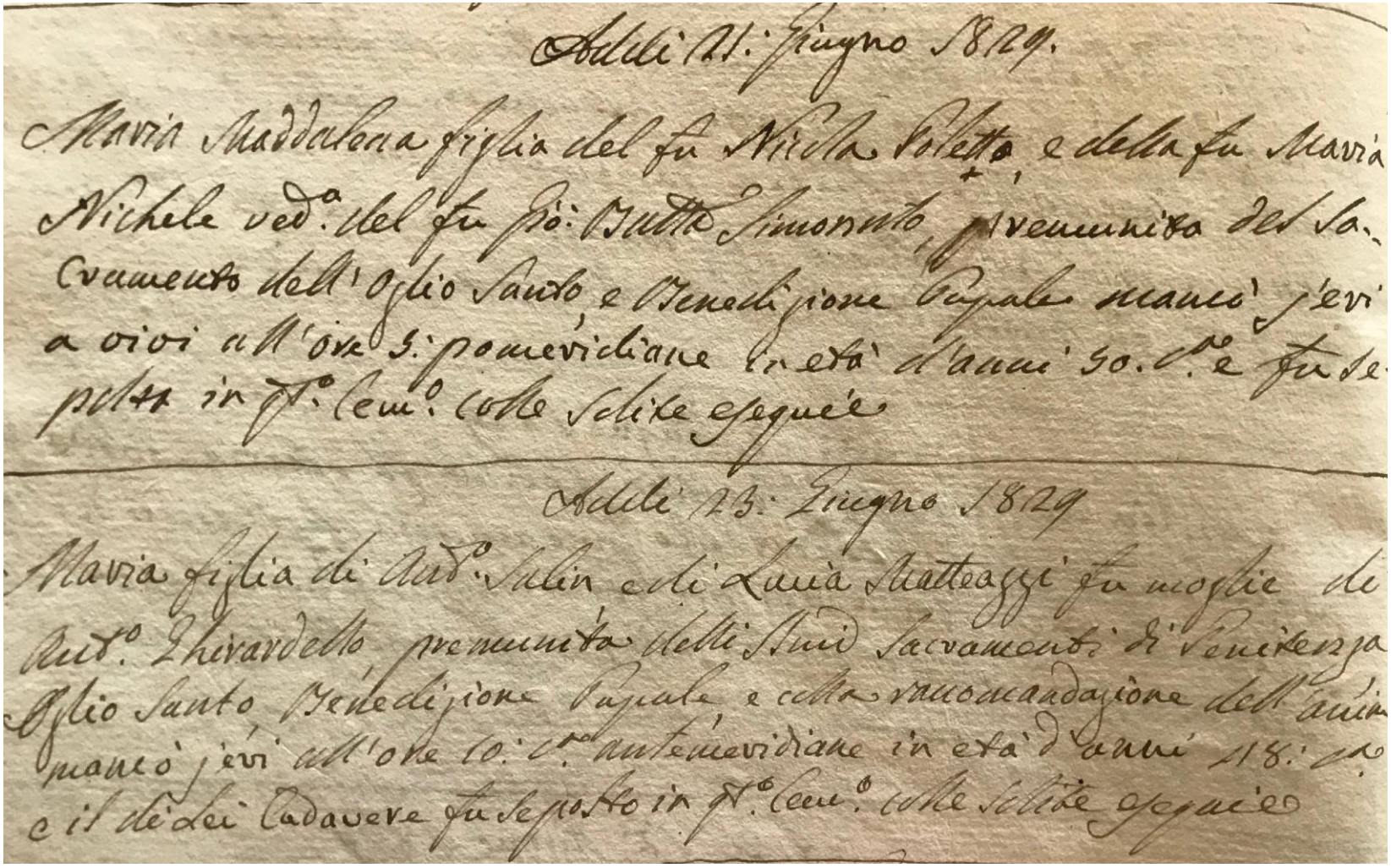

Addì 21. Giugno 1829.

Maria Maddalena figlia del fu Nicola Poletto, e della fu Maria Nichele ved.a del fu Gio: Batta Simonetto, provveduta dei Sa.ti Sacramenti dell'Olio Santo, e Benedizione Papale munì jeri a otto all'ore 5. pomeridiane in età d'anni 50. c.a e fu sepolta in P.o Cem.o colle solite esequie

Addì 23. Giugno 1829

Maria figlia di Aud.o Salin e di Lucia Scatteazzi fu moglie di Aud.o Chiavdetto provveduta delli Sud.i Sacramenti di Penitenza Olio Santo, Benedizione Papale e colla raccomandazione dell'Anima munì jeri all'ore 10. c.a antemeridiane in età d'anni 18. c.a e il di lei Cadavere fu sepolto in P.o Cem.o colle solite esequie

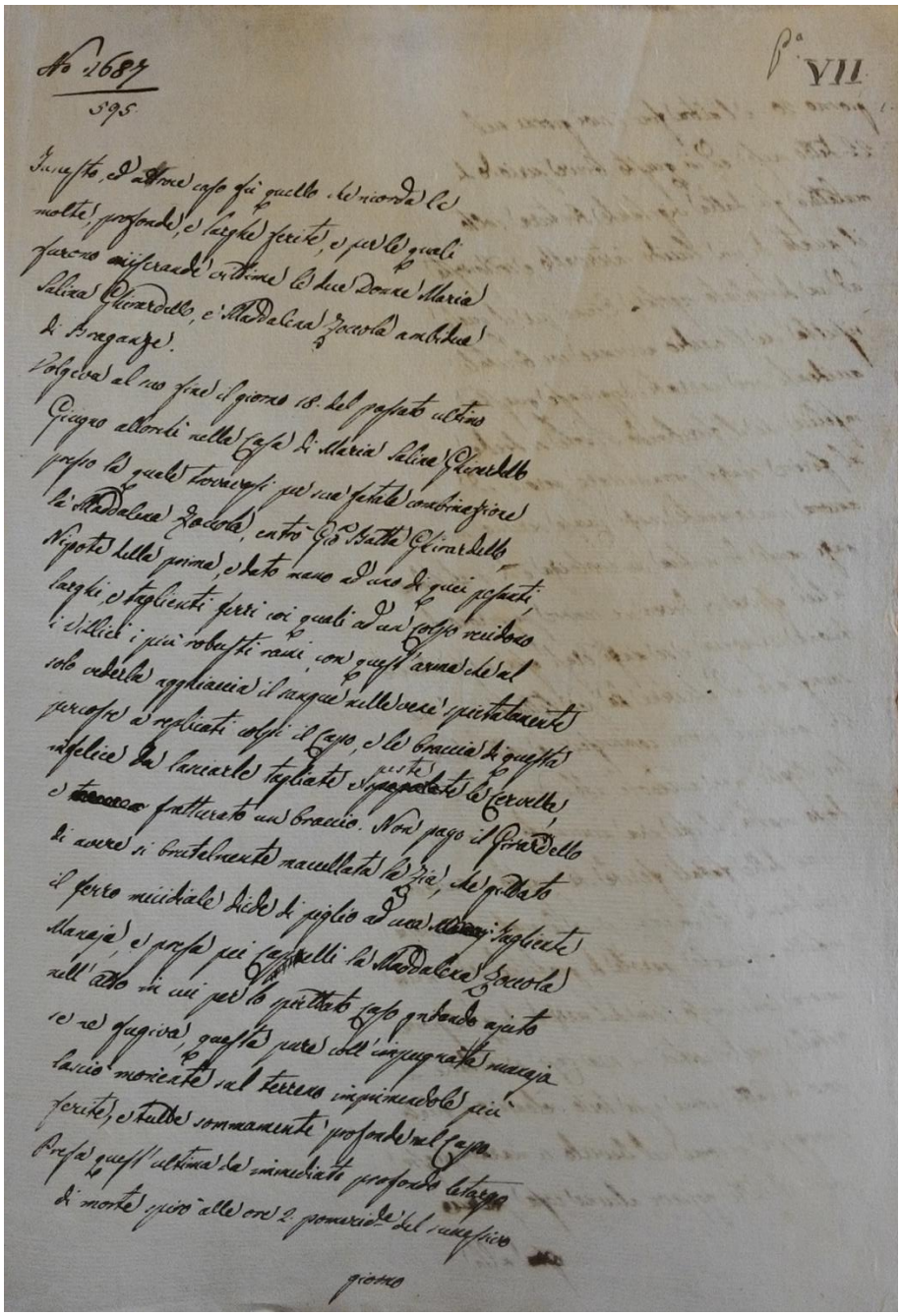

Pagina iniziale del *referato di inquisizione speciale* inerente il caso Ghirardello. L'atto, redatto dal giudice Berardo Marchesini il giorno 7 luglio 1829, illustrava ai colleghi il risultato dell'istruttoria iniziale.

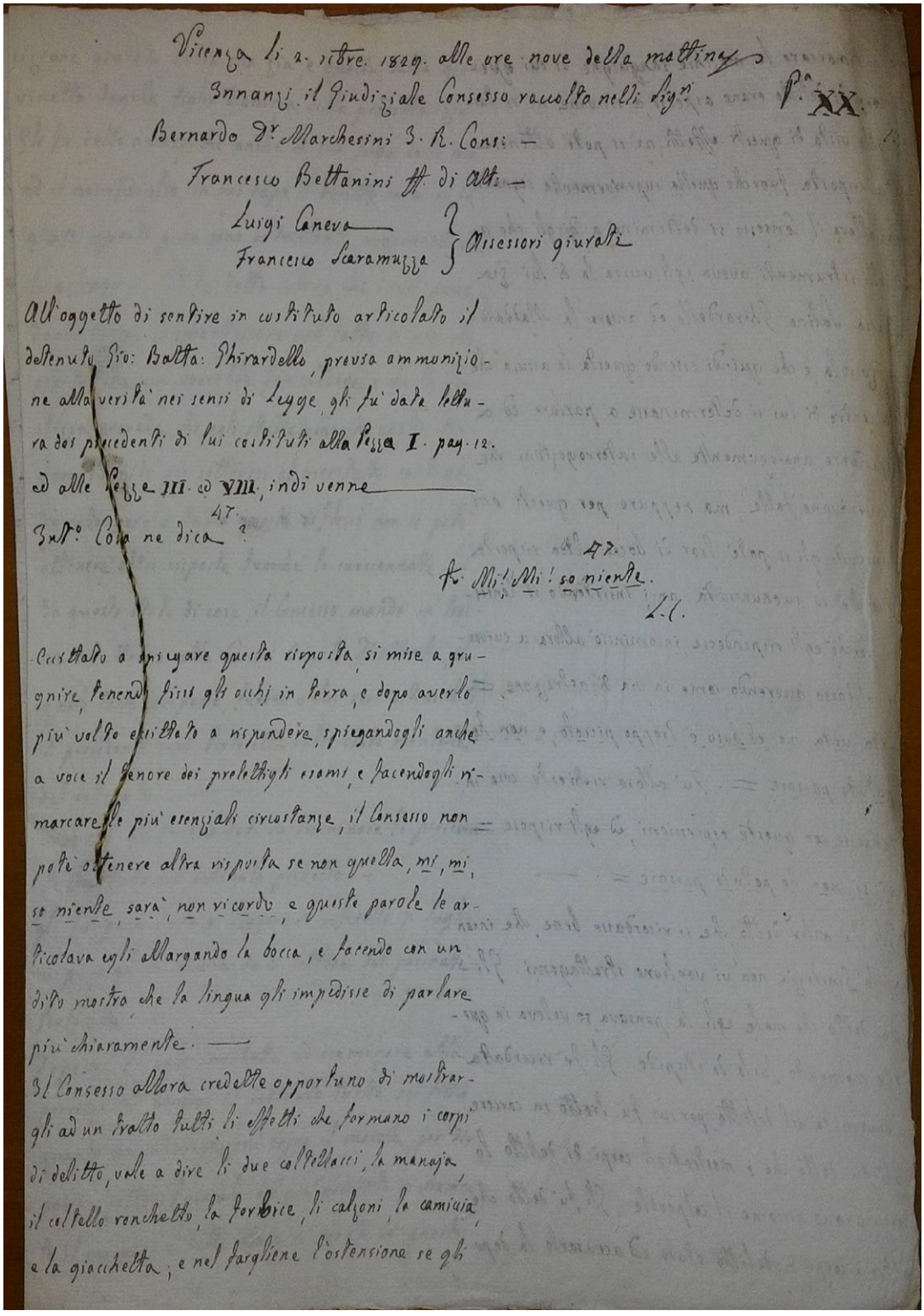

Vicenza li 2. 8bre. 1829. alle ore nove della mattina

Innanzi il Giudiziale Consesso raccolto nelli Sig.ri P.a XX.

Bernardo D.r Marchesini I. R. Cons: —

Francesco Bettanini ff. di Att: —

Luigi Caneva } Assessori giurati
Francesco Scaramuzza }

All'oggetto di sentire in costituto articolato il detenuto Gio: Batta: Ghirardello, previa ammonizione alla verità nei sensi di Legge, gli fu data lettura dei precedenti di lui costituti alla Pezza I. pag. 12. ed alle Pezze III. ed VIII., indi venne

47.

Int.o Cosa ne dica?

47.

R. Mi! Mi! so niente.

L. C.

Eccitato a spiegare questa risposta, si mise a grugnire, tenendo fissi gli occhj in terra, e dopo averlo più volte eccitato a rispondere, spiegandogli anche a voce il tenore dei prelettigli esami, e facendogli rimarcare le più esenziali circostanze, il Consesso non potè ottenere altra risposta se non quella, mi, mi, so niente, sarà, non ricordo, e queste parole le articolava egli allargando la bocca, e facendo con un dito mostra che la lingua gli impedisse di parlare più chiaramente. —

Il Consesso allora credette opportuno di mostrargli ad un tratto tutti li effetti che formano i corpi di delitto, vale a dire li due coltellacci, la manaja, il coltello ronchetto, la forbice, li calzoni, la camiccia, e la giacchetta; e nel fargliene l'ostensione se gli

Pagina iniziale del *costituto articolato* eseguito il 2 dicembre 1829. L'imputato, convocato per essere interrogato, non rispose ad alcuna domanda posta dal consigliere Marchesini e, per la prima volta, assunse degli atteggiamenti considerati anormali, frutto di una possibile malattia mentale.

XXVI

Vicenza 12. Xbre 1829.

Richiamati noi infrascritti dal giudiciale Consesso Marchesini a riconoscere l'attuale stato di mente di GB. Ghirardello, detenuto in queste carceri criminali, avuta previa conoscenza del delitto di cui viene imputato, e delle varie circostanze che precedettero, o susseguirono il fatto, non che del contegno tenutosi dal Ghirardello durante la di lui detenzione, e durante i varj costituti da lui subiti; avuto anche riguardo alle osservazioni che il medico carcerario ha istituite sul medesimo; ci siamo unitamente portati in apposita stanza ove trovavasi l'inquisito, e con uniformi vedute vi abbiamo riscontrati i seguenti

Fenomeni fisici

a) L'abito complessivo di corpo del Ghirardello era quello dell'uomo perfetto nella conformazione delle sue parti, e sano nell'esercizio delle sue funzioni fisiche.

b) Osservata la testa non vi abbiamo riscontrata alcuna alterazione di simmetria, e nessuna traccia di ricevute offese sì antiche che recenti, locchè veniva confermato anche dalle asserzioni del Ghirardello.

c) Presi in esame i varj organi dei sensi, e le relative funzioni (vista, udito etc.) il tutto ci si presentò in istato normale.

In alto, pagina iniziale della perizia medica datata 12 dicembre 1829 che ritenne il Ghirardello sano sia nel fisico, sia nella mente. A lato, firme dei medici che redassero la perizia: Gio. Batta. Piccoli, Giovanni Rota, Antonio Sandri, Menegotto Paolo.

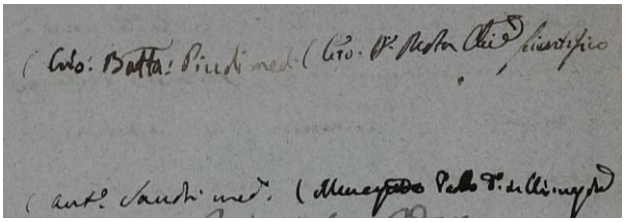

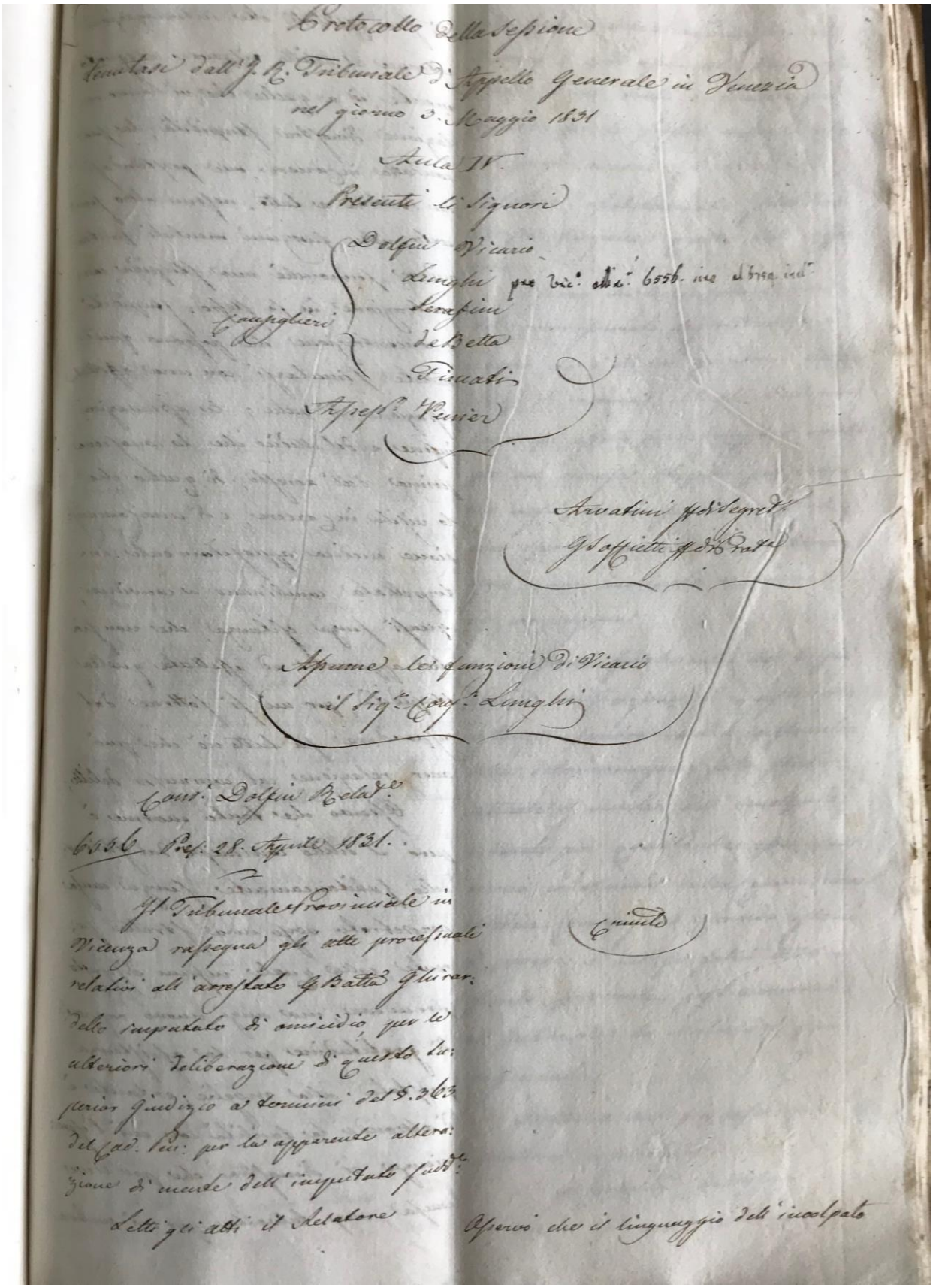

Pagina iniziale del *protocollo di consiglio* datato 3 maggio 1831. I giudici del Tribunale Superiore d'Appello di Venezia, chiamati ad esprimere un parere su quali altre azioni intraprendere in merito al processo Ghirardello, consigliarono al giudice Marchesini di approfondire le indagini indagando, in particolare, sullo stato di salute dell'Imputato prima del suo arresto.

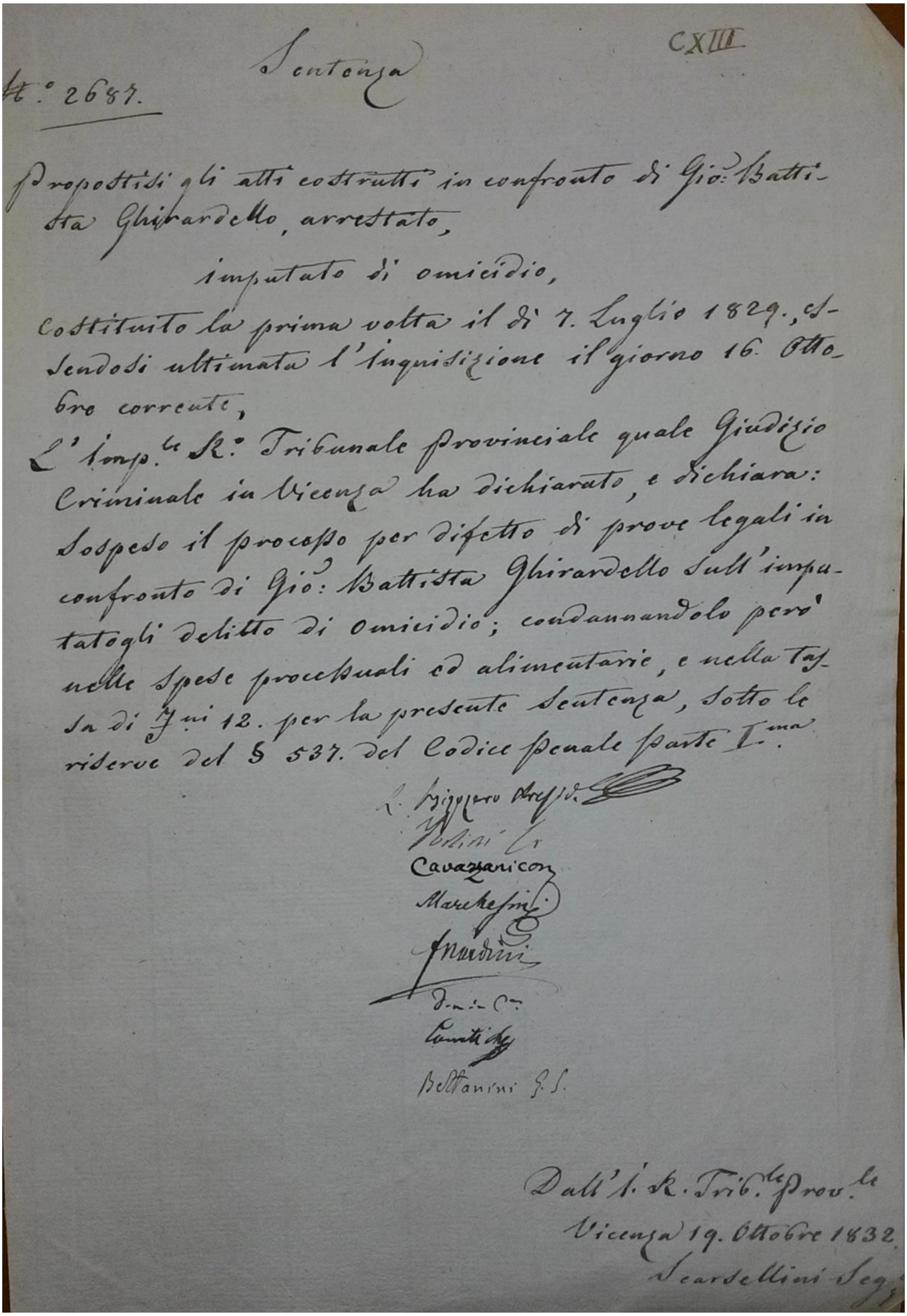

Sentenza

CXIII

N.° 2687.

Propostisi gli atti costrutti in confronto di Gio: Battista Ghirardello, arrestato,

imputato di omicidio,

Costituito la prima volta il dì 7. Luglio 1829., essendosi ultimata l'Inquisizione il giorno 16. Ottobre corrente,

L'Imp.le R.° Tribunale Provinciale quale Giudizio Criminale in Vicenza ha dichiarato, e dichiara:
Sospeso il processo per difetto di prove legali in confronto di Gio: Battista Ghirardello sull'imputatogli delitto di omicidio; condannandolo però nelle spese processuali ed alimentarie, e nella tassa di F.ni 12. per la presente Sentenza, sotto le riserve del § 537. del Codice Penale Parte I.ma

L. Bizzarro Pres.
Bolini Cr
Cavazzani Con
Marchesini
Guadini
Conti Seg
Bettanini G. S.

Dall'I. R. Trib.le Prov.le
Vicenza 19. Ottobre 1832.
Scarsellini Seg.

Il documento che contiene la sentenza in prima istanza
annullata, poi, per volere del Tribunale superiore d'Appello di Venezia.
Sono ben visibile le firme dei magistrati componenti il Giudizio Criminale.

N. 165-126.

OSPITALE DE' SS. SERVOLO, E GIOVANNI DI DIO IN VENEZIA.

Si notifica a questa I. R. Direzione Generale di Polizia aver cessato di vivere nel giorno 27. Mese di Magg.° anno 1833 il sottosegnato Maniaco

NOME, COGNOME e Paternità del Defonto	Ov'era domiciliato il Defonto con l'indicazione del Numero	Età del Defonto	Se era celibe, od accompagnato	Se aveva Figli quanti, e tra essi quali in età minore
Ghirardello Gio. Battista fu Gregorio, e fu Caterina Sperotto	Nat. di Breganze Domic.ti Breganze	33.	Vedovo di Lucia Trevisan	—

Pens.ta con Ord.a dell'I. R. Dir.ne Gen.le di Polizia 3. Magg.° 1833. N =

Il fudd.° morì di Enteritide

IL PRIORE
Fr. Gio. Bat.a Bognetti

N. B. Il suaccennato Ghirardelli era inquisito, sotto giudizio dell'I. R. Trib.le di Vicenza

Certificato di morte di Gio. Batta Ghirardello rilasciato dall'ospedale psichiatrico di S. Servolo

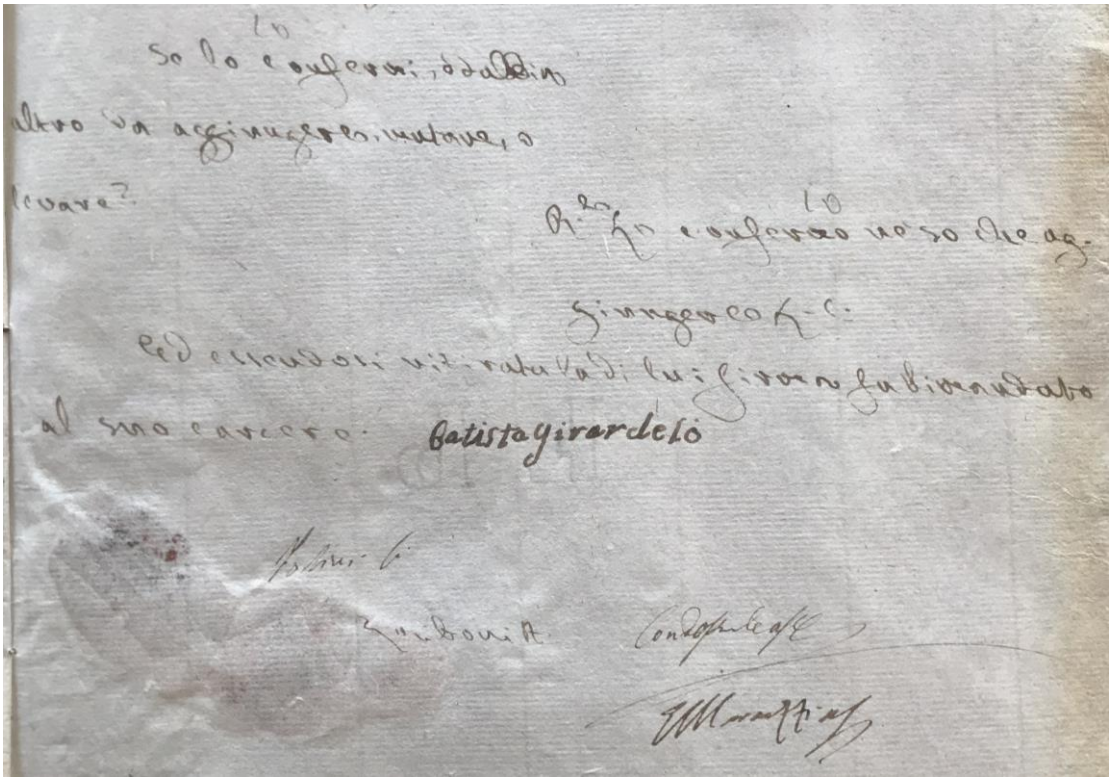

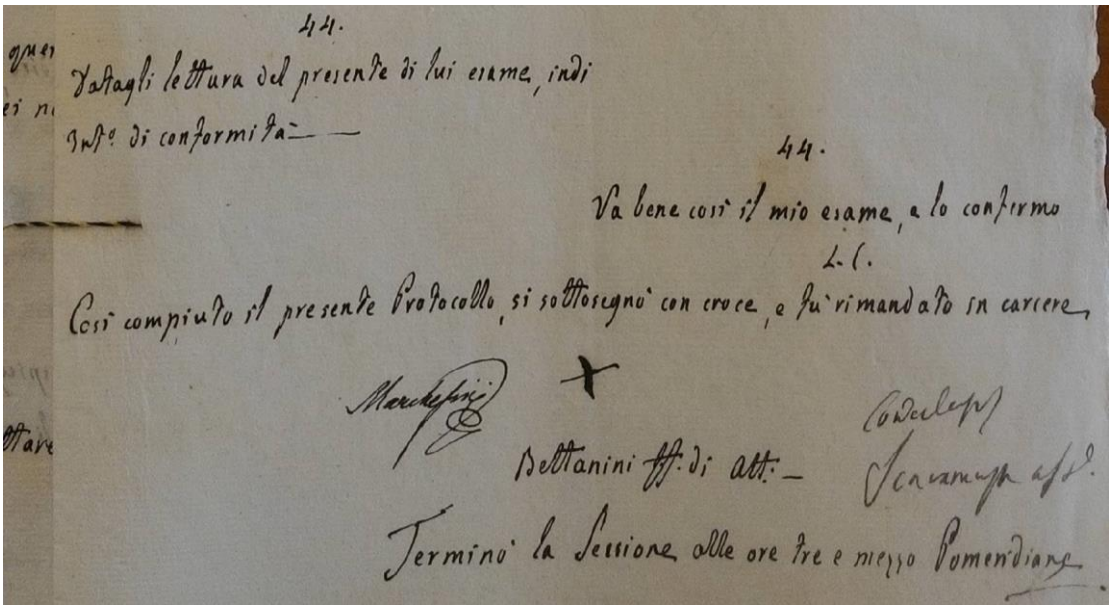

Particolare dell'ultima pagina di due costituti: il primo corrisponde all'interrogatorio tenutosi il 15 settembre 1825 ed è relativo al processo per omicidio risalente al biennio 1825-1826; il secondo, datato 25 giugno 1829, è riguardante il processo per grave ferimento istruito contro il Ghirardello negli anni 1829-1833.

Si può notare come l'imputato, pur essendo passati pochi anni, non firmi più con il proprio nome, ma apponga una croce.

3 – Le trascrizioni degli atti processuali

Pezza V, 19 giugno 1829 (pretura di Thiene)

Costituto sommario dell'imputato Gio. Batta. Ghirardello detto Sartorello.

«Al momento dell'arresto, l'imputato veniva condotto davanti al giudice e sottoposto al costituto sommario. Il codice ne descrive lo svolgimento al capo IV, paragrafi 281-306. L'interrogatorio si doveva svolgere alla presenza di due assessori giurati che ne garantivano la validità (§ 288).
Si iniziava mettendo a verbale i dati riguardanti la descrizione della sua persona e le notizie generali (§290), se non erano già stati raccolti precedentemente nel cosiddetto costituto sommarissimo.
Dopo la descrizione analitica di come si deve svolgere e protocollare l'interrogatorio dell'imputato, il paragrafo 300 è molto chiaro nell'indicare i limiti del costituto sommario: in esso il giudice non doveva entrare nel merito delle risposte dell'imputato, o evidenziare eventuali contraddizioni con elementi raccolti in precedenza, ma semplicemente registrare le risposte che venivano date alle sue domande, poste senza malizia, minaccia od inganno, anche perché non deve essere mai dimenticata la sua doppia funzione di accusatore e difensore. Le domande rivolte all'imputato miravano ad approfondire la relazione fra l'imputato stesso ed il crimine di cui era accusato, senza però sottoporlo a misurarsi con gli indizi raccolti. Tale procedimento permetteva di raccogliere più elementi, necessari per il processo abduttivo che doveva compiere al fine di formulare e consolidare l'accusa o la difesa dell'imputato.»[305]
Gio. Batta. Ghirardello, arrestato poche ore prima, viene immediatamente portato innanzi al pretore di Thiene per essere da lui interrogato.

Thiene, venerdì 19 giugno 1829 ore sette della mattina[306].
Nell'ufficio dell'imperial regia pretura.
Presenti li signori Domenico dottor Raselli facente funzione di pretore, Pietro Rasolin [e] Francesco Fabretti assessori d'ufficio, Pietro Paolo Gallizzi attuario.

[305] C. Povolo, *Il movente…* op.cit. p. 482
[306] Particolare il fatto che nell'intestazione, nella sezione dedicata all'orario, venga scritto "mattina" anziché "sera". Ghirardello fu infatti arrestato verso le ore 14:00 del medesimo giorno.

Sotto sicura scorta della pattuglia comunale di Breganze è stato tradotto un uomo di alta statura, di scarna corporatura, capelli castagno scuri; la faccia oblunga; fronte alta; sopracciglia e barba castagno chiari; occhi cilesti; naso regolare, bocca piccola, mento tondo; carnagione bruna; Vestito con camicia di canape, giacchetta di mezzalana color maron; gilet di cotone a righe nere rosse; pantaloni di stoppa a righe gialle, bianche, e turchini; stivallini della stessa qualità di pantaloni; scarpe di cuoio; capellino in felpa alquanto logoro.
Fattagli eseguire una esatta perquisizione nei vestiti, non vi fu riscontrata cos'alcuna che possa interessare la vista della giustizia.

1)*Interrogato sulle generali.*
1) Sono Gio. Bratta. Ghirardello; figlio degli ora defonti Gregorio Ghirardello e Catterina Sperotto; nato e domiciliato nella comune di Breganze; d'anni 33 circa; vedovo della fu Lucia Trevisan con una figlia; campagnolo; Cattolico di religione.

2)*Se altra volta mai fosse stato incarcerato.*
2) Sì bene; per causa di baruffe, senza però mia colpa.

3) *Ora, quado, dove e da chi venisse arrestato.*
3) Saranno quattr'ore all'incirca che la Pattuglia Comunale arrestommi nella Cantina di mio zio Sperotto.

4) *Come si trovasse in quella cantina.*
4) Vi stavo a far un sonno.

5) *Da quanto tempo si trovasse colì?*
5) Da un'ora incirca prima della scorsa notte.

6) *In avanti dove fosse egli stato.*
6) In un luogo, che non so come si dice.

7) *Se poi egli sappia o s'immagini la causa del di lui arresto.*
7) La ignoro assolutamente.

Osservatosi con la più esatta diligenza al di lui vestiario, ed appurando tanto alla parte sinistra anteriore della giacchetta di mezzalana, e come pure alla manica del braccio corrispondente alcune macchie sanguigne, e fattele parimenti osservare al costituto

8) *Interrogato quale conto possa dare di queste macchie di sangue.*
8) Il sangue che mi spicciò dal naso ier sera.

9) *Qual condotta abbia tenuto ier sera?*
9) Sono stato a casa mia; e poi sono stato per li miei interessi.

10) *Per quali interessi.*
10) per niente poi.

11) *Se conosca Maria Salin moglie di Antonio Ghirardello, e Maddalena Poletto vedova del fu Gio. B. Simonato detta Zoccola.*
11) Le conosco tutte due; la prima particolarmente è una mia vicina.

12) *Se ier sera avesse avuto occasione di vedere le dette donne e se sappia cosa possa essere accaduto alle stesse.*
12) Ier sera le vidi entrambedue nella nostra Contrà; ma non so poi cosa potesse essere loro accaduto.

13) *Quale nome abbia la preaccennata di lui figlia e qual la di lei età?*
13) Catterina, dell'età di due anni incirca.

14) *Da quanto tempo foss'egli rimasto vedovo della prenominata sua moglie Lucia Trevisan.*
14) Da due o tre giorni soltanto.

15) *Pel qual malattia fosse morta.*
15) perché a Dio così piacque.

16) *Se fosse mai prevalsa un'opinione che l'ora defunta sopraddetta di lui moglie fosse stata stregata.*
16) Ne so nulla.

17) *Se avess'egli avuto mai alcun motivo di disgusto con le oltredette Maria Salin Ghirardello sua vicina, e Maddalena vedova Simonato detta Zoccola.*
17) Giammai.

18) *Come possa dimostrare che le macchie sanguigne rimarcategli nella di lui giacchetta fosser gocciole spicciategli dal naso?*
18) Colla mia escussione soltanto.

19) *Dove presentemente si attrovi la sopramenzionata fanciulla Catterina di lui figlia.*
19) In casa di mio suocero e di lei nonno rispettivo Francesco Trevisan.

20) *Da quanto tempo la si trovi accolta nella casa del di lui nonno prenominato.*
20) Non me lo ricordo.

21) *Da chi vi fosse stata condotta.*
21) Da mia cognata Cecilia Trevisan, figlia dell'oltredetto Francesco, e zia rispettivamente della fanciulla.

Esibitogli il presente esame

22) *Se abbia d'aggiungervi o diminuirvi cosa alcuna.*
22) Negativamente.

Ed in appendice dell'esame stesso

23) *Se conosca Giuseppe Balin.*
23) Affermativamente.

24) *Da quanto sia che non lo vegga.*
24) Egli pare fu uno di quali che mi arrestarono.

25) *Se ier sera abbia avuto occasione di vederlo.*
25) Negativamente.

26) *Se nella qualità di campagnolo possieda un istrumento da taglio denominato comunemente coltellaccio.*
26) Lo avea benissimo.

27) *Dove ora lo abbia.*
27) Non lo so, è da un pezzo che manca da casa.

28) *Quanto sia che non lo abbia adoperato.*
28) Non me lo ricordo.

Fatto e chiuso alle ore otte e mezzo della
il quale esame il Consesso Giudiziale ha rilevato che il costituito Gio. B. Ghirardello dimostrò un sangue freddo riflessivo, se nonché pare turbarsi e confondersi alla fattegli menzione del coltellaccio. E frattanto si ritiene sotto custodia la giacchetta di mezzalana, di cui all'interrogatorio N 8.
Fu fatto ricondurre il […] *al suo carcere, dove era stato prima presentato dalla pattuglia*
[seguono firme]

Pezza III, 25 giugno 1829

Costituto sommarissimo di G.B. Ghirardello

Ghirardello, il giorno stesso in cui venne trasferito dalle carceri di Thiene a quelle «criminali di piazza»[307] di Vicenza, venne interrogato dal giudice Bernardo Marchesini.

Come nel precedente costituto l'imputato risponde a tutte le domande, seppur in maniera vaga a quelle inerenti al delitto. L'atteggiamento è lucido e non mostra alcun segno particolare nel comportamento.

[307] Asvi, *Tribunale austriaco, penale*. *1833*, busta *282,, Riferta carceraria, II, 25 giugno 1829.*

Vicenza li 25 giugno 1829 alle ore una pomeridiane.
Innanzi al giudiziale consesso raccolto nelli signori
Bernardo dottor Marchesini imperial regio consigliere, Francesco Bettanini ascoltatore facente funzione di attuario, Giuseppe Condostaule [e] Francesco Scaramuzza, assessori giurati.

Fatto tradurre innanzi al soprascritto Consesso l'arrestato Gio Batta Ghirardello, in questo punto pervenuto dalle Carceri di Thiene unitamente agli atti che a lui si riferiscono; Il Consesso stesso ommise la descrizione personale di lui, attesoché la trovò conforme a quella già fatta dalla Pretura; ed ommise del pari la descrizione del vestito, perché anche questa a quella fatta dalla Pretura trovasi uniforme, meno la giacchetta, che dall'arrestato dicesi trattenuta dalla Pretura suddetta, e che vedesi infatto accennata alla Pezza I pag. 81 degli atti pervenuti.
Il consesso però si occupò di fissamente osservare il complesso della fisionomia dell'arrestato, ed il complesso delle indossate vestimenta, e per queste osservazioni trova di dover asserire, che né nella fisionomia, né nel vestito riscontrasi stravaganza veruna.
Premessi questi cenni, fu ammonito preventivamente il detenuto alla verità nei sensi di legge, indi venne

1) *Interrogato sulle generali.*
1) Rispose mi chiamo e sono Gio Batta Ghirardello, del fu Gregorio, e della fu Caterina Speroto, nacqui, ed ho il mio domicilio in Breganze, ho l'età d'anni 33 all'incirca, sono vedovo di Lucia Trevisan, ho una figlia di tenera età la quale ha nome Catterina, nulla posseggo, sono campagnuolo, vivo lavorando un terreno che mi diede in affitto Girolamo Contro di Breganze, sono cattolico di Religione, e non so né leggere né scrivere.

2) *Da quanto tempo sia che morirono i di lui genitori.*
2) Sono molti anni che ambedue morirono. La precisa epoca non so ora propriamente indicarla. Ma li conobbi ambedue, ambedue li ricordo, e ricordo ancora che il povero mio Padre morì qualche tempo innanzi che morisse mia Madre.

3) *Se egli costituto sia mai stato per lo innanzi arrestato, od altrimenti sottoposto ad alcuna inquisizione.*
3) Saranno circa quattro anni, che fui una volta processato da questo Tribunale per una rissa in cui si voleva che io avessi avuto parte in unione a diversi altri individui che non ricordo; anzi il mio

Giudice di allora era il Cons. Fostini. Fui anche arrestato per tal causa, ma dopo sei mesi di sofferta prigionia fui messo in libertà, e non so ora ridire di qual tenore sia stata la mia sentenza.

4) *Se sappia o s'immagini il motivo per cui venne presentemente arrestato*.
4) Non so niente.

5) *Se la di lui coscienza gli rimorda per qualche cattiva azione, od altrimenti se sappia di aver egli fatto male ad alcuno.*
5) A nessuno io feci male, e di nulla conseguentemente la mia coscienza mi può rimordere.

6) *A ben pensare sopra questa or da lui data risposta, in quanto che egli è ben rarissimo il caso, che si arresti taluno senza che abbia fatto qualche cosa di male.*
6) Io non so certamente di aver fatto male di nessuna sorte, ma convien poi sapere che io ho perduti i sensi.

7) *A spiegare cosa egli s'intenda colla da lui usata espressione di aver perduti li sensi.*
7) Oh! M'intendo di dire, che io non sono con mente a segno, e che non so niente delle cose di questo mondo.

8) *Da quanto tempo sia ch'egli ebbe a rimanere vedovo*.
8) Morì da circa otto giorni la povera mia moglie.

9) *A precisare il giorno in cui ella morì.*
9) Questo poi non lo ricordo.

10) *Cosa ne sia ora della di lui figlia.*
10) Essa deve trovarsi in casa del Padre di mia moglie, ove fu condotta qualche giorno prima che la detta mia moglie morisse.

11) *Da quanto tempo fosse egli ammogliato colla ora defunta Lucia Trevisan.*
11) Saranno due anni e mezzo all'incirca che sposai la defunta mia moglie.

12) *Di qual carattere fosse la defunta di lui moglie.*
12) In tutto il tempo in cui ho convissuto con lei, mai di essa ho potuto lagnarmi.

13) *Di quale malattia morisse la di lui moglie.*
13) Il Medico Miotti, che di essa ne fu alla cura, diceva che la malattia era putrido verminosa; ma io però non ne so niente.

14) *Se sia stato esaminato dalla pretura di Thiene.*
14) Appena arrestato, fui condotto innanzi a quella Pretura, ed ivi venni anche esaminato. Il mio esame fu scritto, e sotto mi fatto fare il mio segno di croce perché non so scrivere[308].

15) *Se venendogli ora riletto l'esame da lui presentato innanzi la Pretura di thiene, sarebbe al caso di riconoscerlo.*
15) Potrebbe anche darsi di sì.

16) *Datogli analoga lettura del Protocollo esistente alla Pezza I pag. 12*
16) Il prelettomi esame lo riconosco pel mio prestato innanzi la Pretura di Thiene.

17) *Reso ostentabile al detenuto ad un tratto tanto il coltellaccio quanto la manaja, quanto ancora il coltello ronchetto, e la forbice in presentazione; questi ultimi due effetti perqusitigli all'atto dell'arresto, quindi eccitatolo a bene esaminare e considerare questi strumenti, ed a dire poscia se egli li riconosca.*
17) Questo coltellaccio, e questa manaja non sono miei. Il coltello ronchetto poi, questo è mio e la forbice è quella della povera mio moglie.

Il consesso osserva, che alla vista di questi strumenti, ammutolì l'arrestato per alcun poco, ed eccitato a dire prontamente se e quali di questi strumenti egli conosca, come, e perché li conosca, non si ebbe da lui che la precedente risposta; ed essendogli state specialmente fatte rimarcare delle orme sanguigne tanto sul coltellaccio, quanto sul manico della manaja, pure da lui non si ottenne che tansidetta risposta.

18) *Resi ostentabili al detenuto li calzoni in presentazione, la giacchetta, e la camicia, indi interrogato analogamente.*
18) Non so niente.

[308] Nel processo per grave ferimento conclusosi quattro anni prima, Ghirardello non firmò con una croce bensì con il suo nome.

Qui pure il Consesso rimarca, che il detenuto teneva gli occhi fissi sui vestiti che gli furono resi ostentabili, e nei quali vi si osservano qua e la rapprese delle tracce di sangue alquanto smarrite. A tal vista il detenuto tornò impallidire, e mostrando astrazione non seppe ulteriormente rispondere alla sopra fattagli interrogazione.

19) *Se la Maria salina Ghirardello sia per avventura di lui parente.*
19) Sì, questa è mia zia.

20)*A spiegare la ragione per la quale innanzi alla Pretura qualificasse questa donna per sua vicina soltanto, e tacesse la circostanza di una così stretta parentela.*
20) Vuol dire che dalla Pretura non mi fu richiesto se questa donna mi fosse parente; e se mi fosse stato domandato, avrei detto allora, come adesso, che ella è mia zia.

21) Se sappia cosa ne sia in presente di questa sua zia, vale a dire, se sia ammalata o sana, viva o morta.
21) Non so niente.

22) *Se nel giorno che precedette il di lui arresto si recasse egli in casa di questa sia zia*.
22) Non mi ricordo niente

23) *Se questa sia zia regalasse a lui costituto latte, ovvero casatella il giorno prima che egli venisse arrestato.*
23) Queste sono cose ch'io non ricordo.

24) *Se sappia che in casa della sia zia vi fosse un coltellaccio ed una manaja simili a quelli ora da lui veduti.*
24) Ricordo che nel passato ultimo inverno più volte mi fu imprestato un coltellaccio ed una manaja da mio zio, simili a l'uno e l'altra a quelli che ho ora veduto.

25) *Se dopo l'inverno possedesse in sua casa questo suo zio tali strumenti*.
25) Questo strumenti ricordo bene di averli veduti anche in Primavera.

26) *A voler indicare con maggior precisione l'ultima epoca in cui li vide.*
26) Sarà un mese all'incirca.

27) *Se egli conosca certa Angela figlia del Pio luogo, che da quattro anni viene custodita dalla sua zia.*
27) R. La conosco.

28) *Da quanto tempo sia ch'egli non la vide, o per meglio dire, ad indicare l'ultima volta in cui la ebbe a vedere*.
28) L'ultima volta la vidi due giorni prima che mi arrestassero.

29)*Ad indicare ove egli la vide.*
29) La vidi camminare per la contrada.

30) *Se la malattia di sua moglie fosse lunga, ovvero corta.*
30) La povera mia moglie giacque ammalata 22 ovvero 23 giorni all'incirca.

31) *A dire se la di lui zia prestasse assistenza all'ammalata sua moglie, e quale.*
31) La mia zia prestò alla povera mia moglie tuttala possibile assistenza.

32)*Se abbia egli mai avuto occasione di disgusto colla di lui zia.*
32) Non mai; e se non mi voleva bene, non mi voleva neppure male: anzi dico che mi voleva bene, ed io altrettanto voleva bene a lei.

33)*Se avesse avuto mai occasione di vedere in casa di sua zia la Maddalena Zoccola.*
33) Più volte ebbi occasione di vedere la Zoccola in casa di mia zia.

34) *A indicare l'ultima volta, in cui egli vedesse la Zoccola in casa di sua zia*.
34) Il giorno prima del mio arresto la vidi camminare per la strada, vicino alla casa di mia zia, ed era assieme con sua figlia Maria, e tre o quattro giorni poi prima ancora la vidi in casa con mia zia, e quella per quanto penso fu l'ultima volta.

35)*A dar conto della vita da lui costituto condotta nel giorno che precedette il di lui arresto fino al momento in cui questo fu eseguito, osservandogli che questo appunto era il giorno del Corpus Domini.*

35) Mi alzai la mattina di buon ora; feci alcuni lavori in casa; pasturai e regolai la mia vacca; poscia me ne andai alla Messa Grande; quindi ritornai a casa ove mi cucinai la polenta; desinai, e verso le due ore dopo il mezzogiorno sortii di casa, e mi recai ad osservare i miei campi. Dopo un'ora circa ritornai di nuovo a casa mia, e vi stetti fino al declinare del sole, pasturando di nuovo la mia vacca. Ciò fatto, me ne sortii di casa, ed andai girando qua e la senza più ricordarmi dove me ne andassi.

36) *Ove passasse la notte.*
36) La passai in quel luogo, ove fui arrestato, vale a dire, sul fienile di mio zio Speroto.

37) *Spiegare quando, e perché se ne andasse nel fienile di suo zio.*
37) Per quanto vi pensi, non so ricordarmi queste circostanze.

38) *Per quale ragione non andasse egli a passare la notte in propria casa.*
38) Non lo so neppur io.

39) *Se durante la malattia di sua moglie gli fosse per avventura stata mancata in propria casa qualche cosa.*
39) Durante la malattia di mia moglie, mancarono in casa mia molte cose, vale a dire, camicie, vagliuoli, lenzuoli, calze, ed altre cose ancora che non so sovvenire.

40) *Se sappia come questi effetti venissero mancati.*
40) Siccome molte erano le persone che in quei giorni venivano per casa, così non saprei neppure io a chi dare la colpa.

41) *Se almeno sapesse sopra che potere specialmente fissare i suoi sospetti.*
41) Non saprei neppure io sopra che sospettare.

42) *Come possa egli provare la mancanza dei detti effetti.*
42) Posso provarlo con la mia asserzione, poiché in casa più non li trovai.

43) *Se egli abbia ad alcuno manifestata questa mancanza di effetti.*
43) Quel giorno che fu sepolta mia moglie, ricordo aver ciò detto a mio Barba Antonio Ghirardello, presente essendovi Cristina Gasparotto vedova; e ricordo aver ciò detto verso le ore cinque pomeridiane, in occasione che mio Barba si trovava sulla strada prossima alla casa. Ora poi che vi

penso, la Cristina era pure sulla strada, ma non ricordo se nel momento in cui tenni a mio Barba questo discorso, vi fosse essa presente.

44) *Datagli lettura del presente di lui esame, indi interrogato di conformità.*
44) Va bene il mio esame, e lo confermo.

Così compiuto il presente protocollo, si sottosegnò con croce, e fu rimandato in carcere
[Seguono firme]
Terminò la sessione alle ore tre e mezzo pomeridiane

Pezza VII, 7 luglio 1829

Referato e decreto per l'apertura d'inquisizione

«La relazione che il giudice relatore stendeva al termine della fase di investigazione. Dopo aver riassunta la vicenda processuale nelle sue fasi più importanti, il relatore proponeva il suo voto ai colleghi consiglieri, sia in merito all'esistenza del delitto che all'eventuale imputabilità delle persone sospettate»[309]. Nel caso si fosse ritenuto che il fatto non sussistesse o gli indizi non fossero sufficienti o congrui alla prosecuzione dell'istruttoria, si votava in favore del *Conchiuso di desistenza*; in caso contrario veniva emesso un decreto d'imputazione e si dava il via alla fase successiva denominata processo ordinario d'inquisizione (o inquisizione speciale).

Marchesini, dopo aver riassunto ai colleghi giudici l'intera vicenda processuale, propose di aprire la fase di inquisizione speciale ritenendo il Ghirardello legalmente indiziato quale autore della morte di Maria Salin e Maddalena Poletto.

[309] C. Povolo, *il movente…* op.cit. p. 500.

Funesto ed atroce caso fu quello che ricorda le molte, profonde, e larghe ferite, e per le quali furono miserande vittime le due donne Maria Salina Ghirardello e Maddalena Zoccola ambidue di Breganze.

Volgeva al suo fine il giorno 18 del passato ultimo giugno allorché nella casa di Maria Salina Ghirardello presso la quale trovavasi per sua fatale combinazione la Maddalena Zoccola, entrò Gio. Batta. Ghirardello nipote della prima, e dato mano ad uno di quei pesanti, larghi, e taglienti ferri coi quali ad un colpo recidono I villici i più robusti rami, con quell'arma che al solo vederla agghiaccia il sangue nelle vene spietatamente percosse a replicati colpi il capo e le braccia di questa infelice da lasciarle tagliate esposte le cervella e fratturato un braccio. Non pago il Ghirardello di aver si brutalmente macellato la zia che gettato il ferro micidiale diede di piglio ad una tagliente manaja e presa pei capelli la Maddalena Zoccola nell'atto in cui per lo spietato caso gridando aiuto se ne fugiva questa pure coll'impugnata manaja lasciò moriente sul terreno imprimendole più ferite e tutte sommamente profonde nel capo. Presa quest'ultima da immediato profondo letargo di morte spirò alle ore 2 pomeridiane del medesimo giorno 20 - e l'altra finì i suoi giorni nel 22 detto mese ed in questo breve periodo di malattia fu dalla vigilante pretura colto il punto di un lucido intervallo, e sottoposta ad un detagliato regolare Esame per il quale risulta che l'eccidio avvenne coi brutali accidenti ora narrati; Aggiunse questa infelice che il furibondo nipote si diede al ferire senza pronunciare parola, ed ancora sicuramente senza causa veruna posciaché anzi cause di mutua benevolenza e di gratitudine in lui essere […] sempre passarono di buona armonia, e se anzi erasi essa personalmente sacrificata ad assistere per lettale malattia 22 continui giorni compresevi le notti la di lui moglie non avendola abbandonata che dopo morta il che era avvenuto tre giorni prima delle fatali ferite che questo sciagurato crudelmente le impresse e per le quali cure aveva infatto esternate parole di gratitudine. Osserva ancora, come verso l'ora del mezzodì di quel giorno fatale, venisse costui in sua casa a chiederle un poco di latte, come essa tosto volonterosa glielo sporgesse, e come nel beverlo si meravigliasse che nel latte fosservi alcuna cosa, alla vista della quale pronunciate queste parole <u>amia te me le fatta</u>, ragione per cui essa gli soggiungesse di lasciare il latte poiché invece gli avrebbe dato della casattella, come gli diede infatto, e che egli senza altro dire accettò sortendo di casa scuotendo per altro il capo. Chiude poi la sua narrazione col dire che al brutale eccesso presente eravi quella figlia di nome Angela che da essa si raccolse levandola dal Pio luogo; e qui osservo che vi fu appunto dalla croce di questa innocente creatura, la quale conta di sua età sette anni compiuti, che si desunse l'accidente di essere stata la Zoccola afferrata pei capelli nell'atto in cui gridando fugiva da quella casa, e che si è solamente questa stessa figlia che asserisca come allorquando entrasse il Ghirardello e le due donne vedesse, queste sole parole pronunciasse:

anime despicolè, e quindi dasse mano alle armi che sgraziatamente in quella cucina erano pronte e le macellasse ambedue.

Morte queste Donne per le riportate ferite come le Giudiziali depuzioni ne fanno piena fede, la Deputazione nel denunciare alla Pretura questo eccesso di barbarie osserva che per quanto in Paese si andava dicendo un assalto di furiosa mania dovea aver armata la mano dell'omicida, ma questa stessa deputazione saggiamente provocata a dare li fondamenti della asserita supposta mania, in un posteriore Rapporto dichiarò = Che l'Eccesso del delitto e la totale mancanza di ogni causa a commetterlo si erano i fondamenti pei quali si supponeva dal pubblico un assalto maniaco; ma che per altro ora che lo si era arrestato si convincerà la pretura cogli interrogatori a cui lo sottoporrà, che costui anziché pazzo crudele, e scellerato si manifestò; osservando che la pubblica opinione lo dichiarava un tristo e tale infatto essere costui se altra volta fu processato per ferimento, e se conduce una vita sospetta, e se con persone sospette e precettate ha le sue relazioni.

Arrestato questo miserabile nella mattina susseguita al delitto in un casolare di ragione d'un suo Parente, ma non abitato d'alcuno, l'arrestante cursore Crivellaro disse, che costui si trovava coperto di fieno fino alla testa, che lo arrestò senza resistenza ed non accennava alcun parziale accidente che lo dinoti ne pazzo, ne esaltato e disse avergli trovato in dosso un coltello Ronchetto, ed una forbice.

Sottoposto dalla Pret. ad Esame, si contenne in modo da figurarsi insiente del motivo per cui lo si arrestasse evadendo le domande tutte in maniera da non lasciar scorgere lesione veruna nelle facoltà mentali, anzi avendoselo dalla Pretura richiamato a dar conto di alcune macchie sanguigne che egli conservava sopra quel vestito che gli copriva il braccio sinistro dichiarò = Che quello era sangue discesogli dal naso la sera innanzi, e che ciò provare unicamente sapeva colla sua asserzione.

Rimesso dalla Pretura al Trib[e] fu anche dal consesso sottoposto ad un sommarissimo Esame, ma neppure per questo scorgesi in verun punto che egli somministrare potesse argomento neppur lontano per potersi dubitare una alterazione de sensi. E siccome per il detto di più Testimoni vedevasi introdotto, che costui si lagnasse come durante la malattia di sua moglie gli fossero dalla casa state rubate delle biancherie, e siccome d'altronde avevasi che fu la spenta di lui zia quella, che costantemente assistette la ammalata, così fosse potendosi dubitare che da questa mancanza originata potesse la Causa, fù anche nel proposito interrogato, ma la di lui risposta se dall'un canto sono dirette a far credere una effettiva sottrazione di effetti, non lasciano dall'altro mai suspicare, che egli di questa sottrazione ne potesse accagionare la spenta zia, anzi di essa parlando, ne discorre in modo da farla supporre a lui benevola.

Processato altra volta il Ghirardello per Grave ferimento, e sospesogli il processo per difetto di prove, passo a rassegnare il controscritto

Voto

Certo il fatto delle mortali ferite nelle sventurate Donne e certo ancora che per esse dovettero miseramente soccombere non v'è dubbio che per le narrate cose non si veda nell'odierdo arrestato il loro carnefice se la Maria Salina e la Ghirardello Angela lo accusano direttamente e se indirettamente lo accusa la pubblica voce, la fuga dalla casa ed i sanguinolenti panni da lui indossati, e se il suo dire d'altronde né punto né poco lo giustifica.
Erasi elevata è vero alla prima conoscenza di questo eccidio una pietosa voce, che voleva vedere in questo carnefice un infelice spinto alla distruzione del suo simile da maniaco impulso, ma questa voce è a credersi piuttosto figlia della oltragiata natura, anziché della realtà, posciacché presto dileguandosi non lasciò in risultati del processo, che il desiderio di poterlo credere un infelice. Preferendosi quindi allo stato attuale degli atti quelli accidenti di Fatto, che … colorare di brutale delitto l'arrestato, ne attesa la infienza della Causa a delinquere potendosi pronunciare la vera qualifica del Delitto, cosi

Propongo

Che confirmato l'arresto di Gio. Batta. Ghirardello in via Crim[e], sia in di lui confronto aperta la speciale Inquisizione contestandogli per ora il Fatto Risultare egli legalmente indiziato l'autore immediato della morte delle due Donne Maria Salina Ghirardello, e Maddalena Poletto Ved[a] Simonato detta Zoccola.

Vicenza il di 7 luglio 1829

Marchesini

Pezza VIII, 7 luglio 1829

Costituto sommario di G.B. Ghirardello

Nel primo pomeriggio del medesimo giorno in cui fu proclamato l'avvio della speciale inquisizione, Ghirardello venne nuovamente interrogato allo scopo di informarlo della morte delle due donne. Anche in questo caso non diede alcun segno di follia.

Vicenza li 7 luglio 1829 alle ore due pomeridiane.
Innanzi il giudiziale consesso raccolto nelli signori
Bernardo dottor marchesini imperial regio consigliere, Francesco Bettanini ascoltatore facente funzione di attuario, Giuseppe Condostaule [e] Francesco Scaramuzza, assessori giurati.

*Apertasi con odierna deliberazione la speciale inquisizione in confronto dell'arrestato Gio Batta Ghirardello, confermando il politico di lui arresto, quale legalmente indiziato autore immediato della morte delle due donne Maria Salin Ghirardello, e Maddalena Poletto Simonato detta Zoccola, vennero a lui preletti i suoi costituti esistenti alla Pezza I pag. 12, ed alla Pezza III, indi venne_*
45) Interrogato conformemente.
45) li prelettimi costituti li riconosco per quelli che ho prestato innanzi la pretura di Thiene, ed innanzi questo Consesso, e li confermo pienamente in ogni sua parte, per contenere essi la pura e schietta verità.

46) *Dettogli*
Sappiate che verso la sera del dì 18 del p.p. Giugno fu gravemente ferita Maria Salin Ghirardello, vostra zia, e Maddalena Zoccola; La prima mediante uso di coltellaccio, e l'altra mediante uso di una mannaja. Per queste ferite la Zoccola mancò a vivi il successivo dì 20 dello stesso mese, e la Salina Ghirardello morì il giorno dopo, cioè il dì 22.
Per gli assunti Atti Processuali, voi costituito risultate legalmente indiziato autore immediato della morte delle due donne Maria Salin Ghirardello, e Maddalena Zoccola ridette; e come tale questo Tribunale con sua deliberazione d'oggi aprì in vostro confronto la speciale inquisizione, confermando il politico arresto…
Che ne dite?
46) Io nulla feci ad alcuno. Se quelle due donne morirono per riportate ferite, se le avranno impresse esse stesse reciprocamente, ovvero sarà stato qualche altro che cagionò la di loro morte. In ogni modo io nulla so di quanto la Giustizia passa ora a contestarmi.

Così compiuto il presente protocollo, si ritirò il di lui segno di croce, e fu rimandato in carcere.
[Seguono firme]
Terminò la sessione mezz'ora dopo.

Pezza XI, 29 luglio 1829

Comparsa del medico carcerario

Il medico addetto alle carceri, dottor de Marchi, invitato a riferire periodicamente sullo stato di salute fisico e mentale del detenuto Ghirardello, espose un primo parere sul conto dell'imputato.

Vicenza li 29 luglio 1829 alle ore nove della mattina.
Innanzi il giudiziale consesso raccolto nelli signori
Pel Signor Bernardo dottor Marchesini imperial regio consigliere – in permesso, il consigliere Ferdinando Cavazzani, Francesco Bettanini facente dunzione di attuario – Federico Saggiotti [e] Francesco Scaramuzza, assessori giurati

Fu fatto comparire il quest'oggi innanzi al consesso il medico dottor de Marchi, […] *egli analogamente all'incarico avuto col giorno 26 giugno p.p. del cui atto esiste alla pezza V gliene fu data lettura, voglia ora fare le corrispondenti sue dichiarazioni*

Nell'esame praticato sopra l'arrestato Gio Batta Ghirardello ebbi ad osservare:

I. Che il complesso di sua fisionomia non presenta veruna stravaganza; solo vedesi, ben fissando, una mente che si direbbe concentrata, ed immersa in profondi pensieri;
II. Che il suo fisico è in ogni parte regolare;
III. Che per le varie interrogazioni a lui praticate più volte in separate epoche, mai ebbe egli a darmi veruna risposta per la quale avessi potuto concepire l'idea di un mentale disordine, comunque sopra ogni domanda lo vedessi come in istato di preprlessità prima di darmi la risposta.

Questo è quello che io ho potuto osservare fino a quest'ora nel surriferito individuo, e conseguentemente sarei del parere che costui non fosse né fatuo, né stupido, né imbecille, ma bensì dotato di quel conveniente criterio di cui sono capaci i più rozzi villici.

Avuta questa dichiarazione, fu chiuso il seguente protocollo col ricordare al deponente di dovere continuare la sorveglianza sopra il marcato individuo

Mi presterò anche per l'avvenire a visitare di spesso questo individuo, anzi ora che mi sovviene, devo pure annunciare che nel giorno 27 di questo mese, cioè ieri l'altro, mandai all'ospitale il Ghirardello per lieve costipazione, per nulla influente allo stato mentale di lui.

Ciò avuto, fu chiuso, ritirando le rispettive sottoscrizioni
[seguono firme]
Terminò la sessione mezz'ora dopo.

Pezza XX, 2 dicembre 1829

Articolato di G. Batta Ghirardello;
parere medico sul conto del Ghirardello;
ammonizione al Ghirardello

A differenza dei precedenti costituti, l'interrogatorio formale a cui l'imputato venne sottoposto aveva il compito di contestare tutte le differenze delle sue dichiarazioni con le testimonianze contrarie. Per la prima volta il Ghirardello non rispose alle domande poste dai giudici ed assunse un contegno e un atteggiamento riconducibili alla malattia mentale.

Vicenza li 2 ottobre 1829 alle ore nove della mattina.
Innanzi il giudicale consesso raccolto nelli signori
Bernardo dottor Marchesini imperial regio consigliere, Francesco Bettanini facente funzione di attuario, Luigi Caneva [e] Francesco Scaramuzza, assessori giurati

All'oggetto di sentire il costituto articolato il detenuto Gio. Batta. Ghirardello, previa ammonizione alla verità nei sensi di legge, gli fu data lettura dei precedenti di lui costituti alla pezza I pag 12 ed alle pezze III ed VIII, indi venne_

47) *Interrogato cosa ne dica?*
47) Mi! Mi! So niente.

Eccitato a spiegare questa risposta, si mise a grugnire, tenendo fisso gli occhi in terra, e dopo averlo più volte eccitato a rispondere, spiegandogli anche a voce il tenore dei prelettigli esami, e facendogli rimarcare le più essenziali circostanze, il consesso non poté ottenere altra risposta se non quella, mi, mi, so niente, sarà, non ricordo, e queste parole le artiolava egli allargando la bocca, e facendo con un dito mostra, che la lingua gli impedisse di parlare più chiaramente.
Il consesso allora credette opportuno di mostrargli ad un tratto tutti li effetti che formano i corpi di delitto, vale a dire li due coltellacci, la manaja, il coltello ronchetto, la forbice, li calzoni, la camicia e la giacchetta; e nel fargliene l'ostensione se gli fecero rimarcare le macchie sanguigne, si cui questi corpi di delitto erano aspersi, e siccome né si turbò alla vista di questi effetti, né si poté ottenere altra risposta, fuorché quella superiormente segnata, così allora il consesso si determinò a dirgli che con quelli istrumenti aveva egli uccisa la di lui zia Maria Salin Ghirardello, ed ancora la Maddalena Zoccola, e che quindi essendo questa la accusa che sta contro di lui, si determinasse a parlare ed a rispondere analogamente alle interrogazioni che gli venivano fatte; ma neppure per questi eccitamenti gli si poté trar di bocca altra risposta fuorché la suenunciata: anzi insistendo il consesso perché egli rispondesse, incominciò allora a curvarsi col dorso, asserendo come in di astrazione = urta, urta, ma el buso è troppo piccolo, e non ho potuto passare =. Fu allora richiesto cosa intendesse con queste espressioni, ed egli rispose = sì, sì, non ho potuto passare =.
Gli fu allora detto, che si ricordasse bene, che innanzi la giustizia non vi si vogliono strattagemmi. Gli fu detto, che male egli la pensava, se voleva in questo momento farla da stupido. Gli fu ricordata l'enormità del delitto, per cui fu tratto in carcere. Gli fu detto, che i mostratigli corpi di delitto lo accusavano siccome il colpevole. Gli fu detto che oltre i corpi di delitto stava ad accusarlo la deposizione giurata della sua zia, e quella della giovinetta Angela, figlia d'anima della predetta

zia. Gli fu detto ancora che anche la sua fuga dalla casa ed il nascondiglio, in cui dopo il delitto cercò rifugiarsi, questi pure sono altrettanti argomenti che lo accusano. Gli fu detto infine, che i suoi precedenti esami lo smentiscono nel fatto do una stupidità che ora vorrebbe far credere, e che la giustizia prevede, che egli studiatamente voglia fingersi stupido per sottrarsi al meritato castigo. In onta però a tutti questi riflessi non si poté ottenere altre risposte fuorché le suaccennate.
In questo stato di cose, il consesso mandò in traccia del medico alle carceri Angelo dr. de Marchi, il quale tosto comparso, furono a lui resi ostentabili li precedenti suoi protocolli sullo stato mentale del detenuto.
Dopo ciò gli furono dati da esaminare li precedenti costituti del detenuto predetto.
Gli fu pure dato a leggere il referato 7 luglio u.p., e fu ancora data lettura del presente protocollo.
Dopo ciò fu egli invitato ad esaminare alla presenza del consesso il detenuto tanto nel fisico, quanto con interrogazioni sopra il morale, per dir poscia sotto il vincolo del già prestato giuramento il suo parere sullo stato di mente di questo inquisito.
Si prestò il medico all'esame del fisico, e passò poscia a molte interrogazioni tanto relative al processo che lo risguarda, quanto estranee al processo stesso, ed il consesso ebbe a rimarcare che se l'inquisito mostrava ad ogni interrogazione difficoltà di rispondere, pure queando le interrogazioni si riferivano alla inquisizione, egli o nulla rispondeva, o se dava risposta, era questa stravagante e non corrispondente alla domanda; quando al contrario alle domando estranee alla inquisizione, se anche in queste mostrava difficoltà di rispondere, pure adeguatamente vi rispondeva.
Un'ora all'incirca durò la confabulazione del medico coll'inquisito, il quale medico al propostogli quesito, ebbe a rispondere del seguente tenore:

La fisionomia di questo individuo mi si presentò sempre come quella di uomo concentrato e pensante, e nel dubbio poi che di ciò ne potesse essere la causa o una fissazione maniaca, od una imbecillità ecco come dopo le informazioni testé avute sul processo che lo risguarda, e come dopo le molte e nuove interrogazioni fatte a questo individuo, io mi creda per effetto di queste cognizioni e rilievi autorizzato senza scrupolo di coscienza ad emettere il mio parere.
Osservo in costui quella medesima condotta nelle sue risposte, che egli ebbe a mantenere allorché replicatamente lo visitai in carcere, vale a dire, poco parlante, nulla rispondente allorché se gli tocca un qualche argomento che abbia stretta relazione col delitto da lui commesso, quando al contrario abbastanza conscio sia egli nelle risposte che non riflettono il delitto. Sifatta condotta fa sorgere a primo aspetto il dubbio che sia figlia di un progetto fissato nella sua mente per effetto di regolare e fermo pensamento, anziché per effetto di mentale sconcerto.

Mi accadde ancora di osservare, che costui tiene quasi sempre li occhi bassi, quasiché voglia evitare lo scontro della faccia di chi gli parla.

Anche questo contegno potrebbe essere convenientemente spiegato col formatosi progetto di non volere rispondere adeguatamente alle domande che stretta relazione segnano col delitto, evitando perfino che la giustizia, alzando egli li occhi, possa in sua fisionomia ravvisare degli argomenti che lo accusano.

Per tutto il tempo che si trova costui in carcere mai abbia ad osservare segno veruno che dinotar potesse aberrazione mentale, anzi parlandogli di sua famiglia, e de suoi autori, lo trovasi dotato di conveniente reminiscenza.

Se osservo poi a quella risposta che egli diede innanzi alla giustizia allorché se gli fecero marcare le tracce di sangue, allontanandosi per questa risposta sempre più l'idea d0una fatuità, imbecillità, o mania, dovrei all'invece riconoscere in costui l'uomo pensante ed astuto. Tale dovrei ritenerlo anche allorché veggo, che costui si determinò ad uccidere la compagna della zia, poiché si mi presenta l'idea che egli con un nuovo atroce delitto volesse allontanare quel testimonio che poteva accusalo.

Per questi riflessi, e per quello altresì, che sopra l'esaminato individuo non solo non ritrovai traccia alcuna di sostenuta pelagra, ma ancora mi accertò egli, che mai fu affetto da questa malattia escludendone tutti i sintomi che la precedono o l'accompagnano, così con tranquilla coscienza mi faccio a dichiarare = che costui non sia altrimenti né fatuo, né pazzo, né imbecille, né stupido, ma pur troppo che cerchi di figurarsi tale.

Questo e non altro si è il mio parere.

Avuta questa dichiarazione, fu ritirata la firma del perito

[Seguono firme]

Successivamente

Fu detto all'inquisito, che la giustizia ha motivo di ravvisare per la sua condotta un tale individuo che stupidamente voglia dare ad intendere, essere egli o pazzo o stupido, e che se egli non si determina a rispondere adeguatamente alle domande, costringerà la giustizia a sottoporlo non solo al digiuno, ma ancora ad altre punizioni, e perfino ai colpi di bastone.

Che quindi si determini ad abbandonare questa finta imbecillità, e dica primieramente se nei prelettigli costituti riconosca egli quelli, che fece innanzi alla giustizia?

Non essendosi potuto ottenere risposta analoga, e resi così infruttuosi tutti quei tentativi di cui ne fa fede il presente protocollo, fu l'inquisito rimandato in carcere, facendogli con ciò segnare il protocollo stesso.

[Seguono firme]

Terminò la sessione due ore e mezzo dopo.

Pezza XXIV, 10 dicembre 1829

Esame di Francesco dr. Miotti medico chirurgo

Fu chiamato a deporre il dottor Francesco Miotti, medico condotto di Breganze dall'anno 1826. Lo scopo dell'interrogatorio era ottenere un parere il più oggettivo possibile sullo stato di salute mentale dell'imputato da una persona sia competente in medicina, sia in contatto diretto col Ghirardello periodicamente.

Vicenza li 10 dicembre 1829 alle ore undici della mattina
innanzi il giudiziale consesso raccolto nelli signori
Ferdinando Cavazzani, imperial regio consigliere pel consigliere Marchesini in permesso; Francesco Bettanini facente funzione di attuario; Luigi Caneva [e] Franceco Scaramuzza, assessori giurati.

Citato comparve il medico chirurgo dottor Francesco Miotti, il quale ammonito alla verità nei sensi di legge, venne indi_
1) *Interrogato sulle generali*
1) Mi chiamo e sono Francesco dottor Miotti fu Carlo, nacqui e domicilio in Breganze, sono nubile, ho l'età d'anni 34, sono possidente, cattolico, mai inquisito, ed ho la condotta del comune di Breganze in qualità di medico chirurgo.

2) *Se si sovvenga di aver curato circa la metà del p.p. giugno Lucia Trevisan moglie di Gio. Batta. Ghirardello di Breganze per una malattia da cui anzi essa donna* ebbe a morire.
2) Ho benissimo memoria di aver curata per più di venti giorni una tal donna, e nella precisatami epoca.

3) *A dire la qualità della malattia di essa donna.*
3) Ricordo precisamente che la malattia di questa donna era putrido-verminosa.

4) *Se durante il tempo in cui esso esaminato ebbe a curare la detta donna, avesse a vedere e conoscere il di lei marito Gio Batta Ghiraredello.*
4) Ebbi occasione di vedere quest'uomo e conoscerlo durante la malattia della di lui moglie; anzi lo conosceva molto bene anche innanzi.

5) *Qual contegno tenesse il Gio batta Ghirardello colla di lui moglie, durante la di essa malattia.*
5) Egli si mostrava molto tenero per la di lui moglie. Difatti si portava spesso da me, durante la malattia, a riferirmi le nuove, domandarmi del mio parare, chiedermi cosa pronosticassi di quella malattia; insomma si mostrava premurosissimo per sua moglie, e dava a divvedere che molto la amava.

6) *Se il Ghirardello avesse mai a parlare con lui sulla possibile causa della malattia della di esso moglie.*

6) Mai.

7) *Se abbia conosciuto certa Maria Salin Ghirardello, avvertendo che essa era zia del Gio Batta Ghirardello.*
7) Conobbi benissimo questa donna, e la conobbi specialmente nell'incontro della malatia della Lucia Trevisan, mentre essa con tutta la premura si prestava ad assistere la detta Lucia Trevisan

8) *Di quale occhio vedesse il Gio Batta Ghirardello questa sua zia.*
8) Io su questo nulla posso dire, perché poi non vi feci certa osservazione.

9) *Se sappia che il Gio Batta Ghirardello godesse sempre di buona salute, ovvero se fosse qualche volta cagionevole, e perché.*
9) Sono tre anni che io mi trovo in Breganze quale medico chirurgo condotto. In questo frattempo mai il Ghirardello ebbe a soffrire male veruno.

10) *Sullo stato di mente del Ghirardello.*
10) Ho sempre conosciuto questo individuo. Anzi ho avuto qualche volta anche l'incontro di farlo lavorare alle mie dipendenze, e sempre lo conobbi per uomo sano e sanissimo di mente, quanto qualunque altro. Mai né ravvisai, né so che in lui si ravvisasse il più piccolo segno di pazzia, di imbecillità, di stupidità, od altro.

11) *Quale fama abbia in paese il Ghirardello.*
11) Aveva la fama di uomo piuttosto prepotente, e, come si dice, di bullo. Infatti aveva un portamento sostenuto molto, ma io poi non so ch'egli facesse azioni delittuose, se si eccettui quella per cui ora si trova in queste carceri.

12) *Sulla presunta causa che indusse il Ghirardello a commettere un tanto delitto.*
12) La voce comune dice, che quest'uomo temesse che la di lui zia Maria Salina avesse stregata la di lui moglie, e che per questo quest'ultima morisse.

13) *Sopra quali dati si fondino queste voci.*
13) Ho inteso dalla moglie di Gio Maria Speroto (che credo sia una parente del Ghirardello) che il dì dopo la morte della moglie del detto Ghirardello, essa donna si condoleva con lui per l'avvenuta

disgrazia; ma che allora il Ghirardello le rispondesse: «sì me mogier se morta, ma vedarì vedarì, amia, che ghe ne vedaremo de più belle».
Da ciò si congettura in paese, che il Ghirardello male prevenuto contro sua zia Maria Salina, la credesse la strega della di lui moglie e perciò su questa supposizione l'abbia uccisa in vendetta; e che uccidesse poi anche la Zoccola per levarsi così un testimonio del suo delitto.

14) *Se però il Ghirardello avesse per paese fama di passo, d'imbecille, o di stupido.*
14) Oh! Tutt'altro.

15) *Datogli lettura del presente suo esame, indi interrogato di conformità.*
15) Va bene così il mio esame, e lo confermo.

Così compiuto il presente protocollo, giurò, si sottoscrisse, e fu licenziato
[Seguono firme]
Terminò la sessione un'ora dopo

Pezza XXVI, 21 dicembre 1829

Rapporto della commissione medica chirurgica

«Se la risposta è data con una notabile alterazione di mente, il giudizio criminale fa visitare il carcerato da due medici, e due chirurghi, e si fa presentare in iscritto il loro parere: se l'apparente alterazione provenga da un vero accesso di malattia, o da simulazione? Se dichiarano la simulazione, il carcerato, premessa un'opportuna ammonizione, è posto a pane, ed acqua per tre giorni continui; indi dopo reiterata ammonizione è castigato con colpi di bastone di tre in tre giorni, cominciando con dieci colpi, ed accrescendo ogni volta il numero di cinque, finché si arrivi al numero di trenta. Se il carcerato persiste non ostante nella simulazione, s'indica il caso al superiore tribunale, unendogli tutti gli atti, e se ne attende la sua deliberazione. Dichiarando all'incontro i medici, e chirurghi esser vera l'alterazione di mente, o di non poter essi secondo il loro ufficio, e la loro coscienza proferir nulla di certo, od essendo tra loro discordi d'opinione, se ne fa egualmente rapporto circostanziato al tribunal superiore in attenzione delle sue istruzioni. In tale rapporto s'inseriscono le annotazioni, che fossero occorse al giudizio criminale stesso, ed al carceriere nell'osservar il carcerato»[310].

Il giorno 4 dicembre l'imputato fu fatto esaminare dai medici Gio. Batta. Piccoli e Antonio Sandri, e dai chirurghi Giovanni Rota e Paolo Menegotto. Come previsto dalle indicazioni del giudice Marchesini, i medici presentarono il risultato della loro perizia entro gli otto giorni suggeriti: il giorno 12 dicembre 1829.
L'inserimento del protocollo all'interno del giornale riporta la data 21 dicembre 1829.

[310] Parte I, sezione II, capo VII, § 363 del CPUA. Google libri, https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false. In data 13/11/2018.

Vicenza 12 dicembre 1829

Richiamati noi infrascritti dal giudiziale consesso Marchesini a riconosere l'attuale stato di mente di GB. Ghirardello, detenuto in queste Carceri criminali, avuta previa conoscenza del delitto di cui viene imputato, a delle varie circostanze che precedettero, o seguirono il fatto, non che del contegno tenutosi dal Ghirardello durante la di lui detenzione, e durante i vari costituti da lui subiti; avuto anche riguardo alle osservazioni che il medico carcerario ha istituite sul medesimo; ci siamo unitamente portati in apposita stanza ove trovavasi l'inquisito, e con uniformi vedute ci abbiamo riscontrati i seguenti

Fenomeni fisici

a) L'abito complessivo di corpo del Ghirardello era quello dell'uomo perfetto nella conformazione delle sue parti, e sano nell'esercizio delle sue funzioni fisiche.
b) Osservata la testa non ci abbiamo riscontrata alcuna abberazione di simmetria, e nessuna traccia di ricevute offese sì antiche che recenti, locchè veniva confermato anche dalle osservazioni del Ghirardello.
c) Presi in esame i vari organi dei sensi, e le relative funzioni (vista, udito etc.) il tutto ci si presentò in istato normale.
d) Osservata la pelle non si riconobbero vestigi né di scabbia, né di pellagra, né di altra cutanea malattia influente simpaticamente sul sistema nervoso.
e) Esplorato il basso ventre lo abbiamo trovato immune da ostruzioni viscerali, e da gastricismo.

Fenomeni morali

f) Al momento in cui ci siamo presentati al Ghirardello, egli fissò il suo sguardo sovra ciascheduno di noi con manifesta intelligenza.
g) Interrogato sulle malattie da lui antecedentemente sofferte ci escluse tutte quelle, che idiopaticamente o simpaticamente possono perturbare il comune sensorio
h) Interrogato su qualche sintomo morboso p. e. se provava battito alle tempie, ed avendo Egli risposto affermativamente lo abbiamo invitato ad indicare il vero sito in cui provava questo battito. Ed in tal maniera ci siamo assicurati di una qualche malizia nelle sue asserzioni, in quanto che il battito arterioso da lui accusato non potea realmente esistere, perché

incompatibile collo stato di suoi polsi contemporaneamente esplorati ad ambi i capi, e colla ragione ch'Egli accusava come sede della pretesa molesta pulsazione.

i) Osservato se la memoria abbia in lui subita una qualche abberazione ci siamo convinti, ch'egli avea la perfetta conoscenza e ricordanza delle persone e delle cose, e dei fatti sì antecedenti che posteriori all'epoca del delitto onde viene imputato.

j) Quando poi le ricerche versavano sulle circostanze del delitto o su qualche argomento avente con quello relazione, allora o non rispondeva, o asseriva di niente ricordare, affettando certo qual grado di stupidità, la quale però cessava subito che il discorso era volto a cose indifferenti.

Dalle quali osservazioni e dal riflesso ancora che durante la febbre reumatica cui andò soggetto il Ghirardello non si alterarono punto le sue facoltà mentali, come osservò il Med. Carcerario, e che il suo temperamento esclude affatto la mania stupida e ammetterebbe invece quella furente o melanconica, avuto anche riguardo al contegno da lui tenuto altra volta che fu processato, siamo indotti a stabilire che attualmente il detto Ghirardello non è né fatuo, né stupido, né altrimenti mentecatto, ma un furbo, che studia di evitare la confessione di alcuni fatti pregiudicando alla propria causa. In fede di che

[Seguono firme]

Pezza 49, 29 marzo 1831

Referato e consulta

Il giudice Relatore Marchesini, esaurito quanto prescritto dal § 363, convenne nel far pervenire al Tribunale Superiore d'Appello di Venezia gli atti del processo, nella speranza che il loro parere potesse contribuire alle indagini.

Allorquando dalla Deputazione di Breganze si denunciò alla Pretura in Thiene l'atroce e miserando caso avvenuto in sul declinare del giorno 18 Giugno 1829, vale a dire, allorquando annunciavasi come certo Gio. Batta Ghirardello con un coltellaccio ferire mortalmente certa Maria Salina Moglie ad Antº Ghirardello di Lui Zio Paterno e con essa pur mortalmente ferita Maddalena Zoccola, quella Deputazione annunciava sulla base di una pubblica voce che in costui sviluppata si fosse in quel punto una mania furiosa. Ma dappoiché seppesi la fuga intrapresa, il seguito arresto, e che il feritore si era quel tal Ghirardello che altra volta era stato arrestato, ed inquisito per Grave ferimento, che conviveva con persone sospette e che per tutto questo trista scemava la fama sul di Lui conto, la stessa Deputazione si mostrò persuasa essere costui uno scellerato anziché un'infelice come lo supponeva al primo annuncio del grave Caso.

Le ferite erano principalmente al Capo, e siffattamente profonde da apportare di assoluta necessità la morte. Infatto quelle povere donne morirono l'una dopo 48 ore, e l'altra al compiere del terzo giorno.

La prima sopraffatta da mortale soppimento spirò senza poter articolare parola, e la seconda cioè la Zia dell'Accusato ebbe un lucido intervallo nel quale poté essere esaminata. In questo incontro colla maggior aggiustatezza di mente per quanto appare narrò = Come verso il declinare del Sole appena entrata la sua vicina Maddalena Zoccola per aver da essa un poco di latte, furioso spingesse la porta ed entrasse il suo Nipote, e fattosele addosso con un suo Coltellaccio le dimenasse spietati colpi sulla testa senza proferir parola. Che caduta a suoi piedi le chiedesse in dono la vita, ma sordo a suoi prieghi più spiettatamente la perquotesse e sulla testa, e sul braccio da lasciarglielo penzolare quando gittato quel ferro diede di piglio ad una manaja e con quella ruppe con più colpi il Capo alla Maddalena Zoccola che era presente, e che per la prontezza del ferire non fù in istato da potersi sottrare a quel furibondo. Frattanto si trascinò essa fuori dall'Uscio, ed ivi mandò grida d'aiuto, ma il Carnefice fugì. Non sà comprendere disse la morente Zia come quel suo Nipote divenisse ad un punto così scelerato e cosi sitibondo del sangue di Lei specialmente in pensando come essa amorevolmente sempre lo trattasse, ne mai fra essi vi fosse causa di dispiacere, anzi in pensando come essa assistita avesse per il corso di 20_e più giorni la Moglie di Lui non mai abbandonandola se non quando spirò, il che era sgraziatamente avvenuto due giorni innanzi. Osserva poi, che il giorno antecedente a quello delle ferite venne a Lei il Nipote, e dietro di Lui richiesta, gli porse del Latte quando avendovi veduto entro qualche cosa che forse era caduta dal tetto ebbe a dirle = <u>Amia te me le fatta</u> alle quali espressioni essa soggiunse, che lasciasce il latte e prendesse invece della Casatella la quale fù anche da Lui ricevuta, e mangiata, e quindi sortì scuottendo il Capo. Presente all'improvvisa entrata e dimenar dei Colpi micidiali certa Angela del Pio Luogo di soli anni sette, ed a cui teneva posto di Madre la spenta Zia, questa narrando l'atroce Caso si uniforma

sostanzialmente a quanto fù esposto, solo osserva che al primo momento in cui quel furibondo entrò pronunciò verso le due donne le seguenti uniche espressioni = Anime despicolè quindi si diede a ferire prima la Zia, e poscia la Zoccola che raggiunse ed afferrò nell'atto in cui stava per sortire da quel luogo.

Quale Causa poi movesse il Ghirardello al sanguinoso eccesso egli è ciò che resta a desiderare sebbene nulla si ammettesse per rilevarla. Difatti annunciavasi da prima dalla Deputaz[e] che un'eccesso improvviso di furiosa mania si impossessasse di costui, ma subito dopo vediamo la stessa Deputazione ritrattarsi, ed asserire all'invece, che scelerato pensamento soffre quello che lo determinò all'eccidio di quelle Donne; ed in vero il primo interrogatorio a cui fù dalla Pra (pretura) assoggettato non lascia dubitare che costui fosse dominato da pazzia ne furiosa ne melanconica.

Si annunciava pure da alcuno, e specialmente dal Medico Dr. Miotti, che per voce pubblica parlava, credersi che a quel brutale sanguinoso eccesso si spingesse il Ghirardello contro la Zia perché essendo stata essa alla Cura della propria Moglie la avesse stregata, e per questo stregamento morisse.

Questa voce poteva essere in qualche maniera assecondata dall'accidente narrato dalla stessa Zia quando osserva avergli preparato del latte nel giorno precedente al fatto ed averglielo rifiutato per avervi ravvisato dentro qualche bruttura usando le espressioni = Amia te me le fatta. L'anzidetto Dr. Miotti diceva poi anche conoscere egli assai bene da tre anni in avanti il Ghirardello, ed averlo sempre conosciuto di mente serena, solo vederlo egli uno di quei tali che stanno sulle bullerie per portamento sostenuto che aveva e nel mentre poi osserva che avea fama di uomo prepotente osserva ancora come durante la malattia della Moglie egli si mostrasse molto tenero amatore della stessa; ed a questo proposito piacerà fosse pur ricordare quanto ne dicono le due Testimoni Maddalena Ghirardello Zia questa pure dell'arrestato, e Maria Todeschin, le quali osservano = aver pochi momenti dopo che spirata era la Moglie rimproverato il Ghirardello perché andava in giro anziché stare a vegliare, ai cui rimproveri ebbe con tutta serietà a rispondere queste misteriose parole = Adesso lascemo là, presto ghe ne vedremo di belle, ragione per cui avendo la Zia replicato = Cosa vostu far egli soggiunse = ne vedremo di belle.

Per qualche accidente con gran fatto appoggiato potevasi pure dubitare, che costui si fosse determinato ad uccidere la Zia perché essendo essa stata in assistenza continua per 21 giorno alla defonta di Lui Moglie trovasse mancargli delle biancherie, e dubitasse che essa quelle biancherie avesse involate, ma anche questa traccia da cui avrebbesi potuto desumere una causa a delinquere non si vede verificata.

In mezzo alla certezza del Fatto, ed all'incertezza della Causa che lo produsse, il Consesso alle possibili avvertezze si condusse all'Esame a cui per la prima volta assoggettò l'arrestato tanto più

che durante questo interrogatorio mostrava farsi credere sano di mente ogni qualvolta le interrogazioni dirette erano a discoprire gli accidenti di quel tragico avvenimento, come il Collegio potrà conoscere dalla lettura di questo Protocollo alla quale mi accingo. P III

Non appena finito questo interrogatorio il Consesso chiamò a se il Custode delle Carceri, e gli ingiunse di dover giornalmente egli stesso visitare il Carcerato, confabulare con Lui, e quindi riferire al Consesso immediatamente se mai per avventura sortisse l'arrestato con delle espressioni che potessero far dubitare essere egli impazzito, e gli si ingiunse poi anche di farlo sorvegliare dai più accorti Secondini, e riferire poi di 15 in 15 giorni tuttociò che riferibilmente al morale di questo individuo si fosse potuto rilevare. Simile ingiunzione fù fatta nel dì appresso anche al Medico Carcerario, e frattanto pel Referato 7 Luglio si decretò la Speciale Inquisizione in confronto dell'arrestato, quindi nel giorno stesso gli si disse essere egli accusato di aver uccise le due Donne, alla cui accusa, senza dar segno veruno di Demenza rispose = Che se quelle Donne morirono per riportate ferite, se le avranno impresse esse stesse reciprocamente ovvero sarà stato qualche altro che cagionò la loro morte, ma non mai Lui che nulla ne sapesse di queste cose.

Nel giorno 2 del X$^{\underline{bre}}$ poi quando cioè per li molti periodici Rapporti del Custode alle Carceri, e del Medico si aveva, che l'arrestato non mai avea dati segni di Pazzia, ma unicamente conferiva un contegno melanconico, e concentrato, in allora fù assoggettato a costituto articolato, ed a diferenza dei precedenti Costituti conservò in questo tale stravagante contegno da non poterselo condurre a concretare veruna risposta ne sulle interrogazioni ne sulle escussioni figurandosi sempre stupido in sommo grado. Allora si fece intervenire il Medico alle Carceri, e resolo edotto di quanto succedeva se ne ebbe a ripetere da questo Medico la sua opinione sula reale, o finta stupidità, e quando il Medico dopo le sue osservazioni dichiarò, che simulata era la Condotta dell'Inquisito in allora lo si escusse nuovamente, ed anche lo si minacciò di castighi nei sensi del § 363-, ma non per questo volle egli analogamente rispondere e quindi lo si rimandò al Carcere.

Due giorni appresso poi, cioè nel 4° X$^{\underline{bre}}$ si radunò una scientifica commissione composta di due Medici e due Chirurghi, ed istruita la Commissione del Caso, si lasciò a disposizione della stessa l'Inquisito ed il risultato poi di questa Commissione si fù che a voto unanime dichiararono quei scientfici essere l'inquisito un furbo, e non altrimenti un pazzo, od uno scimunito come voleva dare ad intendere.

Interessanti queste pezza, ne soffra il consiglio l'integrale loro lettura.

Avuto questo risultato il Consesso fece un nuovo tentativo nel di 3 del Genn$^{\underline{o}}$ 1830, ma anche questo tornò vano poiché l'Inquisito figurandosi costantemente o pazzo, o stupido non vi fù caso, che rispondesse alle interrogazioni. Risguardata maliziosa e simulata la condotta di questo individuo, il Consesso tentò la mortificazione del digiuno nei sensi del § 363, ma anche questo

tentativo non portò l'effetto desiderato stanteché non per questo cangiò l'Inquisito minimamente il suo contegno.

In questo stato di Cose avrebbe forse l'Inquirente provocato dal Consiglio la misura del bastone, ma da questa proposizione ne fù trattenuto pei seguenti riflessi.

1. Dal non conoscersi una Causa a delinquere che pure avrebbe dovuto essere gravissima, e eminente.
2. Dall' essersi una volta potuto supporre che un improvviso eccesso di maniaco furore avesse condotto l'inquisito a quell'atroce macello rompendo, e superando i più stretti vincoli di sangue, e di gratitudine.
3. Dal potersi forse dubitare che il dolore per la perduta Moglie gli avesse tolto ogni buon senno se l'eccesso d'un insensato furore lo vediamo scopiato subito dopo la perdita dell'amata Compagna.
4. Dall' aversi pur potuto dubitare che costui stimasse fosse morta la Moglie perché stregata dalla Zia allorquando la assisteva, il che sarebbe pure a risguardarsi qual singolare effetto di Pazzia;
5. Dal credersi, che il Comm^{o} Dist^{le} eccitato ad informare col maggior scrupolo di religione lascia conoscere, che i di Lui Genitori diedero pur essi degli indizi di mania, e la misera umanità non ignora come pur troppo i semi di tal malatta si propaghino di generazione in generazione; e finalmente dal vedersi che pur lo sconcerto di salute in cui si trova atteso il lungo carcere , e le sofferte malattie non lo si potrebbe più assoggettare al gastigo del bastone nei sensi del § 363- come lo si attesta dal Medico Carcerario appositamente interpellato.

A questi dubbi stavano però sempre di contro a preferenza d'ogni altro argomento li primi interrogatori ai quali fù assoggettato l'arrestato, e gli esami ed esperienze dei scientifici posciacché dai primi vedevasi un criterio quanto basta regolare ed aggiustato in tuttociò, che si riferiva agli accidenti, che a quel brutale eccidio erano o stranieri, o indiferenti, e dai secondi vedevasi pronunciato in via assoluta un contegno malizioso, una finta Pazzia; ma ad onta di tutto questo paralizzato dovea sempre restare il criterio legale del Giud^{e} sul riflesso d'una sconosciuta Causa a quell'eccesso di barbarie.

In mezzo però a questa incertezza coltivava l'Inquirente una lusinga, e questa era, che il tempo avesse potuto o scoprire la Causa conducente al Delitto, o altrimenti far scoppiare quella demenza di cui si è potuto una volta dubitare. Guidato da tal riflesso lasciò l'inquirente giacere la procedura accontentandosi di farlo tener sorvegliato dai Custodi, e dal Medico Carcerario; ma anche quella lusinga sparì allorché per le riferte dei Custodi, e per quelle del Medico si conobbe che costui

conservava sempre quello stesso contegno, vale a dire, sempre concentrato, poco, o nulla parlante tenendo costantemente a guisa di stupido gli occhi fissi ad un punto. Frattanto si ammalò e ciò avvenne nel 20 del Giugno dell'anno passato. La malattia per quanto ne dice il Medico non era ne relativa, ne rifluente al sistema morale. Al sopraggiungere però della malattia si ridestò nell'inquirente la lusinga, che potesse costui dar segni o di manifesta Pazzia, o di Pazzia simulata; e questa lusinga poi riceveva incremento dalle spontanee rivelazioni che intese fare certo Giovanni Barin come quello, che essendo stato molto tempo in Carcere coll'attuale nostro Inquisito faceva tal narrazione da dover assolutamente persuadere, che egli fingesse essere divenuto Pazzo allo scopo di ingannare la Giustizia e per tal via sottrarsi alla gravissima meritata pena. E giacché trattasi di un Caso atrocissimo, e che seco portò un grido di general compassione per quelle innocenti vittime che tanto barbaramente furono macellate, cosi soffra il Consiglio anche la lettura integrale di quella spontanea rivelazione che si accinse di fare innanzi la Giustizia l'anzidetto Barin.

Furono coltivate dall'Inquirente con scrupolo queste rivelazioni, ma nulla si poté verificare, anzi per le riferte della Pretura e per il Rapporto del Comm^{o} Dis^{le} devesi ritenere che non esistano neppure quei due testimoni di cui parla il rivelatore Barin al cui detto potrebbesi unicamente prestare orecchio nel Caso lo si trovasse verificato posciacché questo rivelatore lo si può dire veramente un tristo se lo si vede tre volte Condannato per rubamento in via politica, una 4ta per furto in via Crim^{e} processato, ed inoltre per titolo di insulti pur una volta Condannato, ed altra volta per lo stesso Titolo sortito dal Carcere con processo sospeso, ed ancora Condannato una volta anche per Contravvenzione Boschiva, ed oltre tutto questo Condannato cinque volte per violazione al Precetto Politico. Tuttociò rilevasi dalle Fedine esistenti in atti alle P.

Dopo tutte queste Pratiche si tentò ancora una volta ad assoggettare all'interrogatorio l'arrestato, e comunque gli si ricordasse il parere della Commissione Medica, e quello della Deputazione da cui risultava che si fingesse pazzo, e lo si minacciasse per questa finzione di applicargli la misura del bastone nei sensi dell' § 363- pure non si potè condurlo a concretare veruna risposta sempre tenendo gli occhi fissi a terra e contorcendo la bocca far sembianza di volere, ma non poter parlare mandando fuori unicamente delle parole inconcludenti, ed anche queste poco chiaramente articolandole.

Tale lo stato della Procedura, e tale li tentativi, il Relatore non trovandosi tranquillo in proponere i Colpi di bastone suggeriti dal § 363 opina per la rassegna degli atti all'Ecc^{o} appello colla seg^{e}

Consulta

Il Villico Gio Batta Ghirardello d'anni 33 e Vedovo fù accusato di aver uccise ad un punto Maria Salina Ghirardello di lui Zia, e Maddalena Zoccola che per fatale combinazione si trovava presente.
Il modo con cui egli le uccise fù veramente barbaro ed atroce imperciocché e per detto della moribonda, e per quello d'una fanciulla d'anni sette che della tragica scena era testimone vedesi, che il Ghirardello entrò furiosamente in Casa, e con uno di quei tali Coltellaci con cui i Villici recidono ad un Colpo li più robusti rami degli alberi, investì da prima la Zia, e con più colpi sulla testa, e con altro al braccio la lasciò quasi spenta, quindi gittata quest'arma quasi abbastanza atta non forse a recar morte, diede mano ad una Manaja, che il fatale destino aveva approntata, e con quella spietatamente percosse a morte anche la Zoccola, poscia se ne fugì; ma nel giorno appresso fù arrestato sopra di un fenile, ed in Casa di lui gli si rinvennero di vestimenti ancora insanguinati, come dei panni insanguinati gli si rinvennero anche attorno della persona.
Al primo annuncio di questo atroce Caso si voleva in costui vedere un'infelice, imperciocché dicevasi, che un assalto di furiosa mania all'eccidio il conducesse.
Svanì questa pietosa voce, ed altra fosse egualmente pietosa ne susseguì allorché sospettavasi, che a quel micidiale eccesso si fosse trasportato nella superstiziosa credenza, che la Zia avesse stregata la di lui Moglie, la quale era appunto morta due giorni innanzi; ma anche questa superstizione non si vide appoggiata che ad una vaga voce, ed al fatto di essersi nel giorno precedente rifiutato di bevere certa quantità di latte, che la Zia gli proponeva dicendole = amia te mele fatta allorché vide in quel latte una qualche bruttura, che evidentemente vi era caduta per entro.
La perdita della propria Moglie potevagli pur dubitare fosse stata la Causa a sconvolgergli le facoltà della mente, ed a farlo divenire ad un tratto furioso, e sitibondo di sangue di quella sua parente, che durante la malattia la aveva amorosamente assistita; ma anche questa induzione non aveva altro appoggio fuori del fatto che egli era tenero amatore della perduta Moglie.
Queste sono pur troppo le Cause, che acciecando alla misera umanità l'intelletto trascinano talvolta ad esecrandi fatti, e queste si erano appunto le Cause che dalla pubblica voce si riportavano stanteché per un tanto eccesso di barbarie mancava, oppure non si conosceva, ne in presente si conosce una Causa spingente al Delitto, che pur dovea essere grave anzi gravissima.
Ma tutte queste supposizioni, che agli occhi della legge facevano costui un infelice anziché un Colpevole si dileguarono pressoché totalmente allorché nei primi interrogatori lo si vide concepire, e concretare idee quanto basta aggiustate coll'ordinario criterio, ed allorché si conobbe, che egli fù altra volta processato in fatto di grave lesione, e non dichiarato innocente, ed allorché lo si disse inclinato alla violenza, ed al mal fare.

Molto però poteva sempre influire a far incerta la proposizione, la mancanza cioè di una Causa corrispondente al Delitto. Dicevasi bene da talcuno, che egli fosse dolente colla propria Zia perché durante la cura prestata alla Moglie erangli mancate delle biancherie, ma oltreché questa sarebbe una Causa non mai proporzionata, egli stesso la esclude in un modo che sembra sincero, e d'altronde questa per nulla avea a che fare coll'eccidio della Compagna. Si fece pure supporre che egli si determinasse ad uccidere anche questa Donna perché essendo presente non dovesse servire da Testimonio contro Lui, ma se questo fosse stato il movente avrebbe pure ucciso anche la fanciulla, ed in ogni modo poi se pur maturato freddo progetto a quel delitto se fosse condotto, non avrebbe egli prescielto ne quel giorno, ne quell'ora poiché nei di festivi, ed in tal'ora tutti i Villici sono qua e la in movimento per le contrade, e pei loro Casolari, ed inoltre essendo egli in piena confidenza colla Zia avrebbe certamente cercato di eseguire il Delitto o in quella notte quando Giù sapreva, che era senza Marito, od in qualche altro più opportuno momento.

Ignota ad unque la Causa di un tanto eccesso, e stravagante nella stessa crudeltà il modo con cui si diede opera a questo eccidio, se lo si vide gittare il coltellaccio per dar mano alla Manaja quasiché il primo non fosse abbastanza stromento di morte, il Trib^{e} non ammise diligenze e pratiche per potersi accertare sul morale di questo individuo, che nei posteriori Costituti si diceva divenuto pazzo, e si conteneva appunto così come persona che avesse perduto ogni buon senno, ma nel mentre il Medico alle Carceri, ed un'apposita commissione scientifica lo dichiarava un furbo che studiava un tale contegno per sottrarsi al meritato Castigo, il Trib^{e} ad onta delle più energiche escussioni, e dell'esperimentato digiugno, e dei minacciati più gravi Castighi non poté mai Condurre questo individuo a dar risposte analoghe al Fatto per cui lo si processava, anzi sopra questo argomento non dava neppure più risposta alcuna.

Secondando il tenore del § 363-, ed in vista all'esternato parere del Medico alle Carceri, e della Commissione Medico Chirurgica lo si avrebbe dovuto assoggettare al castigo del bastone perché dichiarato infingardo, ma nullameno

il Trib^{e} in riflesso alla niuna Causa per un si atroce Delitto, in riflesso alle prime voci che lo volevano maniaco, le quali non erano del tutto infondate, ed in riflesso anche al parere del Medico Carcerario che non riteneva potersi applicare il castigo del bastone senza grave pregiudizio al fisico dell'inquisito, e visto mancare ogni ulteriore pratica, e tentativo dal canto di questo Trib^{e}, si assoggettano alla Sapienza dell'Ecc^{o} Trib^{e} gli atti congiuntamente al Coltellaccio ed alla Manaja strumenti di morte, e frattanto starà il Trib^{e} in aspettazione di ciò, che Cod^{o} Ecc^{o} Trib^{e} sarà per deliberare sul destino di questo Inquisito.

Vicenza il dì 29 Marzo 1831

Protocollo di consiglio del superior giudizio criminale (corte d'appello) di Venezia (conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia), 3 maggio 1831

I protocollo di consiglio sono relazioni manoscritte dei dibattiti avvenuti tra i giudici facenti parte il Tribunale superiore d'Appello di Venezia e inerenti le cause a lui rimesse dai tribunali di prima istanza. L'importanza dell'analisi di tali atti risiede nella possibilità di ascoltare la voce diretta dei magistrati la quale, non essendo più filtrata dal ragionamento giuridico, è potenzialmente in grado di svelare sentimenti latenti sull'amministrazione della giustizia penale di cui fanno parte.

I giudici presenti nella sessione tenutasi il giorno 3 maggio 1831 convennero all'unanimità sul proseguire le indagini approfondendo alcuni elementi emersi nel corso delle indagini.

Protocollo della sessione tenutasi dall'imperial regio tribunale d'appello generale in Venezia nel giorno 3 maggio 1831.
Aula IV
Presenti li signori consiglieri: Dolfin, vicario; Lunghi; Serafini; de Betta; Fimati.
Assessore: Venier
Arvatini Facente funzione di segretario
[…] Facente funzione di protocollista

Assume le funzioni di vicario il signor consigliere Lunghi

Cons. Dolfin Relat[e]
6556 Pres. 28 Aprile 1831.

Il Tribunale Provinciale in Vicenza rassegna gli atti processuali relativi all'arrestato G Batta Ghirardello imputato di omicidio, per le ulteriori deliberazioni di questo superior giudizio a termini del § 363 del Cod. Pen. per la apparente alterazione di mente dell'imputato sudd.[o]
Letti gli atti il Relatore

Osservò che il linguaggio dell'incolpato nei suoi Costitui alle interrogazioni estranee al delitto risponde adeguatamente, ed a quelle che vi hanno relazione dimostra stupidità; la sua condotta in Carcere, ove prestandosi con docilità a tutto, nessun altro sconcerto nelle funzioni mentali fa travedere, sennonché una stupida concentrazione in se stesso: stupidità e concentrazione che possono facilmente simularsi con una affettata fissazione di occhi; le osservazioni infine e del Medico che lo conosceva prima dell'arresto, di quello che lo visita in Carcere, e di una Commissione medica appositamente interpellata combinano a convincer, quasi senza esitanza, che non sia che apparente ed affettata quella stupidità, per cui si sottrae dal rispondere su tutto ciò che può aver relazione col commesso delitto;
Osservò che tanto enorme è però il delitto commesso dal Ghirardello subitaneamente senza causa perpetrata verso una stretta parente, colla quale nessun disgusto precedeva, ma anzi nuovo rapporto di gratitudine per la assistenza prestata alla moglie, e tanta è d'altronde la facilità con cui l'esperienza ci dimostra che per lieve causa, anzi talvolta per cui ombrosa dalla sola immaginazione formata, l'uomo il più assennato diviene furente ad un tratto, e rimane poi stupido per la scossa ricevuta, che non puossi ancora, a parere del Relatore, assolutamente stabilire che sia finzione quella dell'imputato.

Osservò che le informazioni del Commissariato Distrettuale ci dicono che i di lui genitori diedero indizi di mania, ch'egli dieci anni sono fu affetto da debolezza di mente per cui rimase stupido per circa tre mesi, che in seguito mostrò uno spirito concentrato, melanconico, e non inclinato a vivere in compagnia.

Osservò finalmente che la più precisa verificazione di queste circostanze sembra molto influente nella determinazione sullo stato attuale di mente dell'incolpato, e tanto più quanto che esse non erano conosciute dalla Commissione Medico-Chirurgica quando affermò il parere di cui fu fatta lettura essendo pervenuta posteriormente al Tribunale la Nota del Commissariato.

Dietro a che propose esso Relatore, e fu con lui

ad unani^{me} Conclusione

di dare al Tribunale in Vicenza di praticare le seguenti operazioni

1°) Si sentirà nuovamente l'incolpato sul punto delle rivelazioni del condetenuto Barin, interrogandolo avvedutamente sulla conoscenza di lui, sui dialoghi con esso avuti, sulla conoscenza dei due Michele Rinaldi od Angela Santini che negli esami del Barin si vedono indicati, e su quant'altro emergesse opportuno in proposito, ponendo anche l'incolpato al confronto coll'anzidetto Barin.

2°) relativamente ai due sopradetti Rinaldi e Santini si ricercherà il Commissario Distrettuale di Marostica a somministrare quelle ulteriori notizie, che in seguito alla sua Nota 3 Gennaro a.c. N°17· avesse ritratte intorno alla loro esistenza e domicilio, e se per avventura venisse di ciò informato il Tribunale, non tarderà ad assumerne gli esami, ed a procedere alle ulteriori occorrenti indagini.

3°) Lo stesso Commissariato Distrettuale verrà interessato dal Tribunale a dare più precise e dettagliate notizie intorno alle affezioni mentali dei genitori dell'incolpato, ed a quella di lui medesimo anteriormente al fatto processato, di cui fece cenno nella Nota 23 Xbre 1829. N°5061 indicando le persone che potessero esserne informate, e dalle quali sperar si potessero utili lumi intorno ad esse.

4°) Anche queste ulteriori notizie si presterà il Tribunale ad assumere senza ritardo le accorrenti deposizioni testimoniali, che poscia passerà, colle note Commissariali, e con tutti gli atti processuali posteriori al 12 Xbre 1829· alla Commissione Medico-Chirurgica, di cui si ha la relazione alla C^{a} XXVI, incaricandola di prendere il tutto in accurato esame, ed avuto riguardo alle affezioni mentali anteriori dell'incolpato, e dei suoi genitori, alla malattia di scorbuto da quello sofferta nell'anno passato, alla sua condotta nelle Carceri ed in giudizio, ed alle dichiarazioni del medico Carcerario, di nuovamente esternare il suo parere sul punto se possa ritenersi simulata o reale la aberazione mentale e stupidità dell'incolpato dimostrata in giudizio.

5°) In ogni caso la stessa Commissione sarà altresì incaricata di dichiarare, praticati gli opportuni esami e avuto riguardo al parere del medico Carcerario, se possa l'inquisito venir sottoposto ai colpi di bastone a termini del § 363.

6°) Tutto ciò diligentemente esaurito, e non ammesso nel frattempo di sentire di tratto in tratto l'incolpato e d'interrogarlo anche su circostanze non aventi immediata relazione col fatto, e di farlo sorvegliare dal medico e dal Carceriere, delibererà di nuovo su quelle ulteriori misure che trovasse necessarie in ordine ai §§ 363·364· del Cod. Pen.

Pezza LXI, 1 luglio 1831

Esame del medico Francesco Sacardi

Su suggerimento dei giudici di Venezia, Marchesini convocò il medico di famiglia Ghirardello, Francesco Sacardi, per interrogarlo. Il dottore, che lavorò a Breganze durante gli anni della giovinezza di Gio. Batta., riferì della salute dell'imputato.

Vicenza li I luglio 1831 alle 12 meridiane.
Innanzi al consesso criminale raccolto nelli signori
Bernardo dottor Marchesini imperial regio consigliere, Francesco Bettanni facente funzione di attuario, Luigi Caneva [e] Giuseppe Condostale, assessori giurati.

Citato comparve il dottor Francesco Sacardi di Nicolò, il quale ammonito alla verità nei sensi di legge, venne indi.
Interrogato sulle generali.
1) Mi chiamo e sono Franscesco Sacardi del vivente Nicolò, ho l'età d'anni 43 circa, nacqui a Caltran, ed ora abito a S. Vito distretto di Malo che saranno circa tre mesi, ho moglie, non ho figli, sono laureato in Medicina, e tengo la condotta di S. Vito suddetto in qualità di Medico, possidente, cattolico, e mai inquisito.

2) *Se conosca certo Gio Batta Ghirardello fu Gregorio di Breganze.*
2) Lo conosco benissimo per la circostanza che per tredici o quattordici anni esercitai la mia professione di Medico in Breganze, partendomi da di là quattro anni circa sono, nella qual epoca mi trasferii a Sarcedo, paese poco lungi da Breganze. Si nella mia permanenza a Breganze che in quella di Sarcedo io era il Medico di casa del Ghirardello, sebbene ultimamente con minore frequenza, ed in tali occasioni ebbi l'opportunità di benissimo conoscerlo.

3) *Sullo stato mentale del nominato Gio Batta Ghirardello*.
3) In quest'uomo io vidi sempre una fisionomia concentrata e meditabonda che non è a dire il vero il carattere proprio dei villici, ma stravaganze di mente mai gliene osservai, sebbene ricordi di averlo curato più volte per malattia, ed una volta anche per grave malattia siccome gli si minacciava una tisi polmonare.

4) *Dettogli, eppure sappiate che in Processo è introdotto come voi attesa la vostra professione di Medico possiate attestare che il Ghirardello soffrì un tempo per ben tre mesi una debolezza di mente.*
Pensate quindi ai tempi addietro, e poscia con quella ingenuità che è propria dell'uomo onesto dire se o meno sussista questa circostanza:
4) Ora pensando ricordo che negli anni così detti della crescita frequentando io in casa di certo Speroto zio materno del Ghirardello vi vedeva di frequente il Ghirardello stesso, il quale allora era

un ragazzone, e ricordo che siccome lo vedevano sempre concentrato, il ché non è in quella età, così li suoi zii mi dicevano che era di mente debole, e che dovessi alcun rimedio suggerire per guarirlo, ma ricordo che avendolo esaminato più volte, e più volte discorso con lui, io ho formato allora un giudizio, esser colui un uomo di freddo temperamento, tranquillo, e pensante, ma niun indizio vi riscontrai né allora né dopo che caratterizzar possa una debolezza di mente. Questa è la pura verità, ossia quella verità che sente la mia mente, e la mia coscienza.

5) *Se sta a sua cognizione, che dal lato dei genitori di questo Ghirardello vi fosse un qualche seme di pazzia.*
5) Il padre di lui appena posso ricordare averlo conosciuto. La madre poi ricordo averla medicata perché affetta da pellagra, dalla cui malattia ne venne in essa come in quasi tutti gli individui che della stessa ne sono attaccati, la pazzia; e quindi posso dire ed attestare ch'essa morì pazza ma non di pazzia gentilizia, anzi per pazzia prodotta da pellagra. Parmi che l'età questa donna fosse prossima ai 60 anni.

6) *Datogli lettura del presente di lui esame, indi interrogato di conformità.*
6) Va bene il mio esame, e lo confermo.

Così compiuto il presente protocollo, giurò, si sottoscrisse, e fu licenziato
[Seguono firme]
Terminò la sessione due ore dopo

Pezza LXXVII, 10 dicembre 1831

Protocollo di comparsa volontaria della medica chirurgica commissione che presenta rapporto circostanziato.

Il giorno 7 dicembre 1831 furono nuovamente convocati i medesimi dottori che stilarono la perizia del 4 dicembre 1829, allo scopo di operare un nuovo esame sull'imputato e stabilire se fosse veramente malato o simulasse la pazzia. A differenza della volta precedente, sì unì all'equipe anche il medico carcerario, dottor de Marchi, il quale informò i colleghi della condotta mantenuta dal detenuto nei precedenti mesi e della deposizione del medico di Breganze dottor Sacardi.

In seguito alla riserva accordata dal Giud. a noi sotto-segnati medici e chirurgi di presentare con particolare Rapporto il nostro parere 1mo sullo stato attuale di mente del Gio. Battista Ghirardello detenuto in queste carceri criminali, 2do sulla di lui capacità od incapacità fisica a sostenere gli inasprimenti di legge.

E dietro alla lettura fattasi nelle stanze del Consesso giudiciale del Rapporto 12. Xbre 1829 da noi stessi esibito a questo I. R. Tribunale, nel quale rapporto si dichiara che a quell'epoca il Ghirardello non presentava indizi di alienazione mentale.

Avuta inoltre cognizione di alcuni fatti riguardanti il medesimo imputato, anteriori al 12 Xbre suddetto ma da noi allora non conosciuti, per i quali fatti risulta avere il Ghirardello dimostrato sin dalla sua prima gioventù un temperamento melanconico, una taciturnità non naturale ai villici della sua età, ed una qualche debolezza di mente.

Avuta nozione delle osservazioni praticate sugli atti e sul contegno fisico-morale del detto Ghirardello per parte del Med. Carcerario, dei Carcerieri, e dei Detenuti nel corso non breve di due anni, cioè dal 12 Xbre 1829 fino ad ora, per le quali osservazioni si è riconosciuta nel Ghirardello una strana apatia per tutto ciò che lo riguarda, un'indifferenza al digiuno, e agli eccessi del caldo e del freddo, una quasi perpetua taciturnità, e la nessuna influenza che esercitano su di lui le persone e le cose circostanti, se si eccetui la impressione della luce, della quale sembra unicamente occuparsi, dirigendo i suoi occhi sempre verso le finestre, senza che niuna causa valga a smuoverli da quella posizione.

Avuto finalmente riguardo alla visita per noi praticatasi in unione al Consesso giudiciale nella infermeria di S. Biagio, ove attualmente si trova, nella qual visita abbiamo pienamente confermate le osservazioni già istituite dal Med. Carcerario e dai Carcerieri, noi tutti di concorde sentimento siamo dotti a modificare il parere già emesso col Rapporto 12 Xbre 1829 essendo insorti alcuni dubbi sull'integrità mentale dell'accusato. I quali dubbi ci sembrano sufficientemente fondati sullo stato abituale di melancolia, di apatia morale, e di indifferenza alle tipiche impressioni, già provato e riconosciuto nel Ghirardello in epoche sì anteriori che posteriori al delitto di cui è prevenuto.

In base di tutto ciò risolviamo il primo quesito dubitativamente, poiché quantunque non si abbiano indizi positivi per dichiarare il Ghirardello assolutamente alienato, tuttavia in scienza e coscienza non possiamo stabilirlo assolutamente sano di mente.

In risposta al 2do quesito dichiariamo non essere il Ghirardello capace di sostenere gli inasprimenti di legge, poiché prescindendo dal dubbio già per noi concepito di un qualche sconcerto nel suo intelletto egli è ancora convalescente da grave malattia scorbutica.

In fede di che

[Seguono firme]

Pezza LXXVIII, 31 dicembre 1831

Referato

Il Giudice Marchesini, dopo aver ottenuto il consenso dei colleghi del tribunale di Vicenza, decise nuovamente di appellarsi al tribunale di grado superiore per chiedere consiglio, in quanto ritenne che null'altro si potesse fare per giungere alla soluzione del caso: nonostante le numerose indagini e la scrupolosa attenzione nel seguire i dettami del codice e i consigli dei magistrati veneziani, il giudice relatore Marchesini non era ancora riuscito a capire quale fosse il movente che indusse il Ghirardello ad uccidere le donne e se fosse veramente affetto da malattia mentale.

A differenza del referato precedente, la struttura del protocollo è differente: dopo la parte dedicata alla relazione inerente al caso giudiziario, è presente la sezione dedicata al voto, ma non quella della consulta.

Nel dì 29· del Marzo ultimo passato conoscendo questo Consiglio sui risultati della Procedura che riguardava l'arrestato Giovanni Batta Ghirardello accusato del gravissimo Delitto di Omicidio in una sia Zia, ed in altra Donna conchiuse per la rassegna degli atti tutti all'Ecc^{o} Sup^{e} Trib^{e} d'Appello implorando di lassù consiglio ed istruzioni stanteché questa subordinata Prima Istanza non più sapeva cosa intraprendere onde dar fine regolare a questa Procedura stanteché l'Accusato non più dando risposte analoghe alle Domande, o si infinse Pazzo, o Pazzo realmente divenne.

La gravità dell'Argomento convien credere fosse quella, che determinasse l'Ecc^{o} Sup^{e} Trib^{e} a ripetere le già fatte operazioni sulla possibile lusinga, che per le stesse, e per il trascorrere del tempo potesse il Giudizio rendere più chiaro il Quesito = Se reale, o simulata fosse la Pazzia =

Questo superiore comandamento sta scritto alla P. *L*. di cui ne faccio lettura dopo per altro aver preletti li antecedenti due Referati, il primo alla P. *VII*- che tratta unicamente del Fatto, e degli Indizi sull'Accusato, ed il Secondo alla P. *XLIX*.. che fà conoscere le pratiche inutilmente usate per determinare l'Accusato a rispondere come quello che all'ombra d'uno stato di Pazzia sembrasse voler giustificare il suo silenzio, e salvarsi sul tempo stesso dalla gravissima accusa.

Premessa adunque la lettura di questi Atti, il Protocollo Giud^{le} 13 Mag^{o} prova l'inutilità del tentativo per condurre l'Accusato a parlare.

Li avuti riscontri del Comm^{o} Dis^{le} di Marostica esistenti alle Pezze *LV*. e *LVI*. nel mentre provano non esistere, ne essere mai esistiti quei due Test^{i} Rinaldi, e Santini nel proprio Distretto, ne tampoco nei distretti limitrofi di Thiene, e di Asiago, e dei quali parlò il troppo noto rivelatore Barin, lasciano dubitare che il Padre dell'odierno Accusato desse segno un tempo di mente leggera, e che la Madre attaccata un tempo venisse da forte sintomatico Delirio, e che l'Accusato stesso saranno ora 10 anni soggiacere per tre continui mesi a tal debolezza di mente da cui ne venne in Lui ottusità, e stupidezza.

E siccome queste notizie per quanto appare le traeva il Comm^{o} Dal Deputato Politico di Breganze, e questi dal Medico Saccardo, e dai Test^{i} Marco, e Fran^{co} Munaretto, cosi e li Munaretti, ed il Medico si esaminarono; e se li primi due attestano che per loro scienza mai potrebbero dire che il Ghirardello privo fosse di buon senno, non tacciono però aver essi in separate epoche sentito dire che il Ghirardello fosse divenuto debole di mente, o stupido, osservando il Medico Saccardo, il quale parla dell'Accusato per averlo conosciuto sino dai suoi primi anni che ebbe sempre una fisonomia concentrata e meditabonda, che li di Lui Zii lo dicevano debole di mente, che anzi lo raccomandavano a Lui acciò alcun rimedio suggerisce, ma che avendolo egli esaminato portò parere che fosse bensì un individuo di freddo temperamento, e pensante, ma non mai un pazzo ne desse tampoco segni di incipiente Pazzia.

Questo stesso Medico parlando della Madre dell'Accusato disse essere essa morta Pazza, ma Pazza per effetto di malattia pelagrosa, e non per seme gentilizio, ne malattia gentilizia essere la pelagra.
Frattanto che queste operazioni si facevano erasi già ordinato tanto al Medico Carcerario, quanto al Custode di dover sorvegliare la persona dell'Accusato cercando trarlo anche in colloquio, e cosi poter più agevolmente conoscere lo stato di sua mente, ma per li mensili rapporti dell'uno, e dell'altro si vede che il contegno dell'Accusato si fu sempre lo stesso vale a dire = taciturno, insociabile, sofferente tranquillo anche nelle privazioni momentanee del vitto, e quasi sempre nella stessa attitudine del Corpo fissando sempre con occhio immobile la luce della finestra del Carcere, sofferente intrepido si del caldo che del freddo.
Il Consesso tentò ancora una volta di poter intraprendere il Costituto articolato, ma al pari delle altre volte vano tornò anche questo tentativo. P. *LXXI.*
Si radunò allora per la Seconda volta la stessa Commissione di Scientifici, che erasi consultata da prima, e di più si vi aggiunse il Medico alle Carceri acciò meglio la Commissione potesse istruire, quindi furono dati alla stessa da sciogliersi li seguenti due Quesiti.
I Stato attuale di mente dell'Accusato, e
II Se, o meno lo si possa senza pregiudizio assoggettare al castigo delle bastonate a tenore del § 363-
La commissione lasciò dubbiosa la Tesi sulla Pazzia, e giudicò non potersi assoggettare alle bastonate l'Accusato senza grave di Lui pregiudizio.
Leggo al Collegio il Protocollo 7 X^{bre} Corr^{e} e corrispondente Rapporto scritto della Commissione, quindi non sapendo il Relatore qual altra operazione, o indagine intraprendere, rassegnasi il seguente.

VOTO

Di rassegnare gli Atti all'Ecc^{o} Sup^{e} Trib^{e} d'Appello nella circostanza che in potere della Prima Istanza non istanno ulteriori operazioni da intraprendersi, esaurite essendosi tutte le presunzioni comandate dai § 363- e 364 –

Vicenza il di 31 X^{bre} 1831
Marchesini

Pezza LXXIX, 31 dicembre 1831

Consulta all'eccelso appello

Nel protocollo venne riportato il risultato del voto proposto dal giudice relatore. Pur mancando il dibattito tra i giudici vicentini, dal contenuto si evince che la proposta del Marchesini è stata approvata convenendo nell'inviare gli atti del processo al tribunale superiore d'appello allo scopo di ottenere nuovi consigli sul come procedere nelle indagini.

Consulta
Presenti li Signori

L. Bizozero, presidente; Fostini, Consigliere; Cavazzani, consigliere; Borgo, consigliere; Marchesini, relatore.

La Consulta 29· Marzo passato, che si fece dovere di rassegnare questa devota Prima Istanza nel mentre annoverava il Grave Fatto che tiene in queste carceri rinchiuso il Villico GBatta Ghirardello, annunciava pure come stante l'inutilità di tutti li sforzi usati, non era riuscito di poter assoggettare l'Inquisito ne ad un Formale Costituto Ordinario, ne tampoco riuscito era di poter con deciso fondamento stabilire se costui fingesse uno stato di permanente Pazzia, oppure Pazzo realmente fosse divenuto. Allora adunque si assoggettò alla Sapienza Appellatoria l'Affare per dipendere da quelle eventuali ulteriori istruzioni, che non avrebbe saputo progettare questa Prima Istanza.
L'Eccelso Trib^{e} in Esame degli Atti che si erano rassegnati trovò di ordinare col maggior possibile Zelo la ricognizione di quelle Pratiche che si erano già fatte ricorrendo poi anche ad ulteriori illustrazioni a tenore del Decreto che si abbassava nel 3· Maggio sotto il N° 6556
Obbediente questa Prima Istanza versa nella lusinga di aver pienamente esaurito il Superiore Comandamento, ma però con risultati in linea fiscale non solo eguali ai precedenti, ma anzi minori, poiché se allora la Medica Commissione giudicava l'Inquisito un Furbo, anziché un vero Pazzo od altrimenti imbecille, ora comunque per la varietà degli accidenti non si creda abbastanza tranquilla a pronunciare un assoluto Giudizio, pure nel dubbio incline a ritenere piuttosto il Caso di una reale Pazzia, anziché quello di una Pazzia simulata.
Non potendo ne sapendo perciò questa Prima istanza quali pratiche ulteriormente usare siccome esaurite si sono tutte quelle segnate dai §^{i} 363- e 364, cosi si fà dovere di rassegnare di nuovo gli Atti tutti congiuntamente all'Estratto del Protocollo di Consiglio per dipendere ad in questo dificile, e grave argomento dalle Superiori decisioni.

Vicenza il di 31· X^{bre} 1832
Marchesini

Protocollo di consiglio del superior giudizio criminale (corte d'appello) di Venezia (conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia), 7 febbraio 1832

All'unanimità, i giudici del tribunale veneziano dichiararono la necessità di proseguire le indagini, concentrandosi sulla figura di Giovanni Barin e sulla deposizione da lui fatta il precedente 19 novembre 1830, invitando il giudice relatore a deliberare sulle sorti del Ghirardello e dello stesso Barin.

Protocollo della sessione tenutasi dall'imperial regio tribunale d'appello generale di Venezia nel giorno 7 febbraio 1832.
In aula quarta.
Presenti li signori Dolfin, vicario, de Stefani, Penolazzi, Anselmi,
Tosetti, sussidiario.
Dellaio: segretario
[---] facente funzione di protocollista

Assume il vicariato il signor consigliere de Stefani

24 Gennaro 1832
Il tribunale in Vicenza avendo esaurite le ulteriori operazioni prescritte dall'appellat. Dect.^{o} 3· Maggio 1831· N° 6556. Relativamente all'arrestato Gio Batta Ghirardello imputato di omicidio, rassegna di nuovo gli atti per dipendere dalle Superiori deliberazioni.
Premesso l'estratto delle esaurite operazioni

Osservato dal relatore che le inutilità delle molte e varie indagini fin qui praticate fa ragionevolmente temere che inutile sia per riuscirne ogni altra ch'esperire si voglia, onde determinare con precisione se reale o simulata sia la pazzia, da cui si mostra affetto il Ghirardello.
Fatto però riflesso alla gravità del fatto che allarmante reclama la punizione di colui che lo avesse determinatamente commesso, e che par sottrarsi al meritato castigo fingesse poscia di esser divenuto pazzo: fatto altresì riflesso che utilissimo sarebbe anco per l'esempio altrui di smascherare se fosse possibile la finzione, ond'altri non usasse così facilmente di un simile mezzo, ritiene il Relatore che nulla si debba ammettere di ciò che può condurre al conseguimento di così importanti oggetti, e quindi
1°) Osservando che Giovanni Barin nella spontanea sua confessione presenta il circostanziato dettaglio di una confessione stragiudiziale del Ghirardello, la quale se non sarebbe per se sola bastante a far prova del delitto a carico di costui, sarebbe però atta a far conoscere l'attuale di lui malizia, e quindi ad aprir l'adito ad ulteriore procedura contro di esso a termini di Legge.
2°) Osservando che sebbene pei pregiudizi di cui è aggravato poca fede possa meritarsi il Barin, nulla ostante pare impossibile ch'egli abbia voluto rendersi colpevole dinanzi ad un Tribunale di cui assoluta menzogna di cui avrebbe potuto essere riconosciuto, né si fa vederne l'oggetto, dappoiché egli fece la rivelaz.^{e} al momento in cui stava per sortire dalle Carceri.

3°) Osservando che per istabilire assolutamente falsa la deposizione del Barin non basta l'aver indagato sull'esistenza dei due della testimonianza dei quali avrebbe timore il Girardello, ma occorre altresì d'indagare sul colloquio che si dica avuto da esso Ghirardello colla propria Sorella dalla bocchetta del carcere, sul viglietto che si vuole esserle stato consegnato scritto dal detenuto Marostica, e sulla intervista che il Barin dice aver avuto colla sudd. Sorella del Ghirardello.
4°) Osservando che qualora cogli esami della sorella del Ghirardello, del Marostica, del Carceriere, e d'ogn'altro che accorresse, riuscisse di stabilire la verità delle circostanze deposte dal Barin, sarebbe allora opportuno di esperire il confronto che s'era già ordinato coll'appellat. precedente Dect^{o}, e che potrebbe per avventura scuotere il Girardello e fargli cambiare contegno ove fosse infinto quello che ora mantiene:
Quindi il Relat.^{e} stesso propose e fu

ad unani^{e} Concl^{ne}

di ritornare gli atti al Trib. Di Vicenza, comminandogli le sudd.^{e} osservazioni ai N^{i} 1-2-3-4- incaricandolo di prestarsi indilatamente alle relative indagini, ed a tutte le altre che occoressero, deliberando poscia come troverà di ragione a norma delle risultanze, tanto Rapporto al Ghirardello, come rapporto al Barin. Avvertito poi il Trib. stesso per questo e per ogni altro caso avvenire che consultando il Trib. Superiore gli incombe sempre il dovere di soggiungere il suo parere sulle ulteriori misure da prendersi.

Pezza CXII, 19 ottobre 1832

Referato finale

Al termine della fase di inquisizione, il giudice relatore stendeva un ulteriore referato nel quale riassumeva sia il contenuto del referato precedente, sia le indagini svolte. Proponeva, infine, un suo voto tramite il quale esaminava i dati probatori emersi nel corso del processo ed esponeva il suo parere in merito alla decisione da assumersi nei confronti dell'imputato. La caratteristica principale di questo referato, rispetto al precedente, consisteva in un maggior contenuto basato sul ragionamento giuridico.

Marchesini, dato che nient'altro era possibile attuare per far emergere un possibile movente, ritenne di concludere il processo per difetto di prove legali e di trasferire l'imputato nell'Ospedale di S. Servolo a Venezia.

La Terza volta è questa in cui per Superiore Comando deve il Relatore ricordare al Consiglio il doloroso atroce Caso avvenuto nella sera dei 18 del Giug^{o} 1829. Nella Comune di Breganze quando senza Causa conosciuta a delinquere, e sempre alcuna se ne poté dubitare, certamente non creduta sufficiente, il Nipote si accinse a dar morte spiettata e crudele ad una Zia che per Lui sentiva tutto l'affetto, ed ancora ad altra Donna con cui niuna relazione aveva il crudele, ma che da Lui fu pur macellata unicamente perché il suo fatale destino la aveva in quel punto condotta a visitare la Zia.
Questo spiettato si fu il Villico Gio Batta Ghirardello di Breganze d'anni 33_ ed altra volta dimesso dal Carcere con Processo Sospeso in Titolo di Grave Ferimento.
Arrestato nel giorno appresso, nel 7 del Luglio detto anno fù segnata contro Lui l'Accusa di Omicidio.
La lettura di quel referato P: *VII*_ farà conoscere al Consiglio gli accidenti del Fatto, e la gravità degli indizi sui quali ebbe base l'Accusa.
Ora sebbene costui non offrisce fino a quel momento fondato indizio di Pazzia, pure il Consesso in vista alla prima elevatasi voce, che il voleva furioso, congiuntamente alla singolare enormità del Fatto, ed ai pur singolari accidenti in cui lo si commise, ed il tutto senza Causa a delinquere, non ammise fino dal primo momento di ingiungere al Custode, ed anche al Medico Carcerario di visitare con frequenza l'arrestato, confabulare con Lui, marcare ogni accidente che il circonda, e quindi ogni 15 giorni riferire se o meno marcassero in costui stravaganze, e quali.
Queste precauzioni divennero più necessarie allora quando assoggettatoselo a Costituto ordinario confermò tale contegno da doverselo aver per pazzo, od altrimenti da doversi credere, che studiatamente si fosse proposto di farsi credere tale.
Quali, e quante fossero allora le operazioni che dal Consesso si intrapresero, e con quale risultato, lo conoscerà il Consiglio dalla lettura del Referato 29. Marzo 1831. P: *XLIX*- la cui conchiusione si fu di ricorrere per consiglio all'Ecc^{o} Sup^{e} Trib^{e} stanteché nella mente di questo Subordinato Collegio esaurite erano tutte le Pratiche sia per comprovare viemmagiormente il Fatto, che per comprovare, od escludere lo stato di Pazzia nell'Accusato, e sia ancora come in ogni evento determinato ad abbandonare quel misterioso silenzio a cui o di proposito, o per perduto senno si era abbandonato.
L'Eccelso Trib^{e} d'Appello veduto lo stato degli Atti col suo Venerato Decreto 3 Mag^{o} N° 6556_P: *L*
Non ordinò già nuove operazioni, ma bensì ordinò che con maggiore insistenza si rinovassero quelle che eransi già fatte, le quali specialmente versavano al rinvenimento di quei due Testimoni Rinaldi, e Santini, ed alli ulteriori esperimenti pei quali con maggior fondamento si avesse potuto conchiudere sia sullo stato di una Reale Pazzia, sia su quello d'una Pazzia simulata.

Queste pratiche si intrapresero; ma non avendosi per esse potuto ottenere ciò che fino da principio con ogni impegno si andava cercando, questa Prima Istanza rassegnò di nuovo l'Affare all' Ecc^{a} Sua Superiorità mediante quel Referato, e Consulta 31. X^{bre} u.p. di cui pure, per regolare storico andamento dell'Affare, mi permetto farne lettura P: *LXXVIII* : P. *LXXIX*- Ma anche questa volta l'Ecc^{o} Sup^{e} Trib^{e} ordinò delle altre operazioni, e specialmente quelle che si vedono nel Decreto 7· Febb^{o} u.p^{o} N° 919- di cui ne faccio lettura.

Il Consesso coll'intenzione di pienamente corrispondere alle VISTE del Superiore Comando, esaminò primieramente quel detenuto Marostica il quale fermamente negò aver egli mai scritto viglietto alcuno ne di contrabbando, ne pur il Girardello ed oppostegli le rivelazioni del Barin dichiarò = Che il Barin era un tristo, che nulla era vero di ciò che egli asseriva, e che il voleva anche al Confronto.

Il Barin era infrattanto, per nuova condanna, stante violato precetto, passato alla Casa di Correzione in Venezia. Lo si richiamò, ed assoggettato a nuovo Esame, confirmò sostanzialmente tuttociò che aveva dapprima rivelato, ma quando gli si oppose la negativa del Marostica, il Fatto di non essersi rinvenuti quei due Testimoni Rinaldi, e Santini, e quando lo si eccitò al Confronto sia col Marostica, che col Ghirardello, anche allora fermo rimase per la verità delle sue rivelazioni, ma per altro si rifiutò ai confronti a pretesto di vendette che avrebbero in seguito potuto intraprendere contro Lui sia il Marostica, che il Ghirardello, ed altri.

Frattanto che queste operazioni si facevano non dimenticava il Consesso di assumere di quando in quando in formale Protocollo anche il Custode alle Carceri della Infermeria ove per ricorrente malattia scorbutica da oltre due anni stà rinchiuso l'Inquisito Ghirardello, ed il Custode nel giorno 10. Febb^{o} che fù il giorno immediato all'arrivo del Decreto Appellatorio assicurava il Trib^{e} non aver mai sentito il Ghirardello pronunciar parola al di là di un qualche stentato bisilabo, e questo anche non sempre corrispondente alle domande che gli venivano fatte. Assicurava poi ancora, che quelle poche volte in cui il Ghirardello veniva alla bocchetta del Carcere per parlare con una sua Sorella, egli sempre vi stesse personalmente presente, e potè quindi convincersi che se da un lato indiferenti erano li discorsi della Sorella, il Ghirardello dall'altro, mai articolava parola si chiaramente da poter essere compiuta, e solo di quando in quando alzava gli occhi, e quelli fissava nella Sorella con sembianza di sorriso. Diceva poi anche, che di conseguenza a queste osservazioni il fù detenuto Barin detto Capiton mentiva quando asseriva il contrario di ciò che esso Custode aveva personalmente veduto, ed udito. Di questo Protocollo ne faccio pure lettura.

Il Custode fù in appresso varie altre volte sentito, e tanto sul morale, quanto sul contegno dell'arrestato sempre le stesse cose ebbe sostanzialmente ad attestare, come apparisce dai Protocolli successivi 20·Aprile; 20 Giugno, e 16 Agosto.

Non era però il solo Custode a cui il Consesso affidata aveva la speciale sorveglianza sopra questo Inquisito. Anche al Medico alle Carceri fù di BEL nuovo, cioè appena [trascritto]l'Appellatorio Decreto, raccomandata la diuturna sorveglianza sull'arrestato predetto, il quale nel frattempo in Causa di Grave malattia scorbutica fù presso a morte, ma comunque scampato da questo pericolo non lo si potè col consenso del Medico assoggettare a Costituto ordinario se non nel 12· del passato ultimo settembre. Il Consesso si recò in tal dì al Carcere dell'Inquisito, ed il trovò come appunto sempre si annunciava dal Custode, seduto sulla sponda del letto colle luci fisse ed immobili veso la finestra. All'entrare del Consesso in Carcere non fece verun movimento ne colla persona, ne col Capo quasiché fosse assorto in profonda astrazione. Lo si eccitò a parlare sopra domande indiferenti che gli si proponevano, ma egli non per questo cambiava posizione, anzi neppure si contorceva ne colla vita, ne colla testa, cosiché onde renderlo attento fù fatto scuottere dalla Guardia; ma ad onta di tutto ciò se pur le scosse era alla necessità di contorcersi, finita la scossa ondulatoria si ricomponeva nella primiera posizione senza articolare parola, e solo balbettava fra denti parole, il di cui [cupo] Confuso suonar all'orecchio non lasciava distinguere cosa egli significare intendesse. In quell'incontro, volle il Consesso presente anche il Medico Carcerario nella sua malattia, e di chi per le diuturne visitazioni gli era divenuto Famigliare potesse più facilmente determinarlo a parlare, ed a ragionare. Lo si fece quindi alzare, e rizzatosi finalmente in piedi, lo si fece tradurre nel solito locale destinato pei Costituti, e fatolo sedere lo si rese accorto che era la Giustizia che lo esaminava e che gli rinfacciava la morte della Zia, e quella della Zoccola perché a tenore degli Atti era stato Lui, che le aveva uccise. Gli si disse, che il Barin aveva tutto manifestato alla Giustizia, e che in conseguenza si doveva ritenere che egli studiosamente si infingesse stupido, e fosse progetto quello di non voler analogamente rispondere alle proposte domande; ma ad onta di tutto questo mai si ebbe un segno che indicare potesse in Lui la percezione delle idee, ne mai tampoco si ebbe altra risposta, eccetto quella mi so gnente, anche quando non istava in relazione colla proposta domanda; ed il Consesso non sapendo più a quali operazioni appigliarsi, dopo aver osservato, che il Medico non giudica poter l'Inquisito stante fisica infermità sopportare innasprimento di sorte alcuna, difidò l'accusato che si chiudeva il suo processo, e cosi anche fu effettivamente chiuso.

Dopo tante letture a cui e per la gravità e novità dei Fatti mi sono determinato, mi sia indulgente il Collegio ad acconsentire anche la lettura dei Protocolli di Esame del Medico alle Carceri 10· feb^{o}, 4· Luglio, 10 Maggio, e 4°, Sett^{e}, dopo la quale passo a rassegnare il Controscritto

VOTO

Allorquando nella Sessione dei 7· Lug^{o} 1829- si considerarono gli accidenti che accompagnavano il Fatto delle mortali ferite sopra Maria Salina Ghirardello, e Maddalena Zoccola, le quali anche per assoluta necessaria conseguenza delle stesse dovettero ben tosto soccombere, il Trib^{e} dichiarò =Che all'arrestato Gio Batta Ghirardello si dovesse contestare = Lui apparire legalmente indiziato qual'immediato autore della morte di quelle due Donne.

Questa imputazione così generica era in allora suggerita dal mistero in cui si vedeva avvolta la causa a delinquere cosi brutalmente, nonché dal Fatto che la Investigazione lasciava ancora desiderare un più positivo sviluppo, e tuttociò poi basava al D^{o} Aulico 4· Marzo 1823.

Ora però che la Inquisizione è portata al suo termine, e che il Trib^{e} è per legge posto alla necessità di qualificare il Delitto, mi accade di osservare = Che comunque sotto la fatal'ombra del mistero se ne stia anche di presente la Causa a Delinquere, che è maisempre la più sicura fiacola al cui lume si scorgono, e quindi si spiegano le umane tendenze; pure quell'entrar taciturno, ed armato nella Casa della Zia, quel dar mano di subito al ferro micidiale che il feroce Nipote aveva seco recato in giorno cotanto Santo, e Festivo quale era quello del Corpus Domini, e nel quale di conseguenza non è di leggieri giustificabile la detenzion di tal'Arma destinata agli usi dell'Agricoltura; quel colpir sulla testa e mortalmente; e quel macellare dippoi anche la compagna fosse coll'immaginato pravo divisamento di distruggere il più valido test^{o} congiuntamente al riflesso di essere costui penetrato in tal Casa quando già sapeva che lo Zio era assente, tutto questo importa, che si debba in oggi vedere nel caso fatale di quelle immolate vittime il preconcepito disegno, la feroce risoluzione, e quindi i caratteri più marcati del Delitto di Omicidio.

Propongo di conseguenza, che si debba primieramente qualificare l'Accusa qual Delitto di Omicidio.

Questo Delitto lo si addebitò all'odierno arrestato GBatta Ghirardello e perché contro Lui stava la voce della agonizzante Zia, quella della Giovinetta Angela spettatrice incapace di dar soccorso onde impedire l'atroce misfatto, la pubblica voce, la fuga, e le vesti insanguinate.

Tutti questi così eminenti indizi pesano ancora col pieno loro valore sul Caso dell'arrestato, ma dessi comunque apportino un morale convincimento di sua Colpa, pure al rigor della prova che la legge desidera si presentano ancora insufficienti stante la già narrata tenera età della Testimone Angela.

Devesi quindi per legge, ora che ne è chiuso il Processo pronunciare un dubitativo Giudizio a tenore del § 428-, che è ciò che io propongo.

Siccome poi la libertà dell'Inquisito ella è a riguardarsi assolutamente pericolosa sia che lo si consideri in istato di Pazzia reale, sia che lo si consideri in istato di Pazzia simulata; così nel mentre, come dissi, propongo un dubitativo Giudizio rispetto all'Accusa, sarei pure per proporre, come appunto mi sento inclinato, che all'Eccelsa Superiorità Appellatoria piacesse addotar la misura finché risana dallo stato di apparente Pazzia, di farlo rinchiudere nella Casa dei Pazzi detta di S. Servilio in Venezia. Questa misura poi oltre sembrare suggerita anche dal non spregevole riflesso del Medico alle Carceri alla di cui cura stà per il Terzo anno l'arrestato, ella poi anche suggerita dalla considerazione che nel Caso avesse a risanare, il Giud^{o} Crim^{e} vorrebbe nello stato di Sanità la Causa sufficiente per riassoggettare all'Accusa il Ghirardello in contemplazione a quanto si dispone dal § 472- lett^{a} a) colle parole o non si fossero allora potute mettere abbastanza in chiaro.

Vicenza il di 19· Ottobre 1832
Marchesini

Parlando poi del Barin detto Capiton osservo, che se le sue rivelazioni pei minuti regolari accidenti da cui si credono accompagnate, si presentano alla mente del Giudice coi caratteri i più marcati dalla verità anche perché non si conosce in Lui una Causa qualunque a mentire; pure il fatto della non esistenza di quei due Test^{i} congiuntamente alle affermazioni del Custode, e del Marostica, e ciò che più importa, il Fatto di credersi persistere l'Inq^{o} nello stato di apparente Pazzia, tutto questo importerebbe, che lo si dovesse riguardare menzognero, e tale da attirare sopra di se l'Accusa di Truffa per falsa deposizione; ma il riflesso che il Custode ed il Marostica hanno tutto l'interesse a deponere nel modo come depongono stanteché il primo si va per tal maniera a garantire da una Censura, ed il secondo da una eventuale accusa di AIUTO prestato, cosi trovando incertezza nel Fatto, mi faccio a proporre =
Che in Titolo di Truffa per falsa deposizione di confronto ad Barin detto Capiton, si abbia a desistere per insufficienza di positivi indizi comprovanti il Fatto in Genere.

V^{a} il di 19· 8bre 1832
Marchesini

Pezza CXIII, 19 ottobre 1832

Sentenza

Concordando con il parere del giudice relatore Marchesini, i consiglieri del giudizio criminale di Vicenza proposero la sospensione del processo per difetto di prove legali.

Propostisi gli atti costrutti in confronto di Gio. Battista Ghirardello, arrestato,

imputato di omicidio,

costituito la prima volta il dì 7 Luglio 1829, essendosi ultimata l'inquisizione il giorno 16· Ottobre corrente.

L'imperiale regio tribunale provinciale quale Giudizio Criminale in Vicenza ha dichiarato, e dichiara: sospeso il processo per difetto di prove legali in confronto di Gio. Battista Ghirardello sull'imputatogli delitto di Omicidio; condannatolo però nelle Spese processuali ed alimentarie, e nella Tassa di fiorini 12· per la presente Sentenza, sotto le riserve del § 537· del Codice Penale Parte prima.

L. Bizozero, Presidente; Fostini; Cavazzani; Marchesini; Nardini; Danin; Canneti; Bettanini
Dall'imperial regio tribunale provinciale
Vicenza 19 ottobre 1832
Scarselli segretario

Pezza CXVI, 21 gennaio 1833

Protocollo eretto in comparsa della commissione medico chirurgica

Per ordine del superiore tribunale d'appello di Venezia fu predisposto che venisse operata un'ultima perizia concernente lo stato di salute fisico e mentale dell'imputato Ghirardello. I giudici veneziani, non del tutto soddisfatti della sentenza promossa dal tribunale berico, promossero quest'ultimo accertamento prima di arrivare alla sentenza definitiva.

Vicenza li 21 gennaio 1833 a ore 11 di mattina
Nel giudizio criminale dell'imperial regio tribunale provinciale
Dinnanzi l'imperial regio consigliere dottor Bernardo Marchesini, Imperial regio scrittore Luigi Caneva, assessori giurati Carlo Carmini e Giuseppe Condostale

All'oggetto di esaminare le operazioni comandate dall'Eccelso Appello col venerato suo Decreto, furono invitati, e comparvero li dottori Professori Medico chirurgico

Dottor Gio Batta Piccoli Medico
Dottor Antonio Sandri Medico
Dottor Angelo de Marchi Medico
Dottor Angelo Rota chirurgo scientifico
Dottor Paolo Menegotto Chirurgo scientifico

I quali furono ritenuti sotto il vincolo del giuramento già da essi prestato col Protocollo del giorno 7 dicembre 1831.
Quindi furono ad essi presentati per la lettura e considerazione li Protocolli del Medico Carcerario 10 maggio, 4 luglio, e 4 settembre 1832 P^{e} 97, 165, e 107, nonché degli protocolli esistenti alle Pezze LXXVI e LXXVII, e così pure degli atti relativi anteriori e posteriori. Poscia il consesso si trasferì colli componenti la Commissione Medico Chirurgica all'Ospitale Carcerario di S. Biagio, ove esiste detenuto l'inquisito Gio Batta Ghirardello, e fattolo quindi dalla Commissione stessa visitare, esaminare, ed interrogare, fu indi invitata a dichiarare
1 Se tuttavia essa commissione persista nel giudizio dubitativo sulla simulazione di pazzia o menteccatagine, o se invece determinare si possa pur ammettendo assolutamente, od escluderla.
2 Se od in quale stato di fisica malattia si attrovi attualmente esso Ghirardello.
3 Se in caso di malattia combinata coll'aberrazione di mente, essa si crede che possa divenire insanabile [---]continuando a rimanere nelle carceri, e se all'incontro possa far cessare il trattamento, e la stazione diversa nella Casa dei Pazzi nell'Isola di S. Sevilio in Venezia.
4 Se nell'ipotesi che il trattamento e la stazione nell'Isola di S. Servilio potesse risanare il Ghirardello da quella qualunque malattia che per avventura lo affligge fosse egli, per la sua fisica costipazione in genere assoggettato ai termini di legge all'esperimento del bastone o delle verghe, in caso di persistenza in contegno simulato.

Sul primo quesito concordemente risposero.
Anche di presente noi dobbiamo persistere nel precedente nostro giudizio apparente alla Pezza LXXVII, e vi dobbiamo persistere perché condotti in sostanza da quelle istesse considerazioni allora fatte.

Il Consesso osservò che nel mentre il Medico Carcerario conveniva egli pure nella superiore sentenza, pure osserva, anzi era disposto a credere che la pazzia di cui si tratta era piuttosto simulata che reale quantunque per altro egli non fu [---]Su di ciò con opinione decisiva, ed in questi termini intendesse concretare la sua opinione.

Rispetto il secondo quesito, alla cosa risposero concordemente.
Che il Ghirardello si attrova attualmente in istato di convalescenza per malattia scorbutica

Rispetto al terzo quesito pure concordemente risposero
Che il Carcere lo dovevano essi risguardare come una causa conservativa, e riproduttiva del male, quando all'incontrario l'aria libera combinata coi movimenti del corpo e con un trattamento migliore dovevano essi risguardarla come l'unico mezzo d'una possibile guarigione, il che si avrebbe forse potuta ottenere col farlo passare nell'Isola di S. Servilio in Venezia.

Al quinto quesito concordemente risposero
La fisica costituzione originaria di quest'inquisito essa è talmente atletica che nella ipotesi potesse egli perfettamente risanare, non ci sarebbe dubbio che per costituzione non lo si potesse assoggettare all'esperimento del bastone.

Sciolti così questi quesiti si chiuse il suddetto Protocollo ritirandone le firme dei compresenti
[Seguono firme]
Terminò la sessione due ore dopo.

Pezza CXVII, 29 gennaio 1833

Referato e Deliberazione

Forte dell'ultima perizia medica protocollata il giorno 21 gennaio 1833, Marchesini ritenne di esprimersi in merito alle sorti dell'imputato Ghirardello riproponendo la medesima sentenza del giorno 19 ottobre 1832, ossia la sospensione del processo per difetto di prove legali e il trasferimento del detenuto nel manicomio di S. Servolo di Venezia. La degenza doveva durare il tempo necessario perché guarisse dalla malattia di scorbuto; se ciò fosse avvenuto, si sarebbe riaperto il processo per inquisire nuovamente Ghirardello.

L’eccelso superiore tribunale col suo venerato decreto 16 gennaio n° 15540 levò come prematura la sentenza di questo tribunale 18 ottobre p.p., ed ordinò che si rinovasse una perizia sulla persona dell’inquisito Gio Batta Ghirardello coll’organo di quella stessa medico chirurgica commissione che nel dì 7 dicembre avea costernato il parere. Di questo superiore decreto ne faccio lettura, come faccio del pari lettura del corrispondente protocollo assunto dalla rinovata medico chirurgica commissione, quindi fatta pure lettura del referato 19 ottobre pezza CXII, e relativi documenti in questo enunciati, passo a rassegnare il controscritto subordinato

Voto

Visto, che il parere della nuovamente radunata commissione scientifica egli è sostanzialmente conforme a quello del dì 7 dicembre 1831_ pezze LXXVI e LXXVII nel mentre si accorda col parere esternato del medico alle carceri sulla convenienza di far respirare aria libera all’inquisito ed ammalato Ghirardello col farlo custodire nella casa dei pazzi nell’isola di S. Sevilio.
Ritenuto che la sentenza 19 ottobre p.p. da questo giudiziale pronunciata essa va ad uniformarsi anche col parere ultimamente esternato della radunata commissione scientifica, come del pari è conforme alla consulta di quel giorno, così subordinatamente
Si propone
Di insistere nella sentenza pronunciata il giorno 19 ottobre 1832 e nella relativa consulta.

Vicenza il dì 29 gennaio 1833
Marchesini

Protocollo di consiglio del superior giudizio criminale (corte d'appello) di Venezia (conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia), 28 febbraio 1833.

I giudici del Tribunale Superiore d'Appello di Venezia, chiamati un'ultima volta a pronunciarsi in merito al processo istruito contro Gio. Batta. Ghirardello, votarono a maggioranza di annullare la sentenza del 19 ottobre 1832 e la deliberazione del 29 gennaio 1833 emanate dal tribunale di Vicenza. Prescrissero quindi di archiviare il fascicolo processuale e di far ricoverare l'imputato nell'ospedale psichiatrico di S. Servolo, andando in questo modo ad allinearsi con il parere del giudice relatore Marchesini.

Protocollo della sessione tenutasi dall'imperial regio tribunale d'appello generale in Venezia nel giorno 28 febbraio 1833.
aula quarta.
Presenti li signori Dolfin, vicario; Bembo; Carl; Rosnati; Bottari.
De Cattanei: segretario
[---] facente funzione di protocollista

Assume il vicariato il signor consigliere Bembo

C[r] Dolfin relatore
1831 pres. 12· Febbraro 1833

Il tribunale provinciale in Vicenza in ordine al Decreto 16 gennaro p.p. N° 15540, rassegna nuovamente gli atti processuali colle ulteriori operazioni ordinategli, pel titolo di omicidio, di cui è incolpato Gio Batta Ghirardello, colla deliberazione 29· genn. [---] N° 287. con cui dichiara di persistere nella sentenza di sospensione del Processo per difetto di prove legali pronunciata nel giorno 19 8bre 1832.
Premesso l'estratto degli atti, colla lettura dei referati anteriori ai numeri 6556/1831· 919/1832· 15540/1832; data lettura dell'appellatorio decreto al N° 15540·, del nuovo protocollo dalla commissione medica, nonché della nuova Deliberazione a [---] di Consiglio, e

Ritenuto dal relatore, che la commissione medico-chirurgica persiste nel dubitare se sia reale o simulata la pazzia, da cui si mostra affetto il Ghirardello;
Ritenuto che la stessa commissione qualifica il Ghirardello anche attualmente in stato di convalescenza per malattia scorbutica, nel quale stato essa ha già dichiarato nei precedenti protocolli non potersi il Ghirardello medesimo assoggettare agli esperimenti di legge per riconoscere se sia simulata o vera la pazzia.
Ritenuto che pel giudizio della Commissione medica il carcere deve riguardarsi come una causa non solo confermativa, ma ben anco riproduttiva del male, e che al contrario può inguardarsi come unico mezzo di passibile guarigione un trattamento diverso nell'Isola di S. Servilio in Venezia.
Ritenuto che qualora si riesca ad ottenere la perfetta guarigione del Ghirardello, non si dubita dalla Commissione suddetta di poterlo per la sua fisica costituzione assoggettare al rigoroso esperimento di legge per riconoscere se fu simulata o vera la pazzia;

Osservando che sino a tanto che sussiste il dubbio, se fu reale o simulata la pazzia, non può proferirsi sentenza riguardo al Ghirardello, perché la sentenza qualunque non può proferirsi se non è completa in ogni parte la procedura, e la procedura contro il Ghirardello non sarebbe nello stato attuale completa nella parte difensiva, mentre nulla ha detto a sua difesa il Ghirardello medesimo, e si dubita se egli di libera sua volontà, e con determinato proposito abbia rinunciato alla difesa naturale di ogni uomo minacciando di perdere la vita.

Fatto quindi riflesso che separando la reale malattia fisica dall'apparente malattia morale, conviene non trascurare ogni mezzo di togliere quella per giungere nei modi legali a scoprire se sia reale anco la seconda;

osservando che il mezzo opportuno onde togliere la malattia si presenta quello del trasporlo del Ghirardello nell'isola di S. Servilio, ove coll'uso dei convenienti rimedi per la possibile guarigione dalla malattia fisica, si combina la sicura custodia di lui pel caso che cessata quella possa esperimentarsi se sussista la malattia morale;

osservando che essendo incerto l'esito per parere della Commissione medica anche di questo esperimento pel ricupero del lui essere fisico, od in ogni caso indeterminata l'epoca del ristabilimento, non conviene lasciar più oltre pendente questo processo che figura da quattro anni nelle tabelle criminali.

Osservato che può combinare ogni riguardo una deliberazione che ordini la riposizione degli atti in archivio sino all'evenienza dei nuovi lumi, i quali in tal caso saranno quelli che perverranno dalla direzione dell'ospitale di S. Servilio sullo stato fisico e morale del Ghirardello;

Il relatore propose di annullare le ridatte sentenza e deliberazione, ordinando la riposizione degli atti in archivio sino all'evenienza di nuove emergenze in seguito all'esperimento curativo, nell'isola di S. Servilio, da ordinarsi col separato decreto, che pure propose;

Raccolti i voti

Il consigliere Carl dichiarò di convenire pienamente col Relatore;

Il consigliere Rosnati coerentemente al proprio voto esternato nella sessione del giorno 16 gennaio a.c. al N° 15540, su questo affare, ed a cui anche oggi riportasi, aggiunse soltanto, che se anche sussista la malattia dello scorbuto da cui è affetto il Ghirardello, non può dessa portargli un'attenzione di mente così forte e così persistente; e d'altronde le sue risposte sono sempre state regolari, per cui anche ad onta delle nuove osservazioni della commissione medica, egli non ha alcun dubbio sulla simulazione della pazzia, che affatto la esclude; e perciò opina come in allora di

levare la sentenza e deliberazione, affinché sia meglio o più regolarmente escusso il Ghirardello, e qualora non voglia rispondere vi sia costretto coi mezzi del § 364.
Qualora poi venisse addottata la proposizione del relatore, il votante non crederebbe che sia il caso di passare gli atti all'archivio; ma farebbe d'avviso che si lasciasse il processo aperto, ritenendo che le misure che ora si vogliono prendere ulteriormente, non siano che una prosecuzione di atti processuali
Il consigliere Bottari convenne pure in tutto col relatore col quale fu

per majora Conclusione
di annullare le sopraddette sentenza e deliberazione, dichiarando doversi riporre gli atti all'archivio sino all'evenienza di nuove emergenze in seguito all'esperimento curativo che si ordina col separato decreto seguente.
D'incaricare il tribunale di Vicenza di prendere gli opportuni concerti con quella Regia Delegazione onde sia il Ghirardello tradotto cautamente nell'isola di S. Servilio, raccomandando alla direzione di quell'ospitale la di lui custodia in istato d'arresto, ad oggetto
1° di procurare la sua guarigione perfetta, in quanto sia possibile, dalla malattia di scorbuto dalla quale si dichiara ai medici essere il medesimo tuttora affetto;
2° di osservarlo e sopravegliarlo sull'apparente di lui stato di pazzia;
3° di riconsegnarlo ad esso tribunale nel caso che perfettamente risani dallo scorbuto, od altra fisica malattia che avesse, o gli sopravenisse colle osservazioni fatte nel frattempo, intorno al suo stato mentale.
Nell'atto di consegnarlo per sua traduzione all'ospitale si farà carico il Tribunale di accompagnarlo a quella direzione con una succinta informazione del fatto di cui è imputato colle principali sue circostanze, e del sostanziale parere delle commissioni mediche, in quantoché per essa può ritenersi che la di lui stazione e cura nell'ospitale di S. Servilio medesimo possa guarirlo dallo scorbuto, e ridonargli la salute a modo di sottoporlo agli esperimenti legali, a cui d'altronde per la sua fisica costituzione, può essere assoggettato per riconoscere se sia reale o simulata la sua pazzia.

4 – Il libro Giornale

Il giornale era il modulo accompagnatorio dell'incartamento processuale nel quale erano elencati in maniera progressiva tutti gli atti prodotti in istruttoria e con il quale il consesso giudiziario si rifaceva per orientarsi quando era chiamato ad esprimere la sentenza.
Viene riportato di seguito l'elenco degli atti inseriti in ordine cronologico all'interno del libro giornale stilato dalla pretura di Thiene e dal tribunale di Vicenza.

Giornale stilato dalla pretura di Thiene

Data dell'atto	Qualità dell'atto	Pezza
1829		
19 giugno	Rapporto della deputazione comunale di Breganze partecipante il tutto	I
	Protocollo di visita alla ferita.	II
	Nota alla deputazione di Breganze.	III
	Nota del delegato politico di Breganze sull'arresto dell'imputato	IV
	Costituto sommario dell'imputato Gio. Batta. Ghirardello detto Sartorello	V
	Esame del Cursore Criminale di Breganze	VI
20 giugno	Rapporto del Custode carcerario sul ricevimento dell'arrestato Ghirardello	VII
	Riscontro del delegato politico di Breganze	VIII
	Protocollo di visita alla ferita Maddalena Poletto	IX
	Idem alla ferita Maria Salin	
	Esame della ferita Salin	
	Protocollo di visita alla casa della Salin	
	Idem di perquisizione alla casa dell'imputato Ghirardello	
	Riasunzione d'esame della ferita Salin	
	Protocollo di nuova visita alla ferita Poletto	
	Protocollo d'ispezione ai vestiti del detenuto Ghirardello esistenti in casa di Gio Maria Sperotto	
	Protocollo d'ispezione al luogo ove fu arrestato il Ghirardello	
	Protocollo dei rilievi	
	Nota del delegato politico partecipante la morte di Maddalena Poletto	X

21 giugno	Protocollo di sezione del cadavere della defunta Poletto_ Idem di visita alla ferita Salin.	XI
	Rapporto del delegato politico.	XII
22 giugno	Esame di Giuseppe Balin	XIII
	Esame di Gio Maria Sperotto	
	Esame di Maddalena hirardello Sperotto	
	Esame di Maria Todeschin Sperotto	
	Esame di Stefano Mattarollo	
	Esame di Francesco Battistello	
	Esame di Franscesco Munaretto	
	Esame di Nicolò Festaro	
	Esame di Maria Simonato	
	Esame di Santo Cecchetto	
	Esame di Nichele Domenico	
	Rapporto della deputazione comunale di Breganze partecipante la morte di Maria Salin	XIV
23 giugno	Ispezione al cadavere di Maria Salin	XV
	Esame dell'orfanella Angela, Idem di Antonio Ghirardello.	XVI
	Fedina politica del detenuto Ghirardello	XVII
	Specifica degli effetti.	XVIII
	Ordine di traduzione.	XIX

Giornale stilato dal tribunale di Vicenza

Data dell'atto	Qualità dell'atto	Pezza
1829		
25 giugno	Nota della pretura di Thiene che accompagna li seguenti atti	I
	Riferta carceraria	II
	Costituto sommarissimo di G. B. Ghirardello	III
	Ordine al custode carcerario.	IV
26 giugno	Ordine al medico carcerario.	V
6 luglio	Fedina criminale al nome del G.B. Ghirardello	VI
7 luglio	Referato e decreto per l'apertura d'inquisizione.	VII
	Costituto sommario di G.B. Ghirardello	VIII
10 luglio	Comparsa del custode carcerario	IX
28 luglio	Riferta carceraria	X
29 luglio	Comparsa del medico carcerario	XI
1 agosto	Comparsa del medico carcerario	XII
4 agosto	Riferta carceraria	XIII
15 agosto	Esame del carceriere di San Biagio	XIV
4 settembre	Comparsa del medico carcerario	XV
10 settembre	Comparsa del custode carcerario	XVI
20 ottobre	Nota della pretura di Thiene con: la deputazione di Breganze presenta un coltellaccio; esame di Antonio Ghirardello; idem di Maria Speroto.	XVII
30 ottobre	Comparsa del medico carcerario	XVIII
1 novembre	Simile	XIX
2 dicembre	Articolato di G. Batta Ghirardello; parere medico sul conto del Ghirardello; ammonizione al Ghirardello	XX
4 dicembre	Protocollo di medica chirurgica commissione sullo stato mentale del Ghirardello, in base al disposto del § 363 del codice penale	XXI
5 dicembre	Nota al commissario distrettuale di Thiene	XXII

	Idem alla pretura di Thiene	XXIII
10 dicembre	Esame di Francesco dottor Miotti medico chirurgo	XXIV
11 dicembre	Responsiva della pretura di Thiene con ordine di comparsa relazionato	XXV
21 dicembre	Rapporto della commissione medica chirurgica	XXVI
27 dicembre	Nota del commissariato distrettuale di Marostica	XXVII
1830		
3 gennaio	Protocollo di costituto di Ghirardello	XXVIII
	Dichiarazione del medico carcerario sull'assoggettare il Ghirardello al digiuno; Ordine al carceriere di mettere a pane e acqua per tre giorni il Ghirardello	XXIX
7 gennaio	Protocollo di dichiarazione del carceriere relativo all'aver posto a pane e acqua per tre giorni il detenuto Ghirardello	XXX
	Costituto del Ghirardello	XXXI
10 gennaio	Protocollo di dichiarazione del medico carcerario sull'assoggettare o meno il Ghirardello all'esperimento delle bastonate	XXXII
21 giugno	Riferta carceraria sul passaggio nell'infermeria criminale di San Biagio del detenuto Ghirardello	XXXIII
	Protocollo di dichiarazione del medico carcerario sullo stato di malattia e di contegno del detenuto Ghirardello	XXXIV
19 novembre	Protocollo di esame di Giovanni Barin in seguito a sua spontanea comparsa	XXXV
3 dicembre	Nota alla pretura di Cittadella	XXXVI
7 dicembre	Nota della pretura di Cittadella che ritorna; originale ordine di assegnazione relazionato	XXXVII
10 dicembre	Riassunzione di esame di Giovanni Barin	XXXVIII
15 dicembre	Protocolli di dichiarazione volontaria di Giovanni Barin	XXXIX
	Nota alla pretura di Thiene	XL
18 dicembre	Protocollo di dichiarazione del custode alle carceri criminali di San Biagio.	XLI
19 dicembre	Protocollo di dichiarazione del medico carcerario sull'assoggezione o meno di Ghirardello all'esperimento del bastone	XLII

21 dicembre	Nota della pretura di Thiene che ritorna imminenti ordini di assegnazione	XLIII
21 dicembre	Nota al commissariato di Marostica	XLIV
1831		
8 gennaio	Nota del commissariato distrettuale di Marostica	XLV
19 gennaio	Protocollo di dichiarazione del medico carcerario sullo stato di malattia del Ghirardello	XLVI
20 gennaio	Protocollo di costituto del Ghirardello	XLVII
	Fedine politiche e criminali sul conto del Giovanni Barin	XLVIII
29 marzo	Referato e consulta	XLIX
7 maggio	Decreto appellatorio	L
11 maggio	Nota al commissariato di Marostica	LI
13 maggio	Protocollo di dichiarazione del carceriere	LII
	Idem del medico carcerario	LIII
	Costituto dell'inquisito Ghirardello	LIV
12 Giugno	Nota del commissariato di Marostica che accompagna;	LV
	rapporto del deputato politico di Breganze	
	nota del commissariato di Thiene	
	rapporto dell'agente commissariato Schiavon	
	rapporto del deputato politico di Thiene	
	rapporto del deputato politico di Sandrigo	
	idem di quello di pozzo	
	idem di quello di Mure	
	idem di quello di Fara	
12 giugno	Nota del commissariato di Marostica che accompagna	LVI
	nota del commissariato di Asiago di fronte a rapporto del deputato politico di Conco	
	rapporto del deputato politico di Lusiana	
13 giugno	Protocollo di comparsa volontaria del carceriere	LVII
15 giugno	Idem del medico carceriere	LVIII
22 giugno	Minuta di note alle preture di Thiene e Schio	LIX
28 giugno	Nota della pretura di Schio che ritorna	LX
	original ordine di assegnazione	

1 luglio	Esame di Marco Munaretto;	LXI
	idem di Francesco Munaretto	
	idem del medico Francesco Sacardi	
2 luglio	Nota della pretura di Thiene che ritorna	LXII
	Original ordine di assegnazione	
12 luglio	Protocollo di comparsa volontaria del carceriere	LXIII
18 luglio	Idem del medico carcerario	LXIV
12 agosto	Idem del carceriere	LXV
17 agosto	Idem del medico carcerario	LXVI
12 settembre	Idem del carceriere	LXVII
28 settembre	Protocollo di comparsa volontaria del medico carcerario	LXVIII
12 ottobre	Idem del carceriere	LXIX
31 ottobre	Idem del medico carcerario	LXX
5 novembre	Costituto del Ghirardello con interno avviso presidenziale	LXXI
12 novembre	Protocollo di comparsa volontaria del carceriere.	LXXII
28 novembre	Idem del medico carcerario	LXXIII
5 dicembre	Idem dello stesso	LXXIV
6 dicembre	Idem del carceriere	LXXV
7 dicembre	Protocollo di medica chirurgica commissione	LXXVI
10 dicembre	Protocollo di comparsa volontaria della medica chirurgica commissione che presenta rapporto circostanziato	LXXVII
31 dicembre	Referato	LXXVIII
	Consulta all'eccelso appello	LXXIX
1832		
9 febbraio	Decreto appellatorio	LXXX
	Esame del condannato Agostino Marostica	LXXXI
10 febbraio	Esame del custode delle carceri criminali di San Biagio	LXXXII
	Idem del medico carcerario dr. Angelo de Marchi	LXXXIII
15 febbraio	Nota al commissariato distrettuale di Marostica	LXXXIV
25 febbraio	Marianna Ghirardello sorella dell'inquisito si rifiuta dell'esame	LXXXV
	Angela Ghirardello sorella dell'inquisito si rifiuta dell'esame	
28 febbraio	Nota del commissariato di Marostica	LXXXVI
3 marzo	Nota del direttore di spedizione dell'appello	LXXXVII

8 marzo	Nota alla pretura di Cittadella	LXXXVIII
13 marzo	Nota alla pretura di Cittadella che ritorna	LXXXIX
8 marzo	Originale ordine di assegnazione	LXXXX
14 marzo	Nota alla pretura di Cittadella	LXXXXI
	Nota al commissariato di Cittadella	LXXXXII
20 marzo	Nota della pretura di Cittadella	LXXXXIII
13 aprile	eccitatoria al commissariato di Cittadella	LXXXXIV
16 aprile	Nota del commissariato di Cittadella	LXXXXV
20 aprile	Esame del custode alle carceri criminali di San Biagio	LXXXXVI
10 maggio	Esame del medico carcerario dottor Angelo de Marchi	LXXXXVII
11 maggio	Nota alla direzione di polizia in Venezia	LXXXXVIII
30 maggio	Copia di nota della regia delegazione provinciale	LXXXXIX
3 giugno	Nota della regia delegazione provinciale locale	C
19 giugno	Esame dell'arrestato Giovanni Barin detto Capiton	CI
	Nota alla reale delegazione provinciale locale	CII
	Idem alla stessa	CIII
20 giugno	Esame del custode alle carceri criminali di San Biagio	CIV
4 luglio	Idem del medico carcerario dottor de Marchi	CV
16 agosto	Esame del custode alle carceri criminali di San Biagio	CVI
4 settembre	Esame del Medico Carcerario Angelo de Marchi	CVII
12 settembre	Costituto ordinario dell'arrestato Ghirardello	CVIII
16 settembre	Ultimo costituto del Ghirardello	CIX
18 ottobre	Certificato medico sul conto del Ghirardello	CX
	Riferta carceraria sulla condotta tenuta in carcere dal Ghirardello	CXI
19 ottobre	Referato finale	CXII
	Sentenza	CXIII
1833		
16 gennaio	Decreto appellatorio	CXIV
19 gennaio	invio di comparsa alli componenti la commissione medico chirurgica	CXV
21 gennaio	Protocollo eretto in comparsa della commissione medico chirurgica	CXVI
29 gennaio	Referato e deliberazione	CXVII
	Deliberazione	CXVIII

	NON PRESENTI NEL GIORNALE	
28 febbraio	Decreto appellatorio	
26 luglio	Note dall'ospedale psichiatrico di S. Servolo	

Bibliografia

BACCARI G. M., *La testimonianza del prossimo congiunto dell'imputato*, Cedam, Padova, 2003

BRUNET F., *Pena di morte e grazia sovrana nel Regno Lombardo-Veneto (1816-1848)*, tesi di dottorato, Università di Innsbruck, 2013

BUGANZA G., *Scienza e giustizia. La cultura scientifica europea e la giustizia penale del Rettore di Padova (1727-1799)*, tesi di dottorato, Università degli studi di Messina, 2008

CANOSA R., *Storia del manicomio in Italia dall'Unità ad oggi*, Milano, Feltrinelli, 1979

CASTEL R., *L'ordine psichiatrico: l'epoca d'oro dell'alienismo*, Feltrinelli, Milano, 1980

CAVANNA A., *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Giuffrè, Milano, 1987

CEVESE R. E REATO E., *La chiesa e il monastero di San Rocco in Vicenza*, La serenissima, Vicenza, 1996

CHIODI G., "Il fascino discreto del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto", in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di CHIODI G. e POVOLO C., Cierre, Verona

DEZZA E., *il divieto della difesa tecnica nell'Allgemeine Kriminalgerichtsordnung del 1788*, "Acta Histriae", 15·2007·1

DEZZA E., "L'impossibile conciliazione", in *Codice Penale Universale austriaco (1803)*, a cura di S. VINCIGUERRA, Cedam, Padova, 1997

DOMINIONI O. et al., *Procedura penale*, Giappichelli, Torino, 2017

FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, con prefazione di Norberto Bobbio*, Laterza, Roma-Bari, 1989

FORNARI U., *Trattato di psichiatria forense*, Utet, Milano, 1997

FOUCAULT M., *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, Feltrinelli Milano, 2004,

FOUCAULT M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione,* Einaudi, Torino, 2015,

FOUCAULT M., *Storia della follia in età classica*, Rizzoli, Milano, 1963

FRIEDMAN L. M., *Crime and Punishment in American History*, Basic books, New York, 1993

GALZIGNA M., *la malattia morale alle origini della psichiatria moderna*, Marsilio, Venezia, 1989

GEORGET E. J., *Il crimine e la colpa. Discussione medico legale sulla follia*, Mimesis, Milano, 2008

GINZBURG C., *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Einaudi, Torino, 2000

Io Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello... Un caso di parricidio nel XIX secolo, a cura di Michel Foucault, Einaudi, Torino, 1978,

La visita pastorale di Giovanni Antonio Farina *nella diocesi di Vicenza (1864-1871),* a cura di G. A. Cisotto, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1977

La visita pastorale di Giuseppe Maria Peruzzi nella diocesi di Vicenza (1819-1825), a cura di Giovanni Mantese ed Ermenegildo Reato, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1972,

LOMBROSO C., *L'uomo delinquente*, quinta edizione - 1897, Bompiani, Milano, 2013, p. 1797

MERIGGI M., "Le istituzioni nel Regno Lombardo-Veneto", in *il Veneto Austriaco 1814-1866,* a cura di PRETO P., Fondazione Cassamarca, Treviso

MICHEL L. E BRAHMY B., *Guide de la pratique psychiatrique en milieu pénitentiaire*, Paris, Heures de France, 2005

MILETTI M., *La follia nel processo. Alienisti e procedura penale nell'Italia postunitaria*, "*Acta Histriae",* 15-2007-1

MUSUMECI E., *Emozioni, crimine, giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento,* Francesco Angeli, Milano, 2015

PALLAZZO F., *Introduzione ai principi del diritto penale*, Giappichelli, Torino, 1999

POVOLO C., *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento*, Cierre, Verona, 2006

RONDINI P., "In dubbio pro reo? La prassi giudiziaria dell'arbitramento degli indizi nel Regno Lomabordo-Veneto", in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di G. Chiodi e C. Povolo, Cierre, Verona

ROSSETTO L., "Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo processuale nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*",* in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di CHIODI G. e POVOLO C., Cierre, Verona

TSCHIGG S., "La formazione del Codice Penale Austriaco*",* in *Codice Penale Universale austriaco (1803)*, a cura di S. VINCIGUERRA, Cedam, Padova, 1997

VALENTE R.E MALESANI M. G., *Dizionario medico Larousse*, Saie, Torino

VINCIGUERRA S., "Idee liberali per irrobustire l'assolutismo politico: il codice penale austriaco del 1803*",* in *Codice Penale Universale austriaco (1803)*, a cura di VINCIGUERRA S., Cedam, Padova, 1997

ZAMPEDRI M., *Il processo penale austriaco nel regno lombardo veneto. Omicidio di Antonia Crovato (Vicenza 1845)*, Clony editing, Venezia, 2008

ZWEIGERT K. E KÖTZ H., *introduzione al diritto comparato volume I*, Giuffrè, Milano, 1992

Sitografia

https://books.google.it/books?id=bK3-GW91p2sC&pg=PA12&dq=,+Enteritide+con+volvolo&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwieoOrn2_biAhXBnFwKHYW8B74Q6AEIKjAA#v=onepage&q=%2C%20Enteritide%20con%20volvolo&f=false, in data 20/06/2019

https://books.google.it/books?id=lruQiM53fH0C&printsec=frontcover&dq=commentario+sul+codice+e+sulla+processura+criminale+della+monarchia+austriaca&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiqgu-p3NXiAhWQZVAKHQe9BhYQ6AEINzAD#v=onepage&q=commentario%20sul%20codice%20e%20sulla%20processura%20criminale%20della%20monarchia%20austriaca&f=false, in data 20/06/2019

https://books.google.it/books?id=14UCAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=dizionario+vicentino+italiano&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjH9pPvuMjiAhXCyKQKHd6HBQgQ6AEIKDAA#v=onepage&q=dizionario%20vicentino%20italiano&f=false, in data 20/06/2019

https://books.google.it/books?id=P9QYAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=almanacco+per+le+provincie+soggette+all%27imperiale+regio+governo+di+venezia&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiet7KIx83iAhUVi8MKHbviA9cQ6AEIKDAA#v=snippet&q=Piccoli&f=false, in data 20/06/2019

https://books.google.it/books?id=QvBjzwbC-2wC&pg=PA557&dq=Esposizione+delle+leggi+penali+del+Regno+delle+Due+Sicilie&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiL4LPD0PbiAhUKI1AKHcOUC2UQ6AEIMTAC#v=onepage&q=Esposizione%20delle%20leggi%20penali%20del%20Regno%20delle%20Due%20Sicilie&f=false, in data 20/06/2019

https://books.google.it/books?id=4RVDAAAAcAAJ&pg=PA200&dq=F.+Canofari,+Comentario+su+la+parte+quarta+del+Codice+per+lo+Regno+delle+Due+Sicilie+o+sia+su+le+leggi+della+procedura+ne%27+giudizi+penali,&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiEzJv4z_biAhVHaVAKHcfNCVkQ6AEILTAB#v=onepage&q=F.%20Canofari%2C%20Comentario%20su%20la%20parte%20quarta%2

0del%20Codice%20per%20lo%20Regno%20delle%20Due%20Sicilie%20o%20sia%20su%20le%20leggi%20della%20procedura%20ne'%20giudizi%20penali%2C&f=false, in data 20/06/2019

https://books.google.it/books?id=tbKnEIXBBuQC&printsec=frontcover&dq=codice+penale+austriaco&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjJhOn6yNHeAhVHJhoKHRtwBXsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=codice%20penale%20austriaco&f=false, in data 20/06/2019

https://books.google.it/books?id=tOSW0p2MVL4C&printsec=frontcover&dq=Des+maladies+mentales,+consid%C3%A9r%C3%A9es+sous+les+rapports+m%C3%A9dicaux,+hygi%C3%A9nique+et+m%C3%A9dico-l%C3%A9gal&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjE2_2Om9XiAhXxiIsKHQwVD-8Q6AEIMzAB#v=onepage&q=Des%20maladies%20mentales%2C%20consid%C3%A9r%C3%A9es%20sous%20les%20rapports%20m%C3%A9dicaux%2C%20hygi%C3%A9nique%20et%20m%C3%A9dico-l%C3%A9gal&f=false, in data 20/06/2019

https://books.google.it/books?id=y6c_AAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=dizionario+del+dialetto+veneziano&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiV3oiA_vLiAhWOJ1AKHWf9CVMQ6AEIKDAA#v=onepage&q=dizionario%20del%20dialetto%20veneziano&f=false, in data 20/06/2019

https://books.google.it/books?id=yGDXBX_756QC&pg=PA89&dq=luigi+ferrarese+questioni+medico+legali&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwi5qd29v-ziAhWR66QKHR2IApIQ6AEILTAB#v=onepage&q=spediente%20per%20ismascherare&f=false, in data 20/06/2019

http://www.braidense.it/dire/martini/indice.htm, in data 20/06/2019

http://www.carboneria.it/Pellicoprigioni.htm, in data 20/06/2019

http://download.kataweb.it/mediaweb/pdf/espresso/scienze/2019/05/30/174202809-b911e787-f23b-4d99-a3f1-7c6b369c5f30.pdf, in data 20/06/2019

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Codice_penale_esteso_alla_Sicilia.pdf, in data 20/06/2019

http://ledroitcriminel.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_penal_1810/code_penal_1810_1.htm, in data 20/06/2019

http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_7/t157.pdf, in data 20/06/2019

http://www.maas.ccr.it/h3/h3.exe/aguida/d53716, in data 20/06/2019

http://museomanicomio.servizimetropolitani.ve.it, http://museomanicomio.servizimetropolitani.ve.it/wp-content/uploads/sites/9/2016/03/Gli-Ospedali-di-S.-Servolo.pdf, in data 20/06/2019

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470996737.ch26, in data 20/06/2019

http://www.psychiatryonline.it/sites/default/files/Risorse/morale8.pdf, in data 20/06/2019

https://storiaeregione.eu/attachment/get/up_202_14688365660363.pdf, in data 20/06/2019

https://www.unive.it/media/allegato/dipartimenti/studi_storici/Annali%202007/08/biasiolo.pdf, in data 20/06/2019

Ringraziamenti

Un ringraziamento speciale al signor Ivone Fraccaro, referente per l'Archivio Parrocchiale di Breganze, per la sua infinita disponibilità e i suoi utilissimi consigli. Il suo incontro è stato fondamentale per la ricerca.

Grazie ai dottori Antonio Pinto, specializzato in Psichiatria e in Psicoterapia cognitivo-comportamentale, e Manrico Ferrari, specializzato in Chirurgia generale, in Chirurgia sperimentale, microchirurgia e membro della *International Society of History*, che hanno condiviso con me il loro sapere. I loro preziosi consulti sono stati una colonna portante del lavoro.

A Stefania, che mi ha sostenuto dal primo momento che ci siamo conosciuti.